

consiglio pec

Da: Per conto di: trento.controllo@cor-teconticert.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 2 luglio 2015 11:22
A: presidente consiglio reg TAA
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota n. 45/2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (4,32 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--


Il giorno 02/07/2015 alle ore 11:21:43 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Trasmissione nota n. 45/2015" è stato inviato dal mittente "trento.controllo@cor-teconticert.it"
e indirizzato a:

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150702112143.04484.09.1.18@pec.aruba.it



consiglio pec

Da: trento.controllo <trento.controllo@corteconticert.it>
Inviato: giovedì 2 luglio 2015 11:22
A: presidente consiglio reg TAA
Oggetto: Trasmissione nota n. 45/2015
Allegati: nota n. 45_SSRRTAA invio decisione n. 1_PARI_2015 al Cons. prov.le.pdf; Decisione n. 1_PARI_2015.pdf; Relazione parifica RTAA esercizio 2014 ALLEGATO DEC 1_2015 SSRR.pdf

Si trasmette quanto in oggetto e relativi allegati.

Distinti saluti.

Corte dei conti

Sezioni Riunite per la regione TAA/S

la Segreteria

CORTE DEI CONTI



0000045-02/07/2015-SSRRTAA-SRTAA-P



CORTE DEI CONTI

**SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE
TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

TRENTO

Il Dirigente

Ill.mo Presidente
del Consiglio della Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol
consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Oggetto: Trasmissione decisione n. 1/PARI/2015 e relazione sul Rendiconto generale
Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - esercizio finanziario 2014.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione n. 1/PARI/2015, adottata il 25 giugno 2015 dalle Sezioni Riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, si invia quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente

Dott. Francesco Perlo





Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Corte dei Conti

Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Diodoro VALENTE

e composte dai magistrati:

Raffaele DAINELLI	Presidente di Sezione
Marcovalerio POZZATO	Consigliere
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Gianfranco POSTAL	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2014:

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;



Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, e sue successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, e sue successive modificazioni, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 - legge finanziaria 2013";

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7, concernente il "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016", nonché la legge regionale 4 agosto 2014, n. 7, "Variazione di bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige 2014 e bilancio triennale 2014 - 2016".

Vista la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 9, recante l'approvazione del "Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013".

Vista la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

Vista la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del Rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul Rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

Vista la deliberazione n. 115 del 25 maggio 2015 della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il progetto di Rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2014;

Vista l'ordinanza n. 1/2015 del 3 giugno 2015, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che fissa l'adunanza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per il giorno 25 giugno 2015;

Visto il decreto n. 1/2015 del 3 giugno 2015 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 2014 il Consigliere Gianfranco Postal;

Vista la nota n. 568 dell' 8 giugno 2015 della Sezione di controllo di Trento con la quale sono stati trasmessi al Presidente della Regione gli esiti dell'attività istruttoria sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni, invitando altresì l'Amministrazione ad apposita audizione che si è svolta il giorno 15 giugno 2015;

Preso atto che la Regione è intervenuta nell'audizione predetta - senza far pervenire note scritte - con il Segretario della Giunta regionale, dott. Alexander Steiner e



Handwritten signature or initials.

con la Dirigente, dott.ssa Claudia Anderle, per delega del Presidente della Regione stessa; preso atto, altresì, che successivamente è pervenuta dalla Regione la nota n. 11624/P di data 18 giugno 2014, a firma del Segretario della Giunta regionale, pervenuta alla Sezione di controllo – sede di Trento - il 19 giugno, protocollo n. 607, con la quale vengono fornite precisazioni sugli argomenti trattati nell'audizione del 15 giugno in ordine agli esiti dell'attività istruttoria;

Vista la deliberazione n. 12/FRG/2015 del 16 giugno 2015, con la quale la Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2014, quali risultano dall'unita relazione, e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento;

Vista la memoria depositata il 24 giugno 2015 con la quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha formulate le proprie conclusioni;

Uditi nella pubblica udienza del 25 giugno 2015 l'Assessore regionale Avv. Giuseppe Detomas, a ciò delegato dal Presidente della Regione, il relatore Consigliere Gianfranco Postal ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Consigliere Paolo Evangelista.

Ritenuto in

FATTO

che le risultanze del Rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2014 sono le seguenti:

(Importi in euro)

COMPETENZA	
TITOLO I - Entrate tributarie	345.392.295,64
TITOLO II - Entrate extratributarie	15.850.315,22
TITOLO III - Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00
TITOLO IV - Accensione di prestiti	0,00
Totale delle entrate di competenza accertate	361.242.610,86
TITOLO I - Spese correnti	226.377.769,10
TITOLO II - Spese in conto capitale	365.896.837,39
TITOLO III - Rimborso di prestiti	0,00
Totale delle spese di competenza impegnate	592.274.606,49
Riepilogo:	
Totale delle entrate di competenza accertate	361.242.610,86
Totale delle spese di competenza impegnate	592.274.606,49
Disavanzo di competenza	-231.031.995,63



RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI:	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2014	31.357.838,89
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	465.254.244,22
Totale dei residui attivi (al 31 dicembre 2014)	496.612.083,11
RESIDUI PASSIVI:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2014	230.374.761,38
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	244.193.102,27
Totale dei residui passivi (al 31 dicembre 2014)	474.567.863,65

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO (*)	
Giacenza di cassa - Tesoreria al 1 gennaio 2014	267.799.983,87
Riscossioni	380.746.650,32
Pagamenti	436.071.549,79
Giacenza di cassa - Tesoreria al 31 dicembre 2014	212.475.084,40
Residui attivi	496.612.083,11
Residui passivi	474.567.863,65
Avanzo finanziario complessivo 2014	234.519.303,86

(*) denominato avanzo di consuntivo ex legge regionale di contabilità n. 3/2009

CONTO DEL PATRIMONIO		
	consistenza al 31.12.2013	consistenza 31.12.2014
Attività finanziarie	784.003.320,96	709.087.167,51
Attività disponibili	795.107.073,32	989.980.014,76
Attività non disponibili	62.047.929,11	62.767.540,01
Totale attività	1.641.158.323,39	1.761.834.722,28
Passività finanziarie	335.170.779,21	474.567.863,65
Passività diverse	0,00	0,00
Totale passività	335.170.779,21	474.567.863,65
Consistenza patrimoniale	1.305.987.544,18	1.287.266.858,63
Peggioramento patrimoniale	-	18.720.685,55

La gestione di cassa ha fatto registrare incassi per euro 380.746.650,32 e pagamenti per euro 436.071.549,79, riportando una differenza negativa di euro 55.324.899,47 che è stata coperta dalla disponibilità di cassa al 1° gennaio 2014.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 212.475.084,40.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2014 è dimostrata anche dai "verbali di verifica di cassa" a firma del Tesoriere.

Sussiste concordanza tra i dati dei flussi di cassa risultanti dal Rendiconto generale 2014 della Regione e quelli omologhi presenti nella banca dati del Sistema Informativo per le operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

E' stato verificato il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità concordato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; in particolare l'obiettivo di 32 milioni di euro è stato raggiunto realizzando un saldo finanziario pari a 38,473 milioni di euro, evidenziando una differenza positiva di 6,473 milioni di euro. Con nota n. 0006631/P del 13 aprile 2015, la Regione ha attestato il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Il Pubblico Ministero si è riportato alle proprie conclusioni scritte.



g

Considerato in

DIRITTO

che sono stati rispettati i limiti d'impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che il patto di stabilità è stato concordato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stata fornita dalla Regione la prevista certificazione del raggiungimento degli obiettivi;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si è conformata alle leggi, sono riportate nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.


La Corte dei conti, a Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in esito ai riscontri e alle verifiche effettuati e in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, come precisate in udienza:

- PARIFICA il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio 2014, con esclusione, per i motivi esposti nell'unita relazione, della componente "Conto generale del patrimonio";
- APPROVA l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 10, comma 2, del DPR n. 305/1988 e ss.mm.;
- ORDINA che il Rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per la successiva presentazione al Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo Rendiconto;
- DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2015.

IL RELATORE

Gianfranco Postai



La decisione è stata depositata in Segreteria in data

2 LUG. 2015

Il Dirigente

Francesco Paolo






CORTE DEI CONTI

**Relazione sul Rendiconto della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol
per l'esercizio finanziario 2014**

Relatore: Consigliere Gianfranco POSTAL



Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

25 giugno 2015



CORTE DEI CONTI

Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Relazione sul Rendiconto della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Sommario

1.	Individuazione del controllo	7
2.	Profili generali della gestione	7
2.1.	Sintesi gestione finanziaria e patrimoniale	7
2.2.	Raffronto con esercizi precedenti (2012-2014)	9
2.2.1.	Entrate	9
2.2.2.	Spese	9
2.3.	Indicatori	10
2.3.1.	Indici di entrata	10
2.3.2.	Indici di spesa	10
3.	Risultato della gestione	11
3.1.	Previsioni iniziali e definitive	11
3.2.	Equilibri di bilancio	13
3.3.	Risultanze dell'entrata	13
3.4.	Risultanze della spesa	14
3.4.1.	Impegni ed Economie di spesa	15
3.4.2.	Pagamenti	15
3.5.	Funzioni Obiettivo (F.O.)	16
3.5.1.	F.O. 13 "Sviluppo del territorio"	17
3.5.2.	F.O. 10 "Funzioni delegate alle Province"	18
3.5.3.	F.O. 9 "Previdenza e politiche sociali"	18
3.5.4.	F.O. 1 "Organi istituzionali"	18
3.6.	Residui	18
3.6.1.	Attivi	19
3.6.2.	Passivi	20
3.6.3.	Insussistenza residui	21
3.6.4.	Anzianità dei residui	21
3.7.	Avanzo di amministrazione	22
3.8.	Cassa	23
3.8.1.	Pagamenti e Incassi - SIOPE	24
4.	Patto di stabilità interno	26
4.1.	Disciplina e accordi con il MEF	26
4.2.	Adempimenti del rispetto del patto di stabilità	26
5.	Conto generale del patrimonio	29
5.1.	Consistenza e variazioni	29
5.2.	Quadro finanziario e patrimoniale del quinquennio (2010-2014)	31
5.3.	Osservazioni sulla classificazione e valutazione cespiti patrimoniali	33
6.	Esame dei capitoli campione	33
6.1.	Premessa	33
6.2.	Capitolo 01105.015 - Spese di rappresentanza	33
6.3.	Capitolo 13200.000 - Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	37
6.3.1.	Programma Provincia autonoma di Trento	38
6.3.1.1.	Rendicontazione Provincia autonoma di Trento	42
6.3.1.2.	Osservazioni alla gestione del programma della Provincia autonoma di Trento	44
6.3.2.	Programma Provincia Autonoma di Bolzano	45
6.3.2.1.	Rendicontazione Provincia autonoma di Bolzano	51
6.3.2.2.	Osservazioni alla gestione del programma della Provincia autonoma di Bolzano	55
6.3.2.3.	Osservazioni di carattere generale emergenti dall'istruttoria e riguardanti complessivamente i Progetti di sostegno allo sviluppo del territorio	55
6.3.3.	Strumenti finanziari	58
6.3.3.1.	Osservazioni sugli strumenti finanziari	63
7.	Partecipazioni societarie	71

7.1.	Osservazioni e criticità già rilevate nel procedimento di parificazione sul Rendiconto 2013	75
7.2.	L'analisi attuale delle società partecipate.....	75
7.3.	Le Società "strumentali".....	77
7.4.	Osservazioni sulle Società strumentali	81
7.5.	Società partecipate il cui oggetto sociale non ha correlazione con le materie di competenza della Regione (non strumentali).	81
7.6.	Osservazioni sulle Società non strumentali	91
8.	Controllo interno	92
8.1.	Sistema di programmazione ed assegnazione degli obiettivi nonché di valutazione dei risultati.....	93
9.	Assetto organizzativo, incarichi esterni e attività contrattuale.....	95
9.1.	Assetto organizzativo.....	95
9.2.	Gestione delle Risorse umane	98
9.2.1.	Lavoro straordinario	101
9.2.2.	Trattamenti accessori	102
9.2.3.	La formazione.....	103
9.2.4.	Spesa per il personale.....	104
9.3.	Incarichi esterni.....	107
9.4.	Attività contrattuale.....	107
10.	Pubblicità e trasparenza.....	109
10.1.	Obblighi di trasparenza della Regione	111
10.2.	Obblighi di trasparenza sulle società partecipate	113
11.	Adeguamento del quadro normativo e proposte di riforme.....	114
11.1.	Il quadro istituzionale	114
11.2.	Profili normativi e contenzioso costituzionale	116
11.2.1.	La legislazione statale.....	116
11.2.2.	Legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.	119
11.2.3.	Osservazioni sul quadro normativo regionale.	120
11.2.3.1.	Valutazione delle norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali 2014120	
11.2.3.2.	Altre osservazioni sulle leggi regionali	124
12.	Osservazioni sugli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266/92	128
12.1.	Adeguamento della Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 in materia di trasparenza, pubblicità e informazione, (Legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013).....	128
12.2.	Adeguamento delle Leggi regionali in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale.(L.C. 1/2012, L. 243/2012, d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014)	132
12.3.	Attuazione del decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012	136
12.4.	Altri adeguamenti a norme costituenti vincolo per il Legislatore regionale (quali, d. lgs. 267/2000, legge 244/2007, D.L. n. 138/2011, come convertito in legge, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge).....	137
12.5.	Conclusioni in materia di obblighi di adeguamento della legislazione regionale	137
12.6.	Contenzioso costituzionale in atto tra Stato e Regione alla data del 31 dicembre 2014.....	138
12.6.1.	Le sentenze più rilevanti	139
13.	Conclusioni, osservazioni ed esigenze di riforma normativa.....	144
13.1.	Attendibilità e affidabilità del rendiconto generale.....	144
13.2.	Esame dei Capitoli campione	146
13.2.1.	Osservazioni sul Capitolo 13200.000 "Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio".....	146
13.3.	Osservazioni sulle Società	152
13.3.1.	Società strumentali	152
13.3.2.	Società non strumentali	152
13.4.	Obblighi di trasparenza della Regione, degli enti ad ordinamento regionale e dei suoi organismi partecipati, comprese le società	153
13.5.	Osservazioni sulle leggi regionali.....	153

13.5.1. Valutazioni di carattere generale sulle norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali 2014.....	153
13.5.2. Altre osservazioni sulle leggi regionali.....	154
13.6. Osservazioni sugli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266	154
13.6.1. Adeguamento della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 in materia di trasparenza, pubblicità e informazione (legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013).	155
13.6.2. Adeguamento delle leggi regionali e attuazione delle leggi statali in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale	155
13.6.3. Altri adeguamenti a norme costituenti vincolo per il Legislatore regionale (d.lgs. n. 267/2000, legge n. 244/2007, D.L. n. 138/2011, come convertito in legge, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge).....	155

1. Individuazione del controllo

Questa relazione è realizzata in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 2, 3 e 3 bis, e 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto", come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 166/2011, nonché da:

- a) gli articoli 3, commi 4 e seguenti, e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- b) l'articolo 7, comma 7, e l'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3". Il comma 7 predetto prevede che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mentre l'articolo 11 prevede le norme di coordinamento con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale;
- c) l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,..." , come convertito dalla legge n. 213/2012.

I riferimenti sopra evidenziati alla legge n. 131/2003 e al d.l. n. 174/2012 vanno intesi come interpretati dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo alle pronunce n. 60/2013, n. 39/2014 e n. 88/2014, come evidenziate ed esplicate in seguito. Con relazione, infine, agli aspetti correlati più specificatamente alla finanza pubblica, per il Trentino Alto Adige/Südtirol è necessario fare riferimento, in particolare:

- d) all'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla legge n. 191/2009 a seguito dell'intesa tra Governo e Province autonome, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2014; infatti, con la legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, comma 407) è stato nuovamente modificato il Titolo VI dello Statuto speciale ed in particolare l'articolo 79 del medesimo; in base a tale art. 79, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2014, per la Regione e le Province autonome gli obiettivi di finanza pubblica, ivi compresi gli obblighi conseguenti in materia di Patto di stabilità, sono definiti annualmente sulla base di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- e) alla deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie, con la quale sono state definite le linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Ai criteri di orientamento enunciati con tale deliberazione si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. Particolare attenzione meritano gli aspetti procedurali in relazione alla peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione di controllo si conclude in un'attività svolta "con le formalità della giurisdizione contenziosa". Trattasi di profili che possono riguardare anche la parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei cui confronti le suddette linee di orientamento costituiscono valido supporto operativo, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e degli specifici regimi di autonomia differenziata.

2. Profili generali della gestione

2.1. Sintesi gestione finanziaria e patrimoniale

La Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il

rendiconto generale dell'esercizio finanziario considerato con delibera n. 115 del 25 maggio 2015 ed ha presentato il relativo documento contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti il 29 maggio 2015¹.

L'attività della gestione finanziaria della Regione relativa all'esercizio 2014 è stata autorizzata con legge regionale 4 ottobre 2013, n. 7, con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 ed bilancio triennale 2014-2016*" e, con la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 22 ottobre 2013, è stato approvato il "*Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e bilancio triennale 2014-2016*".

Con legge regionale n. 7 del 4 agosto 2014 è stata approvata la "*Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016*" e, con deliberazioni n. 59 del 18 marzo 2014 e n. 184 del 12 settembre 2014, sono state approvate le variazioni al "*Documento tecnico di accompagnamento*".

Passando ai dati finanziari si riferisce che nel bilancio di previsione definitivo la competenza registra entrate per euro 412.805.600,00 e spese per euro 709.231.600,00. Al maggior onere di euro 296.426.000,00 si è fatto fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, definitivamente accertato con legge regionale n. 9 del 29 ottobre 2014 "*Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013*"².

Al termine della gestione 2014 risulta che a fronte di entrate accertate per euro 361.242.610,86, sono state impegnate spese per euro 592.274.606,49. Alla copertura della differenza, pari ad euro 231.031.995,63, si è provveduto mediante l'avanzo degli esercizi precedenti.

I residui presentano le seguente risultanze:

- i residui attivi ammontano ad euro 496.612.083,11 (di cui euro 496.405.246,26 relativi ad entrate tributarie ed euro 206.836,85 ad entrate extratributarie): la somma comprende euro 31.357.838,89 di residui della gestione di competenza ed euro 465.254.244,22 di residui derivanti da esercizi pregressi;
- i residui passivi ammontano ad euro 474.567.863,65 (di cui euro 20.181.826,15 relativi alla spesa corrente ed euro 454.386.037,50 alla spesa in conto capitale): la somma comprende euro 230.374.761,38 derivanti dall'esercizio di competenza ed euro 244.193.102,27 derivanti da esercizi pregressi.

Il saldo di cassa è pari ad euro 212.475.084,40; le riscossioni e i pagamenti ammontano, rispettivamente, ad euro 380.746.650,32 ed euro 436.071.549,79.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 234.519.303,86.

Il conto del patrimonio evidenzia alla chiusura dell'esercizio una consistenza delle attività pari ad euro 1.761.834.722,28 e delle passività pari ad euro 474.567.863,65 con un'eccedenza di euro 1.287.266.858,63.

La Regione non ha fatto ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

¹ La legge di contabilità regionale nulla prevede circa i termini per l'approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Regionale, disponendo unicamente, ai sensi dell'art. 38, che la Giunta debba approvarlo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento e trasmetterlo alla Corte dei Conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni. La Giunta regionale, in conformità alla decisione della Corte dei conti, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per la sua approvazione con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali.

² Il risultato del rendiconto generale per l'esercizio 2013 evidenzia un avanzo di consuntivo pari ad euro 448.832.541,75.

2.2. Raffronto con esercizi precedenti (2012-2014)

Per meglio contestualizzare l'esercizio 2014, nelle due tabelle che seguono, sono riportati i principali importi di entrata e di spesa relativi al triennio 2012-2014 con le relative variazioni in percentuale. Ogni tabella è seguita da una breve esposizione sulle principali variazioni riscontrate.

2.2.1. Entrate

Tabella 1

Comparazione principali voci di entrata nel triennio 2012-2014					
	2012	2013	2014	Variazioni %	
				2013/12	2014/13
Residui attivi al 1.1.	€ 515.217.966,73	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	6,64%	-6,04%
Previsioni iniziali - bilancio	€ 357.838.000,00	€ 372.702.000,00	€ 412.805.600,00	4,15%	10,76%
Previsioni finali	€ 357.838.000,00	€ 412.702.000,00	€ 412.805.600,00	15,33%	0,03%
Accertamenti competenza	€ 409.261.694,91	€ 368.436.731,77	€ 361.242.610,86	-9,98%	-1,95%
Riscossioni in conto residui	€ 4.029.453,89	€ 51.411.980,00	€ 50.861.878,35	1175,90%	-1,07%
Riscossioni in conto competenza	€ 371.038.834,85	€ 341.837.471,14	€ 329.884.771,97	-7,87%	-3,50%
Totale riscossioni	€ 375.068.288,74	€ 393.249.451,14	€ 380.746.650,32	4,85%	-3,18%
Minori residui anni pregressi	€ 605,19	€ 8.394.711,25	€ 87.214,52	1387020%	-98,96%
Residui esercizi pregressi al 31.12.	€ 511.187.907,65	€ 489.604.076,46	€ 465.254.244,22	-4,22%	-4,97%
Residui di competenza al 31.12.	€ 38.222.860,06	€ 26.599.260,63	€ 31.357.838,89	-30,41%	17,89%
Totale residui al 31.12.	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	€ 496.612.083,11	-6,04%	-3,80%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

Complessivamente la gestione delle entrate non ha subito particolari variazioni, in valori assoluti, nel triennio. In termini percentuali invece si segnala una considerevole oscillazione nei "minori residui anni pregressi" e nei "residui di competenza al 31.12". Si nota altresì un calo negli "accertamenti di competenza" (-9,98% nel 2013 rispetto al 2012 e -1,95% nel 2014 rispetto al 2013) e nei residui esercizi pregressi (circa -4% annuo) che si ripercuote anche nel totale residui al 31.12 (-6,04 nel 2013 rispetto al 2012 e -3,80% nel 2014 rispetto all'esercizio precedente).

2.2.2. Spese

Tabella 2

Comparazione principali voci di spesa nel triennio 2012-2014					
	2012	2013	2014	Variazioni %	
				2013/12	2014/13
Residui passivi al 1.1.	€ 73.034.425,97	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	11,10%	313,06%
Previsioni iniziali - bilancio	€ 441.291.000,00	€ 966.143.200,00	€ 509.305.600,00	118,94%	-47,28%
Previsioni finali	€ 441.291.000,00	€ 1.006.143.200,00	€ 709.231.600,00	128,00%	-29,51%
Impegni competenza	€ 363.147.617,56	€ 869.471.222,04	€ 592.274.606,49	139,43%	-31,88%
Pagamenti in conto residui	€ 17.623.071,28	€ 14.013.799,94	€ 74.171.704,68	-20,48%	429,28%
Pagamenti in conto competenza	€ 308.454.958,28	€ 578.463.505,43	€ 361.899.845,11	87,54%	-37,44%
Totale pagamenti	€ 326.078.029,56	€ 592.477.305,37	€ 436.071.549,79	81,70%	-26,40%
Minori residui anni pregressi	€ 28.961.039,57	€ 22.966.111,86	€ 16.805.972,26	-20,70%	-26,82%
Economie di competenza	€ 78.143.382,44	€ 136.671.977,96	€ 116.956.993,51	74,90%	-14,43%
Residui esercizi pregressi al 31.12.	€ 26.450.315,12	€ 44.163.062,60	€ 244.193.102,27	66,97%	452,94%
Residui di competenza al 31.12.	€ 54.692.659,28	€ 291.007.716,61	€ 230.374.761,38	432,08%	-20,84%
Totale residui al 31.12	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	€ 474.567.863,65	313,06%	41,59%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

La tabella mostra con molta evidenza notevoli differenze, sia in valori assoluti sia in percentuale, in tutte le voci di spesa. Ciò è dovuto alla corposa operazione di credito a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, e relative società partecipate, che ha interessato la competenza 2013 e 2014. Di ciò si argomenterà specificatamente nel proseguo del presente referto.

2.3. Indicatori

Di seguito si rappresentano i principali indici della gestione relativa al triennio 2012-2014 calcolati sulla base degli importi presentati nelle tabelle di cui sopra.

2.3.1. Indici di entrata

Tabella 3

Descrizione	2012	2013	2014
Volume di accertamento (accertamenti /previsioni finali di competenza)	114,37%	89,27%	87,51%
Volume di entr. tot.(riscossioni tot./residui att. al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	42,96%	40,87%	40,98%
Capacità di riscossione (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza)	103,69%	82,83%	79,91%
Velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	90,66%	92,78%	91,32%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

Analizzando la tabella sopra riportata, si osserva che il "volume di accertamento" e la "capacità di riscossioni" sono in calo nel triennio. Il basso valore di tali indici registrato negli anni 2013 e 2014, è dovuto ad una garanzia in essere dal 2013, pari a 40 milioni di euro a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., che non è stata utilizzata nel corso degli esercizi.

Costantemente bassi risultano essere gli indici del "volume di entrate totali" (circa 41%, espressione della difficoltà dell'Ente nelle operazioni di riscossione di quanto previsto) e la "velocità di riscossione" (circa 91-92%).

2.3.2. Indici di spesa

Tabella 4

Descrizione	2012	2013	2014
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	82,29%	86,42%	83,51%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	63,40%	54,49%	41,75%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	69,90%	57,49%	51,03%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	84,94%	66,53%	61,10%
SPESA CORRENTE			
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	75,77%	76,17%	81,70%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	66,58%	69,14%	36,67%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	70,12%	70,93%	75,80%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	92,54%	93,12%	92,78%
SPESA IN CONTO CAPITALE			
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	95,66%	90,60%	84,67%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	57,83%	48,58%	48,44%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	69,43%	52,01%	35,14%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	72,58%	57,40%	41,51%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

Osservando la tabella sopra riportata, si rileva che il "volume di impegno", che misura il grado di realizzazione dei programmi di spesa, è calato di 3 punti nel 2014 rispetto al 2013 ed è rimasto costante (circa 83%) rispetto al 2012.

Critica la situazione degli altri indici che registrano forti flessioni nel triennio, soprattutto nella spesa in conto capitale. La ragione, come è stato già ricordato, è riconducibile alla straordinaria e sostanziosa operazione di credito (pagato il 55% sui 700 milioni di euro impegnati nel biennio 2013-2014) a favore delle province di Trento e Bolzano e relative società partecipate.

3. Risultato della gestione

3.1. Previsioni iniziali e definitive

La programmazione finanziaria annuale dell'Ente si attua attraverso due documenti contabili: il "bilancio di previsione" e il "documento tecnico di accompagnamento". Nel primo documento³ le entrate sono suddivise per "titoli" e "categorie" e le spese sono raggruppate in tredici "funzioni obiettivo". Nel secondo documento⁴, valido ai fini della gestione e della rendicontazione, le "unità previsionali di base" dell'entrata e della spesa sono disaggregate in "capitoli".

Il bilancio di previsione prevede entrate per euro 412.805.600,00 e spese per euro 509.305.600,00. Alla differenza, pari ad euro 96.500.000,00, si è provveduto con il ricorso all'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio 2013.

Il bilancio di previsione è stato approvato alla scadenza della XIV legislatura assumendo un carattere "tecnico", come definito nella relazione al bilancio stesso. Durante l'esercizio la legge regionale n. 7 del 4 agosto 2014 ha approvato la "Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2014-2016" prevedendo una variazione in aumento di euro 199.926.000,00 coperta con l'avanzo dell'esercizio precedente. La variazione riguarda essenzialmente uno stanziamento di 200 milioni di euro nella funzione obiettivo "Sviluppo del territorio". Le variazioni al "Documento tecnico di accompagnamento" sono avvenute con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 12 settembre 2014.

Nell'esercizio inoltre sono state deliberate⁵ alcune variazioni compensative della spesa, facoltà prevista dall'art. 13 della legge regionale n. 3/2009.

Per riassumere la fase previsionale sono stati riepilogati, nel prospetto che segue, gli importi delle entrate e delle spese previsti dalla legge di bilancio e le previsioni definitive intervenute dopo l'assestamento di bilancio.

³ Per l'esercizio esaminato, il bilancio di previsione è stato presentato, completo di relazione tecnica, il 12 giugno 2013 dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per la sua approvazione. Lo stesso è stato approvato dall'"Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti" e, successivamente, promulgato dal Presidente della Regione con legge n. 7 del 4 ottobre 2013.

⁴ La delibera di Giunta regionale n. 211 del 22 ottobre 2013 ha approvato il "Documento tecnico di accompagnamento" e ha assegnato a ciascuna struttura organizzativa le quote di bilancio in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare:

ENTRATA		SPESA	
Segreteria della Giunta regionale	€ 412.805.600,00	Segreteria della Giunta regionale	€ 372.140.600,00
		Rip. I Risorse umane, strumentali e fin....	€ 40.428.000,00
		Rip. II Affari istituzionali, competenze ord...	€ 80.841.000,00
		Rip. III Minoranze linguistiche ed int....	€ 13.469.000,00
		Rip. IV Supporto all'attività giudiziaria ..	€ 1.350.000,00
		Ufficio di Gabinetto del Presidente	€ 702.000,00
		Risorse non assegnate	€ 375.000,00
Totale Entrata	€ 412.805.600,00	Totale Spesa	€ 509.305.600,00

⁵ Le delibere di approvazione delle variazioni compensative, i capitoli e i relativi importi sono:

Delibera	Capitolo	Importo	Delibera	Capitolo	Importo
n. 133 del 18.06.2014	04100 005	-€ 100.000,00	n. 184 del 12.09.2014	09105 000	-€ 24.500.000,00
	04100 000	€ 100.000,00		10100 000	€ 24.500.000,00
	06100 005	-€ 16.100,00	n. 191 del 24.09.2014	04100 005	-€ 150.000,00
	06100 000	€ 16.100,00		04100 000	€ 150.000,00
n. 155 del 21.07.2014	04100 005	-€ 50.000,00	n. 224 del 5.11.2014	05100 005	-€ 20.000,00
	04100 000	€ 50.000,00		05100 000	€ 20.000,00
	05100 005	-€ 70.000,00	n. 263 del 19.12.2014	04100 005	-€ 180.000,00
	05100 000	€ 70.000,00		04100 000	€ 180.000,00

Tabella 5

Previsioni 2014				
	INIZIALI (L.R. 7/2013)	DEFINITIVE (con variazioni L.R. 7/2014)	variazioni	
ENTRATE				
Tit. 1 Tributarie	€ 343.400.000	€ 343.400.000	€ -	0,00%
Tit. 2 Extratributarie	€ 29.403.600	€ 29.403.600	€ -	0,00%
Tit. 3 Alienazione di beni e riscoss. crediti	€ 40.002.000	€ 40.002.000	€ -	0,00%
Tit. 4 Contabilità speciali	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale entrate	€ 412.805.600	€ 412.805.600	€ -	0,00%
SPESE				
Tit. 1 Correnti	€ 277.168.043	€ 277.094.043	-€ 74.000	-0,03%
Tit. 2 Conto capitale	€ 232.137.557	€ 432.137.557	€ 200.000.000	86,16%
Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	€ -	€ -	€ -	0,00%
Tit. 4 Contabilità speciali	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale spese	€ 509.305.600	€ 709.231.600	€ 199.926.000	39,25%
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 96.500.000	€ 296.426.000	€ 199.926.000	207,18%
(SPESA PER FUNZIONI OBIETTIVO)				
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 10.285.000	€ 10.211.000	-€ 74.000	-0,72%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 22.154.000	€ 22.154.000	€ -	0,00%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 14.938.000	€ 14.938.000	€ -	0,00%
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze ..	€ 8.400.000	€ 8.300.000	-€ 100.000	-1,19%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ 1.800.000	€ 1.900.000	€ 100.000	5,56%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ -	0,00%
F.O. 7 Enti locali	€ 3.551.000	€ 3.551.000	€ -	0,00%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 120.000	€ 120.000	€ -	0,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ 75.980.000	€ 44.480.000	-€ 31.500.000	-41,46%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province	€ 215.867.600	€ 247.367.600	€ 31.500.000	14,59%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ 149.600.000	€ 149.600.000	€ -	0,00%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 3.610.000	€ 3.610.000	€ -	0,00%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ 200.000.000	€ 200.000.000	100,00%
Totale spese	€ 509.305.600	€ 709.231.600	€ 199.926.000	39,25%

Fonte: Corte dei Conti

Rispetto alla previsione iniziale, il bilancio definitivo è invariato nell'entrata ed è aumentato del 39,25% nella spesa. La differenza è coperta interamente con l'avanzo dell'esercizio precedente.

Le variazioni di spesa riguardano principalmente:

- diminuzione di euro 31,5 milioni di euro della F.O. 9 "Previdenza e politiche sociali" con speculare aumento della F.O. 10 "Funzioni delegate alle province" conseguenza della nuova disposizione (art. 3 della l.r. n. 6/2014) che ha previsto la convergenza delle risorse destinate agli interventi dalla l.r. 1/2005 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" nel "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle province".
- aumento della F.O. 13 "Sviluppo del territorio" a seguito dell'ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro per lo Sviluppo del territorio (art. 1 della l.r. n. 6/2014);

Da segnalare che la Regione non distingue le "Partite di giro" e le imputa nei capitoli di entrata e di spesa e non nell'apposito titolo IV "Contabilità speciali".

3.2. Equilibri di bilancio

La Regione verifica il rispetto degli equilibri di bilancio di previsione con i criteri dettati dalla legge di contabilità regionale⁶. L'equilibrio è stato raggiunto e si illustra, nella tabella seguente, la verifica per l'esercizio 2014 sui dati di preventivo. La verifica degli equilibri è stata rispettata anche nel bilancio consuntivo.

Tabella 6

EQUILIBRI DI BILANCIO	PREVISIONI E VARIAZIONI		VERIFICA DEL RENDICONTO
	PREVISIONE L.R. 7/2013	CON VARIAZIONE L.R. 7/2014	accertamenti / impegni
Tit. I Entrate tributarie	€ 343.400.000,00	€ 343.400.000,00	€ 345.392.295,64
Tit. II Entrate extratributarie	€ 29.403.600,00	€ 29.403.600,00	€ 15.850.315,22
Totale entrate Tit. I+II	€ 372.803.600,00	€ 372.803.600,00	€ 361.242.610,86
Tit. I Spese correnti	€ 277.168.043,00	€ 277.094.043,00	€ 226.377.769,10
Tit. II Spese in conto capitale	€ 232.137.557,00	€ 432.137.557,00	€ 365.896.837,39
Totale spesa Tit. I+II	€ 509.305.600,00	€ 709.231.600,00	€ 592.274.606,49
Verifica c. 7, art. 5, l.r. 3/2009 = Totale entrate (Tit. I+II) meno spese correnti (Tit. I)	€ 95.635.557,00	€ 95.709.557,00	€ 134.864.841,76
Tit. III Entrate alienaz. beni patr. e risc. crediti	€ 40.002.000,00	€ 40.002.000,00	€ -
Totale entrate Tit. I+II+III	€ 412.805.600,00	€ 412.805.600,00	€ 361.242.610,86
Avanzo dell'esercizio precedente applicato	€ 96.500.000,00	€ 296.426.000,00	€ 231.031.995,63
(Verifica c. 6, art. 5, l.r. 3/2009) Totale entrate + Avanzo applicato	€ 509.305.600,00	€ 709.231.600,00	€ 592.274.606,49

Fonte: Corte dei conti

3.3. Risultanze dell'entrata

La gestione di competenza relativa all'esercizio 2014 ha fatto registrare, a fronte di previsioni definitive di entrata pari ad euro 412.805.600,00, entrate accertate per euro 361.242.610,86, rilevando minori entrate per euro 51.562.989,14 (pari al 12,49%). Le riscossioni in conto competenza ammontano ad euro 329.884.771,97 e rappresentano il 91,32% degli accertamenti.

Nel prospetto che segue sono illustrati, per singole categorie di entrata, gli importi delle previsioni, degli accertamenti e delle riscossioni con le percentuali di scostamento tra accertamenti e previsioni definitive e tra riscossioni e accertamenti.

⁶ Il comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2009 prevede: "Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo"; il comma 7 dello stesso articolo prevede: "Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte dei primi due titoli dell'art. 7, comma 1, lettera a) (entrate tributarie ed entrate extratributarie), escluse le eventuali entrate in essi previste, relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale".

Tabella 7

Entrate					
Categorie per titoli	Previsioni definitive (a)	Accertamenti (b)	diff. (b/a)	Riscossioni (c)	diff. (c/b)
Cat. 2 Tributi devoluti dallo Stato	€ 343.400.000,00	€ 345.392.295,64	0,58%	€ 314.241.293,60	-9,02%
Tit. 1 Entrate tributarie	€ 343.400.000,00	€ 345.392.295,64	0,58%	€ 314.241.293,60	-9,02%
Cat. 3 Proventi diversi, rimborsi, recuperi vari e altre entrate correnti	€ 21.648.600,00	€ 5.588.782,02	-74,18%	€ 5.443.278,31	-2,60%
Cat. 4 Rendite patrimoniali ed entrate dall'utilizzo di beni	€ 7.755.000,00	€ 10.261.533,20	32,32%	€ 10.200.200,06	-0,60%
Tit. 2 Entrate extratributarie	€ 29.403.600,00	€ 15.850.315,22	-46,09%	€ 15.643.478,37	-1,30%
Cat. 5 Alienazione di beni e valori patrimoniali	€ 2.000,00	€ -	-100,00%	€ -	0,00%
Cat. 6 Riscossione di crediti	€ 40.000.000,00	€ -	-100,00%	€ -	0,00%
Tit. 3 Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 40.002.000,00	€ -	-100,00%	€ -	0,00%
Cat. 7 Partite di giro	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TITOLO 4 Entrate per contabilità speciali	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Totale entrate Tit. I, II, III e IV	€ 412.805.600,00	€ 361.242.610,86	-12,49%	€ 329.884.771,97	-8,68%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

Dalla lettura della tabella si nota che lo scostamento più significativo tra le previsioni e gli accertamenti si riscontra nel *TITOLO 3 "Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti"* dovuto alla garanzia in essere a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. pari ad euro 40 milioni⁷ (l'importo previsto sul capitolo 30600.005 "Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate" non è stato utilizzato durante d'esercizio).

Elevato anche lo scostamento tra gli accertamenti e le previsioni del *TITOLO 2 "Entrate extratributarie"*. Il capitolo interessato alla flessione più significativa è il 20305.035 (Cat. 3) "Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria" per un importo di 15 milioni, ciò è dovuto alla mancata necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio. Positivo l'indice degli accertamenti sulle previsioni della Cat. 4 (+32,32%) riconducibile al capitolo 20400.005 "Dividenti di società ed enti con partecipazione regionale" che, a fronte di una previsione di 7,7 milioni di euro, gli accertamenti ammontano a euro 10.123.378,12.

3.4. Risultanze della spesa

La gestione di competenza relativa all'esercizio 2014 ha fatto registrare, a fronte di previsioni definitive pari ad euro 709.231.600,00, impegni di spesa per euro 592.274.606,49 e pagamenti per euro 361.899.845,11.

Nel prospetto che segue sono illustrati, per titoli, gli importi delle previsioni definitive, gli impegni e i pagamenti con le percentuali di scostamento. A seguire la spesa verrà presentata, e commentata, analiticamente.

Tabella 8

Spese					
Categorie per titoli	Previsioni definitive (a)	Impegni (b)	diff. (b/a)	Pagamenti (c)	diff. (c/b)
Tit. 1 Correnti	€ 277.094.043,00	€ 226.377.769,10	-18,30%	€ 210.025.204,42	-7,22%
Tit. 2 Capitale	€ 432.137.557,00	€ 365.896.837,39	-15,33%	€ 151.874.640,69	-58,49%
Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Tit. 4 Contabilità speciali	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Totale spese Tit. I, II, III e IV	€ 709.231.600,00	€ 592.274.606,49	-16,49%	€ 361.899.845,11	-38,90%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

⁷ Previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 1/2011.

3.4.1. Impegni ed Economie di spesa

Il prospetto che segue illustra, per singola "Funzione Obiettivo", l'ammontare delle somme impegnate, ripartite anche in "Titoli", e la percentuale delle somme impegnate rispetto alle previsioni definitive.

Tabella 9

Spese impegnate				
Funzioni obiettivo	Spese correnti	Spese c/capitale	Impegni totali	Impegni tot. su Previsioni
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 10.200.866,21	€ -	€ 10.200.866,21	99,90%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 17.289.511,89	€ 3.279.999,19	€ 20.569.511,08	92,85%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 10.543.000,00	€ 1.530.000,00	€ 12.073.000,00	80,82%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ 8.187.706,00	€ 100.000,00	€ 8.287.706,00	99,85%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ 1.579.159,00	€ 94.457,00	€ 1.673.616,00	88,09%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 2.958.278,60	€ -	€ 2.958.278,60	98,61%
F.O. 7 Enti locali	€ 1.274.204,40	€ 399.824,20	€ 1.674.028,60	47,14%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	100,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ 44.440.000,00	€ -	€ 44.440.000,00	99,91%
F.O. 10 Funzioni deleg. alle province	€ 126.525.043,00	€ 113.842.557,00	€ 240.367.600,00	97,17%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ 10.000,00	€ 46.500.000,00	€ 46.510.000,00	31,09%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 3.250.000,00	€ 150.000,00	€ 3.400.000,00	94,18%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ 200.000.000,00	€ 200.000.000,00	100,00%
Totale spese impegnate	€ 226.377.769,10	€ 365.896.837,39	€ 592.274.606,49	83,51%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

Complessivamente gli impegni sulle previsioni hanno raggiunto l'83,51%. La F.O. che ha inciso maggiormente sulla percentuale è la F.O. 11 "Servizi finanziari e riserve" che ha impegnato il 31,09% delle somme preventivate. Quest'ultima percentuale è fisiologicamente bassa in quanto la F.O. comprende principalmente "Fondi, anticipazioni di cassa, riserve e garanzie" non utilizzati durante l'esercizio.

Specularmente la tabella sottostante mostra gli importi delle economie e l'incidenza percentuale sull'importo preventivato.

Tabella 10

Economie di spesa				
Funzioni obiettivo	Spese correnti	Spese c/capitale	Economie	Econ. su Prev.
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 10.133,79	€ -	€ 10.133,79	0,10%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 1.584.488,11	€ 0,81	€ 1.584.488,92	7,15%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 2.865.000,00	€ -	€ 2.865.000,00	19,18%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ 12.294,00	€ -	€ 12.294,00	0,15%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ 220.841,00	€ 5.543,00	€ 226.384,00	11,91%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 41.721,40	€ -	€ 41.721,40	1,39%
F.O. 7 Enti locali	€ 1.641.795,60	€ 235.175,80	€ 1.876.971,40	52,86%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ -	€ -	€ -	0,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	0,09%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province	€ 7.000.000,00	€ -	€ 7.000.000,00	2,83%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ 37.090.000,00	€ 66.000.000,00	€ 103.090.000,00	68,91%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00	5,82%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale Economie	€ 50.716.273,90	€ 66.240.719,61	€ 116.956.993,51	16,49%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

3.4.2. Pagamenti

I pagamenti in conto competenza ammontano ad euro 361.899.845,11 di cui euro 210.025.204,42 per spese di parte corrente ed euro 151.874.640,69 per spese in conto capitale. I pagamenti rappresentano il 61,10% delle somme impegnate nell'esercizio 2014.

Nel prospetto che segue è rappresentato, per singola "Funzione Obiettivo", l'ammontare dei pagamenti effettuati con l'indicazione della percentuale del pagato rispetto all'impegnato.

Tabella 11

Funzioni obiettivo	Spese correnti	Spese c/capitale	Pagamenti totali	Pagamenti tot. su impegni
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 10.111.727,12	€ -	€ 10.111.727,12	99,13%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 11.933.579,68	€ 335.998,64	€ 12.269.578,32	59,65%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 7.393.165,21	€ 95.004,01	€ 7.488.169,22	62,02%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ 3.970.934,21	€ -	€ 3.970.934,21	47,91%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ 658.847,82	€ -	€ 658.847,82	39,37%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 2.147.058,60	€ -	€ 2.147.058,60	72,58%
F.O. 7 Enti locali	€ 892.543,08	€ 375.996,04	€ 1.268.539,12	75,78%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 22.968,84	€ -	€ 22.968,84	19,14%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ 44.010.211,00	€ -	€ 44.010.211,00	99,03%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province	€ 125.838.718,00	€ 91.067.642,00	€ 216.906.360,00	90,24%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ 1.449,59	€ -	€ 1.449,59	0,00%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 3.044.001,27	€ -	€ 3.044.001,27	89,53%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	30,00%
Totale pagamenti	€ 210.025.204,42	€ 151.874.640,69	€ 361.899.845,11	61,10%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

Come evidenzia la tabella, la F.O. 11 "Servizi finanziari e riserve" non ha effettuato nessun pagamento in conto capitale rispetto a quanto impegnato; nello specifico il capitolo che assorbe tutto l'importo impegnato è il 11220.000 "Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica" sul quale non risulta pagata⁸ l'intera somma pari ad euro 46.500.000,00.

3.5. Funzioni Obiettivo (F.O.)

Dalla scomposizione degli impegni di spesa in *Funzioni Obiettivo*, l'importo più sostanzioso si ritrova nella F.O. 10 "Funzioni delegate alle Province, che assorbe il 40% circa della spesa, e, a seguire, la F.O. 13 "Sviluppo del territorio", che assorbe quasi il 34% degli impegni di spesa.

Complessivamente, aggiungendo anche la F.O. 9 "Previdenza e politiche sociali", le cui competenze sono gestite dalle Province, i trasferimenti dalla Regione a favore delle Province autonome e relative società partecipate, totalizzano circa l'82% degli impegni totali.

La figura che segue mostra graficamente la suddivisione della spesa - impegni - nelle singole "Funzioni Obiettivo". A seguire si delineano alcuni aspetti delle FF.OO. più significative.

Figura 1

IMPEGNI PER FUNZIONE OBIETTIVO	
F.O. 1 Organi istituzionali (1,72%)	€ 10.200.866
F.O. 2 Amministrazione generale (3,47%)	€ 20.569.511
F.O. 3 Giudici di pace (2,04%)	€ 12.073.000
F.O. 4 Integrazione europea, ... (1,40%)	€ 8.287.706
F.O. 5 Minoranze linguistiche (0,28%)	€ 1.673.616
F.O. 6 Interventi umanitari (0,50%)	€ 2.958.279
F.O. 7 Enti locali (0,28%)	€ 1.674.028
F.O. 8 Servizi elettorali (0,02%)	€ 120.000
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali (7,50%)	€ 44.440.000
F.O. 10 Funzioni delegate prov. (40,58%)	€ 240.367.600
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve (7,58%)	€ 46.510.000
F.O. 12 Servizi non attribuibili (0,57%)	€ 3.400.000
F.O. 13 Sviluppo del territorio (33,77%)	€ 200.000.000

⁸ Impegnata con deliberazione n. 184 del 12 settembre 2014.

3.5.1. F.O. 13 "Sviluppo del territorio"

Con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione ha promosso un progetto finalizzato di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale attraverso l'erogazione di crediti ventennali⁹ alle Province autonome, o alle società controllate dalle stesse, per un importo complessivo pari a 700 milioni di euro. Le operazioni di finanziamento sono imputate al capitolo 13200.000 nel titolo II della spesa.

Le movimentazioni complessive 2013 e 2014 sono riepilogate nella tabella che segue. I dettagli della complessa e cospicua operazione finanziaria verranno successivamente sviluppati nel capitolo "Esame dei capitoli campione".

Tabella 12

INTERVENTI PER L'ADESIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO (SITUAZIONE AL 31.12.2014)					
	ANNO E NORMA	BENEFICIARIO E INTEVENTO	PROGRAMMI/ IMPEGNI (CREDITI REGIONE)	SOMME PAGATE 2013/2014	SOMME DA PAGARE AL 31.12.2014
P R O V . T R E N T I N O	2013 (l.r. 8/13)	<u>Finanziamento diretto PAT:</u> - strumenti finanziari SGR	€ 75.000.000	€ -	€ 75.000.000
		<u>Cassa del Trentino SpA</u> - finanziamento programmi investimento EELL	€ 62.571.000	€ 50.571.000 2013 € 12.000.000 2014	€ -
		<u>Trentino sviluppo SpA</u> - sviluppo imprese e territorio	€ 52.282.000	€ 52.282.000 2013	€ -
		<u>Finanziamento diretto PAT:</u> Fondi di rotazione	€ 60.147.000	€ 60.000.000 2013	€ 147.000
	2014 (l.r. 6/14)	<u>Cassa del Trentino SpA</u> - opere pubbliche	€ 60.000.000	€ -	€ 60.000.000
		<u>Trentino sviluppo SpA</u> - rafforzamento imprese trentine	€ 40.000.000	€ 30.000.000 2014	€ 10.000.000
TOTALE PROVINCIA DI TRENTO			€ 350.000.000	€ 204.853.000	€ 145.147.000
P R O V . B O L Z A N O	2013 (l.r. 8/12)	<u>Alto Adige Finance SpA</u> - strumenti finanziari SGR	€ 75.000.000	€ -	€ 75.000.000
		<u>Alto Adige Finance SpA</u> - interventi vari con fondi di rotazione e concessione di crediti	€ 175.000.000	€ 100.000.000 2013 € 50.000.000 2014	€ 25.000.000
	2014 (l.r. 6/14)	<u>Finanziamento diretto PAB:</u> - investimenti e finanziamenti vari	€ 100.000.000	€ 30.000.000 2014	€ 70.000.000
	TOTALE PROVINCIA DI BOLZANO			€ 350.000.000	€ 180.000.000
TOTALE COMPLESSIVO			€ 700.000.000	€ 384.853.000	€ 315.147.000

Fonte: Corte dei Conti

Relativamente alla competenza 2014 gli impegni sono stati disposti con deliberazioni n. 192 del 24 settembre 2014 (60 milioni di euro¹⁰) e n. 247 del 10 dicembre 2014 (140 milioni di euro¹¹). Su tali impegni sono stati erogati 30 milioni di euro a Trentino Sviluppo S.p.A. e 30 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano.

⁹ Il rimborso dei crediti da parte delle province era inizialmente previsto in quindici anni (modifica intervenuta con il c. 4 dell'art. 1 della l.r. n. 6/2014).

¹⁰ 30 milioni a Trentino Sviluppo spa e 30 milioni alla Provincia autonoma di Bolzano.

¹¹ 10 milioni a Trentino Sviluppo spa, 60 milioni a Cassa del Trentino spa e 70 milioni a Provincia autonoma di Bolzano.

3.5.2. F.O. 10 "Funzioni delegate alle Province"

La funzione obiettivo è riconducibile essenzialmente agli interventi del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate"¹² che assorbe il 97,34% circa della spesa stessa. Le altre azioni riguardano i servizi informatici e gli interventi a favore degli Enti locali e loro consorzi. Le assegnazioni delle risorse alle due Province, e ai loro enti, sono avvenute con le deliberazioni n. 132 del 18 giugno 2014, n. 154 del 21 luglio 2014 e 248 del 10 dicembre 2014.

Da precisare che con l'art. 3 della l.r. 6/2014 sono confluite nel "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province" anche le risorse destinate ad alcuni interventi previsti dalla l.r. n. 1/2005 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale".

3.5.3. F.O. 9 "Previdenza e politiche sociali"

Le spese della funzione riguardano essenzialmente il capitolo 09105.000 ove convergono parte degli interventi in materia di "Pacchetto famiglia, previdenza sociale". Sul capitolo sono previsti, impegnati e pagati 43,5 milioni di euro. Le altre azioni della funzione obiettivo riguardano gli "Interventi a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro associazioni", le "Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare" e le "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi".

3.5.4. F.O. 1 "Organi istituzionali"

La spesa impegnata nella F.O. 1 "Organi Istituzionali" ammonta a euro 10.200.866,21 e rappresenta l'1,72% degli impegni complessivi. Alla F.O. 1 convergono le spese per il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono stati impegnati e pagati 10 milioni di euro, in diminuzione del 41,12% rispetto all'esercizio precedente (impegnati 17,00 milioni di euro), riconducibile alla riformulazione delle spese per vitalizi. Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni con bilancio autonomo - ai sensi dell'art. 16 della legge regionale di contabilità n. 3/2009 - e con regolamenti interni come definiti dall'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia.

I rimanenti impegni della F.O. 1, pari ad euro 200.866,21, coprono le spese per le indennità di funzione dei rappresentanti della Giunta non appartenenti al Consiglio, le spese di viaggio e le indennità di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori.

Per il primo anno è stato effettuato il controllo sui rendiconti dei gruppi regionali (ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012), ed è stata accertata la loro regolarità ad eccezione del rendiconto di un gruppo per un importo di euro 2.830,40¹³.

3.6. Residui

I residui attivi¹⁴ ammontano ad euro 496.612.083,11, di cui euro 465.254.244,22 in somme rimaste da riscuotere derivanti da esercizi pregressi ed euro 31.357.838,89 come somme da riscuotere derivanti dall'esercizio di competenza.

¹² Introdotta con legge regionale n. 1 del 16 luglio 2004 con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

¹³ Deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Trentino Alto-Adige n. 6/2014/FRG del 18 marzo 2015, riferita al periodo tra la data di costituzione della XV legislatura (22 novembre 2013) ed il 31 dicembre 2014.

¹⁴ L'art. 26 della legge regionale di contabilità (l.r. n.3/2009) definisce i residui attivi come le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e disciplina la loro modalità di ricognizione, predisponendo che l'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi venga disposto annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in sede di adozione del rendiconto generale. L'articolo stabilisce, inoltre, che non possano essere riportati tra i residui attivi i crediti ritenuti inesigibili ai sensi degli artt. 24 (riscossione coattiva delle entrate) e 25 (rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità), al cui annullamento provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione.

I residui passivi¹⁵ risultano pari ad euro 474.567.863,65 di cui euro 244.193.102,27 derivanti da esercizi pregressi ed euro 230.374.761,38 derivanti dalla competenza.

Gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza dell'esercizio 2014, accertati-impegnati e trasportati nell'esercizio 2015, sono stati convalidati dalla Giunta regionale rispettivamente con le delibere n. 65 (residui attivi per euro 31.357.838,89) e n. 66 (residui passivi per euro 230.374.761,38) del 22 aprile 2015.

L'evoluzione delle entità dei residui attivi e passivi nell'ultimo triennio, con le sue variazioni percentuali, è riportata nel prospetto sottostante.

Tabella 13

Evoluzione triennale residui					
	2012	2013	2014	Variazioni %	
				2013/2012	2014/2013
Residui attivi	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	€ 496.612.083,11	-6,04%	-3,80%
Residui passivi	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	€ 474.567.863,65	313,06%	41,59%
Differenza	€ 468.267.793,31	€ 181.032.557,88	€ 22.044.219,46	-61,34%	-87,82%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

La tabella evidenzia che nel triennio i residui attivi registrano una lieve flessione mentre i residui passivi riportano rilevanti variazioni. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente ai considerevoli interventi per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio (capitolo 13200.000) determinati dalle leggi regionali n. 8/2012 e n. 6/2014.

3.6.1. Attivi

Dai dati riportati nella tabella seguente, che suddivide gli importi dei residui attivi per "Titoli" e per annualità, si può notare che essi sono essenzialmente costituiti da entrate del "Titolo I", ovvero sono derivanti da tributi dello Stato arretrati da devolvere alla Regione. Al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo del "Titolo I" è pari ad euro 496.405.246,26 (il 96,16% del totale), quello del "Titolo II" ad euro 206.836,85 mentre il "Titolo III" è pari ad euro 0,00.

Tabella 14


Suddivisione i titoli dei residui attivi						
	2012	% sul tot.	2013	% sul tot.	2014	% sul tot.
Titolo I Entrate tributarie	€ 549.129.251,53	99,95%	€ 515.969.275,60	99,95%	€ 496.405.246,26	96,16%
Titolo II Entrate extratrib.	€ 281.516,18	0,05%	€ 234.061,49	0,05%	€ 206.836,85	0,04%
Titolo III Alienazione di beni	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Totale complessivo	€ 549.410.767,71	100,00%	€ 516.203.337,09	100,00%	€ 496.612.083,11	100,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

La figura che segue rappresenta, per annualità, i residui riguardanti il "Titolo I - Entrate tributarie". Si nota, con molta evidenza, che la quota maggiore dei residui è risalente alla competenza 2009 e 2010 e che riguarda principalmente il capitolo 10210.000 (IVA interna).

¹⁵ L'art. 31 della legge di contabilità regionale definisce residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio a cui si riferisce la formazione dell'impegno. Tale termine può essere superato nel caso in cui i residui si riferiscano a somme in conto capitale che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o per compenso di opere prestate o di forniture eseguite. Entro il 30 aprile, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa. L'accertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

Figura 2



Fonte: Conto dei Conti

L'Amministrazione regionale, su specifica richiesta di questa Sezione, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la convalida dell'attendibilità delle somme dei residui attivi iscritte nel Rendiconto della Regione e della concordanza con i corrispettivi residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato. Il MEF, con nota prot. 37360 del 30 aprile 2015¹⁶, ha confermato i dati precisando che *"..la quantificazione complessiva pari a circa 496 milioni, risulta prudenziale, atteso che al 31.12.2014 gli impegni assunti dallo Stato a favore di codesta Regione, e non ancora estinti, risultano pari a circa 641 milioni, di cui circa 596 milioni in perenzione. In particolare, si segnala che per gli anni 2009 e 2010 i residui accertati dalla Regione, rispettivamente pari a circa 173 milioni di euro e 203 milioni di euro, risultano sottostimati rispetto alle somme rimaste da erogare, quantificate da questo Dipartimento in 291 milioni di euro per l'anno 2009 e 238 milioni di euro per l'anno 2010. Inoltre si fa presente che i residui accertati dalla Regione per gli anni 2013 e 2014 sono coerenti con gli impegni assunti dallo Stato, i quali sono determinati in via provvisoria, nelle more della comunicazione, da parte degli uffici competenti ai sensi del decreto 20 luglio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa ai conguagli derivanti dal meccanismo della riscossione diretta delle entrate tributarie.*

3.6.2. Passivi

Per ciò che attiene ai residui passivi, la quantificazione per "Titolo" e "Funzione Obiettivo" è riportata nella tabella successiva. La parte più consistente dei residui passivi è relativa alla F.O. 13, il cui peso sul complessivo è pari al 66,41%, seguita dalla F.O. 10" per il 16,52%. In entrambi i casi si tratta di somme da erogare alle due Province e alle relative società controllate.

¹⁶ Ns. prot. n. 483 del 15 maggio 2015.

Tabella 15

Residui passivi accertati al 31 dicembre 2014				
	Titolo I	Titolo II	Totale	% sul totale
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE		
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 89.139,09	€ 0,00	€ 89.139,09	0,02%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 5.918.023,56	€ 12.635.223,54	€ 18.553.247,10	3,91%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 3.637.140,20	€ 1.584.995,99	€ 5.222.136,19	1,10%
F.O. 4 Integrazione europea ..	€ 5.488.372,28	€ 105.400,00	€ 5.593.772,28	1,18%
F.O. 5 Minoranze linguistiche	€ 1.310.851,61	€ 592.670,53	€ 1.903.522,14	0,40%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 1.536.776,30	€ 0,00	€ 1.536.776,30	0,32%
F.O. 7 Enti locali	€ 483.650,24	€ 72.897,87	€ 556.548,11	0,12%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 103.007,48	€ 0,00	€ 103.007,48	0,02%
F.O. 9 Previdenza e politiche...	€ 579.789,00	€ 0,00	€ 579.789,00	0,12%
F.O. 10 Funzioni delegate	€ 820.527,25	€ 77.597.849,57	€ 78.418.376,82	16,52%
F.O. 11 Servizi finanziari ..	€ 8.550,41	€ 46.500.000,00	€ 46.508.550,41	9,80%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 205.998,73	€ 150.000,00	€ 355.998,73	0,08%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ 0,00	€ 315.147.000,00	€ 315.147.000,00	66,41%
Totale complessivo	€ 20.181.826,15	€ 454.386.037,50	€ 474.567.863,65	100,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

3.6.3. Insussistenza residui

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento.

Tabella 16

Minori residui			
Insussistenze dei residui attivi		Insussistenze e economie dei residui passivi	
Entrate tributarie	€ 0,00	Spese correnti	€ 7.198.133,81
Entrate extratributarie	€ 87.214,52	Spese in conto capitale	€ 9.607.838,45
Minori residui attivi	€ 87.214,52	Minori residui passivi	€ 16.805.972,26

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

Le voci più significativi dei minori residui passivi riaccertati sono:

- *F.O. 2 Amministrazione generale*: U.p.b. "Gestione risorse umane" per euro 1.220.402,72; U.p.b. "Personale cessato dal servizio" per euro 1.034.813,66; U.p.b. "Gestione risorse patrimoniali" per euro 8.078.483,79.
- *F.O. 3 Giudici di pace*: U.p.b. "Personale amministrativo" per euro 1.214.390,06.
- *F.O. 4 Integrazione europea, minoranze e interventi di interesse regionale*: U.p.b. "Interventi per l'integrazione europea, le minoranze e di interesse regionale" per euro 1.010.861,71.

3.6.4. Anzianità dei residui

Complessivamente gli importi dei residui attivi e passivi, distinti per titoli e annualità, sono esposti nel prospetto che segue.

Tabella 17

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Attivi Tit. I	€ 173.889.346	€ 203.697.279	€ 25.200.000	€ 36.774.290	€ 25.693.329	€ 31.151.002	€ 496.405.246
Attivi Tit. II	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 206.837	€ 206.837
Attivi Tit. III	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Accens. prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Attivi	€ 173.889.346	€ 203.697.279	€ 25.200.000	€ 36.774.290	€ 25.693.329	€ 31.357.839	€ 496.612.083
Passivi Tit. I	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.829.261	€ 16.352.565	€ 20.181.826
Passivi Tit. II	€ 0	€ 420.700	€ 761.575	€ 31.636.368	€ 207.545.198	€ 214.022.197	€ 454.386.038
Rimb.prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Passivi	€ 0	€ 420.700	€ 761.575	€ 31.636.368	€ 211.374.460	€ 230.374.761	€ 474.567.864


Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione regionale

La tabella evidenzia la vetustà dei residui attivi del Titolo I, che risalgono agli esercizi 2009 e 2010, e si riferiscono, come già riferito precedentemente, alle devoluzioni spettanti dallo Stato sul gettito IVA riscossa nella territorio.

La Regione comunica¹⁷ che nel corso del 2014 è pervenuto, da parte dello Stato, unicamente una parte delle quote fisse delle entrate tributarie, pari a 50 milioni, quale quota parte del saldo 2009.

Concludendo, graficamente, si rappresenta la distribuzione in percentuale, dei residui attivi e passivi suddivisi per annualità:

Figura 3



Fonte: Corte dei Conti

La delibera delle Sezioni delle autonomie n. 4/SEZAUT/20157INPR del 17 febbraio 2015 ha adottato le "Linee guida di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014)" e, tra l'altro, ha deliberato in merito al corretto riaccertamento straordinario dei residui (sia attivi che passivi) e all'istituzione di un idoneo Fondo crediti di dubbia esigibilità quali strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica. Mentre la normativa nazionale prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, la normativa regionale (l'art. 2 della l.r. 2/2014) posticipa di un anno l'applicazione della norma.

3.7. Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2014 totalizza euro 234.519.303,86 ed è quasi dimezzato rispetto all'esercizio 2013 e ridotto a un quarto rispetto all'esercizio 2012.

¹⁷ Punto n. 14 della nota n. 0005205/P del 20 marzo 2015 (ns. prot. n. 230 del 20 marzo 2015).

La ragione del consistente calo è dovuta esclusivamente all'utilizzo dello stesso per l'attuazione dei progetti di investimento per lo sviluppo del territorio previsti dalle leggi regionali n. 8/2012 e 6/2014. Infatti, per tale utilizzo si ricorda che al 31 dicembre 2014 è stata complessivamente impegnata la somma di 700 milioni di euro che coincide con la differenza, che ammonta ad euro 700.776.327,55, tra l'avanzo registrato al 31.12.2012 e l'avanzo al 31.12.2014

La tabella sottostante mette a confronto il risultato di amministrazione registrato dell'ultimo triennio.

Tabella 18

Comparazione risultanze determinandi l'avanzo finanziario nel triennio 2012-2014						
		2012	2013	2013/ 2012	2014	2014/ 2013
Fondo cassa al 1.1		€ 418.037.578,92	€ 467.027.838,10	11,72%	€ 267.799.983,87	-42,66%
Riscossioni	(+)	€ 375.068.288,74	€ 393.249.451,14	4,85%	€ 380.746.650,32	-3,18%
Pagamenti	(-)	€ 326.078.029,56	€ 592.477.305,37	81,70%	€ 436.071.549,79	-26,40%
Cassa al 31.12	[A]	€ 467.027.838,10	€ 267.799.983,87	-42,66%	€ 212.475.084,40	-20,66%
Residui attivi al 31.12	(+)	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	-6,04%	€ 496.612.083,11	-3,80%
Residui passivi al 31.12	(-)	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	313,06%	€ 474.567.863,65	41,59%
Differenza residui	[B]	€ 468.267.793,31	€ 181.032.557,88	-61,34%	€ 22.044.219,46	-87,82%
AVANZO	[A]-[B]	€ 935.295.631,41	€ 448.832.541,75	-52,01%	€ 234.519.303,86	-47,75%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2012-2014

Per l'esercizio 2014 il risultato della gestione di competenza, dei residui e l'avanzo finanziario al 31 dicembre 2014 presenta le seguenti risultanze:

Tabella 19

Risultato della gestione 2014	
Totale accertamenti di competenza	€ 361.242.610,86
Totale impegni di competenza	€ 592.274.606,49
Saldo gestione di competenza	-€ 231.031.995,63
Minori residui attivi riaccertati	(-) € 87.214,52
Minori residui passivi riaccertati	(+) € 16.805.972,26
Saldo gestione residui	€ 16.718.757,74
RIEPILOGO	
Saldo gestione di competenza	-€ 231.031.995,63
Saldo gestione residui	€ 16.718.757,74
Avanzo esercizi precedenti	€ 448.832.541,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2014	€ 234.519.303,86

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2014

L'importo dell'avanzo di amministrazione non è gravato da alcun vincolo.

3.8. Cassa

La gestione di cassa ha fatto registrare incassi per euro 380.746.650,32 (di cui euro 329.884.771,97 in conto competenza ed euro 50.861.878,35 in conto residui) e pagamenti per euro 436.071.549,79 (di cui euro 361.899.845,11 in conto competenza ed euro 74.171.704,68 in conto residui), riportando una differenza negativa di euro 55.324.899,47 che è stata coperta dalla disponibilità di cassa al 1° gennaio 2014.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 212.475.084,40, le movimentazioni che hanno determinato la sua consistenza sono riassunte nella tabella che segue.

Tabella 20

Conto di cassa esercizio 2014				
Consistenza al 1° gennaio 2014				€ 267.799.983,87
		c/competenza	c/residui	totale
Tit. I	Entrate tributarie	€ 314.241.293,60	€ 50.715.031,38	€ 364.956.324,98
Tit. II	Entrate extratributarie	€ 15.643.478,37	€ 146.846,97	€ 15.790.325,34
Tit. III	Entrate alienazioni beni patr. e risc. crediti	€ -	€ -	€ -
	Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISCOSSIONI		€ 329.884.771,97	€ 50.861.878,35	€ 380.746.650,32
Tit. I	Spese correnti	€ 210.025.204,42	€ 7.655.746,24	€ 217.680.950,66
Tit. II	Spese in conto capitale	€ 151.874.640,69	€ 66.515.958,44	€ 218.390.599,13
	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE PAGAMENTI		€ 361.899.845,11	€ 74.171.704,68	€ 436.071.549,79
Consistenza al 31 dicembre 2014				€ 212.475.084,40

Fonte: Corte dei conti con dati rendiconto Regione esercizio 2014

La consistenza al 31 dicembre 2014 è dimostrata anche dai "Verbali verifica di cassa" a firma dei Tesoriere¹⁸ che porta le seguenti risultanze.

Tabella 21

Verbali verifica di cassa	
Fondo cassa al 1 gennaio 2014	€ 267.799.983,87
Reversali incassate (da 1 a 175) gestione Banca Trento e Bolzano	€ 20.092.667,12
Bollette di entrata da regolarizzare gestione Banca Trento e Bolzano	€ -
Reversali incassate (da 1 a 2675) gestione UNICREDIT	€ 360.653.983,20
Bollette di entrata da regolarizzare gestione UNICREDIT	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 648.546.634,19
Mandati pagati (da 1 a 179) gestione Banca Trento e Bolzano	€ 1.950.658,42
Provvisori di uscita da regolarizzare gestione Banca Trento e Bolzano	€ -
Mandati pagati (da 1 a 3089) gestione BTB	€ 434.120.891,37
Provvisori di uscita da regolarizzare gestione UNICREDIT	€ -
TOTALE USCITE	€ 436.071.549,79
Saldo finale al 31 dicembre 2014	€ 212.475.084,40

Fonte: Dichiarazioni dei Tesorieri: Banca Trento e Bolzano e UNICREDIT inviata dalla Regione con nota 0005205/P del 20 marzo 2015 (ns. prot. 230/2015 all. 9 e 10)

L'art. 22 della legge di contabilità (n. 3/2009) prevede che l'Ufficio competente del controllo contabile della Regione verifichi il Conto giudiziale delle entrate, presentato allo stesso Ufficio dall'Agente contabile entro il 31 marzo dell'anno successivo alla competenza, e, se non presenta difformità, l'Ufficio deve inviarlo, entro 60 giorni, alla Corte dei conti. Anche alla gestione del Conto giudiziale delle entrate del Consiglio regionale si applica l'art. 22 della legge di contabilità. Infatti l'art. 10 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del 14 novembre 2011, n. 245/11), per quanto concerne la gestione delle entrate e delle spese, fa rinvio alla legge regionale di contabilità.

Si fa presente che Giunta regionale ha provveduto ad inviare alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Trento i Conti giudiziali fino all'esercizio 2014, mentre risultano non ancora trasmessi dal Consiglio regionale i Conti giudiziali successivi all'esercizio 2011.

3.8.1. Pagamenti e Incassi – SIOPE

Il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) rileva gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche in attuazione dall'art. 28 della legge n. 289/2002 e disciplinato dall'art. 14, c. 6-11, della legge n.

¹⁸ Lo svolgimento del servizio di Tesoreria è regolato dall'art. 39 bis della legge di contabilità, introdotto dall'art. 7, c. 1, della l.r. n. 9/2009. Fino al 31 gennaio 2014 il servizio era affidato alla Banca di Trento e Bolzano S.p.A. successivamente la gestione è passata ad UNICREDIT (convenzione prot. n. 5785 del 24 gennaio 2014).

196/2009. A far data dal 1 gennaio 2013, conformemente al Decreto Ministeriale 31 agosto 2012, la codifica SIOPE per le Regioni e le Province autonome è stata aggiornata alle misure introdotte dal d.lgs. n. 68/2011 e dal titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011.

I dati rinvenuti nel sistema SIOPE coincidono con i dati di rendiconto della Regione e sono riportati nella tabella che segue. L'esposizione delle voci degli incassi e dei pagamenti è presentata in ordine di grandezza (con raggruppamento delle voci minori) ed è stata calcolato il peso percentuale delle singole voci sul relativo titolo. Si fa presente che la classificazione in "Titoli" della BANCA DATI SIOPE si discosta leggermente dalla classificazione nel sistema di contabilità della Regione, in particolare le entrate "extratributarie" nella contabilità della Regione Trentino Alto-Adige confluiscono al "Titolo II" (entrate extratributarie), mentre nella codifica SIOPE sono classificate come "Titolo III" (sempre come entrate extratributarie).

Tabella 22

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE INCASSI E PAGAMENTI	IMPORTI	% sul totale titolo
INCASSI			
	TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	364.956.325	
1416	IVA	305.708.399	83,77%
1414	Imposte sul patrimonio	57.544.846	15,77%
1415	Altre imposte	1.703.080	0,47%
	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.790.325	
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	10.123.378	64,11%
3240	Altre entrate correnti	5.106.689	32,34%
	altre voci minori - residuali	560.258	3,55%
	TOTALE GENERALE INCASSI	380.746.650	
PAGAMENTI			
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	217.680.951	
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	166.797.778	76,62%
1101	Spese per organi istituzionali	10.119.312	4,65%
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	9.932.738	4,56%
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	5.876.563	2,70%
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	4.129.733	1,90%
1221	Contributi obbligatori per il personale	3.423.774	1,57%
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	2.146.971	0,99%
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	2.093.020	0,96%
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	2.032.464	0,93%
1364	Altre spese per servizi	1.514.520	0,70%
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo ind.to	1.343.008	0,62%
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	1.023.970	0,47%
	altre voci minori - residuali	7.247.099	3,33%
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	218.390.599	
2518	Concessioni di crediti ad altri Enti delle Amministrazioni pubbliche	92.000.000	42,13%
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	90.702.557	41,53%
2502	Concessioni di crediti ad altre Regioni e Province autonome	30.000.000	13,74%
2122	Acquisizione o realizzazione software	3.797.391	1,74%
	altre voci minori - residuali	1.890.651	0,87%
	TOTALE GENERALE PAGAMENTI	436.071.550	

Fonte: Corte dei conti

La riforma contenuta nell'armonizzazione della contabilità degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 introduce, a livello di sistema, la necessità di realizzare flussi finanziari di entrata in grado di alimentare i flussi di uscita. La corretta partenza della nuova contabilità presuppone una puntuale ricostruzione del "fondo di cassa al 31 dicembre 2014" suddiviso in fondi vincolati e fondi liberi. L'art. 2 della l.r. 2/2014 prevede un posticipo di un anno nell'applicazione della norma di riforma nella Regione Trentino Alto-Adige.

4. Patto di stabilità interno

4.1. Disciplina e accordi con il MEF

Il patto di stabilità interno relativo all'esercizio 2014 è disciplinato dall'art. 79¹⁹ dello Statuto speciale applicato nella versione antecedente la modifica intervenuta con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità)²⁰. Ai sensi del comma 3 dello stesso la Regione concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. I saldi di bilancio, calcolati in termini di competenza mista, sono costituiti dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste in sede di accordo.

Per l'esercizio 2014, in applicazione dell'art. 1, c. 455 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) l'accordo per il patto di stabilità della Regione Trentino-Alto Adige prevede il raggiungimento degli obiettivi del saldo programmatico dell'esercizio 2011 con l'aggiunta dei seguenti contributi:

- a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, c. 10, della l. 12 novembre 2011, n. 183;
- b) del contributo previsto dall'art. 28, c. 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della l. 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, c. 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, c. 11, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44;
- c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, c. 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135;
- d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454 della l. 228/2012;
- d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, l'art. 1, comma 460, della legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 147/2013, prevede l'obbligo da parte della Regione Trentino-Alto Adige dell'invio, al Ministero dell'economia e delle finanze, di informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, le informazioni riguardanti la gestione²¹.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, il successivo comma 461 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 147/2013, dispone che la Regione Trentino-Alto Adige è tenuta ad inviare, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario dei risultati ottenuti. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

4.2. Adempimenti del rispetto del patto di stabilità

La proposta di patto di stabilità, sotto riportata, è stata trasmessa dal Presidente della Regione al Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 marzo 2014²², e prevedeva un saldo finanziario programmatico 2014 pari a 30,996 milioni di euro determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 (che presentava un saldo negativo di 26,046 milioni di euro) di 57,042 milioni di euro.

¹⁹ Con le modifiche apportate dalla legge 191 del 23 dicembre 2009.

²⁰ Applicabile dal 1° gennaio 2015.

²¹ Con le modalità definite dal Decreto del M.E.F. del 30 aprile 2014, n. 39023.

²² Con nota n. 2189279.

Tabella 23

REGIONE AUTONOMA TRENITINO ALTO ADIGE		PATTO STABILITA' INTERNO - ANNO 2014 (dati espressi in migliaia di euro)				
ENTRATE FINALI		ACCORDO 2011	ACCORDO 2013	VAR% 2013 su ACC 2011	IPOTESI 2014	VAR% 2014 su ACC 2011
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	428.154	405.000	-5,4%	380.400	-11,1%
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	13.600	15.500	14,0%	15.800	15,0%
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
E4	TOTALE ENTRATE CORRENTI	441.754	420.500	-4,8%	396.200	-10,2%
E5	GETTITI ARRETRATI	100.000	50.000	50,0%	50.000	50,0%
	Riserve erariali				15.000	
E COR	TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)	341.754	370.500	8,4%	361.200	-3,9%
E6	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
E7	di cui: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti					
E8	di cui: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni					
E CAP	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE					
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)	341.754	370.500	8,4%	361.200	-3,9%
SPESE FINALI		ACCORDO 2011	ACCORDO 2013	VAR% 2013 su ACC 2011	IPOTESI 2014	VAR% 2014 su ACC 2011
S COR	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	238.050	224.200	-5,8%	235.500	-0,9%
	Spese correnti soggette al PSI	238.050	224.200	-5,8%	235.500	-0,9%
	Altre spese correnti (sanità e accordi)					
Cassa e debitrice	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	139.750	418.423	299,4%	331.851	-23,7%
	Spese derivanti dalla concessione di crediti		300.000		237.147	-21,9%
	Partecipazioni azionarie e conferimenti	10.000				
S CAP	Totale spese in conto capitale nette	129.750	118.423	-9,3%	94.704	-26,9%
	di cui Spese in conto capitale soggette al PSI	129.750	118.423	-9,3%	94.704	-26,9%
	di cui Altre spese in conto capitale nette (sanità, UE e accordi)					
	SPESE FINALI	367.800	342.623	-8,4%	330.204	-9,1%
MS COR	Maggiori spese correnti nuove funzioni trasferite (proposta di accordo)					
MS CAP	Maggiori spese in c/capitale nuove funzioni trasferite (proposta di accordo)					
S FIN	SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR + MS CAP)	367.800	342.623	-8,4%	330.204	-9,1%
SAL	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)	26.046	27.877		30.996	
OB	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO in termini di competenza mista	26.046	27.877		30.996	
	MIGLIORAMENTO SALDO FINANZIARIO RISPETTO AL SALDO DELL'ANNO 2011		53.923		57.042	

Il MEF in data 20 giugno 2014²³ chiede alla Regione di rivedere la proposta di accordo e ridetermina il contributo a carico della Regione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 46 del D.L. 66/2014. L'importo rideterminato dal Ministero prevede un saldo finanziario programmatico per l'esercizio 2014 pari ad euro 31,996 milioni di euro calcolato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 dell'importo di 58,042 milioni di euro.

Successivamente, in data 15 ottobre 2014, è intervenuto l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province di Trento e Bolzano (adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 206 del 24 ottobre 2014) che ha determinato definitivamente il saldo programmatico per l'anno 2014 in 32 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli adempimenti e i risultati, nel corso d'esercizio l'amministrazione ha provveduto a trasmettere trimestralmente i dati del monitoraggio al MEF²⁴ e a dichiarare, a fine esercizio, il raggiungimento dell'obiettivo programmato.

Nella tabella seguente si espongono gli importi presentati al MEF dalla Regione che dimostrano il raggiungimento del patto di stabilità, in particolare l'obiettivo di 32 milioni di euro è stato raggiunto realizzando un saldo finanziario pari a 38,473 milioni di euro evidenziando una differenza positiva di 6,473 milioni di euro.

²³ Con nota n. 53201.

²⁴ Documentazione allegata a nota n. 0006631/P del 13 aprile 2015 (ns. prot. n. 335).

Tabella 24

(Allegato A - Modello 3M/13/S)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 147/2013)				
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 TRENINO ALTO ADIGE				
(migliaia di euro)				
ENTRATE FINALI			2013	2014
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti (1)	352.582	345.392
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti (1)	15.855	15.850
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti (1)	-	-
E4	Totale entrate correnti	Accertamenti (1)	368.437	361.242
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti (1)	-	-
E COR	TOTALE ENTRATE CORRENTI-NETTE (E4 - E5)	Accertamenti (1)	368.437	361.242
E6	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE ALIEN. BENI, TRASF. C/CAPITALE E RISCOSS. CREDITI	Riscossioni (2)	-	-
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (2)	-	-
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni - 2014	Riscossioni (2)	-	-
E CAP	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	Riscossioni (2)	-	-
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)		368.437	361.242
SPESE FINALI			2013	2014
S1	Spese correnti per la sanità	Impegni (1)	-	-
S2	Altre spese correnti	Impegni (1)	222.187	226.378
S COR	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	Impegni (1)	222.187	226.378
S3	Spese in conto capitale per la sanità	Pagamenti (2)	-	-
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti (2)	376.404	218.391
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti (2)	376.404	218.391
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (2)	262.853	122.000
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti (2)	-	-
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti (2)	-	-
S CAP	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	Pagamenti (2)	113.551	96.391
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Impegni (1)	-	-
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Impegni (1)	-	-
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Pagamenti (2)	-	-
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Pagamenti (2)	-	-
S FIN	TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)		336.738	322.769
SAL 14	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)		32.699	38.473
OB 14	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		27.877	32.000
QO OB 14	QUOTA OBBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)		-	-
OBR 14	OBBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO ⁽³⁾		27.877	32.000
D S 14	DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBBIETTIVO PROGR.(SAL 14 - OBR 14) ⁽⁴⁾		4.822	6.473

(1) Gestione di competenza
(2) Gestione di competenza + gestione dei residui
(3) Se OB 14 è positivo calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 13 - QO OB 14. Se OB 14 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 14 + QO OB 14.
(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa sono compilate le voci del prospetto da UE CR 14 a S SZ 14.

E' stata verificata la corrispondenza delle risultanze del patto con i dati di rendiconto. Nella verifica si sono prese in considerazione anche le movimentazioni finanziarie che fanno seguito alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 8/2012 e n. 6/2014 "Sviluppo del territorio" in base alle quali sono stati pagati nel biennio (concessione di crediti) 384,853 milioni di euro. Nel calcolo per la verifica del patto di stabilità tali pagamenti vengono detratti dalle spese pagate in conto capitale. Ne consegue che le iniziative riconducibili alle leggi di cui sopra non incidono sul risultato del patto di stabilità, a condizione che la natura dei rapporti giuridici instaurati a tal fine tra Regione e Province rimanga qualificata come concessione di credito.

Conclusivamente si riporta il "Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014" inviato dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 marzo 2015.

Tabella 25

Allegato B - Modello IC/14

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 147/2013

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

Ente: **TRENTINO-ALTO ADIGE**

VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2014 in termini di saldo di competenza mista;
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente al sito web <http://psai.stabilitainterno.tosere.it/Psai>;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2014 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	261.242
S FIN	SPESE FINALI 2014 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	322.769
SAL 14	SALDO FINANZIARIO 2014 (E FIN - S FIN)	38.473
OBR 14	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2014	32.000
D S 14	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBBIETTIVO ANNUALE (SAL 14 - OBR 14)	6.473

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato (D S 14 è positivo o pari a 0)

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, compresa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 14 è negativo)

il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, esclusa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 14 è positivo o pari a 0)

DATA 23/03/2015

IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE - DER PRÄSIDENT
dott. Ugo Rossi



Carlo Fodda

5. Conto generale del patrimonio

5.1. Consistenza e variazioni

Il "Conto generale del patrimonio" a fine esercizio raggiunge un valore netto pari ad euro 1.287.266.858,63. Il Conto è esposto nella seconda parte del Rendiconto e si articola in Sezioni²⁵, Prospetti riassuntivi ed Allegati²⁶

Il risultati del "Conto generale del patrimonio" confrontati con i valori dell'esercizio precedente, sono i seguenti:

²⁵ A) "Attività e passività finanziarie", B) "Beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività", C) "Beni destinati ai servizi della Regione ed altre attività" e D) "Passività diverse".

²⁶ Elenco allegati:

- 1. Beni immobili disponibili.
- 2. Beni mobili disponibili.
- 3. Crediti.
- 4. Titoli di credito.
- 5. Beni immobili non disponibili.
- 6. Beni mobili non disponibili.
- 7. Passività diverse: Debiti vari.
- 8. Situazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati dai rendiconto finanziari.
- 9. Passività diverse: Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui da riscuotere in conseguenza di diminuzione di attività o di aumento di passività.

Tabella 26

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2013-2014				
		al 31.12.2013	al 31.12.2014	differenza 2014 su 2013
ATTIVITA'				
FINANZIARIE	<i>residui attivi</i>	€ 516.203.337,09	€ 496.612.083,11	-€ 19.591.253,98
	<i>conto cassa</i>	€ 267.799.983,87	€ 212.475.084,40	-€ 55.324.899,47
	totale	€ 784.003.320,96	€ 709.087.167,51	-€ 74.916.153,45
DISPONIBILI	<i>beni immobili</i>	€ 517.420,88	€ 517.420,88	€ -
	<i>beni mobili</i>	€ 13.265,96	€ 13.265,96	€ -
	<i>crediti</i>	€ 500.009.048,32	€ 700.009.048,32	€ 200.000.000,00
	<i>titoli di credito</i>	€ 294.567.338,16	€ 289.440.279,60	-€ 5.127.058,56
	totale	€ 795.107.073,32	€ 989.980.014,76	€ 194.872.941,44
INDISPONIBILI	<i>beni immobili</i>	€ 41.155.029,24	€ 41.792.263,54	€ 637.234,30
	<i>beni mobili</i>	€ 20.892.899,87	€ 20.975.276,47	€ 82.376,60
	totale	€ 62.047.929,11	€ 62.767.540,01	€ 719.610,90
TOTALE ATTIVITA'		€ 1.641.158.323,39	€ 1.761.834.722,28	€ 120.676.398,89
PASSIVITA'				
FINANZIARIE	<i>residui passivi</i>	€ 335.170.779,21	€ 474.567.863,65	€ 139.397.084,44
TOTALE PASSIVITA'		€ 335.170.779,21	€ 474.567.863,65	-€ 139.397.084,44
VALORE NETTO = PATRIMONIO		€ 1.305.987.544,18	€ 1.287.266.858,63	-€ 18.720.685,55

Fonte: Corte dei Conti

Rispetto all'esercizio 2013, la gestione 2014 ha prodotto un peggioramento patrimoniale complessivo di euro 18.720.685,55, determinato dalle seguenti risultanze:

- Le ATTIVITA' ammontano ad euro 1.761.834.722,28 che, a fronte del totale registrato a fine esercizio 2013 (euro 1.641.158.323,39) mostrano una differenza di segno positivo di euro 120.676.398,89; corrispondente alla somma algebrica tra il decremento registrato nelle attività finanziarie (euro 74.916.153,45²⁷) e l'incremento nelle attività disponibili (euro 194.872.941,44²⁸) e nelle attività indisponibili (euro 719.610,90²⁹);
- Le PASSIVITA' al 31 dicembre 2014 ammontano a euro 474.567.863,65, interamente formate da passività di carattere finanziario (residui passivi); rispetto al valore riscontrato in chiusura dell'esercizio 2013 (euro 335.170.779,21) esse registrano un aumento pari ad euro 139.397.084,44.


Fatte le considerazioni su esposte, ora nella figura sottostante viene rappresentata, in cifre e in percentuali, la composizione del patrimonio della Regione al 31.12.2014.

²⁷ Dovuto ad una diminuzione di euro 19.591.253,98 dei residui attivi e di 55.324.899,47 della cassa.

²⁸ Il consistente aumento è dovuto principalmente ai 200 milioni di euro di "Crediti" nei confronti delle Province e relative società partecipate, la differenza di euro 5.127.058,56 riguarda la cessione di quote della società "Centro pensioni complementari regionali S.p.A."

²⁹ Aumento di euro 637.234,30 nei beni immobili ed euro 82.376,60 nei beni mobili.

Figura 4



Fonte: Corte dei conti

Ricordiamo che la voce "Attività disponibili", rappresentante il 77% del patrimonio della Regione, comprende i 700 milioni di euro di CREDITI erogati, e da erogare, ai sensi delle leggi regionali n. 8/2012 e 6/2014. Tali crediti sono riepilogati nella tabella che segue.

Tabella 27


GESTIONE DI CREDITI -> quote erogate e da erogare			
	totale	di cui:	
		erogati	da erogare
Provincia autonoma di Trento	€ 135.147.000	€ 60.000.000	€ 75.147.000
Cassa del Trentino SpA	€ 122.571.000	€ 62.571.000	€ 60.000.000
Trentino sviluppo SpA	€ 92.282.000	€ 82.282.000	€ 10.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	€ 100.000.000	€ 30.000.000	€ 70.000.000
Alto Adige Finance SpA	€ 250.000.000	€ 150.000.000	€ 100.000.000
TOTALE	€ 700.000.000	€ 384.853.000	€ 315.147.000

Fonte: Corte dei Conti

5.2. Quadro finanziario e patrimoniale del quinquennio (2010-2014)

In considerazione delle importanti operazioni finanziarie che negli ultimi due anni hanno completamente trasformato le grandezze del bilancio della Regione, si illustrano, nel grafico che segue, le principali voci dei rendiconti dell'ultimo quinquennio.

Figura 5



Fonte: Conto dei conti

La più corposa variazioni verificarsi nel quinquennio si è registrata nella voce "avanzo di amministrazione" che da un ammontare di 656 milioni di euro presente nel 2010 è passato ad euro 235 milioni nel 2014, registrando un picco nell'esercizio 2012, pari ad un importo di 935 milioni di euro. La significativa diminuzione subita nel 2014, rispetto al 2012, è dovuta interamente al finanziamento del Fondo per lo sviluppo del territorio.

Le altre variazioni rilevanti riguardano: gli "impegni", che nel 2013 hanno raggiunto 869 milioni di euro (500 milioni per il Fondo sviluppo del territorio) e nel 2014 i 592 milioni di euro (200 milioni per il Fondo sviluppo del territorio), e i "residui passivi", che nel 2013 e 2014 risentono degli impegni non ancora pagati nei confronti delle due province e rispettive società partecipate (237,147 milioni nel 2013 e 315,147 milioni nel 2014).

La variazione registrata nel "fondo cassa" è dovuta alla diversa modalità di accreditamento alla Regione dei proventi dei gettiti statali avvenuta con decorrenza 1° settembre 2011³⁰.

Per completare il quadro generale del rendiconto nel grafico è stata inserita la voce "patrimonio netto" che è aumentata nel quinquennio di circa 279 milioni di euro, registrando una leggera flessione nell'ultimo esercizio.

³⁰ Decreto MEF 20 luglio 2011 (art. 2, c. 108, della l. 191/2009).

5.3. Osservazioni sulla classificazione e valutazione cespiti patrimoniali

Si segnala che la Regione non ha adottato la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo i principi contabili previsti dal reg. 2223/96 (CE) istitutivo del "Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità" (SEC 95). Al riguardo si evidenzia che il predetto Regolamento europeo ha diretta applicazione anche per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del d.lgs. n. 266/1992. Inoltre è già in fase di adozione (da settembre 2014) il nuovo sistema SEC 2010, definito nel Regolamento UE n. 549, pubblicato il 26 giugno 2013. La Regione non ha adeguato il proprio ordinamento all'invito, manifestato da questa Corte in sede di parifica degli anni precedenti, ad adottare la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo la richiamata metodologia SEC.

Pur prendendo atto dell'ulteriore impegno all'adozione della metodologia SEC, formalmente assunto dalla Regione con la nota 0011264/P di data 18 giugno 2015 (pervenuta alla Sezione il 19 giugno e protocollata al n. 607) si conferma che, per l'esercizio 2014, le risultanze sopra evidenziate del Conto generale del patrimonio non risultano idonee a rappresentare correttamente le componenti del patrimonio in quanto determinate in modo non conforme alle tipologie, classificazioni e metodologie prescritte dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al Regolamento CE 2223/96 del Consiglio europeo (SEC 95) ora sostituito dal Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), direttamente applicabile alla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

6. Esame dei capitoli campione

6.1. Premessa

Per adempiere ai dettati del decreto legge n. 174/2012 (convertito con legge n. 213/2012) e in ottemperanza alle linee di orientamento nella materia di parificazione approvate dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 20 marzo 2013 (con del. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013) si è proceduto ad accertamenti sull'affidabilità ed attendibilità dei pagamenti di alcuni capitoli di spesa dell'esercizio 2014.

I capitoli individuati come campione sono:

- 01105.015 "Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori";
- 13200.000 "Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio".

Sulla base della documentazione cartacea e delle note di risposta fornite dall'Amministrazione sono state tracciate, per singolo capitolo, le principali fasi di spesa con i relativi importi.

6.2. Capitolo 01105.015 – Spese di rappresentanza

La l.r. 15/1983 "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" all'art. 56, comma 5, dispone che le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori sono imputate al capitolo del bilancio "Spese di rappresentanza". L'erogazione delle somme è disciplinata dal decreto Presidente della Regione n. 8/L/2002, come modificato dal decreto del Presidente n. 8/L/2011. In data 31 marzo 2014 è stato emanato un nuovo Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza – decreto n. 28³¹ - entrato in vigore il 23 aprile 2014³².

³¹ Decreto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 31 marzo 2014.

Con delibera della Giunta regionale n. 3 del 22 gennaio 2014 sono stati impegnati sul capitolo in esame euro 90.000,00. In data 18 marzo 2014 la Giunta regionale ha deciso di diminuire le proprie spese di rappresentanza a partire dal 27 febbraio 2014 (data di elezione della Giunta regionale); a seguito di ciò è stata approvata la deliberazione n. 72 del 31 marzo 2014 che, oltre ad approvare il nuovo Regolamento di cui sopra, stabilisce:

- a) il disimpegno, sul capitolo 01105.015, di euro 74.133,79 "tenuto conto delle spese effettuate fino alla data del 26 febbraio"³³; rimangono così impegnati, per l'anno 2014, sul capitolo in questione, euro 15.866,21, di cui 15.000,00 sono previsti per la nuova Giunta a partire dal 27 febbraio 2014 e 866,21 sono per "le spese effettuate fino alla data del 26 febbraio", ovvero quelle "già utilizzate dai precedenti Assessori"³⁴, vale a dire spese di rappresentanza dall'1.1.2014 al 26.2.2014 effettuate dalla vecchia Giunta per "ordinaria amministrazione";
- b) la ripartizione, in parti uguali nella misura di 5.000,00 di euro a favore di ciascun Assessore "tenuto conto delle somme già utilizzate dai precedenti Assessori", dei 15.000 euro stanziati sul capitolo per le spese di rappresentanza nel bilancio 2014.

La nuova Giunta regionale è stata nominata dal Consiglio nella seduta del 27 febbraio 2014; il Presidente e i membri della Giunta precedente sono rimasti in carica dopo la scadenza del precedente Consiglio regionale (21 novembre 2013) solo per provvedere agli affari di ordinaria amministrazione³⁵. Di seguito, gli importi relativi alle spese di rappresentanza, rendicontate, effettuate dalla Giunta precedente:

Tabella 28

	Documentato	Liquidato di competenza	Liquidato conto residui	Totale liquidato
Presidente	€ 1.978,00		€ 1.978,00	€ 1.978,00
Vicepresidente sost.	€ -	€ -	€ -	€ -
Assessore Stocker	€ 1.232,21	€ 866,21	€ 217,09	€ 1.083,30
Assessore Chiocchetti	€ 1.336,61	€ -	€ 1.336,61	€ 1.336,61
Assessore Bizzo	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 4.546,82	€ 866,21	€ 3.531,70	€ 4.397,91

Come si nota, in questo lasso di tempo (dal 22 novembre 2013 al 26 febbraio 2014) i componenti della precedente Giunta hanno effettuato spese di rappresentanza, pagate nell'esercizio 2014, per euro 4.397,91, di cui 3.531,70 in conto residui e 866,21 in conto competenza.

Dal 27 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 le spese di rappresentanza rendicontate sono imputate alla nuova Giunta regionale eletta dal nuovo Consiglio e sono così costituite:

³² Da decreto n. 28/2014: "Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione"; è stato pubblicato su B.U. n. 14 dell'8 aprile 2014 ed entra in vigore il 23 aprile 2014.

³³ Così riportato a pag. 3 della deliberazione n. 72/2014.

³⁴ Punto 5, lett. b) del dispositivo della deliberazione n. 72/2014.

³⁵ Art. 37 del DPR 31 agosto 1972, n. 670: "Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio".

Tabella 29

	Documentato	Liquidato di competenza	Liquidato conto residui	Totale liquidato
Assessore Detomas	€ 3.743,58	€ 3.743,58	€ -	€ 3.743,58
Assessore Noggler	€ 19,75	€ 19,75	€ -	€ 19,75
Assessore Plotegher	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 3.763,33	€ 3.763,33	€ -	€ 3.763,33

Nella seguente tabella si riassumono gli elementi caratterizzanti le spese di rappresentanza pagate nel 2014:

Tabella 30

DECR. N.	DATA DECRETO	IMPORTO DECRETO	SOGGETTO RICHIEDENTE EMISSIONE TITOLO DI SPESA	DATA GIUSTIFIC.	MODELLO RICHIESTA (allegato)	IMPORTO GIUSTIFICATIVO	TIPOLOGIA SPESA	CLASSIFICAZIONE SPESA (B/R Regolamento)	RESIDUO/COMPETENZA
GIUNTA - PRECEDENTE - RESIDUI 2013 - (ordinaria amministrazione) Regolamento n. 8/L/2002 (per spese effettuate dal 22.11.2013 al 31.12.2013)									
1	18/02/2014	€ 217,09	Assessore Stocker	05/12/2013	C (offerta)	€ 366,00	affitto sala	a	R
1	21/01/2014	€ 1.271,95	Assessore Chiocchetti	16/12/2013	A (occasione circostanza ta)	€ 360,00	pasto	a	R
				23/12/2013	B (acquisto preventivo e cumulativo)	€ 118,95	biglietti augurali	B	R
				18/12/2013	A (occasione circostanza ta)	€ 793,00	scultura	c	R
13	23/12/2013	€ 64,66	Assessore Chiocchetti	17/12/2013	A (occasione circostanza ta)	€ 64,66	targa	c	R
3	08/01/2014	€ 350,00	Presidente Pacher	27/12/2013	C (offerta)	€ 350,00	contributo per manifestazione	d	R
5	16/01/2014	€ 1.100,00	Presidente Pacher	31/12/2013	B (acquisto preventivo e cumulativo)	€ 1.100,00	coppe sportive	c	R
6	16/01/2014	€ 528,00	Presidente Pacher	31/12/2013	A (occasione circostanza ta)	€ 528,00	servizio coffee break natalizio	i	R
€ 3.531,70									
GIUNTA - PRECEDENTE - COMPETENZA - (ordinaria amministrazione) Regolamento n. 8/L/2002 (per spese effettuate dall'1.1.2014 al 26.2.2014)									
2	18/02/2014	€ 6,51	Assessore Stocker	08/01/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 6,51	bevande	h	C
3	18/02/2014	€ 859,70	Assessore Stocker	31/01/2014	C (offerta)	€ 500,00	ballo compagnia Schützen	d	C
				31/01/2014	C (offerta)	€ 150,00	ballo di maturità	d	C
				24/01/2014	C (offerta)	€ 200,00	ballo di maturità	d	C
				10/01/2014	A	€ 9,70	frutta per incontro	h	C
€ 866,21									
NUOVA GIUNTA - COMPETENZA - Regolamento n. 8/L/2002 (per spese effettuate dal 27.2.2014 al 22.4.2014)									
1	11/04/2014	€ 112,50	Assessore Detomas	22/03/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 112,50	pasto	a	C
NUOVA GIUNTA - COMPETENZA - Regolamento n. 28/2014 (per spese effettuate dal 23.4.2014 al 31.12.2014)									
2	10/06/2014	€ 300,00	Assessore Detomas	02/06/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 300,00	trofeo	b	C
3	21/07/2014	€ 500,00	Assessore Detomas	23/06/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 500,00	gadget	b	C
1	09/09/2014	€ 19,75	Assessore Noggler	25/08/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 19,75	bevande	e	C
4	16/10/2014	€ 300,00	Assessore Detomas	02/10/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 300,00	scultura	b	C
6	29/10/2014	€ 463,60	Assessore Detomas	10/10/2014	A (occasione circostanza ta)	€ 463,60	campana	b	C
5	27/10/2014	€ 854,00	Assessore Detomas	24/10/2014	B (acquisto preventivo e cumulativo)	€ 854,00	coppe	b	C
7	01/12/2014	€ 913,48	Assessore Detomas	28/11/2014	B (acquisto preventivo e cumulativo)	€ 913,48	penne	b	C
8	05/12/2014	€ 300,00	Assessore Detomas	29/11/2014	B (acquisto preventivo e cumulativo)	€ 300,00	libri	b	C
€ 3.650,83									
TOTALE COMPLESS.		€ 8.161,24	di cui:	residui	€ 3.531,70				
				competenza	€ 4.629,54				

Le spese effettuate fino al 22 aprile 2014, ultimo giorno di effettività del "vecchio" regime disciplinato dal Regolamento 8/L/2002 che prevedeva, all'art. 1, la suddivisione delle spese secondo nove tipologie³⁶, sono inerenti alla carica rivestita dal Presidente e dagli Assessori regionali (v. decreto 1 luglio 2002, n. 8/L) e sono così ripartite (secondo la suddivisione comunicata dalla Regione):

Tabella 31

lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)	lett. h)	lett. i)	TOTALE
577,09	0,00	1.957,66	1.200,00	0,00	0,00	118,95	16,21	528,00	4.397,91

Le spese di rappresentanza effettuate dal 23 aprile 2014 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento) al 31 dicembre 2014 sono, invece, riservate esclusivamente agli Assessori (vedi delibera Giunta regionale n. 72/2014) e sono così ripartite (come da suddivisione comunicata dalla Regione), secondo le nuove tipologie individuate³⁷:

Tabella 32

lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	TOTALE
112,50	3.631,08	0,00	0,00	19,75	3.763,33

Il nuovo Regolamento ha espressamente individuato anche le spese che non sono ammissibili quali spese di rappresentanza³⁸, e cioè: gli atti di mera liberalità, le spese di ospitalità per eventi non ufficiali, gli omaggi e benefici economici a dipendenti, le colazioni di lavoro per amministratori e/o dipendenti, le spese con carenza di documentazione.

Sul capitolo in esame il Rendiconto 2014 riporta le seguenti risultanze:

Tabella 33

Cap. 01.05.011 - Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori	
Previsioni	€ 16.000,00
Impegni	€ 15.866,21
Somme pagate in conto competenza	€ 4.629,54
Somme pagate in conto residui	€ 3.531,70
Totale somme pagate	€ 8.161,24
Residui di competenza	€ 11.236,67
Residui in conto residui	€ 0,00
Totale residui	€ 11.236,67
Economie in conto residui	€ 51.260,63

³⁶ Le tipologie previste dal Regolamento 8/L/2002 sono così riassunte:

- lett. a): spese di ospitalità
- lett. b): doni ed altre espressioni di rappresentanza
- lett. c): premi di rappresentanza
- lett. d): erogazioni di offerte
- lett. e): corone per commemorazioni
- lett. f): spese per onoranze funebri
- lett. g): spese in occasione di festività
- lett. h): spese minute derivanti da doveri di ospitalità
- lett. i): spese riferite a dipendenti.

³⁷ Decreto del Presidente della Regione n. 28 del 31/03/2014, all'articolo 4 - Spese ammissibili - sono indicate cinque tipologie:

- lett. a): ospitalità ad autorità pubbliche e personalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri
- lett. b) piccoli doni di rappresentanza
- lett. c): corone di alloro, necrologi, corone di fiori
- lett. d): spese per inviti, partecipazioni, biglietti augurali
- lett. e): spese minute di ospitalità.

³⁸ Articolo 5 del Decreto 28/2014 non considera spese di rappresentanza:

- a) gli atti di mera liberalità
- b) le spese di ospitalità per eventi non ufficiali
- c) omaggi, benefici economici a dipendenti
- d) colazioni di lavoro per amministratori e/o dipendenti
- e) spese con carenza di documentazione.

Come si evince dalla tabella, la somma prevista per il 2014 risulta impegnata per euro 15.866,21 e pagata per euro 4.629,54; rimangono, a residui di competenza, euro 11.236,67.

L'importo consistente delle economie in conto residui è determinato dal fatto che dei 54.792,33 euro residui a fine 2013 ne sono stati pagati – nel 2014 – solo 3.531,70; il rimanente importo costituisce economie, risultando, infatti, pari a 0 l'importo corrispondente a "somme rimaste da pagare" in conto residui.

L'Amministrazione ha fornito le copie dei decreti e dei mandati di pagamento delle spese liquidate nel 2014. Sono stati esaminati i decreti con i relativi mandati di pagamento e la documentazione giustificativa. La somma degli importi controllati, e riportati nella tabella che segue, coincide con gli importi riscontrati nel Rendiconto 2014.

Tabella 34

Liquidazioni	
Importo documentato	€ 8.161,24
Importo liquidato di competenza	€ 4.629,54
Importo liquidato in conto residui	€ 3.531,70
Totale liquidato	€ 8.161,24

6.3. Capitolo 13200.000 - Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio

L'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, promuove un progetto denominato "Sviluppo del Territorio" finalizzato al sostegno dell'economia regionale, attraverso iniziative che possono prevedere anche la collaborazione di altri enti pubblici.

Su tale presupposto le due Province hanno approvato programmi (provinciali) di intervento che sono stati approvati dalla Regione e che sono alla base dei finanziamenti concessi dalla Regione alle due Province e/o alle loro società partecipate.

Per il progetto "Sviluppo del Territorio" la Regione, negli esercizi 2013 e 2014, ha stanziato, sul capitolo 13200.000 del bilancio regionale, la somma complessiva di 700 milioni di euro per concessioni di credito con durata massima di venti anni³⁹ alle Province di Trento e di Bolzano.

Nel 2013, ai sensi della predetta legge, era stato autorizzato lo stanziamento dei primi 500 milioni ripartiti tra le due Province (250 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e 250 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano).

Con l'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione ha disposto l'ulteriore finanziamento del progetto "Sviluppo del territorio" con lo stanziamento di 200 milioni da assegnare alle due Province (100 a Trento e 100 a Bolzano).

La Regione ha dato attuazione all'articolo 1 della LR n. 8/2012 con la delibera n. 77 del 23 aprile 2013, la quale, oltre a determinare l'impegno di 500 milioni euro, stabiliva, tra l'altro: 1. che le assegnazioni della Regione sono subordinate alla presentazione di un programma, da parte delle due Province, riportante la quota di concessione di credito a Province e loro controllate, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi; 2. che le erogazioni da parte della Regione avvengono sulla base di fabbisogni presentati dalle due Province; 3. che ciascuna Provincia presenterà, annualmente, rendicontazione delle somme ricevute; 4. che, alla scadenza delle concessioni di credito, Province e società controllate dovranno restituire gli importi in unica soluzione.

³⁹ Durata stabilita dall'art. 1, c. 4 della LR 6/2014; la normativa precedente stabiliva la durata massima in quindici anni.

I dati contabili 2014 del capitolo 13200 sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 35

Cap. 13200-000 "Progetti di investimento approvati per lo sviluppo del territorio"	
Previsioni	€ 200.000.000,00
Impegni	€ 200.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	€ 60.000.000,00
Somme pagate in conto residui	€ 62.000.000,00
Totale somme pagate	€ 122.000.000,00
Residui di competenza	€ 140.000.000,00
Residui in conto residui	€ 175.147.000,00
Totale residui	€ 315.147.000,00
Economie in conto residui	€ 0,00

Di seguito, la trattazione dei programmi delle due Province (partiti nel 2013 e modificati/integrati nel 2014) previsti dalla delibera regionale n. 77/2013.

6.3.1. Programma Provincia autonoma di Trento

Legge regionale n. 8/2012

Ad inizio 2014, il quadro complessivo del programma della Provincia autonoma di Trento, redatto ai sensi della LR 8/2012, era così riassunto:

Tabella 36

PROGRAMMA 2013 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELIBERA REGIONALE n. 77/2013 MODIFICATA DA DELIBERA REG. L. n. 117/2014			
	PROGRAMMATO	TIPO DI INTERVENTO	EROGATO 2013
a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino per finanziamento programmi investimento EELL	50.571.000,00
b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00
c)	60.147.000,00	PAT costituz. fondi di rotazione (anche per partecipate)	60.000.000,00
d)	75.000.000,00	PAT strumenti finanziari	0,00
	250.000.000,00	TOTALE	162.853.000,00

Il programma era stato approvato con le delibere provinciali n. 781 del 3 maggio 2013 e n. 2064 del 4 ottobre 2013, stabilendo che alcune somme fossero erogate dalla Regione direttamente alle Società partecipate indicate nel programma stesso e che gli interventi fossero attivati entro il 2014⁴⁰. Il programma era stato approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 115 dell'11 giugno 2013 (poi modificata, nella distribuzione dei fondi tra gli interventi di cui alle lettere a) e c), con delibera n. 199 dell'8 ottobre 2013).

Sul programma del 2013 (riferito alla LR 8/2012) nel corso del 2014 sono stati erogati ulteriori 12 milioni di euro a favore di Cassa del Trentino S.p.A. (con decreto del Presidente della Regione n. 56 del 7 ottobre 2014), cosicché il quadro del programma 2013 è, a fine 2014, il seguente:

⁴⁰ Il termine inizialmente stabilito era "entro l'anno 2013".

Tabella 37

PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DESTINATI ALLE PROVINCE AUTONOME DEL NORD-EST E DEL CENTRO-NORD			
PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	EROGATO 2013 e 2014
a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00
b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00
c)	60.147.000,00	PAT costituz. fondi di rotazione (anche per partecipate)	60.000.000,00
d)	75.000.000,00	PAT strumenti finanziari	0,00
250.000.000,00		TOTALE	174.853.000,00

Legge regionale n. 6/2014

La legge regionale 6/2014 – che approva un’ulteriore assegnazione per il progetto “Sviluppo del Territorio” - prevede che l’assegnazione dei 100 milioni a ciascuna Provincia autonoma è soggetta alla presentazione di un programma (anche stralcio⁴¹) riportante le tipologie di intervento, l’entità delle somme da utilizzare dalle Province e/o dalle società controllate, le modalità di utilizzo, i tempi di attivazione degli interventi previsti. Tale programma è stato approvato dalla Provincia autonoma di Trento con delibera n. 1619 del 22 settembre 2014 e prevede una concessione di credito a favore di Cassa del Trentino S.p.A. per un importo di euro 60.000.000,00 e una concessione di credito a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. per un importo di euro 40.000.000,00.

Questo “secondo” programma (il “primo” è quello che si riferisce alla LR 8/2012) è stato approvato dalla Regione con la delibera n. 192 del 24 settembre 2014 che ha, anche, assegnato 30 milioni di euro (prima trince impegnata a seguito dell’approvazione del “secondo” programma della Provincia di Trento) a Trentino Sviluppo S.p.A.; i 30 milioni sono stati erogati con decreto del Presidente della Regione n. 58 del 13 ottobre 2014.

Come si legge nella delibera regionale 192/2014, la concessione di credito a favore di Cassa del Trentino S.p.A. è per finanziare programmi di investimento degli enti locali con opere pubbliche quali acquedotti, fognature, scuole, ecc.. Invece, la concessione di credito a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. è per l’attuazione del piano della stessa partecipata della Provincia, ovvero per “la realizzazione di interventi di contesto per l’infrastrutturazione del territorio nonché a supporto dello sviluppo delle imprese. In particolare il piano prevede interventi per sostenere progetti di rafforzamento delle imprese trentine sui mercati nazionali ed internazionali;”⁴². Inoltre, la delibera dà atto che gli interventi sopra citati e quelli attivati per l’utilizzo delle risorse 2013 “saranno attivati entro l’anno 2016”. Il termine per l’attivazione degli interventi è stato definito, inizialmente, “entro l’anno 2013”, poi “entro il 2014”, ora “entro l’anno 2016”. Le somme relative al “secondo” programma collegato ai 100 milioni di euro saranno erogate alle due Società sulla base dei fabbisogni presentati dalla Provincia e sulla base del piano delle erogazioni “compatibilmente con la situazione di cassa”. La Provincia renderà, annualmente, le somme ricevute a proprio favore e a favore delle sue Società.

Con la delibera n. 247 del 10 dicembre 2014 la Regione ha assegnato e impegnato i restanti 70 milioni di euro destinati al finanziamento del programma presentato dalla Provincia di Trento – delibera GP n. 1619 del 22 settembre 2014 -, assegnando 10 milioni di euro a Trentino Sviluppo S.p.A. e 60 milioni a Cassa del Trentino S.p.A..

⁴¹ Condizione prevista al comma 2 dell’articolo 1 della LR 6/2014.

⁴² Da delibera regionale n. 192/2014.

La tabella che segue riassume il programma della Provincia di Trento previsto dalla LR 6/2014⁴³:

Tabella 38

PROGRAMMI 2014 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELIBERE REGIONALI N. 192/2014 e N. 47/2014				
PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	ASSEGNAZIONI	EROGAZIONI
a)	60.000.000,00	Concessione di credito Cassa del Trentino s.p.a. (per opere pubbliche)	60.000.000,00	0,00
b)	40.000.000,00	Concessione di credito Trentino Sviluppo s.p.a. (rafforzamento imprese trentine)	40.000.000,00	30.000.000,00
100.000.000,00		TOTALE	100.000.000,00	30.000.000,00

Programma complessivo Provincia autonoma di Trento

Sul programma complessivo (leggi regionali nn. 8/2012 e 6/2014) degli interventi proposti dalla Provincia di Trento, la Regione ha erogato, nel corso del 2013, somme per un importo di euro 162.853.000,00 e, nel corso del 2014, somme per un importo di euro 42.000.000, arrivando ad un esborso totale (provvisorio, data la non definitiva e completa attuazione del programma complessivo) di euro 204.853.000. I dati finanziari - 2013 e 2014 - del programma complessivo degli interventi della Provincia autonoma di Trento per lo Sviluppo del territorio, fin qui attuati, sono riportati nella seguente tabella (programma 2013 e programma 2014):

Tabella 39

CIRCUITO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI	
PROGR AMMA LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00
	b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00
	c)	60.147.000,00	PAT costituz. fondi di rotazione (anche per partecipate)	60.000.000,00
	d)	75.000.000,00	PAT strumenti finanziari	0,00
PROGR AMMA LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Concessione di credito Cassa del Trentino s.p.a. (per opere pubbliche)	0,00
	b)	40.000.000,00	Concessione di credito Trentino Sviluppo s.p.a. (rafforzamento imprese trentine)	30.000.000,00
350.000.000,00		TOTALE	204.853.000,00	

Sul programma della Provincia di Trento risultano, quindi, residui per complessivi euro 145.147.000.

Pagamenti effettuati dalla Regione a Provincia autonoma di Trento

Per quanto riguarda il dettaglio dei pagamenti effettuati dalla Regione, nella tabella che segue si riportano l'elenco dei beneficiari delle liquidazioni, i mandati di pagamento, i decreti regionali a supporto delle liquidazioni effettuate (documentazione fornita dalla

⁴³La Provincia ha chiesto l'assegnazione di 30 milioni di euro a Trentino Sviluppo s.p.a. con nota n. S016/504384/13/5.3.1/74-12 del 23 settembre 2014 (da delibera regionale n. 192/24.9.2014).

Regione in risposta a nota istruttoria della Corte dei conti⁴⁴); per esigenze di completezza e continuità, si riportano anche i dati del 2013 considerato che i fondi compresi nel capitolo di bilancio in esame sono riferiti ad un unico progetto ("Sviluppo del Territorio" previsto e promosso con legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012) che si è sviluppato sui due esercizi finanziari.

Tabella 40

BENEFICIARIO	MANDATO	FABBISOGNO	DECRETO	RIFERIMENTO AL PROGRAMMA
Cassa del Trentino S.p.a	n. 1706/2013 (euro 50.571.000,00)	richieste degli EELL per finanziamenti degli investimenti concessi dalla Provincia	n. 39 del 24/06/2013	concessione di credito a Cassa del Trentino per finanziamento programmi di investimento degli EELL
	n. 2302/2014 (euro 12.000.000)	richieste degli EELL per finanziamenti degli investimenti concessi dalla Provincia	n. 56 del 7/10/2014	concessione di credito a Cassa del Trentino per finanziamento programmi di investimento degli EELL
Trentino Sviluppo S.p.a	n. 1706/2013 (euro 25.000.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 39 del 24/06/2013	concessione di credito a Trentino Sviluppo per finanziamento progetti di sviluppo delle imprese e del territorio
	m. 2457/2013 (euro 27.252.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 64 del 19/09/2013	concessione di credito a Trentino Sviluppo per finanziamento progetti di sviluppo delle imprese e del territorio
	m. 3391/2013 (euro 30.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 83 del 12/12/2013	concessione di credito a Trentino Sviluppo per finanziamento progetti di sviluppo delle imprese e del territorio.
	n. 2456/2014 (euro 30.000.000,00)	finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio	n. 58 del 13/10/2014	concessione di credito per finanziamento progetti di sviluppo delle imprese e del territorio
Provincia autonoma di Trento	n. 2470/2013 (euro 35.000.000,00)	attivazione dei progetti di sviluppo delle imprese e costituzione fondi (anche attraverso concessioni di credito alle partecipate)	n. 64 del 19/09/2013	concessione di credito per costituzione di fondi di rotazione, di un fondo per promozione risparmio casa, ulteriori progetti di sviluppo del territorio
	n. 3075/2013 (euro 25.000.000,00)	attivazione dei progetti di sviluppo delle imprese e costituzione fondi (anche attraverso concessioni di credito alle partecipate)	n. 77 del 18.11.2013	concessione di credito per costituzione di fondi di rotazione, di un fondo per promozione risparmio casa, ulteriori progetti di sviluppo del territorio
TOTALE MANDATI euro 204.853.000,00				

Come si nota, parte delle risorse finanziarie sono destinate, in base alla presentazione dei fabbisogni da parte della Provincia, ad interventi previsti nel piano approvato in attuazione dell'art. 33 della legge provinciale di Trento n. 6/1999 "Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società "Trentino sviluppo S.p.A." e "Tecnofin Strutture S.p.A."⁴⁵.

⁴⁴ Nota della Corte dei conti prot. n. 84 del 5.2.2015; risposta della Regione con nota prot. n. 4162 del 6.3.2015.

⁴⁵ L.P. 13.12.1999, n. 6 - art. 33:

Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società "Trentino sviluppo S.p.A." e "Tecnofin strutture S.p.A."

1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo S.p.A.:

a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate

6.3.1.1. Rendicontazione Provincia autonoma di Trento

La legge regionale 8/2012 e i relativi atti amministrativi adottati dalla Regione, prevedono la rendicontazione, da parte delle due Province, delle somme ricevute; le Province provvederanno anche alla rendicontazione delle concessioni di credito assegnate alle proprie società controllate.

Alla luce di quanto sopra riportato, con nota n. 338 del 13.4.2015, questa Corte ha fatto richiesta, alla Regione, di quanto rendicontato dalle due Province in ordine alle somme ricevute dalla Regione sui fondi di cui al capitolo del bilancio regionale 13200.

La Regione ha risposto in data 23 aprile 2015, inviando quanto forniture dalla Provincia di Trento⁴⁶, la quale ha rendicontato alla data del 20 giugno 2014 e, quindi, solo con riferimento al programma relativo ai 250 milioni di euro (LR 8/2012), essendo la legge regionale 6/2014 (che prevede gli ulteriori 100 milioni di euro) del 24 luglio 2014.

Con una seconda comunicazione del 28 maggio 2015 la Regione ha integrato la precedente risposta del 23 aprile 2015, limitandosi ad inoltrare la nota del 25 maggio 2015 della Provincia autonoma di Trento, inerente la rendicontazione degli interventi aggiornata con ulteriori dettagli sull'utilizzo degli importi, presumibilmente riferiti all'anno 2014. L'Amministrazione regionale non ha esaminato, né risulta aver verificato, tali atti, non consentendo a questa Corte di avere un quadro complessivamente aggiornato sia sulle rendicontazioni che sulle correlate verifiche da parte della Regione. Tra l'altro va anche osservato che: a) i rendiconti appaiono come mere elencazioni narrative di azioni alle quali vengono associati gli importi delle risorse destinate; b) i rendiconti non fanno espresso riferimento ad un unico periodo temporale generale, ma si limitano ad alcuni richiami temporali non esaustivi; c) non risulta che la Regione abbia operato il controllo di sua competenza sulle predette rendicontazioni; d) esse, infine, non risultano neppure inviate al Consiglio regionale, come invece previsto dalla LR 8/2012.

Per la rendicontazione, la Provincia autonoma di Trento si è limitata ad una nota che evidenzia le risorse impiegate nei diversi ambiti di intervento, ma che non fornisce alcuna informazione in merito alla destinazione dei fondi erogati e non provvede – nemmeno – "...alla rendicontazione delle concessioni di credito assegnate alle proprie società controllate" come, invece, previsto dalla delibera regionale n. 77 del 23 aprile 2013 (e ribadito da altri provvedimenti regionali).

Si riporta, comunque, quanto "rendicontato" dalla Provincia di Trento alla Regione:

allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fidejussorie, funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;

a-bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) nella convenzione prevista nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing territoriale legate a concorsi di bellezza;

b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a).

b-bis) il conferimento a titolo gratuito a "Trentino sviluppo S.p.A." di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

1-bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, "Trentino sviluppo S.p.A." può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

1-ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da "Trentino sviluppo S.p.A." ai sensi dell'articolo 25, comma 1-quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.

1-quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1, lettera a), "Trentino sviluppo S.p.A." può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell'immobile da acquistare.

- omissis -

⁴⁶ Prot. n. S016/335681 del 20.6.2014.

1. Concessione di credito a Cassa del Trentino:

nel programma provinciale la concessione di fondi risultava destinata al finanziamento di programmi di investimento degli enti locali; la Provincia comunica – confermando quanto riportato dal programma - che le somme sono state destinate da Cassa del Trentino all'erogazione di finanziamenti per gli investimenti da parte degli enti locali; risultano individuati "interventi per i quali è possibile disporre la relativa erogazione per 46.6 milioni". Dei 46,6 milioni, ne sono stati erogati 6,5. La rimanente somma della concessione di credito (3,9 milioni circa) "...sarà destinata per le medesime finalità a fronte di ulteriori richieste di intervento"⁴⁷.

Di seguito, si riassumono i dati finanziari di quanto erogato, dalla Regione, per interventi seguiti da Cassa del Trentino:

Tabella 41

PROGRAMMA PROVINCIALE DI TRENTO (Cassa del Trentino)								
PROGRAMMAZIONE REGIONALE				DA RENDICONTO P.A.T.				
DA DELIBERE REGIONALI		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE	CONCESSIONE DI CREDITO RICEVUTA DA REGIONE	EROGAZIONI POSSIBILI	EROGAZIONI EFFETTUATE	A DISPOSIZIONE	
PROGRAMMA LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00	50.571.000,00	46.600.000,00	6.500.000,00	3.900.000,00
PROGRAMMA LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Concessione di credito Cassa del Trentino s.p.a. (per opere pubbliche)	0,00	IMPORTI NON ANCORA A DISPOSIZIONE			

Con nota del 28 maggio 2015 la Regione fornisce, a seguito di ulteriore "rendicontazione" da parte della Provincia⁴⁸, il seguente aggiornamento: alla data del 6 marzo 2015 gli importi erogati da Cassa del Trentino sono⁴⁹ 7,6 milioni di euro circa, per finanziamenti a favore dei Comuni trentini per investimenti in opere pubbliche, e 8,4 milioni di euro circa, per finanziamento di contributi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente a favore delle Comunità di Valle.

2. Concessione di credito a favore della Provincia autonoma di Trento (euro 60.000.000):

il programma della P.A.T. prevedeva l'utilizzo dell'importo di 60.147.000 milioni di euro per la "costituzione di fondi di rotazione finalizzati a sostenere i progetti di sviluppo delle imprese e di un fondo per la promozione del risparmio casa dei soggetti aderenti ai fondi pensione (Progetto Risparmio Casa), nonché per ulteriori progetti di sviluppo del territorio da utilizzare anche attraverso concessioni di credito alle società a partecipazione provinciale...".

Dalla comunicazione "di rendiconto" della Provincia, risulta che 50 milioni sono stati destinati alla costituzione di un fondo di rotazione ad alimentazione mista istituito per facilitare l'accesso al credito delle imprese, ai sensi della L.P. 13/12/1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale". Il fondo è stato attivato per un importo complessivo di 80 milioni di euro (40 milioni con i fondi regionali e 40 milioni resi disponibili dalle banche aderenti all'iniziativa mediante sottoscrizione di apposita convenzione); al 28 maggio 2014, agli istituti di credito adibiti, sono state presentate 145 domande sottoposte ad istruttoria dei medesimi istituti di credito.

L'importo residuo (10 milioni) della concessione di credito della Regione finalizzata al finanziamento del fondo per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese sarà destinato ad ulteriori richieste di intervento.

⁴⁷ Da nota PAT n. S016/335681 del 20.6.2014.

⁴⁸ Nota PAT S016/275432 del 25 maggio 2015.

⁴⁹ Si segnala che gli importi comunicati non sono differenziati per esercizio finanziario.

Nel rendiconto fornito dalla Provincia 10 milioni di euro risultano destinati alla costituzione di un fondo per la promozione del Risparmio casa finalizzato al finanziamento di interventi previsti ai sensi dell'articolo 1⁵⁰ della LP 15.5.2013 n. 9.

La Provincia comunica di aver avviato gli approfondimenti "in merito alle condizioni di fattibilità del Fondo".

Di seguito, il riepilogo programmazione/rendicontazione della concessione di credito destinata direttamente alla Provincia autonoma di Trento, fornito dalla Provincia stessa in data 20 giugno 2014:

Tabella 42

PROGRAMMA PROVINCIA DI TRENTO (FONDI)								
PROGRAMMAZIONE REGIONALE				DA RENDICONTO P.A.T.				
DA DELIBERE REGIONALI		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE	DESTINAZIONE A FONDI DI ROTAZIONE P.A.T.	N. DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE	IMPORTO FONDO ATTIVATO	di cui FONDI REGIONALI	A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI RICHIESTE
PROGRAMMA LR 8/2012	c)	60.147.000,00	PAT costituz. fondi di rotazione (anche per partecipate)	60.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
					DESTINAZIONE A FONDO PER LA PROMOZIONE DEL RISPARMIO CASA			
						IN CORSO APPROFONDIMENTI PER CONDIZIONI DI FATTIBILITA'		
	d)	75.000.000,00	strumenti finanziari	0,00	IMPORTO NON ANCORA A DISPOSIZIONE			

3. Concessione di credito a favore di Trentino Sviluppo: l'importo erogato dalla Regione, pari a euro 82.282.000,00, è stato utilizzato "per il finanziamento di 57 interventi di acquisto di immobili, terreni, fabbricati e impianti nonché di partecipazioni mediante sottoscrizione di capitale sociale per un ammontare complessivo di circa 53,1 milioni di euro". Il quadro riassuntivo è il seguente:

Tabella 43

PROGRAMMA PROVINCIA DI TRENTO (Trentino Sviluppo s.p.a.)						
PROGRAMMAZIONE REGIONALE				DA RENDICONTO P.A.T.		
DA DELIBERE REGIONALI		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE	UTILIZZATO	A DISPOSIZIONE	
PROGRAMMA LR 8/2012	a)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo per progetti di sviluppo imprese e territorio	53.100.000,00	29.170.000,00	
PROGRAMMA LR 6/2014	b)	40.000.000,00	Concessione di credito Trentino Sviluppo s.p.a. (rafforzamento imprese trentine)			

6.3.1.2. Osservazioni alla gestione del programma della Provincia autonoma di Trento

1. La rendicontazione deve rispondere a caratteri minimi di dettaglio (non riscontrabili in quanto comunicato dalla Provincia) riguardanti il soggetto destinatario degli importi, la causale e l'entità dell'erogazione e degli impieghi; deve inoltre essere articolata e correlata non solo alle tipologie di intervento, come definite nelle delibere della Giunta regionale e nel Programma provinciale, ma anche alle fasi temporali (bilancio) della

⁵⁰ Fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti.

- gestione finanziaria della Regione e delle Province (o dell'ente strumentale) al quale si riferiscono gli impieghi rendicontati;
2. si deve evidenziare anche che la rendicontazione costituisce obbligo delle Province autonome, anche per quanto affidato dalle stesse ai loro enti strumentali, nei confronti della Regione, in relazione a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale, nonché nei confronti del Consiglio regionale, in virtù di quanto disposto dalla medesima legge. L'intervento della Corte dei conti si pone a valle di tali verifiche ed è correlato in questa sede al procedimento di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed al controllo successivo di cui all'art. 1 del D.L. 174/2012, nonché all'individuazione, nel corso dell'istruttoria, del capitolo di bilancio 13200.000 quale campione per il controllo. Compete quindi innanzi tutto alla Regione verificare i rendiconti ed accertarne la rispondenza a quanto disposto dalla legge regionale 8/2012 e dalle deliberazioni attuative della Giunta, mentre alla Corte compete il controllo esterno e successivo;
 3. si ribadisce inoltre la necessità che in sede di rendicontazione si dia atto anche alla Regione della piena osservanza dei Trattati UE, delle norme europee ed in particolare dei Regolamenti UE in materia *aiuti di Stato* e *de minimis*, nonché di tutte le altre norme espressamente citate, al riguardo, in questa relazione, con particolare riguardo agli articoli 97 e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della Legge n.243/2012, all'articolo 3, della legge n. 350/2012 e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
 4. appare infine opportuno, se non necessario, che, sempre in sede di rendicontazione, si evidenzino i motivi che hanno determinato un così limitato utilizzo dei fondi e le relative prospettive, considerato che le iniziative disposte a seguito della legge regionale n. 8/2012 devono rispondere – per espressa previsione della legge stessa e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale – alla "necessità di una rapida mobilitazione di tutte le risorse disponibili in funzione anticrisi", a finanziamenti di "...programmi di investimento di rapida cantierabilità..." e ad "interventi volti a favorire, nell'attuale quadro di emergenza per la provvista di liquidità, il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio" (caratteristiche menzionate nella delibera regionale condivisa con le due Province⁵¹).

6.3.2. Programma Provincia Autonoma di Bolzano

Legge regionale n. 8/2012

Ad inizio 2014, il quadro complessivo del programma della Provincia autonoma di Bolzano, redatto ai sensi della LR 8/2012, era così riassunto (tenendo – già – conto delle variazioni apportate dalla delibera della Giunta regionale n. 24 del 5 febbraio 2014):

⁵¹ Delibera n. 77 del 23.4.2013 "Attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 per lo sviluppo del territorio regionale".

Tabella 44

PROGRAMMA 2013 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DELIBERA REGIONALE N. 183/2013 MODIFICATA DA DELIBERA REGIONALE N. 24/2014		
PROGRAMMATO	TIPO DI INTERVENTO (ALTO ADIGE FINANCE Spa)	EROGATO
a) 50.000.000,00	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	8.000.000,00
b) 5.000.000,00	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00
c) 75.000.000,00	strumenti finanziari art. 1, comma 3	0,00
d) 25.000.000,00	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00
e) 20.000.000,00	finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00
f) 10.000.000,00	fondo di rotazione per acquisto aree produttive	0,00
g) 10.000.000,00	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo	10.000.000,00
h) 15.000.000,00	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	0,00
i) 15.000.000,00	concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	15.000.000,00
l) 20.000.000,00	finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato	12.000.000,00
m) 5.000.000,00	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00
250.000.000,00	TOTALE	100.000.000,00

Il programma era stato approvato con la delibera provinciale n. 1306 del 2 settembre 2013, integrata – per quanto riguarda la ripartizione degli importi tra le varie modalità di intervento - dalla delibera n. 1643 del 21 ottobre 2013 e modificata – per quanto riguarda il termine di attivazione⁵² degli interventi – con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2014. Già in sede di delibera (provinciale) d'intesa (la n. 617 del 22 aprile 2013) la Provincia di Bolzano aveva richiesto che il trasferimento delle somme erogate dalla Regione avvenisse in favore della società "Alto Adige Finance S.p.A.", costituita ai sensi dell'art. 30⁵³ della legge provinciale 2012, n. 22. Il programma era stato approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 147⁵⁴ del 23 luglio 2013, integrata dalla delibera n. 183⁵⁵ del 24 settembre 2013 e modificata dalla delibera n. 24⁵⁶ del 5 febbraio 2014.

Le erogazioni effettuate nel 2013 sono state destinate nel modo riportato nella precedente tabella, a seguito della ri-allocazione delle somme disposta dal decreto del Presidente della Regione n. 17 dell'11.2.2014, il quale, visto il protrarsi delle procedure relative all'attivazione di strumenti finanziari *lett. c)* del Programma, "distribuisce" i 75 milioni richiesti nel fabbisogno della Provincia autonoma di Bolzano per l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 8/2012 (fabbisogno dd. 24.09.2013), fra le varie tipologie di intervento.

⁵² Gli interventi dovevano essere attivati entro l'anno 2013; tale termine è stato spostato "entro l'anno 2014" con la delibera n. 9.

⁵³ Art. 30 Alto Adige Finance S.p.A.:

1. La Provincia è autorizzata a costituire una società di sistema denominata "Alto Adige Finance S.p.A." con lo scopo di concorrere a promuovere, nell'ambito della normativa provinciale e regionale e delle direttive impartite dall'assessorato provinciale alle Finanze, lo sviluppo economico dell'Alto Adige.

⁵⁴ "Approvazione parziale" riferita a 55 milioni così destinati: 50 milioni per finanziamento fondo di rotazione per interventi sviluppo rete a banda larga; 5 milioni per la costituzione di un fondo rischi concernente l'export.

⁵⁵ Approvazione del programma complessivo di utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 8/2012.

⁵⁶ Il contenuto della delibera G.R. 24/2014 (dettaglio ripartizione importi tra le varie tipologie d'intervento e spostamento del termine attivazioni "entro marzo dell'anno 2014") è conseguenziale all'adozione della delibera n. 1643 del 21 ottobre 2013 da parte della Giunta provinciale di Bolzano.

Sono stati erogati, tra gli altri, 10 milioni di euro per finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo, 15 milioni di euro per concessione di crediti alle imprese (mezzanini), 12 milioni di euro per finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato.

Con la delibera regionale n. 134 del 18 giugno 2014, il programma e la distribuzione degli importi tra le varie tipologie di intervento sono stati modificati intervenendo anche sulle tre tipologie sopra riportate (e già finanziate) e in particolare:

- togliendo la voce *g) finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo* su cui erano stati erogati 10 milioni;
- riducendo, da 15 a 5 milioni, la voce di intervento *i) concessioni di credito (mezzanini) alle imprese*⁵⁷ su cui erano stati erogati dalla Regione 15 milioni;
- togliendo la voce *l) finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato* su cui erano stati erogati 12 milioni (dei 20 previsti nel programma).

Nella tabella seguente si riporta la situazione così come sopra descritta.

Tabella 45

PROGRAMMA 2013 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DELIBERA REG. D. N. 24/2014 (COME MODIFICATE DA DELIBERA REG. D. N. 134/2014)					
PROGRAMMATO CON DELIB. 24/2014		TIPO DI INTERVENTO (ALTO ADIGE FINANCE Spa)	EROGATO NEL 2013	PROGRAMMATO CON DELIB. 134/2014	
a)	50.000.000,00	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	8.000.000,00	a)	50.000.000,00
b)	5.000.000,00	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00	b)	5.000.000,00
c)	75.000.000,00	strumenti finanziari art. 1, comma 3	0,00	c)	75.000.000,00
d)	25.000.000,00	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00	d)	25.000.000,00
e)	20.000.000,00	finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00	e)	20.000.000,00
f)	10.000.000,00	fondo di rotazione per acquisto aree produttive	0,00	f)	10.000.000,00
g)	10.000.000,00	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo	10.000.000,00		voce non più presente
h)	15.000.000,00	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	0,00	g)	15.000.000,00
i)	15.000.000,00	concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	15.000.000,00	h)	5.000.000,00
	voce non presente	concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	0,00	i)	40.000.000,00
l)	20.000.000,00	finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato	12.000.000,00		voce non più presente
m)	5.000.000,00	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00	m)	5.000.000,00
250.000.000,00		TOTALE	100.000.000,00	250.000.000,00	

Sull'impegno del 2013, nel corso del 2014 sono stati erogati ulteriori 50 milioni di euro a favore di Alto Adige Finance S.p.A. (con decreto del Presidente della Regione n. 17 dell'11 febbraio 2014): 42 milioni sono destinati al finanziamento di fondi di rotazione per gli investimenti degli enti locali nel settore della banda larga (*lett. a*) e 8 milioni sono da destinare al finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato (*lett. l*) del programma delibera 24/2014). Il quadro complessivo dei pagamenti 2014 - sul programma del 2013 - risulta essere il seguente:

⁵⁷ Voce che, nella delibera n. 134/2014, è diventata la voce *h*).

Tabella 46

PROGRAMMA 2013 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DELIBERE REG. LL. n. 192/2013 E n. 24/2014 COSÌ COME MODIFICATE LE DELIBERE REG. LL. n. 134/2014					
PROGRAMMATO CON DELIB. 24/2014	TIPO DI INTERVENTO (ALTO ADIGE FINANCE Spa)	EROGATO NEL 2014	PROGRAMMATO CON DELIB. 134/2014		
a)	50.000.000,00	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	42.000.000,00	a)	50.000.000,00
b)	5.000.000,00	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export		b)	5.000.000,00
c)	75.000.000,00	strumenti finanziari art. 1, comma 3		c)	75.000.000,00
d)	25.000.000,00	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico		d)	25.000.000,00
e)	20.000.000,00	finanziamento progetto "risparmio casa"		e)	20.000.000,00
f)	10.000.000,00	fondo di rotazione per acquisto aree produttive		f)	10.000.000,00
g)	10.000.000,00	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo			voce non più presente
h)	15.000.000,00	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)		g)	15.000.000,00
i)	15.000.000,00	concessione di crediti alle imprese (mezzanini)		h)	5.000.000,00
	voce non presente	concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991		i)	40.000.000,00
l)	20.000.000,00	finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato	8.000.000,00		voce non più presente
m)	5.000.000,00	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia		m)	5.000.000,00
	250.000.000,00	TOTALE	50.000.000,00		250.000.000,00

Come si può notare, gli 8 milioni di euro attribuiti alla "vecchia" lettera l) non trovano più corrispondenza nel programma come da ultimo definito con la delibera regionale n. 134 del 18 giugno 2014; negli atti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Regione non si è trovata notizia della definitiva allocazione - e conseguente effettivo utilizzo - dei fondi erogati nel 2014 con riferimento alla "vecchia" classificazione della tipologia di intervento. Infatti, nel decreto del Presidente della Regione n. 17 dell'11 febbraio 2014 (che ha erogato i 50 milioni di euro con il mandato n. 379/24.2.2014), gli 8 milioni sono stati attribuiti al "finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato... di cui alla lett. l)"⁵⁸, mentre la tabella allegata alla nota della Regione n. 4162 del 6.3.2015⁵⁹ destina gli 8 milioni del mandato n. 379/2014 alla lett. l) "per il finanziamento di fondi di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9" (definizione prevista dalla delibera regionale 134/2014).

Legge regionale n. 6/2014

Un primo programma/stralcio, previsto dalla sopracitata LR 6/2014 quale atto necessario per l'assegnazione degli - ulteriori - fondi per il progetto "Sviluppo del Territorio", è stato approvato dalla Provincia autonoma di Bolzano, per un importo di 30 milioni di euro, con delibera n. 1096 del 23 settembre 2014 e, successivamente, con delibera n. 192 del 24 settembre 2014, dalla Regione che ha, anche, disposto - ed impegnato - le assegnazioni finanziarie per gli interventi. Il programma prevede concessioni di credito alla Provincia autonoma di Bolzano per finanziare investimenti in campo agricolo, per finanziamenti ai comuni per acquisizione di aree edificabili, per

⁵⁸ Anche la tabella allegata al fabbisogno presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano imputa gli 8 milioni di euro alla lett. l) partenariato pubblico-privato.

⁵⁹ Risposta della Regione a richiesta istruttoria prot. n. 84/2015.

finanziamenti, tramite fondo di rotazione, di interventi in ambito edilizio, per finanziamenti di fondi di rotazione che incentivano le attività economiche (L.P. 9/1991⁶⁰).

Il completamento del programma della legge regionale 6/2014, per ulteriori 70 milioni di euro, della Provincia di Bolzano è stato deliberato dalla Regione con delibera n. 247 del 10 dicembre 2014, a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1423 del 2 dicembre 2014. Le tipologie di intervento riguardano finanziamenti ai comuni e finanziamento di fondi di rotazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Il quadro completo degli interventi riferiti ai 100 milioni di euro della LR n. 6/2014 è il seguente:

Tabella 47

PROGRAMMA 2014 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DELIBERE REG. LE N. 192/24.9.2014 e n. 247/10.12.2014			
PROGRAMMATO	TIPO DI INTERVENTO		ASSEGNAZIONI
DELIBERA REG. LE N. 192/24.9.2014			
a)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo	10.000.000,00
b)	5.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	5.000.000,00
c)	4.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio	
d)	11.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	4.000.000,00
Delibera reg. le n. 247/10.12.2014			
a)	20.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni	11.000.000,00
b)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	
c)	40.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	
100.000.000,00	TOTALE		30.000.000,00

Dei 100 milioni di euro programmati, ne sono stati erogati 30 milioni con decreto del Presidente della Regione n. 58 del 13 ottobre 2014.

Programma complessivo Provincia autonoma di Bolzano

Sul programma complessivo dei 350 milioni di euro (leggi regionali nn. 8/2012 e 6/2014) la Regione ha erogato complessivamente 180.000.000 di euro: 150 milioni sul programma della LR 8/2012 e 30 milioni sul programma della LR 6/2014.

I dati finanziari - 2013 e 2014 - del programma complessivo degli interventi della Provincia autonoma di Bolzano per lo Sviluppo del Territorio, fin qui attuati, sono riportati nella seguente tabella (programma 2013 e programma 2014):

⁶⁰ L.P. 15 aprile 1991, n. 9 "Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".

Tabella 48

SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO						
PROGRAMMA	delibera 24/2014		TIPOLOGIA INTERVENTI	delibera 134/2014		RESIDUI
	8/2012	a)	50.000.000,00	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	a)	
	b)	5.000.000,00	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	b)	5.000.000,00	5.000.000,00
	c)	75.000.000,00	strumenti finanziari art. 1, comma 3	c)	75.000.000,00	0,00
	d)	25.000.000,00	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	d)	25.000.000,00	25.000.000,00
	e)	20.000.000,00	finanziamento progetto "risparmio casa"	e)	20.000.000,00	20.000.000,00
	f)	10.000.000,00	fondo di rotazione per acquisto aree produttive	f)	10.000.000,00	0,00
	g)	10.000.000,00	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo	NON PRESENTE		10.000.000,00
	h)	15.000.000,00	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	g)	15.000.000,00	0,00
	i)	15.000.000,00	concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	h)	5.000.000,00	15.000.000,00
	NON PRESENTE		concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	i)	40.000.000,00	0,00
	l)	20.000.000,00	finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato	NON PRESENTE		20.000.000,00
	m)	5.000.000,00	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	m)	5.000.000,00	5.000.000,00
	250.000.000,00		TOTALI PROGRAMMA 2013	250.000.000,00		150.000.000,00
delibera 192/2014						
PROGRAMMA	a)	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo (delib. reg.le 192)		10.000.000,00		10.000.000,00
	b)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili (delib. reg.le 192)		5.000.000,00		5.000.000,00
	c)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio (delib. reg.le 192)		4.000.000,00		0,00
	d)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche (delib. reg.le 192)		11.000.000,00		4.000.000,00
delibera 247/2014						
	a)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni (delib. reg.le 247)		20.000.000,00		0,00
	b)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili (delib. reg.le 247)		10.000.000,00		11.000.000,00
	c)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche (delib. reg.le 247)		40.000.000,00		0,00
	TOTALI PROGRAMMA 2014			100.000.000,00		30.000.000,00
TOTALI COMPLESSIVI				250.000.000,00		180.000.000,00

Sul programma della Provincia di Bolzano risultano residui per 170 milioni di euro.

Pagamenti effettuati dalla Regione a Provincia autonoma di Bolzano

Per quanto riguarda il dettaglio dei pagamenti, nella tabella che segue si riportano l'elenco dei beneficiari delle liquidazioni, i mandati di pagamento, le motivazioni riportate dalla Provincia nei fabbisogni presentati, i decreti regionali a supporto delle liquidazioni effettuate; per esigenze di completezza e continuità, si riportano anche i dati del 2013 considerato che i fondi compresi nel capitolo di bilancio in esame sono riferiti ad un unico progetto ("Sviluppo del Territorio" previsto e promosso con legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012) che si è sviluppato sui due esercizi finanziari.

Tabella 49

RACCONTI DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)				
BENEFICIARIO	MANDATO	FABBISOGNO	DECRETO	RIFERIMENTO AL PROGRAMMA
Alto Adige Finance Spa	n. 2506/2013 (euro 8.000.000,00)	per la banda larga e per anticipazione alla RAS	n. 66 del 25/09/2013	fondo di rotazione per interventi di sviluppo banda larga
	n. 2641/2013 (euro 5.000.000,00)	per il fondo export	n. 68 del 07/10/2013	costituzione di un fondo rischi per imprese attività export
	n. 2784/2013 (euro 25.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	fondo di rotazione interventi risanamento e risparmio energetico (da nota della Regione)
	n. 2784/2013 (euro 20.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	progetto "risparmio casa" (da nota della Regione)
	n. 2784/2013 (euro 10.000.000,00)	per finanziamento investimenti utili al sistema economico locale (anche minibond)	n. 71 del 21/10/2013	finanziamento capitale di rischio imprese con progetti innovativi (da nota della Regione)
	n. 2641/2013 (euro 2.000.000,00)	quale anticipazione alla Provincia	n. 68 del 07/10/2013	crediti alle imprese per facilitare l'accesso al credito bancario - mezzanini (da nota della Regione)
	n. 2784/2013 (euro 13.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	crediti alle imprese per facilitare l'accesso al credito bancario - mezzanini (da nota della Regione)
	n. 2784/2013 (euro 12.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	operazioni di partenariato pubblico-privato (da nota della Regione)
	n. 2784/2013 (euro 5.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	aumento di capitale di rischio consorzi di garanzia (da nota della Regione)
	n. 379/2014 (euro 42.000.000,00)	fondo di rotazione per investimenti banda larga	n. 17 del 11/02/2014	fondo di rotazione per interventi di sviluppo banda larga (da decreto Regione n.17/2014)
n. 379/2014 (euro 8.000.000,00)	finanziamento di investimenti utili al sistema economico locale	n. 17 del 11/02/2014	operazioni di partenariato pubblico-privato da decreto Regione n. 17/2014)	
Provincia autonoma di Bolzano	n. 2455/2014 (euro 10.000.000,00)	fabbisogno generico per 30 milioni	n. 58 del 13/10/2014	investimenti nel settore dell'agricoltura
	n. 2455/2014 (euro 5.000.000,00)	fabbisogno generico per 30 milioni	n. 58 del 13/10/2014	finanziamenti ai Comuni per acquisizioni aree edificabili
	n. 2455/2014 (euro 4.000.000,00)	fabbisogno generico per 30 milioni	n. 58 del 13/10/2014	finanziamento fondi di rotazione per recupero e risanamento patrimonio edilizio
	n. 2455/2014 (euro 11.000.000,00)	fabbisogno generico per 30 milioni	n. 58 del 13/10/2014	fondi di rotazione per incentivazioni attività economiche
TOTALE MANDATI euro 180.000.000,00				

6.3.2.1. Rendicontazione Provincia autonoma di Bolzano

Con la nota n. 7550/P del 23 aprile 2014, la Regione ha inviato quanto fornite dalla Provincia autonoma di Bolzano quale rendicontazione delle somme ricevute a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 13200.

La Provincia di Bolzano, con nota del 23 luglio 2014, ha inviato alla Regione ciò che le ha fornito il Presidente della Alto Adige Finance s.p.a. (assegnataria dei fondi 2013).

Le informazioni fornite dalla Regione a questa Corte risentono, nella loro esposizione, della situazione poco chiara che caratterizza l'importo a disposizione della Provincia di Bolzano (250 milioni + 100 milioni); infatti, nella tabella fornita per le risorse "assegnate ed erogate" (che si riporta di seguito), si evidenzia:

Progetto		Importo
lettera a)	Fondo Rotazione Banda larga Comun.	40 000 000,00
lettera a)	Fondo Rotazione Banda larga RAS	10 000 000,00
lettera b)	Fondo Export	5 000 000,00
lettera c)	Fondo strategico	-
lettera d)	Fondo rotazione interventi risanamento energetico	25 000 000,00
lettera e)	Risparmio casa	20 000 000,00
lettera f)	Fondo rotazione aree produttive	-
lettera g)	Partecipazione cap tale rischio	-
lettera h)	Fondi chiusi di diritto italiano che investono in Minibonds	-
lettera h)	Concessioni crediti Mezzanini	5 000 000,00
lettera i)	Fondi di rotazione all'economia	40 000 000,00
lettera m)	Finanziamento Consorzi di Garanzia	5 000 000,00
		150.000.000,00

1. al progetto individuato dalla tabella con la lettera g) *Partecipazione capitale di rischio* (presente nel programma di cui alla delibera regionale n. 24/2014 con la lettera g) *finanziamento del capitale di rischio per imprese operanti sul territorio impegnate per progetti innovativi o progetti di sviluppo* e poi non più presente – con questa definizione – nel programma di cui alla delibera regionale 134/2014) risultano erogati dalla Regione euro 10.000.000 (mandato n. 2784 del 24.10.2013, decreto n. 71/21.10.2013 (fabbisogno in decreto n. 66/2013) come modificato, nella distribuzione delle somme, da decreto n. 17/11.2.2014): il prospetto presentato a rendiconto dalla Società Alto Adige Finance non riporta alcun importo;
2. la prima lettera h) *Fondi chiusi di diritto italiano che investono in Minibonds* della tabella costituiva la lettera h) del programma delibera regionale n. 24/5.2.2014, ma diventa la lettera g) *Finanziamento di fondi chiusi di diritto italiano che investano in obbligazioni (mini bond) emesse da aziende che svolgano attività sul territorio provinciale* nel programma della delibera regionale n. 134/18.6.2014;
3. la seconda lettera h) *Concessioni crediti Mezzanini* della tabella costituisce la lettera h) *concessione di crediti (mezzanini) alle imprese tali da facilitare l'accesso delle stesse al credito bancario* del programma delibera regionale n. 134/18.6.2014 e costituiva la lettera i) del programma della delibera regionale 24/5.2.2014;
4. al progetto di cui alla seconda lettera h) *Concessioni crediti Mezzanini* della tabella risultano erogati dalla Regione 15 milioni di euro (mandato n. 2641 dell'11.10.2013 e mandato n. 2784 del 24.10.2013, decreti nn. 68/7.10.2013, 71/21.10.2013 (fabbisogno in decreto n. 66/2013) come modificato da decreto n. 17/11.2.2014), anziché 5.000.000 come esposto nella tabella;
5. al progetto di cui alla lettera i) *Fondi di rotazione all'economia* della tabella (la cui definizione in questi termini è stata approvata nel programma della delibera regionale 134/2014⁶¹), anziché 40.000.000 di euro (come esposto da Alto Adige Finance), dalla documentazione fornita (mandati e fabbisogni) non risultano erogazioni da parte della Regione.

⁶¹ Ante delibera regionale n. 134/2014, la lettera i) del programma PAB era così formulata: *l) finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato sul territorio provinciale* (delibera regionale 24/2014).

Per quanto riguarda impegni/liquidazioni effettuati da Alto Adige Finance sul programma 2013 (LR 8/2012), la stessa Società comunica i seguenti dati:

Progetto	Importo richiesto	Impegno/Assegnazione	da impegnare	di cui liquidati
Fondo Rotazione Banda larga Comuni	40 000 000,00	40 000 000,00		
Fondo Rotazione Banda larga RAS	10 000 000,00	10 000 000,00		3 000 000,00
Fondo Export	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
Fondo rotazione interventi risanamento energetico	25 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	
Risparmio casa	20 000 000,00	20 000 000,00		
Concessioni crediti Mezzanini	5 000 000,00		5 000 000,00	
Fondi di rotazione all'economia	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00
Finanziamento Consorzi di Garanzia	5 000 000,00	5 000 000,00		
	150.000.000,00			

Su un importo "richiesto" di 150 milioni di euro - che corrisponde ad un "erogato" da parte della Regione - la Società ha impegnato 132 milioni e ne ha liquidati 48 milioni (il 32% circa della somma che la Regione ha erogato alla Società): 3 milioni a Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS) come Fondo di rotazione destinato ad investimenti relativi alla banda larga (tratta Merano-Vipiteno, tratta frazioni Comune di Racines e Comune di Parcines), 5 milioni sul Fondo export per il rilascio di garanzie a favore di imprese, 40 milioni per il Fondo di rotazione istituito ai sensi della legge provinciale n. 9/1991 (fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche).

Gli 84 milioni (132 - 48) non ancora liquidati sono stati impegnati dalla Società per:

- fondo di rotazione banda larga enti locali (40 milioni)
- fondo di rotazione banda larga RAS (7 milioni)
- fondo di rotazione agevolazioni per interventi di recupero edilizio (12 milioni)
- fondo di rotazione Risparmio casa per agevolazioni a sostegno dell'edilizia abitativa (20 milioni)
- finanziamento dell'aumento di capitale di rischio dei consorzi di garanzia (5 milioni).

La società Alto Adige Finance non ha ancora impegnato 18 milioni di euro.

Con una seconda comunicazione del 28 maggio 2015 la Regione ha integrato la precedente risposta del 23 aprile 2015, limitandosi ad inoltrare la nota del 19 maggio 2015 della Provincia autonoma di Bolzano, inerente la rendicontazione degli interventi, aggiornata con ulteriori dettagli sull'utilizzo degli importi, presumibilmente riferiti all'anno 2014. Al riguardo va osservato che: a) la rendicontazione appare come mera elencazione degli interventi ai quali sono associati gli importi correlati, ma gli stessi non possono essere univocamente relazionati ai provvedimenti regionali di approvazione dei programmi e delle relative modifiche nonché di assegnazione delle risorse; b) non risulta che la Regione abbia operato il controllo di sua competenza sulle predette rendicontazioni; c) esse, infine, non risultano neppure inviate al Consiglio regionale, come invece previsto dalla LR 8/2012.

Di seguito, il riepilogo programmazione/rendicontazione della concessione di credito attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano:

Tabella 50

SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO					DA RENDICONTO P.A.B./ALTO ADIGE FINANCE s.p.a.					
P R O G R A M M A L R 6 / 2 0 1 4	delibera 24	TIPOLOGIA INTERVENTI	delibera 134		CONCESSIONE DI CREDITO RICEVUTA DA REGIONE	IMPEGNATO	DA IMPEGNARE	RISORSE		
	a)	b)	c)	d)					e)	f)
	50.000.000	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	a)	50.000.000	50.000.000	a)	50.000.000	50.000.000	0	3.000.000
	5.000.000	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	b)	5.000.000	5.000.000	b)	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	75.000.000	strumenti finanziari art. 1, comma 3	c)	75.000.000	0	c)				
	25.000.000	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	d)	25.000.000	25.000.000	d)	25.000.000	12.000.000	13.000.000	0
	20.000.000	finanziamento progetto "risparmio casa"	e)	20.000.000	20.000.000	e)	20.000.000	20.000.000	0	0
	10.000.000	fondo di rotazione per acquisto aree produttive	f)	10.000.000	0	f)				
	10.000.000	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo	NON PRESENTE		10.000.000	g)				
	15.000.000	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	g)	15.000.000	0	h)				
	15.000.000	concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	h)	5.000.000	15.000.000	h)	5.000.000		5.000.000	
	NON PRESENTE	concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	i)	40.000.000	0	i)	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	20.000.000	finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato	NON PRESENTE		20.000.000					
	5.000.000	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	m)	5.000.000	5.000.000	m)	5.000.000	5.000.000		
	250.000.000	TOTALI PROGRAMMA 2013		250.000.000	150.000.000		150.000.000	132.000.000	18.000.000	48.000.000
delibera 192/2014					RENDICONTAZIONE NON ESAUSTIVA					
	a)	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo		10.000.000						10.000.000
	b)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili		5.000.000						5.000.000
	c)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio		4.000.000						
	d)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche		11.000.000						4.000.000
delibera 247/2014										
	a)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni		20.000.000						
	b)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili		10.000.000						11.000.000
	c)	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche		40.000.000						
		TOTALI PROGRAMMA 2014		100.000.000						30.000.000
TOTALI COMPLESSIVI					350.000.000	180.000.000	110.000.000	127.000.000	18.000.000	48.000.000

Nel prospetto riepilogativo, in base alla documentazione fornita dall'Amministrazione regionale:

- non risultano "collocabili" 30 milioni di euro (10 milioni per finanziamento capitale di rischio progetti innovativi o di sviluppo e 20 milioni per finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato) liquidati dalla Regione con mandati 2784/2013, 379/2014 e non collocati dalla PAB/Società secondo la destinazione stabilita negli atti della Regione;
- risultano liquidati dalla PAB/Società 40 milioni di euro per *fondi di rotazione all'economia* che non trovano la corrispondente "causale" nei mandati di pagamento e nei decreti che hanno determinato le erogazioni da parte della Regione⁶².

⁶² Decreti Presidente della Regione n. 17/11.2.2014 e n. 58/13.10.2014.

6.3.2.2. Osservazioni alla gestione del programma della Provincia autonoma di Bolzano

1. Si ribadiscono anche per il Programma della Provincia autonoma di Bolzano le osservazioni di carattere generale al Programma della Provincia autonoma di Trento, alle quali pertanto si fa integrale rinvio, anche con riferimento alla necessità di una piena osservanza dei Trattati UE, delle norme europee ed in particolare dei Regolamenti UE in materia *aiuti di Stato* e *de minimis*, e di tutte le altre norme espressamente citate, al riguardo, in questa relazione, con particolare riguardo agli articoli 97 e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della Legge n.243/2012, all'articolo 3, della legge n. 350/2012 e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
2. anche con riferimento allo svolgersi del programma della Provincia di Bolzano appare non adeguato, rispetto ai parametri della legge regionale 8/2012 e delle deliberazioni attuative, il livello di utilizzo delle somme a disposizione, considerato che le iniziative disposte a seguito della legge regionale n. 8/2012 devono rispondere alla "necessità di una rapida mobilitazione di tutte le risorse disponibili in funzione anticrisi", a finanziamenti di "...programmi di investimento di rapida cantierabilità..." e ad "interventi volti a favorire, nell'attuale quadro di emergenza per la provvista di liquidità, il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio" (caratteristiche menzionate nella delibera regionale condivisa con le due Province⁶³);
3. con decreto del Presidente della Regione (il n. 17 del 2014) risulta che sia stata modificata la destinazione dei fondi già erogati sulla base di un programma approvato con delibera della Giunta regionale⁶⁴: ciò non risponde ad un'esigenza di legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione regionale;
4. si segnala l'evidente discrasia di un pagamento (mandato n. 2641 dell'11.10.2013 euro 2.000.000) effettuato dalla Regione ad Alto Adige Finance S.p.A. - come richiesto dalla Provincia autonoma di Bolzano - a titolo "anticipazione alla Provincia"⁶⁵: i fondi sono assegnati dalla Regione alla Provincia che li fa assegnare ad Alto Adige Finance, la quale li utilizzerà "quale anticipazione alla Provincia";
5. oltre a confermare quanto evidenziato riguardo agli obblighi di rendicontazione, delle Province e dei loro enti strumentali, e di controllo, della Regione, sull'attuazione del Programma della Provincia autonoma di Trento, risulta opportuno richiamare l'Amministrazione regionale ad un particolare e più attento monitoraggio, peraltro già sollecitato in sede di parifica del Rendiconto 2013, dell'attuazione del programma (suddiviso nelle varie voci che lo compongono e i relativi importi) considerato -anche- non sempre si riscontrano linearità e conformità tra le informazioni contenute nei diversi documenti presentati dalla Regione (delibere, decreti, mandati di pagamento, fabbisogni...) cosicché, risultando difficoltosa una ricostruzione fedele e chiara dell'attuazione di quanto deliberato, si presenta il rischio di un non efficace controllo dell'utilizzo delle risorse erogate e di una gestione amministrativo/contabile non conforme a principi di chiarezza e trasparenza.

6.3.2.3. Osservazioni di carattere generale emergenti dall'istruttoria e riguardanti complessivamente i Progetti di sostegno allo sviluppo del territorio

Sintesi delle osservazioni formulate in sede di parificazione del Rendiconto generale 2013

Dopo aver analizzato compiutamente i provvedimenti e gli atti intervenuti ed i fatti finanziari ed amministrativi che caratterizzano la gestione dei progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio (L.R. n. 8/2012 e ss.mm.) nell'esercizio 2014, è necessario ricordare, in sintesi, alcune osservazioni esposte, al

⁶³ Delibera n. 77 del 23.4.2013 "Attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 per lo sviluppo del territorio regionale".

⁶⁴ La n. 183/24.9.2013.

⁶⁵ Come riportato nel fabbisogno presentato dalla stessa P.A.B. che, in data 24 settembre 2013, nel presentare il fabbisogno alla Regione, chiede l'erogazione, ad A.A.F., di 2 milioni di euro "quale anticipazione alla Provincia".

riguardo, nella relazione allegata alla Pronuncia n. 1/2014 delle Sezioni Riunite del Trentino Alto Adige/Südtirol sul giudizio di parificazione del Rendiconto generale 2013 della Regione, per verificarne l'attuazione nel corso della gestione 2014 nonché per evidenziare le eventuali ulteriori osservazioni correlate ai nuovi fatti gestionali del medesimo anno.

Dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 77 del 23.04.2013 e successive, recanti l'individuazione degli obiettivi, dei criteri generali e modalità, nonché l'approvazione dei programmi di utilizzo, e dagli atti di programmazione degli interventi presentati dalle due Province risulta che si è prefigurata una concessione di credito non oneroso tra i medesimi enti. Da questa impostazione consegue anche che l'aver definito il rapporto con le Province come concessione di credito è risultato determinante per il conseguimento degli obiettivi-obblighi concordati per l'anno 2013 e seguenti (ora 2014), anche ai fini del Patto di stabilità, nei termini concordati dalla Regione con il Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto.

I programmi presentati dalle Province hanno individuato come destinatari degli interventi, attuati dalle stesse o da loro enti strumentali (pubblici o privati), oltre che i Comuni e persone destinatarie di interventi a carattere sociale, anche le imprese, con interventi sempre a carattere finanziario, configurabili senz'altro come aiuti di stato ai fini dell'ordinamento europeo.

Pertanto, nella Relazione allegata alla pronuncia 1/2014 delle SS.RR., relativa al Rendiconto 2013, si è evidenziata la necessità, sia per la Regione sia per le Province, di verificare che, con riferimento alle specifiche misure attuative del programma che si configurano come aiuti di stato, sia assicurato il rispetto delle norme dei Trattati europei e dei regolamenti vigenti in materia di aiuti compatibili. Tutto ciò, con particolare riferimento sia al regime degli aiuti non soggetti a preventiva notifica (*de minimis*), sia alle norme sugli aiuti ammissibili, con riferimento a categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti giuridici che dovessero instaurarsi tra Regione o Province ovvero loro enti strumentali, di natura pubblica o privata, ai fini dell'attuazione delle predette misure di sostegno allo sviluppo, della loro organizzazione ed erogazione, si è richiamata l'attenzione dei medesimi enti al rispetto delle norme dei Trattati europei (TFUE) e delle direttive europee, nonché delle norme interne applicabili, in particolare in materia di appalti di servizi, in particolare per la individuazione della SGR adibita alla gestione del Fondo Strategico previsto dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 8/2012.

Osservazioni sui Progetti di sostegno allo sviluppo del territorio riferiti alla gestione 2014

Con riferimento al complessivo intervento della Regione, disciplinato dalla legge regionale n. 8/2012 e ss.mm., dall'esame della documentazione prodotta dalla Regione, relativa al rendiconto generale per l'esercizio 2014, tenuto conto anche di quanto già osservato nel paragrafo precedente, si evidenziano le seguenti osservazioni:

1. Si è constatato che l'articolo 1 della legge regionale 8/2012 è stato modificato limitatamente alla previsione della facoltà, e quindi non dell'obbligo, della Regione di definire il proprio intervento a favore delle Province autonome come concessione di credito, per le motivazioni sopra evidenziate; si ribadisce pertanto la necessità di modificare nel senso sopra descritto la legge regionale.
2. Si è riscontrata la mancanza di una chiara e precisa definizione della procedura di rendicontazione e la scarsità degli elementi forniti nel corso dell'istruttoria. Con protocollo n. 426 del 5.5.2015 questa Corte ha inviato ulteriore nota alla Regione per:
 - a) chiedere se sono pervenute ulteriori rendicontazioni da parte delle due Province;
 - b) indicare le modalità definite e l'avvenuta trasmissione al Consiglio regionale delle rendicontazioni secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 8/2012;
 - c) indicare se la Giunta regionale ha stabilito un termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle Province (ad integrazione della generica previsione di una "rendicontazione annuale").

Con lettera del 19 maggio 2015, la Regione ha risposto indicando, per il punto a), di essere in attesa "a breve" di ulteriore rendicontazione da parte delle due Province⁶⁶ e, per il punto c), di aver dato avvio ad un progetto di revisione dei Fondi erogati alle Province che prevede "la ricognizione della normativa regionale finalizzata ad individuare dei possibili interventi migliorativi riguardanti l'esatta definizione, quantificazione copertura degli oneri riferiti ad ognuna di queste leggi", intendendo "focalizzare l'attenzione sull'individuazione e definizione delle procedure di rendicontazione...". La Regione non ha fornito informazioni in merito all'avvenuta trasmissione dei rendiconti al Consiglio regionale (punto b).

Auspicando l'effettiva "ricognizione" che la Regione si propone di attuare, si ricorda la necessità di un continuo e preciso monitoraggio delle iniziative finanziate dall'Amministrazione regionale, nonché la necessità di stabilire requisiti (che dovranno persistere nel tempo interessato dalle erogazioni), criteri e modalità che disciplinano i finanziamenti concessi.

3. Altro elemento che si ritiene debba essere preso in considerazione da parte della Regione, oltre a quanto viene specificamente osservato sugli strumenti finanziari nel paragrafo seguente, è quello relativo alla verifica del necessario rispetto, anche da parte della Province autonome, in sede sia di programmazione degli interventi che di rendicontazione dei medesimi, delle disposizioni recate:

a) dai Trattati UE e dalle norme europee nonché dalle norme nazionali in materia di concorrenza e aiuti di stato, come meglio specificati nel paragrafo *Strumenti finanziari*;

b) dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione nonché dalla legge n. 243/2012, in materia di attuazione del principio del pareggio di bilancio nonché dei vincoli e limitazioni al ricorso all'indebitamento. Ciò con particolare riferimento all'articolo 10 della medesima legge per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, che si applica anche alla Regione e alle Province autonome;

c) dalla legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) e sue ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 3, commi da 16 a 20, che si applicano anche alla Regione e alle Province autonome per espressa disposizione del comma 21 del medesimo articolo. Si richiamano, in argomento, la nozione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della citata n. 350/2003, che postula la finalizzazione delle relative spese ad incrementi patrimoniali diretti dell'Ente ovvero indiretti, tramite trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto, al fine di garantire un aumento reale della ricchezza prodotta non solo con riguardo all'esercizio corrente ma anche a quelli futuri, nonché il profilo della responsabilità, di natura sanzionatoria, disciplinato dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo il quale "Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione". Va pertanto evidenziato anche che non rientrano tra gli utilizzi consentiti i contributi a privati, come si evince dal comma 21-bis che li prevede come deroga temporalmente limitata, ai limiti posti dal comma 18.

d) dal decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento all'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento);

e) da tutte le altre norme legislative meglio evidenziate nel paragrafo *Strumenti finanziari*.

4. Si evidenzia, inoltre, la difformità, contenuta negli atti che prevedono l'investimento collettivo dei capitali raccolti in strumenti finanziari emessi da imprese "aventi sede

⁶⁶ La Regione allega le due richieste (richiesta dd. 30.4.2015 e sollecito dd. 14.5.2015) di rendicontazione inviate alle due Province.

legale e/o operativa nella Regione...⁶⁷”, con il requisito stabilito dalla legge regionale⁶⁸ di investire in “...strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nella Regione”. Come già evidenziato in sede di parifica del Rendiconto generale 2013, si ribadisce la necessità di assicurare la compatibilità degli strumenti attuativi (quali, provvedimenti delle Province e della Regione, atti degli enti strumentali, Regolamento di gestione) – quale condizione della loro legittimità – con le disposizioni della legge regionale, in particolare prevedendo sempre il requisito della sede operativa delle imprese interessate nel territorio della Regione; infatti il requisito della sola sede legale, non congiunto alla sede operativa nel territorio regionale, appare in contrasto con la legge regionale 8/2012 (art.1) e con le finalità stesse dell’intervento pubblico.

5. Tutto ciò premesso, anche con riferimento alle osservazioni formulate nel paragrafo 6.3.3 (*Strumenti finanziari*), si evidenzia la necessità che la Regione:

5.1 adegui ed integri i provvedimenti riguardanti l’attuazione dell’articolo 1 della legge regionale n.8/2012 e sue successive modificazioni, anche con riferimento agli strumenti finanziari di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, con riguardo a quanto osservato in questa relazione ed in particolare:

a) agli obblighi e limiti previsti dagli articoli 81,97, 119 della Costituzione, dell’articolo 10 della legge n. 243/2012, dei commi da 18 a 21-ter della legge n. 350/2003, dell’articolo 62 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di divieti e limiti all’indebitamento e ai correlati investimenti, secondo quanto esposto nel paragrafo precedente e nel paragrafo 6.3.3.;

b) al rispetto dei principi costituzionali e dei Trattati dell’Unione europea citati in relazione, tra i quali di eguaglianza, non discriminazione, pari trattamento, imparzialità e buon andamento degli uffici, tutela della concorrenza, trasparenza, pubblicità e accessibilità alle attività della pubblica amministrazione e quindi agli obblighi ad essi correlati, quali quelli disposti dalle norme europee, con particolare riferimento ai Regolamenti e alle direttive citate, alla legge 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013;

5.2. ridefinisca la disciplina della rendicontazione da parte delle Province autonome e dei loro enti strumentali incaricati dell’attuazione degli interventi in parola, stabilendo criteri, modalità e procedure, compresi i tempi di presentazione dei rendiconti medesimi;

5.3 provveda alla verifica delle rendicontazioni così ridefinite, accertando anche il rispetto dei vincoli e degli obblighi evidenziati;

5.4 provveda all’adeguamento ed integrazione anche dei provvedimenti riguardanti gli strumenti finanziari, avendo come riferimento le osservazioni esposte, oltre che nello specifico paragrafo 6.3.3.1 ad essi dedicato, anche a quelle qui sopra evidenziate, con particolare riferimento agli obblighi, limiti e divieti in materia di indebitamento e di investimenti finanziati con l’indebitamento.

6.3.3. *Strumenti finanziari*

Per quanto riguarda gli importi destinati all’attivazione di strumenti finanziari (75 milioni di euro per la Provincia di Trento e 75 milioni di euro per la Provincia di Bolzano), previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della l.r. n. 8/2012, con delibera n. 184 del 24 settembre 2013 la Regione approvava criteri e modalità per la loro attivazione e stabiliva che le risorse assegnate alla Provincia di Trento e ad “Alto Adige Finance S.p.A.” (designata dalla Provincia di Bolzano) fossero destinate a sottoscrivere quote di un fondo

⁶⁷ Il Regolamento, nelle parti specificamente dedicate alle caratteristiche dei due Comparti –pag. 25 e pag. 39-, prevede parziale deroga al requisito “...aventi sede legale e/o operativa...” ammettendo la possibilità che le operazioni di investimento siano indirizzate a Società “operative” nelle province di Trento e Bolzano “previo parere obbligatorio ma non vincolante” dei Comitati Consultivi dei due Comparti.

⁶⁸ Articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 8/2012.

comune di investimento mobiliare chiuso⁶⁹ denominato Fondo Strategico del Trentino Alto Adige), scelto tramite una procedura aperta comunitaria e gestito da una società di gestione del risparmio (SGR) abilitata. Il Fondo Strategico rientra nella categoria dei fondi di investimento alternativi riservati (FIA italiani riservati) come definiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2011/61/UE pro tempore vigenti.

Con deliberazione n. 58 del 18 marzo 2014, la Regione fornisce linee interpretative per il concetto di investimenti "indiretti", di "prestiti" e di "integrazione fondi di rotazione", contenuti nella delibera che stabilisce criteri e modalità di attivazione del Fondo Strategico del Trentino Alto Adige, la n. 184 del 29 settembre 2013.

Per giungere all'attivazione del Fondo nei tempi più brevi, il 9 gennaio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa⁷⁰ il cui schema era stato approvato con la delibera regionale n. 232 del 27 novembre 2013.

Tale Protocollo prevede che la Regione, quale Amministrazione aggiudicatrice, si avvalga di un Gruppo di lavoro per l'assistenza alle operazioni di individuazione della SGR; il Gruppo di lavoro potrà avere, a sua volta, l'assistenza di un Advisor individuato, mediante confronto concorrenziale, da Cassa del Trentino S.p.A. e Alto Adige Finance S.p.A. con oneri ripartiti in parti uguali.

Il Gruppo di lavoro previsto dalla delibera della Regione n. 232/2013 è costituito da:

- Regione Trentino Alto Adige: Edith Engl;
- Alto Adige Finance S.p.A.: Laura Nogler e Gianluca Nettis (dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici servizi e forniture);
- Provincia autonoma di Trento: Fulvia Deanesi, Luisa Tretter e Tommaso Sussarellu (dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti);
- Cassa del Trentino S.p.A.: Alberto Brandolini.

I criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Fondo mobiliare chiuso) sono stati approvati con delibera G.R. n. 184 del 24 settembre 2013. La delibera regionale prevede, non riportando esplicitamente ad opera di chi: 1. la rendicontazione annuale⁷¹ al Consiglio regionale; 2. la presentazione di relazioni semestrali⁷²; 3. il monitoraggio degli investimenti garantito tramite la partecipazione agli organi del Fondo (con incontri periodici), la gestione del rischio da parte della SGR (con incontri periodici) e la reportistica (almeno) trimestrale; 4. la nomina di (almeno) un membro del Comitato/Comitati Consultivo spettante ai sottoscrittori delle quote di Classe B⁷³.

Gara per individuazione della Società di gestione del risparmio (SGR)

In base al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 9 gennaio 2014, la Regione ha il

⁶⁹ E' riconosciuta ai partecipanti la possibilità di sottoscrivere quote soltanto all'atto della costituzione del fondo stesso; i fondi chiusi sono orientati al mercato del finanziamento nel capitale di rischio di imprese non quotate. La struttura del fondo si basa sulla presenza di tre entità: la società di gestione (che esercita le funzioni di amministrazione e di investimento), la banca depositaria (che esercita le funzioni di custodia dei titoli e di controllo), i partecipanti. (Da glossario www.borsaitaliana.it).

⁷⁰ Le parti che hanno firmato il Protocollo d'Intesa sono: Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, "Alto Adige Finance S.p.A.", Provincia di Trento e "Cassa del Trentino S.p.A." - che supporta la Provincia di Trento in questa operazione-, Agenzie competenti in materia di contratti pubblici delle due Province.

⁷¹ Rendiconto annuale:

- relazione degli amministratori
- situazione patrimoniale
- situazione reddituale
- andamento del valore della quota
- portafoglio titoli

⁷² Relazioni semestrali:

- situazione reddituale
- andamento del valore della quota

⁷³ Classe B: Quote riservate alle Province di Trento e Bolzano, alla Regione e enti controllati dalle stesse.

compito di gestire la procedura di gara per l'individuazione della SGR.

Lo stesso Protocollo d'Intesa prevede⁷⁴ la partecipazione di due risorse (una per ciascuna Agenzia provinciale degli appalti e contratti) alla Commissione amministrativa incaricata di provvedere alle verifiche di quanto indicato nella documentazione di gara; la Commissione è stata costituita con decreto del Presidente della Regione n. 39 del 2.7.2014 (così prevede il Protocollo d'Intesa art. 4). Parimenti, lo stesso Protocollo prevede che "al fine di assicurare il coinvolgimento delle Amministrazioni di riferimento, la Provincia autonoma di Trento e Alto Adige Finance S.p.A. (o Provincia autonoma di Bolzano) provvederanno a designare, ciascuno, un membro della Commissione tecnica"; la Commissione tecnica⁷⁵ è stata nominata con decreto del Presidente della Regione n. 41 del 22.7.2014; i membri delle Amministrazioni provinciali sono: prof. Mario Anolli, come indicato da Alto Adige Finance di Bolzano, e prof. Luca Erzegovesi, come indicato dalla Provincia Autonoma di Trento.

La delibera della Giunta regionale n. 90 del 23 aprile 2014, vista la documentazione predisposta dal Gruppo di lavoro costituito dal Protocollo d'Intesa, autorizza l'indizione della gara con procedura aperta per la selezione della SGR che gestirà il Fondo Strategico di investimento territoriale, tenendo conto di quanto previsto nel bando di gara, nella direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004⁷⁶, nel decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163⁷⁷, nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione⁷⁸ e nella legge della Provincia di Trento n. 23 del 19 luglio 1990⁷⁹.

La documentazione di gara è costituita da: bando di gara, disciplinare, principali termini e condizioni, schema di contratto e allegati vari (da compilare da parte dei partecipanti alla gara).

Il bando di gara, redatto secondo la direttiva 2004/18/CE, è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 maggio 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2014.

Aggiudicazione della gara

Accertato dalla Giunta regionale con delibera n. 203 del 6 ottobre 2014 che le operazioni si sono svolte in maniera corretta e regolare, la gara è stata aggiudicata alla Finanziaria internazionale Investments SGR S.p.A. di Conegliano (Treviso) che ha offerto un ribasso sulle *Commissioni di gestione* pari al 29% ed un ribasso *sull'Ammontare massimo delle altre spese* pari al 50%⁸⁰. La spesa complessiva stimata di euro 15.620.000,00 "a carico dell'istituendo Fondo Strategico del Trentino - Alto Adige è riconducibile agli importi già impegnati con deliberazione n. 77 del 23 aprile 2013..."⁸¹ (500 milioni sul capitolo 13200.000 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2013).

La Società vincitrice è iscritta⁸² all'Albo delle società di gestione del risparmio di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nella sezione gestori di Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e nella sezione gestori di Fondi d'Investimento Alternativi (FIA).

⁷⁴ Al punto 4. Gestione della gara.

⁷⁵ Alla Commissione spetta la valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi (da punto 14 del disciplinare di gara)

⁷⁶ Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi.

⁷⁷ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁷⁸ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

⁷⁹ L'articolo 2 della L.R. n. 2 del 22 luglio 2002 dispone che la Regione applica, in materia di appalti e contratti, la normativa della Provincia autonoma di Trento.

⁸⁰ Il secondo (e unico, oltre al vincitore) partecipante alla gara (PensPlan Invest s.p.a. di Bolzano) ha offerto ribassi, rispettivamente, del 18,5% e del 50%.

⁸¹ Da delibera regionale 203/2014.

⁸² Informazioni dedotte dal Contratto.

Contratto

Il contratto tra la Regione autonoma Trentino Alto Adige e Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio s.p.a. è stato stipulato in data 18 novembre 2014 ed è immediatamente esecutivo.

Prioritariamente, si segnala che permane⁸³ la difformità, contenuta nei documenti contrattuali che prevedono l'investimento collettivo dei capitali raccolti in strumenti finanziari emessi da imprese "aventi sede legale e/o operativa nella Regione...", con il requisito stabilito dalla legge regionale⁸⁴ di investire in "...strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nella Regione". Come già evidenziato in sede di parifica del Rendiconto generale 2013, si ribadisce la necessità di assicurare la compatibilità degli strumenti attuativi (quali, provvedimenti delle Province e della Regione, atti degli enti strumentali, Regolamento di gestione) – quale condizione della loro legittimità - con le disposizioni della legge regionale, in particolare prevedendo sempre il requisito della sede operativa delle Imprese interessate nel territorio della Regione.

Dal contratto si deduce:

- suddivisione del Fondo Strategico Trentino Alto Adige in due comparti (Bolzano e Trento);
- emissione di tre classi di quote per ciascun Comparto (Quote A riservate ai fondi pensione convenzionati con la Regione, Quote B riservate a Regione, PAB/PAT – nei rispettivi comparti – e loro soggetti controllati, Quote C riservate agli investitori qualificati⁸⁵ - SGR e fondi pensione-);
- ammontare minimo del Fondo Strategico: 100 milioni per il Comparto Bolzano e 100 milioni per il Comparto Trento;
- primo periodo di sottoscrizione in cui viene raccolto il patrimonio di ciascun Comparto: 24 mesi decorrenti dalla data di istituzione del Fondo;
- oggetto: affidamento dell'incarico di promuovere, istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo Strategico del Trentino Alto Adige;
- attività preliminari all'istituzione del Fondo: redazione (da parte della SGR) della bozza di Regolamento di gestione (negoziata e condivisa con la Regione⁸⁶); ricerca e selezione, da parte della SGR, della banca depositaria del Fondo Strategico del Trentino Alto Adige;
- entro 30 giorni dalla comunicazione di rispondea della Regione sulla bozza di regolamento, il CDA della SGR approva il Regolamento di Gestione, istituisce il Fondo Strategico con contestuale apertura del primo periodo di sottoscrizione;
- ricerca, da parte della SGR, di investitori qualificati interessati alle Quote A e C (ma non è responsabile del raggiungimento dell'ammontare minimo delle sottoscrizioni);
- sottoscrizione, da parte della SGR o tramite società del gruppo di appartenenza, di almeno due Quote C di ciascun Comparto;
- istituzione di due presidi organizzativi stabili (uno per Bolzano, uno per Trento) pienamente operativi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto (penale giornaliera di euro 1.000 per ritardo rispetto al termine di apertura e penale giornaliera di euro 2.500 per ogni giorno di chiusura);
- possibilità per la Regione (anche per il tramite di società controllata) di sottoscrivere quote;
- consegna della garanzia definitiva di euro 2.967.800,00;
- obbligo di tracciabilità dei flussi per SGR e relativi subappaltatori/subaffidatari/subcontraenti;
- durata: anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del Termine Massimo di Sottoscrizione (o

⁸³ La questione era già stata segnalata in sede di parifica Rendiconto Regione Trentino Alto Adige esercizio finanziario 2013.

⁸⁴ Articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 8/2012.

⁸⁵ Soggetti indicati da art. 1 DM 24 maggio 1999, n. 228 abrogato da DM 30/2015.

⁸⁶ La Regione ha inviato formale comunicazione alla SGR di aver verificato che la Bozza di Regolamento stipulata dalla medesima SGR è conforme ai contenuti del documento *Principali termini e condizioni* (delibera regionale n. 261/17.12.2014).

- altre eventualità contemplate nel Regolamento);
- casi in cui è prevista la risoluzione del contratto;
- che la Società è validamente costituita ed esistente e che è autorizzata da Banca d'Italia alla gestione del risparmio collettivo;
- che la Società è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa;
- che per la conclusione e l'esecuzione di contratto non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza;
- che il corrispettivo consiste unicamente nelle commissioni di gestione previste dal Regolamento di Gestione.

Principali Termini e Condizioni/Regolamento

Il documento *Principali Termini e Condizioni*, facente parte della documentazione di gara, costituisce la base per la redazione, da parte della SGR, della bozza del Regolamento di Gestione (Regolamento). Il contenuto della bozza di Regolamento è stato verificato dalla Regione e tale verifica è stata formalizzata con delibera GR n. 261 del 17 dicembre 2014.

Il Regolamento contiene, sostanzialmente, le modalità di esecuzione del contratto e non è soggetto ad approvazione da parte della Banca d'Italia (art. 2 del Regolamento).

Oltre ai costi direttamente connessi alle attività finanziarie vere e proprie (Commissione di Gestione corrisposta in rate semestrali anticipate), sono a carico di ciascun Comparto del Fondo Strategico:

- le "Spese di istituzione" per un importo massimo *una tantum* di euro 75.000;
- gli oneri per il funzionamento del Comitato Consultivo di ciascun Comparto (compenso annuo fino a 5.000 euro per ciascun membro e fino a 7.500 euro per il Presidente, gettone di presenza fino a euro 500/membro per ogni riunione);
- oneri relativi all'emissione e al mantenimento di *rating unsolicited*;
- compenso alla Banca Depositaria corrisposto in rate trimestrali posticipate (il Regolamento - a pag. 22 - riporta: "la parte sarà rivista/integrata, non appena saranno definiti gli accordi con la Banca Depositaria") e composto da:
 - a. una commissione annua % del Valore Complessivo Netto di ciascun Comparto per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa;
 - b. una commissione annua % del Valore Complessivo netto di ciascun Comparto per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari.

Altri punti del Regolamento da segnalare sono:

- l'acquisto delle Quote è riservato alle categorie individuate dal DM 24 maggio 1999, n. 228 e, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 39 del TUF⁸⁷, ai soggetti individuati dal nuovo decreto ministeriale;
- la banca depositaria selezionata dalla SGR è la State Street Bank S.p.A. con sede in Milano;
- i rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da specifica convenzione;
- i principali fattori di rischio di investimento nelle Quote del Fondo sono connessi alla circostanza che il patrimonio dei Comparti può essere investito in strumenti finanziari con un basso grado di liquidità, in prestiti che potrebbero influire sulla entità del Valore Unitario della Quota e sulla circostanza che i debitori (Soggetti Target) potrebbero non essere in grado di pagare gli interessi o di restituire il capitale prestato;
- fermo restando quanto stabilito nel Regolamento, la SGR può investire in deroga alle "Norme prudenziali" stabilite dalla normativa vigente;
- valore nominale singola Quota: euro 100.000;
- ammontare massimo del singolo Comparto: euro 250.000.000;
- ammontare minimo del singolo Comparto: euro 100.000.000.

⁸⁷ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6.3.3.1. Osservazioni sugli strumenti finanziari

Per quanto riguarda l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, fermo restando quanto al riguardo osservato in generale sugli interventi attuativi del Progetto per lo sviluppo del territorio di cui all'art. 1 della medesima legge, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

Si osserva che, a seguito dell'audizione del 15 giugno 2015 nella quale non sono state depositate memorie scritte, in data 18 giugno 2015 la Regione è intervenuta nuovamente con la nota n. 0011264/P a firma del Segretario della Giunta regionale, con la quale si forniscono precisazioni, anche riguardo alle osservazioni formulate in sede istruttoria sugli *'Strumenti finanziari'*: di esse si da conto unitamente alle osservazioni aggiuntive della Corte.

A) Rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di stato e di concorrenza autonome

In attuazione di quanto previsto dalla predetta Legge Regionale, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione del 24 settembre 2013, n. 184 con cui ha definito i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dalla medesima Legge regionale (cfr. art. 1, co. 3), stabilendo in particolare che le risorse assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere destinate alla sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso, multi-comparto, riservato a Investitori Qualificati, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'articolo 39 del TUF, agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori individuati dal regolamento ministeriale previsto dal medesimo.

Le regole per la costituzione del Fondo, il suo funzionamento, i criteri e le modalità di acquisizione/sottoscrizione delle quote da parte dei soggetti investitori (in primis Regione e Province autonome o loro enti strumentali, pubblici o privati), le modalità di finanziamento delle imprese (piccole e medie imprese operanti o aventi sede legale nel Trentino e rispettivamente nell'Alto Adige/Südtirol), fino alla cessazione e liquidazione del Fondo stesso, sono previste in apposito Regolamento di gestione: esso è proposto dalla SGR e sulla sua conformità alle previsioni del documento di gara "Principali Termini e Condizioni" deve pronunciarsi la Regione, acquisito il parere dell'advisor e degli investitori qualificati che hanno già manifestato alla stessa Regione il proprio potenziale interesse ad effettuare una sottoscrizione delle quote. La Regione, con deliberazione della Giunta n. 261 del 17 dicembre 2014, ha preso atto della conformità 'sostanziale' al documento di gara della proposta di Regolamento formulata dalla SGR aggiudicataria, dopo aver acquisito i rispettivi pareri dei suddetti enti.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, ed in particolare nelle deliberazioni n. 184 del 2013 e 58 del 2014 della Giunta regionale, che dettano i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 8/2012, dei Principali Termini e Condizioni e del correlato Regolamento di Gestione approvato con la deliberazione della G.R. n. 261 del 2014, non risultano espliciti riferimenti, riferiti all'individuazione ed attuazione delle azioni o alla definizione di vincoli alla costituzione del Fondo, idonei ad assicurare sia alla Regione stessa, che alle Province ed ai rispettivi enti strumentali, la piena conformità degli interventi previsti all'ordinamento europeo.

In particolare, salvo richiami generici al rispetto della legislazione vigente o alle direttive europee in materia di piccole e medie imprese o in materia di attività finanziarie e alla loro attuazione⁸⁸, non risultano espressi riferimenti all'obbligo di osservare specifiche norme quali, in particolare, il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 [ora vigente] della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*»,

⁸⁸ Vedi d.lgs. n. 58/1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8, e 21 della legge 6 febbraio 1996 in materia di tutela dei diritti del consumatore*).

ed il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 87 e 88 del medesimo Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Si evidenzia, fra l'altro :

- ✓ Il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE sugli aiuti «de minimis» (esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, il cui importo non può superare i limiti previsti (art. 3) nell'arco di tre esercizi finanziari). In tale ambito si collocano anche gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, che sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis»; così come sono considerati alla stessa stregua quelli concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, che sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale stabilito. Il medesimo regolamento europeo prevede anche i limiti e i vincoli alla concessione degli aiuti nonché le forme di controllo.
 - ✓ Il REGOLAMENTO Reg. (CE) 17/06/2014, n. 651/2014 DELLA COMMISSIONE (in vigore dal 1°luglio 2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Testo rilevante ai fini del SEE). Anche in tale ambito si collocano, tra l'altro, gli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti (art.1); prevede inoltre che i regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni previste dal Regolamento medesimo (capo I, capo III), tra le quali il rispetto delle soglie precitate dall'art.4. Particolare rilievo assumono gli obblighi di trasparenza (condizione per la loro ammissibilità in esenzione dalla previa notifica) degli aiuti, stabilita dall'art. 5, che condiziona l'applicabilità del regolamento solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»), secondo la definizione ivi prevista, tra le quali si evidenziano:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (4) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione stessa a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento;
 - d) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni del medesimo regolamento.
- L'art. 9 precisa gli obblighi di pubblicazione e informazione che lo Stato membro interessato garantisce con la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato, mentre l'art. 12 prevede le forme di Controllo. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri, ..., conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni del regolamento.
- L'art. 21, in materia di Aiuti al finanziamento del rischio, prevede le condizioni in base alle quali si ritiene che i regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo

3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Tutto ciò premesso, e considerato che gli interventi a carattere finanziario del Fondo strategico si tradurranno sostanzialmente in strumenti finanziari destinati alle piccole e medie imprese configurandosi come aiuti di stato, è conseguentemente da ritenersi necessario dare piena evidenza all'obbligo del pieno rispetto delle evidenziate norme europee, ma anche il loro espresso richiamo (e pertanto la apposizione dei correlati vincoli ed obblighi) negli atti regionali, provinciali e nel regolamento di gestione, come vincolo-obbligo per la SGR; ciò vale naturalmente anche come garanzia per la Regione e le Province autonome, o loro enti strumentali, della regolarità e legittimità dell'intervento e a tutela dei loro interessi istituzionali.

Ciò è desumibile anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in una recente sentenza (Sez. III, Sentenza n. 1294 del 14/03/2014) ha evidenziato che gli organismi nazionali sono tenuti ad assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze europee e quindi al rigoroso rispetto delle normative di riferimento. Purtuttavia gli enti erogatori sono obbligati anche, proprio a tutela della corretta esecuzione di quelle normative, a effettuare una puntuale istruttoria propedeutica alla decisione, la più responsabile, chiara e incontrovertibile. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di sovvenzioni pubbliche (aiuti di stato) concesse dalle Regioni in contrasto con i Trattati e le norme europee (cfr., tra le altre, Sentenza n. 299/2013 e Sentenza n. 249/2014).

Ciò premesso, a mero titolo informativo di completezza, si richiama l'attenzione sull'obbligo dell'osservanza del quadro normativo a cui deve informarsi una SGR, dato: i) dalla Direttiva AIMFD 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA); ii) dal D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF); iii) dal D.M. 5 marzo 2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani - OICR); iv) dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione sulla collettiva del risparmio.

Nella citata nota la Regione fa presente che "nessun vantaggio è accordato direttamente o indirettamente alle PMI configurandosi come aiuto di stato; ciò in quanto il Fondo opera "a condizioni di mercato", peraltro fermo restando che "il Fondo non persegue fini speculativi" e persegue l'obiettivo minimo prudenziale di salvaguardare il "valore reale del patrimonio", per cui ipotizzando aiuti di stato non si terrebbe conto delle caratteristiche specifiche del Fondo prefigurato.

Al riguardo si evidenzia innanzitutto che le norme europee, tra le quali i citati (REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE e (CE)n. 651/2014 DELLA COMMISSIONE), debbano essere rispettate dalla Regione (e per essa dalle Province autonome e le loro società/enti strumentali) e dalla SGR, in quanto vengono utilizzate risorse pubbliche conferite come quote del Fondo, non rilevando, a tali fini, che il Fondo stesso non persegua fini speculativi, ma piuttosto che la Regione utilizzi risorse pubbliche mediante la SGR come strumento per veicolare/attuare l'intervento da essa istituito con la legge 8/2012. In tal senso, a chiarimento dell'assunto, può essere utilmente citato l'articolo 107 dei Trattati che, sugli aiuti di stato compatibili od incompatibili, testualmente recita "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Con ciò non è stata ipotizzata la liceità o meno degli aiuti di stato configurati, ma - al momento - solo l'obbligo di rispettare e far rispettare (da parte della Regione, delle Province autonome, dei loro enti strumentali e della SGR) le norme europee in materia. Né questo incide minimamente sulla indipendenza della SGR; indipendenza che peraltro tale non può essere rispetto alle norme imperative; del resto lo stesso regolamento di gestione fa rinvio seppur dinamico e generico al rispetto delle norme vigenti in materia. Parimenti la Regione e le Province autonome e i loro enti strumentali e la SGR medesima devono osservare a far osservare anche le specifiche norme che le riguardano, comprese quelle citate e la cui non osservanza farebbe nascere in capo alle medesime amministrazioni pubbliche ed alle imprese la responsabilità della

violazione conseguente. Anche con riferimento alle verifiche eseguite dall'Advisor legale, in ordine al rispetto della disciplina sugli aiuti di stato si deve anche osservare che:

- 1) il regolamento di gestione, così come la legge regionale e le deliberazioni della giunta regionale non contengono gli elementi oggettivi sufficienti per verificare se si tratti di aiuti consentiti o meno dai regolamenti EU, in quanto solo la definizione e l'esame di tutto ciò che definisce le singole tipologie e delle relative caratteristiche e misure numeriche nel loro insieme costituisce il "regime di aiuto";
- 2) le valutazioni sui regimi di aiuto e la loro compatibilità o meno con i Trattati e le norme europee spettano solo ed esclusivamente alla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato UE (versione consolidata), non all'amministrazione o ai privati incaricati. Un aiuto di stato sussiste sempre quando si impiegano risorse pubbliche ed è compito permanente dell'Ente (Regione, Province, loro enti strumentali) individuare ed evidenziare negli atti e contratti di propria competenza gli obblighi di osservanza delle norme predette, e quindi accertarne l'effettivo rispetto durante l'intero arco temporale della gestione del Fondo;
- 3) non rileva il fatto che le risorse pubbliche non rappresentino la totalità delle risorse sottoscritte o sottoscrivibili ed impiegate nel Fondo, in quanto la presenza dei capitali privati non può certamente elidere i vincoli, obblighi e limiti imposti dall'ordinamento all'utilizzo delle risorse pubbliche;
- 4). Le SSRR sottolineano la necessità che l'Amministrazione provveda a notificare l'intero regime d'aiuto (legge regionale, delibere regionali, delibere provinciali, atti di indirizzo e interpretativi) ovvero alla loro comunicazione-pubblicazione, nei casi e nei modi previsti ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato UE(versione consolidata) nonché dai richiamati Regolamenti europei, fornendo alla Corte dei conti copia della relativa notifica e della risposta delle Autorità comunitarie, ove il regime di aiuti previsto in attuazione della legge regionale 8/2012 (art.1) sia soggetto all'obbligo di notifica, ovvero adeguata informazione delle adottate altre misure di comunicazione/pubblicazione previste dalle medesime norme per i casi non soggetti a notifica preventiva. La Corte dei conti riferirà sul punto in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2015.

B) Rispetto dell'ordinamento in materia di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, anche con riferimento alla gestione del rischio

L'intervento straordinario istituito dalla Regione con la più volte citata legge regionale n. 8 del 2012 prevede (co. 3 dell'art.1) la facoltà di perseguire le finalità di sviluppo del Territorio regionale anche mediante l'acquisizione di partecipazioni o conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Si prevede anche, tra l'altro, che gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza. Considerato che una parte rilevante del Fondo, in via di costituzione presso la SGR aggiudicataria, è data da ingenti somme messe a disposizione dalla Regione stessa (attraverso le Province autonome o loro enti strumentali) con oneri a carico del bilancio regionale, almeno nell'immediato, e comunque quindi delle Province stesse (o loro enti strumentali), alla conclusione dell'operazione di concessione di credito non onerosa, è anche da ritenere necessario che le predette istituzioni debbano assicurare che il loro utilizzo, anche attraverso il Fondo strategico gestito dalla SGR aggiudicataria, avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione ed imparzialità, garantendo anche il rispetto dei principi di buona amministrazione; principi tutti riconducibili alla Costituzione e alle leggi citate, anche quali principi dell'ordinamento ovvero quali norme fondamentali di riforma economico sociale.

A quanto sopra evidenziato sovrviene anche la giurisprudenza, dal cui ambito possiamo trarre alcune sentenze significative del Consiglio di Stato:

Sez. V, Sentenza n. 6161 del 11/12/2008 - La parità di trattamento tra gli aspiranti ad un beneficio erogato da una P.A. va sempre assicurata, ma la tutela di siffatto principio deve essere coordinata e resa compatibile con l'esigenza, pariordinata, di garantire la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all'assegnazione di risorse pubbliche, principio funzionale alla soddisfazione dell'interesse dell'Amministrazione ad operare una scelta entro un ampio novero di offerte o di proposte;

Sez. VI, Sentenza n. 2742 del 27/05/2005 - La pretesa del privato alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni ed ogni altro vantaggio economico si collega ad una situazione soggettiva di interesse legittimo, il cui soddisfacimento resta condizionato all'esercizio dei poteri dell'amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti di legge, di ogni altro requisito soggettivo in capo al richiedente, nonché di porre in essere ogni valutazione tecnico discrezionale circa il buon esito del trasferimento di risorse pubbliche in favore del privato. Tuttavia l'attività istruttoria e valutativa dell'organo pubblico non resta sottratta all'osservanza delle ordinarie regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione in genere, quanto nel rispetto dei tempi procedurali ove previsti, del necessario contraddittorio con il privato interessato, dei principi cui deve conformarsi il giusto procedimento. La violazione di dette regole, ove siano stati ingenerati affidamenti nel privato, con assunzioni da parte di quest'ultimo di oneri e costi per il conseguimento del beneficio, possono indurre pregiudizio nella relativa sfera patrimoniale e dare ingresso all'azione risarcitoria;

Tale orientamento della giurisprudenza va altresì correlato alla considerazione che la SGR in parola risulta aggiudicataria di un servizio [di interesse pubblico in quanto correlato all'esercizio di funzioni della Regione e delle Province autonome, alle quali va ascritta la (possibile) legittimazione all'utilizzo di denaro pubblico], come risulta incontrovertibilmente dalle deliberazioni della Giunta regionale richiamate, dal procedimento di gara e dal conseguente contratto di appalto di servizi tra Regione e SGR.

Riguardo all'impiego di risorse finanziarie pubbliche si rammenta che, come già osservato in occasione della verifica sulla gestione dell'esercizio finanziario 2012 e di quella relativa all'anno 2013 della Regione (cfr. Corte dei conti, decisione 1-PARI-2013 e decisione 1-PARI-2014 SSRR per il Trentino Alto Adige Südtirol), ogni tipo di spesa delle pubbliche amministrazioni, alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, deve avere una propria autonoma previsione normativa ed è sempre soggetta al controllo, anche giurisdizionale. Inoltre, l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, rispettando i principi di buon andamento e di imparzialità, uguaglianza, economicità, efficacia e trasparenza dell'amministrazione.

Vanno evidenziati inoltre gli aspetti collegati alla trasparenza e pubblicità obbligatoria delle sovvenzioni concesse, previsti dalla legislazione statale e regionale in materia; infatti la legge n. 190/2012 prevede, all'articolo 1, che le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali (di pubblicità e trasparenza) con particolare riferimento, tra l'altro, ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Il d.lgs. 33/2013, che attua la delega della legge 190/2012, prevede all'articolo 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; devono altresì pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro, riportando i dati precisati dal successivo art. 27. Dispone inoltre tale articolo che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

La Regione Trentino-Alto Adige ha dato attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (ora 2015-2017) nonché con le disposizioni contenute nella legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, emanate per adeguare la normativa regionale a quella nazionale e della quale si tratta diffusamente in apposito paragrafo.

Il fatto che la Regione abbia stabilito con la legge regionale 8/2012 di utilizzare lo strumento della SGR, appositamente individuata attraverso la procedura di selezione aperta (secondo le norme europee e nazionali in materia di appalti di servizi), non può costituire fondamento alcuno per soprassedere o limitare tutte quelle garanzie, vincoli ed obblighi correlati ai principi costituzionali richiamati (imparzialità, non discriminazione, economicità, trasparenza e pubblicità) e quindi delle norme e dei principi normativi citati, con riferimento anche al d.lgs. n. 33/2013, che costituiscono vincolo indefettibile per l'attività della Regione, delle Province autonome ed anche delle loro società strumentali, tra le quali Pensplan-(SGR non autorizzata ai fondi speculativi), Cassa Del Trentino-(intermediario finanziario di credito), Alto Adige Finance (che ha tra i propri compiti d'istituto anche la costituzione di fondi per il finanziamento di investimenti promossi da imprese, in quanto delegata dalla Giunta provinciale).

E' pertanto necessario che tali garanzie, vincoli ed obblighi vengano assicurati ed imposti al gestore dall'appaltante il servizio e quindi dalla Regione, (ma anche dalle Province autonome e loro società strumentali), oltre ai richiami espliciti e specifici al rispetto delle norme europee e nazionali correlate in materia di aiuti di stato ammissibili, di procedimento per l'ammissibilità e l'erogazione di benefici pubblici, di pubblicità e trasparenza, ed anche, in particolare, l'obbligo di:

- a. predeterminazione e pubblicizzazione, anche mediante appositi bandi, dei criteri di riparto dei fondi tra i diversi settori economici e quindi dei fondi resi di volta in volta disponibili per ciascuna finalità;
- b. predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali in base ai quali siano definiti le tipologie di aiuti, l'ammissibilità, la valutazione degli investimenti e delle relative garanzie, la concessione degli aiuti nonché le adeguate e correlate forme di controllo, preventivo e successivo;
- c. definizione o precisazione degli obblighi di pubblicazione dei beneficiari e dei benefici concessi;
- d. definizione o precisazione delle norme del Regolamento di gestione relative, in particolare alla gestione del rischio degli investimenti secondo quanto seguito meglio precisato.

Tutti i predetti criteri, obblighi e vincoli per assicurare la correttezza e la legittimazione all'utilizzo delle risorse pubbliche affidate al Fondo dovranno essere stabilite dalla Regione integrando i provvedimenti già assunti, anche con il coinvolgimento delle Province autonome e dei loro enti e società strumentali, e dovranno altresì tradursi anche, in particolare, in integrazioni al Regolamento di gestione ed atti correlati, considerato che lo stesso costituisce il quadro di riferimento fondamentale dell'operatività del Fondo e delle sue modalità di gestione e di controllo.

Si richiama, infine, quanto già osservato nel paragrafo 6.3.2.3, al quale si rinvia integralmente, in ordine alla rilevata difformità, contenuta negli atti che prevedono l'investimento collettivo dei capitali raccolti in strumenti finanziari emessi da imprese "aventi sede legale e/o operativa nella Regione...", con il requisito stabilito dalla legge

regionale di investire in soggetti "operanti nel territorio della Regione" ovvero "imprese operanti sul territorio della Regione" (art. 1, co. 3, LR 8/2012).

C) Profili relativi alla gestione del rischio degli investimenti

In generale, la normativa in materia di gestione collettiva, oltre a definire regole prudenziali volte ad assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori dei fondi (SGR) sia ispirato a canoni di sana e prudente gestione, conferisce una rilevanza autonoma alla disciplina del prodotto, cioè del fondo comune. Infatti, l'obiettivo di assicurare un puntuale governo dei rischi assunti dalla SGR per conto dei sottoscrittori è perseguito, non solo agendo sulle procedure organizzative della società, ma anche con l'introduzione di: i) norme vincolanti sui criteri di redazione dei regolamenti di gestione dei fondi (che costituiscono il contratto tra la SGR e i sottoscrittori); ii) limiti di natura prudenziale (concentrazione dei rischi, leva massima assumibile, esposizione al rischio di controparte, ecc.) all'attività di investimento svolta per conto dei fondi; iii) norme sulla valutazione dei beni del fondo; iv) regole di trasparenza e modalità di redazione dei rendiconti e dei prospetti contabili periodici. Va anche rammentato che tutti i fondi comuni devono affidare in custodia i propri asset a una banca depositaria, alla quale l'ordinamento demanda anche il compito di controllare la regolarità delle operazioni dei fondi e la loro rispondenza alla legge, alla normativa emanata dalle autorità e al regolamento di gestione. La banca depositaria è tenuta a segnalare ogni irregolarità rilevata alle autorità e risponde nei confronti degli investitori di ogni danno derivante da negligenza nei suoi controlli. A ulteriore garanzia degli interessi dei sottoscrittori, è previsto l'intervento della vigilanza per il vaglio delle principali vicende strutturali che interessano la vita del fondo (approvazione dei regolamenti di gestione dei fondi e delle operazioni di fusione o scissione).

Posto quanto precede, va precisato che la disciplina contiene una distinzione tra la regolamentazione e i controlli previsti per i fondi destinati al pubblico (*retail*), assai puntuali e dettagliati e quelli, molto più flessibili, disegnati per i fondi riservati a investitori qualificati, in virtù della natura "informata" dei sottoscrittori di questi ultimi e della loro ben maggiore capacità di contrattare i termini del mandato col gestore e di controllarne nel continuo l'operato. In questo senso si segnala che la Banca d'Italia approva i regolamenti e le operazioni di fusione/scissione dei soli fondi retail, mentre per i fondi riservati a investitori professionali le SGR possono agire in piena autonomia (nel rispetto delle norme di legge, TUF e D.M.). Inoltre, i FIA riservati, a motivo della minore esigenza di tutela dei sottoscrittori di cui si è detto, non sono sottoposti alle Norme prudenziali definite dalla Banca d'Italia per i fondi retail.

Pertanto, il TUF stabilisce che "La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di Norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario". Tale previsione (introdotta con le modifiche al TUF apportate a seguito del recepimento della Direttiva Alternative) introduce quindi la possibilità che anche ad alcune tipologie di FIA riservati siano applicati limiti di carattere prudenziale individuati ad hoc (sulla base di esigenze di stabilità sistemica o di tutela del mercato) o definiti con regolamentazione stabilita ex ante.

Tale norma è stata applicata ai FIA riservati che investono in crediti. Essi, infatti, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, Titolo V, cap III, sez. VI, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 1) la leva finanziaria - data dal rapporto tra le attività e il net *asset value* (NAV) di un fondo - non può superare il limite di 1,5; 2) l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10% del totale delle attività del fondo; 3) i crediti in cui il fondo investe non possono avere una durata superiore a quella del fondo. Per i fondi di credito è, inoltre, richiesto al gestore, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par.5).

Ciò premesso si ritiene necessario che la Regione e le Province autonome, con i rispettivi enti strumentali da esse incaricati, valutino l'adeguatezza delle attuali

limitazioni ed eccezioni alle Norme prudenziali, e pertanto la loro compatibilità con l'utilizzo di denaro pubblico, previste dagli atti e dalle disposizioni del Regolamento, che consentono di derogare alle Norme Prudenziali; infatti non è da ritenere sufficiente il rilevare, nel caso in cui l'investitore sia ente pubblico o suo ente strumentale e per le motivazioni testé espresse ed in relazione all'utilizzo di risorse e finalità pubbliche, il fatto che si tratti di fondo riservato ad investitori qualificati, in virtù della natura "informata" dei sottoscrittori e della loro capacità di contrattare.

Va peraltro tenuto conto che la Regione, nella sopra citata nota, inviata il 18 giugno u.s. alla Sezione di controllo di Trento della Corte, evidenzia che "la strategia di gestione deve essere prudentiale ed idonea, almeno, a preservare il valore reale del capitale investito" ed inoltre che " il FSTAA (Fondo) non attua una politica di investimenti di carattere speculativo". Al riguardo va precisato, *in primis*, che la questione posta sopra circa l'esigenza di meglio qualificare e delimitare il rischio (quindi il fattore rilevante non è il fine speculativo) si riferisce sempre alla natura di beni pubblici cioè delle risorse finanziarie conferite o da conferire dalla Regione o dalle Province autonome o dai loro enti strumentali e dagli obblighi che l'ordinamento impone ai predetti enti. In tale contesto si è fatto particolare riferimento alle norme del Regolamento di gestione riguardanti il "fattore rischio" ed a quanto previsto dall'articolo/paragrafo 9.5 che consente, in determinati casi, di derogare alle Norme prudenziali, per l'investimento del patrimonio dei Comparti. Al riguardo pertanto non si può che ribadire l'osservazione sopra riportata in ordine alla necessità che la Regione e le Province autonome, con i rispettivi enti strumentali da esse incaricati, valutino l'adeguatezza delle attuali limitazioni ed eccezioni alle Norme prudenziali al fine di tutelare il valore patrimoniale degli investimenti.

D) Profili relativi al rispetto delle norme costituzionali ed ordinarie in materia di equilibri di bilancio, limiti e vincoli all'indebitamento

Si richiama integralmente quanto già osservato nel paragrafo 6.3.2.3 in ordine al necessario rispetto, da parte della Regione ed anche delle Province autonome, e dei loro enti strumentali, in sede sia di programmazione degli interventi che di rendicontazione dei medesimi, delle disposizioni recate:

- a) dagli articoli 81, 97 e 119, comma sesto, della Costituzione e all'articolo 74 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, in materia di vincoli all'indebitamento;
- b) dalla legge n. 243/2012 in materia di attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Ciò con particolare riferimento all'articolo 10 della medesima legge per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, che si applica (1° gennaio 2016) espressamente anche alla Regione e alle Province autonome;
- c) dalla legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) e sue ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 3, commi da 16 a 20, che si applicano anche alla Regione e alle Province autonome per espressa disposizione del comma 21 del medesimo articolo. Si richiamano, in argomento, la nozione di investimento di cui all'art.3, comma 18, della citata n.350/2003, che postula la finalizzazione delle relative spese ad incrementi patrimoniali diretti dell'Ente ovvero indiretti, tramite trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto, al fine di garantire un aumento reale della ricchezza prodotta non solo con riguardo all'esercizio corrente ma anche a quelli futuri, nonché il profilo della responsabilità, di natura sanzionatoria, disciplinato dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo il quale " Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione". Va pertanto evidenziato anche che non rientrano tra gli utilizzi consentiti i contributi a

privati, come si evince dal comma 21-bis che li prevede come deroga temporalmente limitata, ai limiti posti dal comma 18;

- d) dal decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento all'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento).

7. Partecipazioni societarie

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle autonomie territoriali, verificano le partecipazioni nelle società controllate⁸⁹ alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale ovvero di servizi e attività strumentali⁹⁰.

Gli organismi partecipati dagli enti territoriali costituiti in forma societaria, sono oggetto di specifica attenzione essendo le loro gestioni ricollegabili a eventuali riflessi sul bilancio degli enti stessi⁹¹.

Le disposizioni normative⁹² statali in materia di società sono contenute direttamente nel codice civile. La normativa comunitaria con il Trattato di funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E. articoli 49, 54, 63 e 106), evidenzia il principio della tutela della concorrenza, per il quale l'impresa pubblica non deve godere di regimi privilegiati. Il legislatore, sia a livello statale che regionale, è intervenuto ampiamente con riferimento alle società, nel cui capitale sociale intervengono gli enti pubblici, siano essi amministrazioni centrali o locali. Nella tabella seguente si riassumono le principali normative⁹³:

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Riferimento normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
L. 244/2007 - Art. 3 Commi 27 e ss.	<p>Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.</p> <p>L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato, per ultimo dal D.L. 16/2014), le amministrazioni soggette a tale disposizione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate nei termini di cui sopra.</p>	<p>Decorso inutilmente il termine per la cessione, la partecipazione "non strettamente necessaria" cessa ad ogni effetto. Entro dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.</p>

⁸⁹ DL n. 174/2012 - (Convertito, con modificazioni, dalla l. 7/12/2012, n. 213) - art. 1, co. 4: " Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione".

⁹⁰ Si rammentano inoltre le disposizioni dell'articolo 3, comma 28 della L. n. 244/2007 che prevedono "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

⁹¹ Il legislatore all'art 2, comma, 2 del DL 52/12 (norme in materia di revisione della spesa pubblica), ritiene ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica che: "Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta.....".

⁹² Il regime generale è delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni - e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articoli 2449 e 2451 c.c.).

⁹³ Tabella tratta da Rivista ASFEL 2015.

NORME IN MATERIA SOCIETÀ IN HOUSE

Riferimento normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p><i>Giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)</i></p>	<p>Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in house.</p> <p>Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempra il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591)</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>
<p><i>Direttiva 2014/24/UE - Art. 12</i></p>	<p>I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi. Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13)</p> <p>L'attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti controllanti. "Oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice". Per determinare la percentuale di attività, "si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto".</p> <p>Le citate disposizioni hanno caratteri di compiutezza tale da farle ritenere "self-executing", avendo indubbiamente contenuto incondizionato e preciso (Consiglio di Stato, Sez. II, del 30 gennaio 20145, Parere n. 298)</p>	

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Riferimento normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p><i>DLgs. 163/2006 - Art. 1 comma 2</i></p>	<p>Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di una società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del partenariato pubblico-privato istituzionale e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto (Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008 C(2007)6661)</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Riferimento normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p><i>D.L. 179/2012 - Art. 34 comma 20</i></p>	<p>L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>
<p><i>D.L. 179/2012 - Art. 34 comma 21</i></p> <p><i>D.L. 150/2013 - Art. 13</i></p>	<p>Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (es.: per <i>in house providing</i>) devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione che espone le motivazioni della scelta in merito alla modalità di affidamento del servizio.</p> <p>Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.</p>	<p>Cessazione dell'affidamento al 31 dicembre 2013.</p> <p>Nel caso in cui l'ente competente abbia avviato le procedure per un nuovo affidamento, pubblicando la relazione di cui alla disposizione entro il 31 dicembre 2013, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti, ancorché non conformi, fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto di tali termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi alla data del 31 dicembre 2014.</p>

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ STRUMENTALI

Riferimento normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
D.L. 223/2006 – Art.13	Le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, salve le eccezioni previste dalla norma, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole indicate al comma 1	Le società di cui all' disposizione cessano le attività non consentite entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006). A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una società separata. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del decreto, in violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione sono nulli.

Va ricordato che la legge 244/2007, all'art. 1, prevede che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici [...] e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Infine prevede la legge in parola che, decorso il termine previsto, la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto⁹⁴.

La legge n. 147/2013 di stabilità finanziaria 2014⁹⁵ ha rafforzato l'obbligo di dismissione previsto dalla citata legge 244/2007, prevedendo al contempo la proroga del termine per la loro dismissione (comma⁹⁶ 569 dell'art. 1) a dodici mesi dalla sua entrata in vigore (dicembre 2014). Non può peraltro essere tralasciata la evidenziazione in questa sede delle disposizioni da ultimo intervenute con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) che, intervenendo - peraltro in modo implicito - sia sul contenuto che sui termini stabiliti dalla legge 244/2007, come già in precedenza modificata dalla legge 147/2013, di fatto sancisce un nuovo percorso per la valutazione della coerenza, con i fini istituzionali dell'ente pubblico, delle partecipazioni societarie e conseguentemente per stabilirne il mantenimento, la razionalizzazione o la dismissione, sulla base di un apposito piano, da adottare entro il mese di marzo 2015 e da verificare, per gli effetti prodotti, nell'anno 2016. Infatti il comma 611 e seguenti dell'art. 1 della legge 190/2014, prevedono, tra l'altro, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

⁹⁴ A questo proposito si annota la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Marche n. 25/2014/PAR.

⁹⁵ Articolo 1 commi da 560 a 569.

⁹⁶ Comma 569: il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della L. n. 244/07 è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 147/13, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, si evidenzia che:

- in base alle richieste istruttorie inviate da questa Sezione, l'Ente ha fornito, attraverso il questionario adottato dalla Sezione Autonomie di questa Corte dei conti e la banca dati SIQUEL⁹⁷, le informazioni in materia di partecipazioni societarie;
- la Regione ha inoltre presentato, con riferimento all'esercizio 2015, il Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati, soprarichiamato, di cui all'articolo 1, comma 612 della legge n. 190/2015. Tale Piano, menzionato nella replica⁹⁸ che l'Ente ha inviato rispetto alle criticità poste in materia e riguardanti l'esercizio 2013, avrebbe dovuto ridefinire attentamente tutte le componenti societarie dell'Ente.

I contenuti del Piano⁹⁹, definito in base alla legge predetta, nonché agli atti regolamentari e di programmazione, indirizzo e coordinamento, di competenza della Regione relativamente alle materie conferitegli in base allo Statuto Speciale¹⁰⁰, illustrano il ruolo delle società e la "mission" attuata attraverso le partecipazioni societarie.

Nel Piano sono evidenziate:

- le società strumentali all'attività della Regione che devono essere necessariamente mantenute cioè Pensplan Centrum S.p.A., Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A.;
- le società per le quali la partecipazione contribuisce al perseguimento dell'interesse generale e quindi debbono essere mantenute cioè Autostrada del Brennero S.p.A. e Mediocredito Trentino-Alto S.p.A.;
- le società sulle quali è in corso di "riflessione" il mantenimento delle partecipazioni e che richiedono la condivisione delle due Province di Trento e Bolzano cioè Fiera di Bolzano S.p.A. e Trento Fiere S.p.A.;
- le società per le quali si propende alla dismissione cioè Air Alps Aviation S.r.l. e Inter Brennero S.p.A.

A sostegno dei propri orientamenti la Regione evidenzia che: *il ruolo che essa è chiamata a svolgere concerne la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferitele in base allo Statuto Speciale di Autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Tali norme non definiscono in modo esaustivo e tassativo le finalità e le competenze della Regione Trentino-Alto Adige in quanto l'attività istituzionale dell'Ente deriva anche dalle linee programmatiche di*

⁹⁷ Sistema informativo questionari Enti Locali.

⁹⁸ Vedi Allegato n. 5188 alla nota Prot. Corte dei conti n. 230 del 20.03.2015.

⁹⁹ Predisposto attraverso la delibera n. 60 del 31.03.2015

¹⁰⁰ DPR 31.08.1972, n. 670.

mandato sottoscritte dalle forze politiche che costituiscono le maggioranze consiliari delle Province autonome di Trento e di Bolzano che segnano, sin dall'insediamento dell'amministrazione, le direttrici entro cui tale attività dovrà svilupparsi. Tale orientamento è fatto proprio dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - con propria deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009. La Regione Trentino-Alto Adige quindi, rappresenta anche una piattaforma istituzionale per gli scambi, il dialogo, la cooperazione e il coordinamento di attività con le Province di Trento e di Bolzano nei settori di loro competenza. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome diventano, pertanto, lo strumento istituzionale attraverso il quale vengono esercitate le prerogative delle quali sono titolari le popolazioni insediate sullo specifico territorio.

7.1. Osservazioni e criticità già rilevate nel procedimento di parificazione sul Rendiconto 2013

In questa sede e per le finalità di questo procedimento, collegato al giudizio di parificazione del Rendiconto generale 2014, si procederà all'analisi delle misure adottate dalla Regione nel corso del 2014 in esito alle osservazioni formulate e alle criticità rilevate da questa Corte in ordine agli organismi partecipati dalla Regione nella relazione allegata alla pronuncia di parificazione delle 1/2014/PARI delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol con riferimento al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013¹⁰¹.

In particolare, nella relazione su menzionata, venivano prese in considerazione le società non aventi carattere strumentale attuale, quali: "Mediocredito Trentino Alto Adige" S.p.A., A22 "Autostrada del Brennero S.p.A.", "Inter Brennero S.p.A.", Enti Fiera di Trento e di Bolzano. Tali società essendo rivolte, pur secondo una pluralità di oggetti sociali, ad interventi riguardanti le politiche di intervento in economia, anche in forma di interventi infrastrutturali, non possono attualmente essere individuate correttamente come enti strumentali, rispetto alle funzioni di competenza della Regione, secondo il vigente Statuto di autonomia.

Si rimarcava inoltre la necessità della conclusione del procedimento di liquidazione di "Air Alps Aviation S.r.l."

7.2. L'analisi attuale delle società partecipate

Venendo ora all'analisi della situazione delle partecipazioni societarie (dirette) della Regione, si rileva che le stesse possono dividersi tra partecipate quali enti strumentali per le finalità dell'ente e, partecipate il cui oggetto sociale non ha correlazione con le materie di competenza della Regione. Saranno inoltre brevemente illustrate, all'interno della partecipazioni dirette anche le partecipazioni indirette più significative dell'Ente.

Preliminarmente è necessario un chiarimento in ordine a quanto esposto dalla Regione nel proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e sopra riportato.

La richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto (del. n. SRCVEN/5/2009/PAR) riguarda un parere rilasciato al Comune di Isola della Scala in ordine ad una partecipazione in società intermodale per la costruzione di uno scalo intermodale sito sul territorio del Comune medesimo: in proposito va evidenziato quanto segue:

- a) il Comune nell'ordinamento è ente esponenziale a competenza generale rispetto all'interesse della popolazione rappresentata: infatti l'articolo 13 del TUEL dispone che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo

¹⁰¹ Contenute nella Relazione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013 della Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale...”;

- b) la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol invece, dispone della potestà legislativa nelle materie enumerate agli articoli 4,5,6 e 7 dello Statuto speciale e della potestà amministrativa, in virtù dell'articolo 16, nelle medesime materie, nonché delle funzioni eventualmente delegate dallo Stato.
- c) ora risulta evidente che alcune delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione sono correlate a competenze dalla stessa avute nell'ambito del cosiddetto primo Statuto di autonomia del 1948, successivamente profondamente modificato trasferendo alle Province autonome numero se competenze legislative ed amministrative prima di competenza regionale oltre a nuove ulteriori competenze; rientrano in questo contesto, ad esempio, Autobrennero S.p.A., Mediocredito S.p.A. o Interbrennero S.p.A..

I dati contabili degli OO.PP. sono riferiti ai bilanci approvati e quindi all'esercizio 2013, confrontato con il 2012 e ottenuti attraverso il sistema SIQUEL della Corte dei Conti e le Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano. Per alcuni OO.PP. sono riportati i dati 2014, ove disponibili a seguito dell'approvazione dei relativi bilanci e reperibili dai siti web delle stesse società.

Complessivamente le partecipazioni azionarie dirette¹⁰² della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol sono così suddivise¹⁰³:

Tabella 51

Società partecipate	Percentuale	Esercizio 2012		Esercizio 2013	
		Utile	Perdita	Utile	Perdita
1. Centro Pensioni Complementari S.p.A.	98,02%	9.720.018,00	/	3.761.761,00	/
2. Autostrada del Brennero S.p.A.	32,29%	71.843.589,00	/	68.028.178,00	/
3. Fiera di Bolzano S.p.A.	24,97%	421.006,00	/	218.204,00	/
4. Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49%	2.959.968,64	/	1.291.642,00	/
5. Trento Fiere S.p.A.	16,22%	132.835,00	/	148.941,00	/
6. Inter Brennero S.p.A.	10,56%	/	1.463.940,00	/	1.623.962,00
7. Air Alps Aviation S.r.l.	1,88%	/	6.630.220,46	/	3.934.523,08
8. Informatica Trentina S.p.A.	1,72%	2.847.220,00	/	705.703,00	/
9. Informatica Alto Adige S.p.A.	1,08%	47.093,00	/	195.215,00	/

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL

Nella tabella la percentuale di partecipazione del 98,02%, riferita al Centro Pensioni Complementari S.p.A., come risulta da sistema SIQUEL, è stata ridotta dello 0,73% e passa al 97,29%, come disposto nella delibera della G.R. n. 201 del 6 ottobre 2014¹⁰⁴.

Negli schemi che seguono sono esposti i dati più significativi, riferiti agli organismi partecipati dall'Ente, estratti dal sistema "SIQUEL" e relativi all'esercizio 2013 comparati con i dati dell'esercizio precedente. Sono utilizzati alcuni indici economici che consentono di verificare la capacità della società di remunerare i capitali impiegati¹⁰⁵.

¹⁰² Partecipazioni per le quali la Giunta regionale ha deliberato che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali e/o per la produzione di servizi di interesse generale delibera n. 266 del 21 dicembre 2010.

¹⁰³ Dati aggiornati al 14 maggio 2015 - Fonte: dati da sistema "SIQUEL Corte dei conti" inseriti dagli uffici regionali -

¹⁰⁴ "Atto di cessione a titolo gratuito a favore delle Province Autonome di Trento e di Bolzano delle azioni detenute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in Pensplan Centrum S.p.A. e approvazione della relativa spesa".

¹⁰⁵ Il ROE (return on equity) esprime la redditività del capitale proprio, il ROE si ottiene dal rapporto tra Utile e Capitale Proprio) ed è generalmente espresso in percentuale. L'indice ROI (return on investment) - Reddito operativo / Capitale investito - esprime la redditività della gestione caratteristica cioè la capacità dell'azienda di remunerare il capitale investito.

7.3. Le Società "strumentali"

Per le società sotto elencate, che risultano svolgere un'attività strumentale in relazione alle funzioni di competenza della Regione, si evidenzia quanto segue:

1. La società "Centro pensioni complementari S.p.A." (in forma abbreviata "Pensplan Centrum S.p.A." o "Centrum S.p.A."), è una società a carattere strumentale a "guida" del progetto regionale sulla previdenza complementare.

La società costituita in base all'art. 6¹⁰⁶ dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, attraverso il D.P.R. n. 58, articolo 1 bis¹⁰⁷ del 6 gennaio 1978 e alla Legge Regionale n. 3/97, è soggetta al coordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Lo statuto del "Centro Pensioni Complementari S.p.A."¹⁰⁸ rimanda per gli scopi sociali direttamente all'art. 3 della L.R. n. 03/97¹⁰⁹.

Le forme pensionistiche complementari che la Regione sostiene, attraverso il "Centro Pensioni Complementari S.p.A." si dividono in collettive e complementari individuali.

Indice	Definizione	Formula
$R.O.E. = Re / C_p \times 100$	Redditività del capitale proprio	$\frac{\text{Utile netto d'esercizio} \times 100}{\text{capitale proprio}}$
$R.O.I. = Ro / T_i \times 100$	Redditività del capitale investito	$\frac{\text{Reddito operativo} \times 100}{\text{totale impieghi}}$

¹⁰⁶DPR 670/72 - Statuto - Art. 6: "Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione".

¹⁰⁷ DPR 58/78- norme di attuazione dello Statuto- articolo 1bis: 1 La regione è delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificità ed unicità della finalità previdenziale, alle modalità costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilità, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, è assicurata la possibilità di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali. 2. La regione può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni. 3. I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato. 4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del titolo VI dello statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualità di sostituti di imposta è effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attività in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente. 5. Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalità ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza".

¹⁰⁸ In breve anche "Pensplan Centrum S.p.A."

¹⁰⁹ Art. 3 L.R. n. 03/97 - Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale (come modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8 e dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 marzo 2013, n. 2): Comma 1: "La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo contabile e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate".

Si propone la ripartizione dell'azionariato di proprietà pubblica nella S.p.A. "Centro Pensioni Complementari" e del suo valore nominale.

Tabella 52

Centro Pensioni Complementari S.p.A. 2014	Percentuale	Valore nominale
Regione autonoma Trentino A.A.S.	97,30%	251.226.158,40
Provincia autonoma di Trento	0,99%	2.563.529,28
Provincia autonoma di Bolzano	0,99%	2.563.529,28
"Pensplan Centrum S.p.A."	0,72%	1.251.330,60
Totale	100,00%	257.604.547,56

Elaborazione Corte dei conti su dati CCIAA

I dati dello schema seguente rappresentano un netto scostamento negativo dell'utile societario pari al 61,30% e una diminuzione del valore dei crediti del 22,15%.

Il valore ed il costo della produzione sono consultabili nel particolare delle singole voci, nelle schede della C.C.I.A.A. La differenza notevole che le caratterizza risulta composta dai costi del personale per euro 3.850.255,00, dai costi per i servizi per euro 2.722.001,00 e dai costi per gli ammortamenti e le svalutazioni per euro 1.289.979,00.

Nel Piano operativo di razionalizzazione 2015 la Regione ha previsto per la controllata "Pensplan S.p.A." un progetto finalizzato alla razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Tabella 53

Pensplan S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 258.204.548,00	€ 258.204.548,00	0,00%
Utile	€ 9.720.018,00	€ 3.761.761,00	-61,30%
Valore della produzione	€ 776.452,00	€ 785.769,00	1,20%
Costo della produzione	€ 8.610.750,00	€ 8.461.454,00	-1,73%
Totale Attività	€ 243.038.390,00	€ 246.985.319,00	1,62%
Totale Passività	€ 243.038.390,00	€ 246.985.319,00	1,62%
Patrimonio netto	€ 238.199.114,00	€ 241.960.876,00	1,58%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	€ 3.425.424,00	€ 3.661.212,00	6,88%
Totale crediti	€ 2.761.863,00	€ 2.150.126,00	-22,15%
R.O.E.	0,00	1,55	0,00%
R.O.I.	-3,22	-3,11	-3,42%
Ebit Margin	-1008,99	-976,84	-3,19%
Rapporto indebitamento	1,44	1,51	4,86%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 34.456.420,00	€ 25.222.402,00	-26,80%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

Con una quota azionaria del 64,44% (valore nominale euro 6.359.700,00), "Centro Pensioni Complementari Spa" controlla la "Pensplan Invest Sgr¹¹⁰ S.p.A.", società di gestione del risparmio, partecipata quindi indirettamente dall'Ente regionale.

La società, che opera sulla base del recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE del 1985 e del decreto legislativo n. 58/1998¹¹¹, è stata costituita nel 2001 a Bolzano e si avvale delle sedi e delle attrezzature fornite dal Centro Pensioni Complementari S.p.A..

¹¹⁰ Le SGR (Società di gestione del risparmio- D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Le SGR sono autorizzate a: istituire fondi comuni di investimento, gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, prestare il servizio di gestione di portafogli, prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

¹¹¹ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2. La società Informatica Alto Adige S.p.A. struttura a carattere strumentale che offre soluzioni I.T.C. per l'Amministrazione pubblica, si può considerare alla pari, per quanto concerne obiettivi e le strategie della gemella Informatica Trentina S.p.A.

La società fondata nel 1992 è partner della Provincia Autonoma di Bolzano, del Consorzio dei Comuni e della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e si occupa di soluzioni I.T.C. per l'Amministrazione pubblica. I principali fruitori dei suoi servizi sono: la Provincia autonoma di Bolzano, il Consorzio dei Comuni della Provincia, l'Azienda sanitaria locale, la Regione autonoma TN/Alto Adige/ Südtirol e altre società a partecipazione pubblica.

La società aveva chiuso l'esercizio 2012 con un utile che ammontava ad euro 47.093,00, nel 2013 ha superato tale importo del 314,53% pari ad euro 148.122,00, ritornando e oltrepassando i valori dell'utile 2011 (euro 190.875)¹¹². Non sono stati distribuiti dividendi ma è stato aumentato il capitale sociale del 60%.

Tabella 54

Informatica Alto Adige S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 5.000.000,00	€ 8.000.000,00	60,00%
Utile	€ 47.093,00	€ 148.122,00	314,53%
Valore della produzione	€ 8.493.018,00	€ 9.311.056,70	9,63%
Costo della produzione	€ 8.465.345,00	€ 8.980.249,91	6,08%
Totale Attività	€ 10.554.327,00	€ 14.397.556,00	36,41%
Totale Passività	€ 10.554.327,00	€ 14.397.556,00	36,41%
Patrimonio netto	€ 7.729.453,00	€ 10.924.668,00	41,34%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	€ 2.351.470,00	€ 2.970.228,00	26,31%
Totale crediti	€ 3.152.312,00	€ 2.490.401,00	-21,00%
R.O.E.	0,61	1,79	193,44%
R.O.I.	0,26	2,3	784,62%
Ebit Margin	0,33	3,55	975,76%
Rapporto indebitamento	30,42	27,19	-10,62%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

I soci che costituiscono il pacchetto azionario sono:

Soci Informatica Alto Adige S.p.A.	Percentuale
Provincia autonoma di BZ	78,04%
Consorzio Comuni Provincia autonoma di BZ	20,88%
Regione Trentino A.A.S.	1,08%
Totale	100,00%

3. La società "Informatica Trentina S.p.A.", struttura a carattere strumentale che si occupa dello sviluppo del sistema economico/informatico nel ambito delle I.C.T.¹¹³, collabora all'aggiornamento della pubblica amministrazione trentina attraverso l'erogazione di servizi a tutto il settore pubblico, svolge attività anche con imprese I.C.T. private.

La società costituitasi nel 1983 con inizio attività nel 1984, è nata su iniziativa della Provincia autonoma di Trento¹¹⁴, di altri Enti trentini e della Finsiel S.p.A., con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia. Nel

¹¹² Confronta relazione alla parifica 2013 della Corte dei conti - Sezione del controllo di Trento -

¹¹³ Information & Communication Technology.

¹¹⁴ Di cui alla Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

dicembre 2006 Informatica Trentina si è trasformata in società pubblica¹¹⁵, seguendo così i vincoli della normativa comunitaria, nazionale¹¹⁶ e provinciale¹¹⁷.

La società garantisce "l'azionariato gratuito" a tutti gli Enti locali in proporzione al numero di abitanti, a fronte di una convenzione che impegna gli Enti aderenti alla fruizione dei servizi esclusivi della società, partecipando nel contempo alle funzioni di indirizzo e controllo della stessa S.p.A.¹¹⁸.

I dati sotto esposti sono globalmente in netta diminuzione. Gli indici ROE, ROI, Ebit margin e Indebitamento mostrano immediatamente la flessione negativa che i quozienti di redditività, del capitale azionario sul patrimonio e del reddito sul capitale, hanno subito. Tutto ciò pur restando nell'ambito di un'utile, quasi totalmente redistribuito, pari ad euro 705.703,00

Considerando l'utile e i dividendi del 2012 e le stesse voci per il 2013, si rileva una pari diminuzione del 75,21%.

La società Informatica trentina S.p.A. registra, nella relazione sulla gestione 2014 pubblicata nel sito societario, "nel periodo 2010-2014 una flessione e in particolare l'attività industriale diminuisce da 51,69 milioni di Euro nel 2010 a 46,30 milioni di Euro nel 2014".

L'utile d'esercizio 2014 è stato di euro 1.156.857,00, i costi della produzione hanno toccato i 46.930.000,00 euro contro un valore della produzione di euro 47.790.000,00. La situazione debitoria è pari ad euro 24.418.794,00 mentre i crediti corrispondono ad euro 38.901.567,00.

Tabella 55

Informatica Trentina S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	0,00%
Utile	€ 2.847.220,00	€ 705.703,00	-75,21%
Valore della produzione	€ 59.054.223,00	€ 55.057.009,00	-6,77%
Costo della produzione	€ 55.558.684,00	€ 53.723.925,00	-3,30%
Totale Attività	€ 61.924.718,00	€ 49.618.988,00	-19,87%
Totale Passività	€ 61.924.718,00	€ 49.618.988,00	-19,87%
Patrimonio netto	€ 21.268.559,00	€ 19.838.847,00	-6,72%
Dividendi distribuiti	€ 2.135.415,00	€ 529.277,00	-75,21%
Totale debiti	€ 35.185.861,00	€ 24.116.156,00	-31,46%
Totale crediti	€ 45.352.400,00	€ 38.052.807,00	-16,10%
R.O.E.	13,39	3,56	-73,41%
R.O.I.	5,64	2,69	-52,30%
Ebit Margin	5,92	2,42	-59,12%
Rapporto indebitamento	165,44	121,56	-26,52%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

L'azionariato della società è il seguente:

¹¹⁵Società "in house".

¹¹⁶Decreto Bersani" di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006.

¹¹⁷ Sistema Informativo Elettronico Provincia - L.P. 11/2006 art. 13.

¹¹⁸ Confronta delibera G.P. n° 468 del 29 febbraio 2008 - schema di convenzione -

Tabella 56

Azionisti	Percentuale
Provincia autonoma di Trento	87,1934%
Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol	1,7199%
Comune di Trento	1,2433%
C.C.I.A.A.	1,2433%
Comune di Rovereto	0,7063%
204 Comuni della Provincia Autonoma di Trento	2,8892%
15 Comunità di Valle	5,0046%
Totale	100,0000%

Elaborazione Corte dei conti su dati sito web Informatica Trentina S.p.A.

7.4. Osservazioni sulle Società strumentali

Sintetizzando le singole osservazioni concernenti le società strumentali partecipate, si può considerare quanto segue:

- La partecipata "Centro Pensioni Complementari S.p.A. mostra un alto costo di funzionamento che lo stesso Ente regionale sottolinea nel Piano operativo di razionalizzazione 2015, prevedendo un progetto di riduzione.
- La partecipata "Informatica Alto Adige S.p.A." ha chiuso l'esercizio 2013 con un considerevole utile, non ha distribuito dividendi aumentando il capitale sociale del 60%.
- La partecipata "Informatica Trentina S.p.A." rileva un utile in flessione pari alla flessione dei dividendi redistribuiti.

Le società, nonostante la situazione di crisi economica generale, riescono a contenere la flessione nei settori che le riguardano.

7.5. Società partecipate il cui oggetto sociale non ha correlazione con le materie di competenza della Regione (non strumentali).

1. L'"Autostrada del Brennero S.p.A." è una struttura con obiettivo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già in concessione. La concessione per la gestione della "A22 - Autostrada del Brennero", era in scadenza al termine del 2014 e doveva essere riassegnata attraverso un bando di-gara europea. Il bando, in scadenza nel 2011, è stato interrotto da un ricorso e la concessione è stata prorogata. L'esercizio 2013 è stato l'ultimo nel quale la società ha operato in concessione "vigente", la scadenza della concessione è stata il 30.04.2014.

La Convenzione sulla concessione esistente, formata da vari documenti stipulati in varie fasi e registrati presso al Corte dei conti, prescrive che alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente ha l'obbligo di proseguire nell'esercizio fino al trasferimento della gestione stessa.

Considerate le funzioni attribuite all'Ente regionale, non è corretto riferire la partecipazione ad un'attività di carattere strumentale.

L'utile segna una diminuzione rispetto al 2012 di 3,8 milioni di euro, il decremento percentuale è del 5,31%. Una quota parte dell'utile della società pari ad euro 30.690.000,00 (sul totale di euro 68.028.178,00) è stata ripartita tra i soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 28.04.2014.

Il valore della produzione ha registrato un incremento di 5,3 milioni di euro, i costi della produzione hanno subito un incremento di circa 9,1 milioni di euro.

Tabella 57

Autostrada del Brennero S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 55.472.175,00	€ 55.472.175,00	0,00%
Utile	€ 71.843.589,00	€ 68.028.178,00	-5,31%
Valore della produzione	€ 340.869.628,00	€ 346.164.767,00	1,55%
Costo della produzione	€ 265.941.182,00	€ 275.058.337,00	3,43%
Totale Attività	€ 1.279.000.188,00	€ 1.345.025.983,00	5,16%
Totale Passività	€ 1.279.000.188,00	€ 1.345.025.983,00	5,16%
Patrimonio netto	€ 577.633.305,00	€ 616.505.983,00	6,73%
Dividendi distribuiti	€ 29.155.500,00	€ 30.690.000,00	5,26%
Totale debiti	€ 102.929.928,00	€ 96.271.093,00	-6,47%
Totale crediti	€ 137.171.254,00	€ 131.443.069,00	-4,18%
R.O.E.	12,44	11,03	-11,33%
R.O.I.	5,86	5,29	-9,73%
Ebit Margin	21,98	20,54	-6,55%
Rapporto indebitamento	17,82	15,62	0,00%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol detiene una quota del capitale sociale di Autostrada del Brennero S.p.A. pari al 32,29%¹¹⁹ che rappresenta, insieme alle quote azionarie delle Provincia autonoma di Trento (5,34%), della Provincia autonoma di Bolzano (7,63%), del Comune di Trento (4,23%) e del Comune di Bolzano (4,23%), la maggioranza del pacchetto azionario pari al 53,71%. Le azioni equivalenti sono pari a 824.206 per un totale di euro 29.794.323,70.

La legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, autorizzò la Giunta regionale alla partecipazione nella "costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Passo del Brennero - Modena - Autostrada del Sole". L'atto costitutivo è del 1959 e prevede nell'oggetto sociale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade. Ovviamente sono comprese tutte le opere accessorie che riguardano gli annessi e connessi all'attività autostradale. L'attività dell'impresa inizia nel 1976 con la gestione del tratto autostradale Brennero - Verona - Modena - collegamento autostrada del Sole.

Segue una distinta delle partecipazioni con i soci titolari di "diritto di proprietà" nella S.p.A.:

¹¹⁹ La Giunta regionale nel 2012 non ha proceduto all'acquisto, già deliberato con delibera n. 266 del 22 dicembre 2011 di altre azioni della società detenute dalla Provincia di Reggio Emilia, in attesa della definizione della situazione relativa alla concessione di esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena.

Tabella 58

Autostrada del Brennero S.p.A.	Percentuale	Valore nominale
1. Regione Autonoma Trentino Alto Adige	32,29%	17.911.602,00
2. Provincia Autonoma di Bolzano	7,63%	4.230.562,00
3. Provincia Autonoma di Trento	5,34%	2.959.962,00
4. Comune di Bolzano	4,23%	2.344.689,00
5. Comune di Trento	4,23%	2.347.508,70
Totale delle partecipazioni degli Enti locali della Regione TN/A/A/S	53,71%	29.794.323,70
6. Provincia di Verona	5,51%	3.058.073,10
7. Provincia di Mantova	4,20%	2.331.458,10
8. Provincia di Modena	4,24%	1.250.645,40
9. Provincia di Reggio Emilia	2,50%	1.387.364,70
10. Comune di Verona	5,51%	3.055.795,65
11. Comune di Mantova	2,12%	1.173.754,35
12. Camera di Commercio di Bolzano	0,84%	466.768,80
13. Camera di Commercio di Trento	0,34%	186.931,65
Camera di Commercio di Verona	1,70%	941.490,00
Camera di Commercio di Mantova	2,50%	1.385.123,00
Totale delle partecipazioni degli altri Enti pubblici	28,65%	15.237.404,75
16. Serenissima Partecipazioni S.p.A.	4,23%	2.347.978,65
17. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. - Roma	0,10%	55.454,10
18. Banco Popolare Società Cooperativa	2,00%	1.107.961,35
19. Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di TN	2,60%	1.440.432,90
20. Infrastrutture CIS S.r.l.	7,83%	4.342.084,95
Provincia di Modena infrastrutture immobiliari S.r.l.	0,81%	1.101.924,00
21. Autostrada del Brennero S.p.A.	0,08%	44.609,00
Totale partecipazione altri soci	17,57%	10.440.444,95
Totale generale delle partecipazioni e del Capitale sociale	100,00%	55.472.173,40

Elaborazione Corte dei conti su dati CCIAA.

Le partecipazioni della "Autostrada del Brennero S.p.A." in altre società sono proposte attraverso le informazioni tratte dal sito della stessa società.

Il gruppo Autostrada del Brennero S.p.A.					
Società controllate	Percentuale	Società collegate	Percentuale	Altre Società	Percentuale
Mc-link spa-	0,99%	SADOBRE spa	100,00%	Istituto per innovazioni tecnologiche scari	36,21%
Interbrennero spa	3,31%	AUTOPOSE Sadobre srl	52,00%	Locomotion GMBH	48,66%
Brenner com spa	2,71%	A.R.C. autostrada regionale Cispadana spa	51,00%		
Autostrada To/Mi	0,74%	Autostrada Campogalliano Sassuolo spa	51,00%		
SIAS spa	0,29%	STR Brennero trasporto Rotaia spa	100,00%		
Centro ricerche stradali spa	10,00%	R.T.C. Rail Traction Company spa	95,53%		
Confederazione autostrade spa	16,67%				
Consorzio autostrade italiane energia spa	3,69%				
Fondazione ITERALIA	50,00%				
Quadrante servizi	0,25%				

2. La società "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A." ha per oggetto l'attività bancaria, a medio/lungo termine, può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti, può assumere e gestire partecipazioni e, fornire operazioni strumentali o connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Mediocredito Trentino A/A S.p.A. ha altre quattro sedi oltre a quelle di Trento e Bolzano (Bologna, Padova, Treviso e Brescia).

Lo Statuto speciale della Regione¹²⁰, ha stabilito all'articolo 5¹²¹ la competenza della Regione sull'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, delle casse di

¹²⁰ Approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

¹²¹ Articolo. 5. - " La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:.....comma 3): ordinamento degli enti di credito fondiario e di

risparmio, delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale. Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234¹²² ha delimitato i criteri per l'individuazione delle banche regionali e le competenze della Regione e delle due Province autonome, specificando che le valutazioni e le attività di vigilanza restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia.

La partecipazione regionale alla società (oggi pari al 17,49% ma in passato del 100%), deriva dalla successione allo Stato nella proprietà totalitaria del capitale, trattandosi di banca a fini speciali istituita con legge 13 marzo 1953, n. 208. La cessione dello Stato è stata disposta dalla norma di attuazione statutaria in materia di credito (DPR 26 marzo 1977, n. 234).

Con la LR n° 3/2003¹²³ dal 1° agosto 2004¹²⁴ le competenze amministrative regionali in materia di credito sono state delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, con esclusivo riguardo ai soggetti aventi sede legale nel territorio della stessa.

Nella relazione di questi Uffici riferita alla gestione 2013, si faceva cenno al finanziamento ottenuto nel novembre 2012 da Mediocredito presso la B.E.I.¹²⁵ di 50 milioni di Euro. Il finanziamento è stato garantito dalla Regione attraverso la variazione del bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-2015 disposto con la legge regionale n. 5 del 10 luglio 2013¹²⁶.

Tale variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ammontava a 40 milioni di Euro¹²⁷, pari all'80% del valore complessivo del prestito, che Mediocredito S.p.A. si è impegnata ad utilizzare per sostenere i progetti delle imprese e delle infrastrutture locali¹²⁸.

Nella nota integrativa del bilancio 2013 della società, si ripercorrono le fasi del finanziamento¹²⁹ presso la B.E.I. e vi si attesta che a fronte dell'obbligo assunto, è stato stipulato un primo contratto creditizio di 16 milioni di euro, ceduto a garanzia alla stessa banca europea che ha, a sua volta, conferito mandato per la gestione del credito a "Mediocredito S.p.A."

La società precisa inoltre che nel mese di luglio 2013 è stato stipulato un secondo contratto creditizio per i 34 milioni di euro rimanenti e garantiti dalla Regione. La fidejussione della Regione è garantita dalla cessione dei crediti vantati da Mediocredito S.p.A..

La Regione presta, inoltre, garanzia fideiussoria per 5 milioni di euro, nell'interesse di Mediocredito S.p.A. a favore della B.E.I..

Mediocredito S.p.A. riconosce alla Regione una commissione dello 0,2% annuo.

I dati espressi nello schema che segue rilevano una riduzione pari al 56,36% dell'utile di esercizio e un calo del 56,52% nella distribuzione dei dividendi. Il quoziente di redditività del capitale azionario - R.O.E. - passa dall'1,54 del 2012 allo 0,68¹³⁰ con una variazione del 55,84%.

credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale".

¹²² "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale".

¹²³ "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

¹²⁴ Articolo 1: "A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia didi enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale... A decorrere dal 1° agosto

2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino- Alto Adige in materia di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale...".

¹²⁵ Banca Europea Investimenti.

¹²⁶ LR 5/2013: "Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015" (Disegno di legge n. 61 2013). Si rammenta che ai sensi della legge regionale n.8 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie a fronte di finanziamenti assunti da società partecipate dalla Regione.

¹²⁷ Variazione stato di previsione della spesa: 11215 - Unità previsionale di base: Oneri per garanzie.

¹²⁸ IV Legislatura anno 2013 - Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - disegno di legge n. 61.

¹²⁹ Confronta pagine 129, 138, 139 e 152 della nota integrativa come da CCIIA.

¹³⁰ Calcolo: $1.291.642 \text{ (utile)} / (190.156.529 - 1.291.642) = 0,68$

Il R.O.I. passa da 0,91 nel 2012 a 0,86 nel 2013, ed essendo l'indice del rendimento degli investimenti effettuati influenza la redditività del capitale azionario, cioè il R.O.E.

L'indice di indebitamento documenta l'impegno della società nel reperire capitali di terzi, per finanziare nuovi investimenti. La riduzione dell'indice del 4,46% rispetto al 2012 indica quindi che l'attività di provvista fondi si è ridotta come si sono ridotti i fabbisogni per gli investimenti produttivi.

La relazione sulla gestione 2013 conferma che se nel 2012 la società aveva registrato, in controtendenza, una situazione sufficientemente positiva rispetto alla crisi economica globale, nel 2013 la società subisce la debolezza e il calo dei mercati finanziari.

Nella stessa relazione al bilancio 2013 è illustrata la frammentazione delle aree di produttività societarie:

- il comparto industriale trentino nei primi nove mesi del 2013 è aumentato su base annua del 2,4% per quanto riguarda il fatturato e in modo analogo per quanto riguarda la produzione;

- il comparto manifatturiero alto atesino risente ancora della crisi economica e solo il 66% delle imprese alto atesine segnala una redditività positiva nel secondo semestre 2013. Risultano positivi invece i risultati del comparto alimentare, chimico e la produzione di macchinari e apparecchiature, mentre soffrono ancora i comparti delle costruzioni, della grafica dei mobili.

Dal verbale dell'assemblea ordinaria¹³¹ del 14.04.2014, si riporta¹³² che la "provvista fondi" per l'esercizio 2014 *non dovrebbe costituire problema, proprio in considerazione del finanziamento B.E.I. del quale si è accennato in precedenza.*

Il verbale dell'assemblea conferma le strategie commerciali della banca a sostegno degli investimenti sul territorio regionale e annuncia il nuovo piano industriale, a suo tempo redatto per l'arco temporale 2010/2013, a seguito del rinnovo in corso nel 2014 dei "patti parasociali" tra gli Enti pubblici ed il Credito cooperativo, della costruzione di un nuovo assetto societario e di un nuovo piano industriale.

Nell'assemblea si comunica inoltre che è in corso, dal 25 marzo 2014, un accertamento ispettivo da parte della Banca d'Italia che, si è concluso nel secondo semestre 2014 con " *esiti sostanzialmente positivi*".

Lo stato complessivo della società, pur rilevando gli utili d'esercizio dell'ultimo triennio¹³³, richiede agli amministratori pubblici di svolgere valutazioni particolarmente accurate, in merito alla sussistenza del presupposto della continuità nella partecipazione, in relazione alla non coerenza della stessa con le funzioni di competenza, nello specifico, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

¹³¹ Sempre relativa al bilancio 2013.

¹³² Pagina 232 - verbale assemblea ordinaria.

¹³³ Utile 2012 pari ad euro 2.959.968,64 . . . utile 2013 pari ad euro 1.291.642,00 . . . utile 2014 pari ad euro 1.386.024,64.

Tabella 59

Mediocredito S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 58.484.608,00	€ 58.484.608,00	0,00%
Utile	€ 2.959.968,64	€ 1.291.642,00	-56,36%
Valore della produzione	€ 61.197.938,00	€ 53.079.019,00	-13,27%
Costo della produzione	€ 44.428.350,00	€ 37.249.025,00	-16,16%
Totale Attività	€ 1.838.047.823,00	€ 1.840.029.221,00	0,11%
Totale Passività	€ 1.838.047.823,00	€ 1.840.029.221,00	0,11%
Patrimonio netto	€ 191.879.939,64	€ 190.156.529,00	-0,90%
Dividendi distribuiti	€ 2.586.819,20	€ 1.124.704,00	-56,52%
Totale debiti	€ 929.666.860,00	€ 880.252.859,00	-5,32%
Totale crediti	€ 1.430.543.269,00	€ 1.400.775.273,00	-2,08%
R.O.E.	1,54	0,68	-55,84%
R.O.I.	0,91	0,86	-5,49%
Ebit Margin	27,40	29,82	8,83%
Rapporto indebitamento	484,50	462,91	-4,46%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

La composizione sotto riportata dell'azionariato della società "Mediocredito S.p.A." è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 60

Enti pubblici	Percentuale	Capitale sociale
Regione aut. TN/A.A.S.	17,49%	10.228.140,00
Provincia autonoma di TN	17,49%	10.228.140,00
Provincia autonoma di BZ	17,49%	10.228.140,00
Totale	52,47%	30.684.420,00
Credito cooperativo		
Casse rurali, Raiffaisen Fin. e Banca PD	35,21%	20.590.440,00
Credito cooperativo anche di altre regioni	1,43%	839.124,00
Totale	36,64%	21.429.564,00
Altri		
Cassa di risparmio di BZ	7,80%	4.563.000,00
Banca popolare dell'Alto/A	2,90%	1.693.224,00
ITAS	0,20%	114.400,00
Totale	10,89%	6.370.624,00
Totale generale	100,00%	58.484.608,00

Elaborazione Corte dei conti su dati CCIIA

Le partecipazioni della "Mediocredito S.p.A. in altre società, conseguentemente partecipate indirettamente dall'Ente regionale, sono illustrate con le informazioni che seguono tratte dalla relazione sulla gestione al bilancio 2014, accessibile dal sito della società stessa.

La società controllata al 100% "Paradisidue S.r.L.", società immobiliare costituita nel 2003, è stata attivata per consentire la partecipazione diretta di Mediocredito S.p.A. alle aste giudiziarie dei beni immobili in garanzia e alle operazioni di finanziamento in contenzioso.

La società ha terminato l'esercizio 2014 con una perdita di circa 67,9 mila Euro, ripianata con un versamento della società capogruppo Mediocredito S.p.A.

La società "Essedi Strategie d'Impresa S.r.l." partecipata al 31.869% e costituita nel 1999 in un primo tempo sotto forma di S.p.A., svolge attività di consulenza alle piccole e medie imprese; nel 2009, è stata trasformata in S.r.l..

La società, dopo una fase positiva sino al 2013, ha avuto nel 2014 "difficoltà di mercato" con esiti negativi sulla capacità reddituale, ciò ha portato all'azzeramento del valore della partecipazione.

La società "Biorendena S.p.A" partecipata al 20% è stata costituita per realizzare un impianto di teleriscaldamento urbano con produzione di acqua igienico sanitaria nella località di Madonna di Campiglio. La procedura di autorizzazione dell'impianto ha avuto notevoli problemi che non hanno ancora consentito l'avvio degli investimenti previsti.

"Sulla base della più recente situazione di bilancio disponibile", nella relazione sulla gestione si dichiara una perdita di circa 4,7 mila Euro.

Per ciò che attiene allo stato¹³⁴, non favorevole, della compartecipazione indiretta dell'Ente regionale alla società "Biorendena S.p.A.", si ritiene di farne nota segnalando un'attenzione specifica.

3. "Fiera di Bolzano S.p.A." struttura nata il 1° gennaio 2003 con oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi. La partecipazione date le funzioni attribuite all'Ente regionale non può considerarsi a carattere strumentale.

La società mostra un'inflexione del 48,17% sull'utile nel 2013, contro una diminuzione della situazione debitoria del 30,29%. L'indice di reddito del capitale azionario investito (ROE) subisce un calo del 48,28%.

Tabella 61

Fiera di Bolzano S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 24.050.000,00	€ 24.050.000,00	0,00%
Utile	€ 421.006,00	€ 218.204,00	-48,17%
Valore della produzione	€ 9.287.954,00	€ 8.994.467,00	-3,16%
Costo della produzione	€ 9.094.679,00	€ 9.007.542,00	-0,96%
Totale Attività	€ 42.813.757,00	€ 42.158.811,00	-1,53%
Totale Passività	€ 42.813.757,00	€ 42.158.811,00	-1,53%
Patrimonio netto	€ 36.239.342,00	€ 36.457.545,00	0,60%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	€ 2.848.947,00	€ 1.986.138,00	-30,29%
Totale crediti	€ 2.113.692,00	€ 2.050.754,00	-2,98%
R.O.E.	1,16	0,60	-48,28%
R.O.I.	0,45	-0,03	-106,67%
Ebit Margin	2,08	-0,15	-107,21%
Rapporto indebitamento	7,86	5,45	-30,66%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

Lo schema sottostante indica la scomposizione azionaria all'interno della società:

¹³⁴ Pagina 46 della relazione sulla gestione 2014.

Tabella 62

Azionisti Fiera di Bolzano S.p.A.	Percentuale	Valore nominale
1. Provincia autonoma di Bolzano	63,47%	15.264.000,00
2. Regione autonoma TN A.A.S.	24,97%	6.005.300,00
3. C.C.I.I.A. di Bolzano	4,79%	1.152.300,00
4. Comune di Bolzano	4,63%	1.113.200,00
5. Fondazione Cassa di Risparmio di BZ	1,32%	317.400,00
6. Banca Popolare Alto Adige	0,27%	64.400,00
7. Banca di Trento e Bolzano	0,27%	64.400,00
8. UnisPetra	0,15%	36.800,00
9. Südtiroler Bauernbund	0,13%	32.200,00
Totale	100,00%	24.050.000,00

Elaborazione Corte dei conti

4. "Trento Fiere S.p.A." struttura che gestisce la promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni con particolare riferimento locale ed anche, su delega del Comune di Trento, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso; con riferimento alla perdita del carattere strumentale della partecipazione, la partecipazione date le funzioni attribuite all'Ente regionale non può considerarsi a carattere strumentale.

La variazione percentuale più rilevante riguarda la situazione creditizia che diminuisce del 52,58% rispetto all'anno precedente mentre la posizione debitoria, aumenta di una percentuale pari al 9,44%. L'utile è in aumento di 16.106,00 euro, pari al 12,12% in più rispetto al 2012. L'indice di indebitamento aumenta dell'8,06%.

Il R.O.I. passa da 1,19 nel 2012 a 1,16 nel 2013, e rappresentando l'indice del rendimento degli investimenti effettuati, fotografa una diminuzione del 2,52%. Il "ritorno economico" dell'investimento del capitale azionario, cioè il R.O.E. passa nel 2013 all'1,25%, più del 10% rispetto al 2012.

Tabella 63

Trento Fiere S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 11.655.139,00	€ 11.655.139,00	0,00%
Utile	€ 132.835,00	€ 148.941,00	12,12%
Valore della produzione	€ 1.499.201,00	€ 1.496.049,00	-0,21%
Costo della produzione	€ 1.352.409,00	€ 1.351.861,00	-0,04%
Totale Attività	€ 12.296.382,00	€ 12.470.876,00	1,42%
Totale Passività	€ 12.296.382,00	€ 12.470.876,00	1,42%
Patrimonio netto	€ 11.754.674,00	€ 11.903.616,00	1,27%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	€ 423.110,00	€ 463.056,00	9,44%
Totale crediti	€ 565.274,00	€ 268.044,00	-52,58%
R.O.E.	1,13	1,25	10,62%
R.O.I.	1,19	1,16	-2,52%
Ebit Margin	9,79	9,60	-1,94%
Rapporto indebitamento	3,60	3,89	8,06%
Perdita d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 4.337,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

Nello schema che segue è illustrata la situazione societaria.

Tabella 64

Enti pubblici	Percentuale	Valore nominale
Regione aut. TN/A.A.S.	16,22%	1.890.437,00
Provincia autonoma di TN	70,40%	8.205.070,00
Comune di Trento	10,66%	1.242.939,00
Totale enti pubblici	97,28%	11.338.446,00
Altri		
C.C.I.A.A Trento	1,52%	177.046,00
S.A.I.T. s.c.a.r.l.	0,44%	50.926,00
I.S.A. S.p.A.	0,39%	45.732,00
B.T.B S.p.A.	0,26%	30.448,00
Federazione trentina della cooperazione s.c.a.r.l.	0,09%	10.053,00
Associazione artigiani e piccole imprese - Trento	0,02%	2.448,00
Totale altri	2,72%	316.653,00
Totale generale	100,00%	11.655.099

Elaborazione Corte dei conti su dati CCIAA

5. La società "Inter Brennero S.p.A.", struttura che amministra la piattaforma interportuale di Trento è nata con la legge provinciale n. 17 del 1983 per la gestione di un nodo logistico di smistamento e movimentazione merci per l'accesso ai mercati dell'Europa centro-settentrionale. Tale ambito s'inserisce nella rete europea denominata corridoio Berlino-Palermo. La partecipazione a tale società non è attinente alle attuali funzioni strumentali di carattere regionale, ed era in fase di dismissione anche nel corso del 2013.

Si evidenzia nuovamente che la Regione, ha dato corso alla procedura di dismissione delle quote di partecipazione detenute nella S.p.A. Inter Brennero, con una prima delibera della Giunta regionale nel 2008 (n. 73/2008) ed ha confermato lo stesso intento con la successiva delibera n.266/2010.

Nei documenti della C.C.I.A.A. di Trento è consultabile la nota integrativa a chiusura del bilancio 2013, dalla quale si apprende che "Inter Brennero S.p.A. controlla la società "Interporto Servizi S.p.A., con una quota pari al 54,78% circa delle azioni e detiene una quota dell'80% di "Interporto Servizi Doganali S.r.l.", società costituita il 29.09.2011 al fine di assicurare i servizi doganali al sistema economico trentino. Permane inoltre, il controllo "formale" di IBG S.r.l., società in liquidazione della quale Inter Brennero detiene una quota pari al 55% del capitale sociale.

La relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, sempre riferita all'esercizio 2013, sottolinea che il perdurare della crisi economica impatta notevolmente sui settori nei quali la società è impegnata (logistica, inter modalità e immobiliare) e si rende necessaria una *"..rivisitazione delle strategie....tenendo a riferimento il contesto territoriale e i nuovi scenari di settore"*. La relazione prosegue indicando le iniziative da assumersi nel 2014 per un nuovo piano strategico e in caso di fallimento, sottolinea la necessità per i soci di risanare finanziariamente il gruppo Interbrennero, con un aumento di capitale variabile tra i 5/6 milioni di euro.

Il verbale dell'assemblea ordinaria del 30.04.2014, che approva il bilancio 2013, è il documento più recente attualmente consultabile e riconduce ad un sostegno delle attività svolte dalla società e di sue possibili riconversioni.

Gli scostamenti percentuali riportati nello schema sottostante, sottolineano un aumento delle esposizioni debitorie del 64,41% e rilevano una diminuzione del valore della produzione del 4,56%, portando ad un decremento dei costi di produzione del 9,11%.

L'indice ROE di redditività del capitale azionario¹³⁵ si attesta a -2,75 punti percentuali, avvalorando così la perdita d'esercizio di euro 1.623.962,00, pari al 10,93% in più rispetto all'esercizio 2012. L'indice di indebitamento¹³⁶, che misura il rapporto tra l'indebitamento e il capitale proprio della società, ha un valore pari a 8,68 punti, in aumento del 71,88% rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 65

Inter Brennero S.p.A.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	13.818.933,00	13.818.933,00	0,00%
Utile	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Valore della produzione	2.917.810,00	€ 2.784.699,00	-4,56%
Costo della produzione	4.218.643,00	€ 3.834.324,00	-9,11%
Totale Attività	64.510.105,00	€ 65.077.406,00	0,88%
Totale Passività	64.510.105,00	€ 65.077.406,00	0,88%
Patrimonio netto	60.754.914,00	€ 59.130.952,00	-2,67%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	3.066.440,00	€ 5.133.572,00	67,41%
Totale crediti	1.888.043,00	€ 1.503.285,00	-20,38%
R.O.E.	-2,41	-2,75	14,11%
R.O.I.	-2,02	-1,61	-20,30%
Ebit Margin	-44,58	-37,69	-15,46%
Rapporto indebitamento	5,05	8,68	71,88%
Perdita d'esercizio	1.463.940,00	€ 1.623.962,00	10,93%
Perdita portata a nuovo	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

Si rappresenta l'azionariato degli Enti pubblici trentini all'interno della società:

Tabella 66

Azionisti Inter Brennero S.p.A.	Percentuale	Capitale sociale
Provincia autonoma di Trento	62,92%	8.694.930,00
Provincia autonoma di Bolzano	10,56%	1.459.458,00
Regione autonoma Trentino A/ A/ Südtirol	10,56%	1.459.458,00
Comune di Trento	1,93%	267.060,00
Totale enti pubblici	85,97%	11.880.906,00
Totale altri	14,13%	23.761.812,00
Totale generale	100,00%	13.818.933,00

Elaborazione Corte dei conti su dati CCIAA

Le percentuali dell'azionariato, con l'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni, sono consultabili nei fascicoli della CCIA di Trento, aggiornati al 10 maggio 2014.

6. La società "Air Alps Aviation S.r.l.", compagnia aerea impiegata per la realizzazione dei collegamenti regionali e non connessa alle funzioni strumentali di carattere, era già in fase di liquidazione nell'esercizio 2013, ed il 18 luglio 2014 è stata

¹³⁵ L'Indice R.O.E. (Return on Equity): determina il quoziente di redditività del capitale azionario (reddito netto/patrimonio netto). Indice R.O.I. (Return on Investment): determina la redditività del capitale investito (reddito operativo/capitale investito). Se il valore degli indici R.O.E. e R.O.I. è pari a zero l'esercizio si è chiuso in pareggio, se è superiore allo zero l'esercizio si è chiuso con un utile, se è inferiore allo zero l'esercizio si è chiuso con una perdita. Ebit Margin: è un indicatore di redditività (Earning Before Interest and Tax) ossia del reddito prima delle imposte e delle tasse, pertanto al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica.

¹³⁶ Rapporto di indebitamento (capitale proprio + capitale di terzi/capitale proprio). Se il valore è pari ad 1, l'azienda non ha posizioni debitorie, se il valore è compreso tra 1 e 2, significa che il capitale proprio è maggiore dell'indebitamento, se il valore è maggiore di 2 significa che le posizioni debitorie sono maggiori del capitale proprio.

cancellata dai registri della C.C.I.A. di Bolzano. La Regione vi aveva investito 1,5 milioni di euro, tra il 2006 e il 2008, acquisendo una partecipazione pari all'1,88%.

La compagnia nasceva nel 1998 con sede amministrativa a Innsbruck e base operativa a Bolzano, oltre ai partner austriaci¹³⁷ aveva tra gli azionisti principali anche un consorzio d'imprenditori altoatesini.

Nella società già nel 2011 si riportavano dati negativi sia nella voce "patrimonio netto", sia nella voce "risultato d'esercizio"¹³⁸, quest'ultima voce era negativa anche nel 2009, non si hanno notizie per l'esercizio 2010.

Nel gennaio 2012 Air Alps Aviation S.r.l. in forti difficoltà finanziarie, sospende i voli e lascia definitivamente l'aeroporto di Bolzano.

Nel corso del 2014, come risulta a sistema SIQUEL, ha avuto un finanziamento da altra società controllante (REMI.AG).

La Regione mantiene attualmente le quote azionarie e nel Piano di razionalizzazione 2015 conferma nuovamente l'intento di cedere la partecipazione.

Gli scostamenti percentuali proposti nello schema sottostante, derivanti dal confronto delle due annualità, indicano palesemente che la situazione è di grave criticità e non può attendere oltre, l'accelerazione del processo di chiusura della partecipata non operativa.

Tabella 67

Air Alps Aviation S.r.l.	Dati contabili esercizio 2012	Dati contabili esercizio 2013	Variazione%
Capitale sociale	€ 3.006.589,70	€ 3.006.589,70	0,00%
Utile	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Valore della produzione	€ 10.992.341,69	€ 6.332.831,40	-42,39%
Costo della produzione	€ 17.387.864,23	€ 8.243.922,75	-52,59%
Totale Attività	€ 5.157.255,57	€ 6.803.844,91	31,93%
Totale Passività	€ 5.157.255,57	€ 6.803.844,91	31,93%
Patrimonio netto	-€ 14.193.178,36	€ 672.848,70	-104,74%
Dividendi distribuiti	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale debiti	€ 12.660.217,07	€ 2.133.380,08	-83,15%
Totale crediti	€ 1.514.100,25	€ 213.031,92	-85,93%
R.O.E.	46,71	-584,76	-1351,89%
R.O.I.	-124,01	-28,09	-77,35%
Ebit Margin	-58,18	30,18	-151,87%
Rapporto indebitamento	-89,2	317,07	-455,46%
Perdita d'esercizio	€ 6.630.220,46	€ 3.934.523,08	-40,66%
Perdita portata a nuovo	€ 10.569.547,60	€ 17.199.767,00	62,73%

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL

7.6. Osservazioni sulle Società non strumentali

Per quanto concerne le partecipate non strumentali alle funzioni dell'Ente regionale si osserva che:

- "Autostrada del Brennero S.p.A." mostra nel 2013 una flessione dell'utile rispetto al 2012 pari ad un decremento percentuale del 5,31%. Circa la metà dell'utile è stato comunque ripartito tra i soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 28.04.2014. il valore della produzione, che per la società corrisponde per gran parte ai pedaggi autostradali, ha registrato un incremento di 5,3 milioni di euro.
- "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A." esprime nell'esercizio 2013 una riduzione pari a circa il 56% sia per quanto riguarda l'utile, sia per la conseguente redistribuzione dei dividendi.
- "Fiera di Bolzano S.p.A." rileva nel 2013 un'inflessione del 48,17% sull'utile e una diminuzione della situazione debitoria del 30,29%.
- "Trento Fiere S.p.A." ha chiuso l'esercizio una situazione creditizia che diminuisce del 52,58% rispetto al 2012, contro un aumento della posizione debitoria. L'utile è in aumento di 16.106,00 euro, pari al 12,12% in più rispetto al 2012.

¹³⁷ Welcome Air Luftfahrt GmbH & Co KG.

¹³⁸ Come da relazione alla Parifica 2012 della Sezione controllo della Corte dei conti di Trento.

- e) "Inter Brennero S.p.A." rimane nella situazione critica già evidenziata nell'esercizio 2012 con un'esposizione debitoria del 64,41% e un'ulteriore diminuzione del valore della produzione.
- f) "Air Alps Aviation S.r.l." non ha modificato la situazione di grave criticità che ha determinato la messa in liquidazione della Società, pur registrandosi il fatto che la stessa oggi non risulta più in liquidazione, ma che essa è nuovamente in esercizio e che è stata trasferita la sua sede legale in Austria: le relative quote societarie risultano ancora in carico alla Regione. Considerato che l'ultimo bilancio disponibile della Società presenta una perdita accumulata (portata a nuovo) pari a circa sei volte il capitale sociale, si richiama nuovamente la Regione alla necessità di assumere ogni possibile iniziativa per provvedere a tutelare la quota societaria nell'ambito del nuovo assetto acquisito con il trasferimento della sede legale, ma soprattutto evitare danni ulteriori al patrimonio regionale.

Tutto ciò premesso, fermo restando quanto sopra osservato riguardo alla liquidazione della società "Air Alps Aviation S.r.l.", si ribadisce con riferimento:

- all'attuazione nell'anno 2014 delle osservazioni formulate da questa Corte in sede di parificazione del Rendiconto 2013,
- a quanto specificatamente osservato e motivato in questo paragrafo nonché con riferimento
- al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art 1, comma 611, della legge 190/2014,

la necessità che la Regione provveda ad una nuova verifica della compatibilità del mantenimento delle partecipazioni societarie sopra evidenziate con le funzioni ad essa spettanti in virtù dello Statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. In particolare va definito un percorso per la dismissione delle partecipazioni riguardanti società non aventi carattere strumentale attuale, quali risultano "Mediocredito Trentino Alto Adige" S.p.A., A22 "Autostrada del Brennero S.p.A.", "Inter Brennero S.p.A.", Enti Fiera di Trento e di Bolzano. Tali società, essendo rivolte, pur secondo una pluralità di oggetti sociali, ad interventi riguardanti le politiche di intervento in economia, anche in forma di interventi infrastrutturali, non possono attualmente essere individuate correttamente come enti strumentali rispetto alle funzioni di competenza della Regione secondo il vigente Statuto di autonomia. Nella definizione del percorso di dismissione, preceduto da una approfondita ed attendibile valutazione economico patrimoniale della società, vanno anche individuate ed attuate le misure idonee per tutelarne il valore patrimoniale, al fine di evitare la ingiustificata diminuzione del valore delle medesime partecipazioni in sede di cessione.

8. Controllo interno

La relazione annuale del Presidente della Regione, redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo n. 174/2012, illustra le singole tipologie di controllo realizzate dalla Regione nel corso del 2014.

- Il controllo regolarità amministrativa è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale n. 15/1983¹³⁹, come da ultimo modificato con legge regionale n. 4/11, il quale attribuisce ai dirigenti di Ripartizione il compito di assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, adottando tutti i provvedimenti necessari.
- Il controllo di regolarità contabile regolato dall'articolo 34 della legge regionale n.3/09 e demandato all'ufficio Bilancio, si attua sugli atti amministrativi di accertamento di entrata o di impegno di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa. La vigilanza sugli agenti contabili (articolo 22, legge regionale 3/2009) è resa con il conto giudiziale delle entrate di ciascun esercizio, che gli agenti contabili inviano all'Ufficio

¹³⁹ "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale".

Bilancio della Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce. Entro 60 giorni l'ufficio bilancio li riscontra e li invia alla Corte dei conti per il visto.

La vigilanza sui funzionari delegati, si attua con la compilazione annuale da parte dei funzionari delegati del rendiconto delle somme erogate, distinte per capitolo differenziando la competenza dai residui; le somme riscosse sulle aperture di credito non erogate al termine dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto, tali pagamenti sono illustrati in un rendiconto suppletivo. Il tutto è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio bilancio.

- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è realizzato su tutti i provvedimenti, deliberazioni della Giunta, su tutti i decreti dei dirigenti, del Presidente della Regione e degli assessori. Le risultanze del controllo non vengono trasmesse ad altri organi, solo in caso di irregolarità, l'ufficio Bilancio invia le proprie osservazioni all'organo che ha generato l'atto irregolare.
- Il controllo di gestione è stato introdotto con la deliberazione n.93/2014, con la quale la Regione ha approvato "Il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo" realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
- Il controllo strategico ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.3/2000, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/11, la Giunta regionale definisce l'indirizzo politico amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite, mediante l'individuazione degli obiettivi di legislatura e degli obiettivi annuali.

8.1. Sistema di programmazione ed assegnazione degli obiettivi nonché di valutazione dei risultati

L'attività di progettazione e sperimentazione del nuovo Sistema di valutazione dell'O.I.V. si è conclusa nel 2014. Nella nota di risposta¹⁴⁰ dell'Ente regionale all'istruttoria di questi Uffici sull'esercizio 2013, furono riportati anticipatamente, rispetto all'esame di approvazione da parte della Giunta regionale sopra menzionato, i tratti essenziali del progetto allora in fase di studio da parte dell'O.I.V sul "Sistema di programmazione, valutazione e controllo".

I tratti essenziali del progetto sono:

- rappresentazione del livello di attuazione degli obiettivi generali e individuali;
- annotazione degli scostamenti;
- stato di attuazione degli obiettivi di immediata comprensione;
- semplificazione dei documenti di programma, controllo/rendiconto degli obiettivi;
- dichiarazione delle responsabilità rispetto agli obiettivi;
- trasparenza dei risultati generali ed individuali.

Criteri e procedure per la valutazione dirigenziale:

- valutazione risultati individuali attraverso il grado di attuazione degli obiettivi;
- comportamento organizzativo;
- capacità di valutazione dei collaboratori;

Il progetto del controllo della gestione prevede le seguenti fasi:

- definizione della dimensione organizzativa del controllo e della formazione
- analisi del contesto e definizione dei prodotti e dei processi da controllare;
- definizione della reportistica;
- integrazione con la contabilità economico-patrimoniale.

Il documento di progettazione si compone delle seguenti parti:

- Il sistema di programmazione e controllo degli obiettivi e dei risultati
- Il sistema di valutazione dei risultati
- Il sistema di controllo di gestione

¹⁴⁰Nota n. 5867/P del 19/03/2014.

- La documentazione esemplificativa

Le schede-obiettivo, predisposte dopo l'approvazione della Giunta regionale di cui al paragrafo precedente, rappresentano la sintesi di ciò che l'Ente intende realizzare in ogni specifico ambito; esplicano i bisogni a cui l'obiettivo andrà a rispondere e gli utenti di riferimento; contengono gli indicatori che permettono la misurazione dei risultati intesi come qualità- efficacia - efficienza; descrivono le principali attività da svolgere per raggiungere i risultati e il periodo entro cui le attività devono essere svolte; individuano inoltre i responsabili delle attività e gli ufficio coinvolto. Le schede obiettivo sono state pubblicate sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente - Performance".

La valutazione dei risultati delle attività dell'Ente regionale, come previsto dal progetto O.I.V., si articola sulla valutazione dei risultati organizzativi e sulla valutazione dei risultati individuali (dei dirigenti e della struttura)¹⁴¹.

Il sistema di valutazione dei risultati organizzativi (prima fase del progetto) è dato dai seguenti elementi:

- a. stato di salute economico-finanziaria dell'Ente vale a dire: autonomia finanziaria, autonomia impositiva, incidenza spese correnti, incidenza personale, indebitamento, valore del patrimonio;
- b. stato di salute organizzativa cioè: grado di benessere organizzativo, rapporto formazione/dipendenti, investimento in formazione, tasso di assenteismo, dotazione informatica, valore degli strumenti informativi, ecc..

Il sistema di valutazione dei risultati individuali (seconda fase del progetto) dei dirigenti è dato:

- a. dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in fase di programmazione e contenuti nel Piano degli Obiettivi; l'OIV recepisce i report dal Controllo di Gestione, verifica il grado di raggiungimento dei risultati ed effettua contestualmente la valutazione dei risultati individuali;
- b. dal comportamento organizzativo, ovvero delle competenze professionali e manageriali proprie del ruolo, "agite" e misurabili nell'arco dell'anno; per tale valutazione la Giunta può fornire elementi valutativi pur essendo una responsabilità dell'O.I.V. valutare attraverso i fattori principali del comportamento agito (in termini di capacità, abilità e conoscenze) che sono rappresentati e descritti nel "dizionario delle competenze" da cui per ciascun dirigente è scelto un numero ristretto di competenze, sulle quali si fonda la valutazione per l'annualità di riferimento; la selezione è effettuata dall'O.I.V. nella fase di programmazione, sentito l'organo politico; il processo di misurazione si esprime in "punti", che consentono di definire la premialità;
- c. dalla capacità di valutazione dei propri collaboratori, intesa come capacità di valorizzare i risultati da loro ottenuti e di differenziare secondo logiche meritocratiche; il sistema valutativo del personale di struttura è coerente a quello definito per i dirigenti.

Nel mese di novembre 2014 l'amministrazione ha intrapreso il monitoraggio relativa alla prima fase sullo "stato di avanzamento degli obiettivi". Attraverso una scheda sono state indicate le scadenze e gli eventuali scostamenti degli obiettivi che, sono risultati raggiunti secondo i tempi preventivati.

A gennaio 2015 l'Organismo Interno di Valutazione ha chiesto ai dirigenti di rendicontare sullo stato di conseguimento degli obiettivi al 31.12.2014, rispetto alla singola attività svolta. Tale rendicontazione ha attestato il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Per la seconda fase attinente alla valutazione dei risultati dei dirigenti, l'O.I.V. ha acquisito le schede connesse al raggiungimento degli obiettivi sino al 31.12.2014 e le sintesi sulla valutazione dei dipendenti. La fase di stima dei risultati è attualmente in corso.

¹⁴¹ Delibera Giunta regionale n. 93/2014 criteri O.I.V.

9. Assetto organizzativo, incarichi esterni e attività contrattuale

9.1. Assetto organizzativo

Nel corso dell'anno 2014 l'assetto organizzativo dell'Ente regionale trentino ha avuto alcune variazioni, come descritto nella nota¹⁴² di riscontro alla richiesta istruttoria di questi Uffici. Il regolamento in vigore che risale al giugno 2006¹⁴³, per altro modificato nel recente gennaio 2015¹⁴⁴, per quanto concerne l'assetto degli Uffici centrali rimane inalterato alla situazione del 2013¹⁴⁵. La variazione avvenuta riguarda la riduzione di n.6 sedi "non circondariali" degli uffici periferici del Giudice di Pace che da 22 passano a 16, in applicazione del D.lgs. n.156/2012 e del Decreto del Ministro della giustizia del 07.03.2014¹⁴⁶.

Per le sedi di Fiera di Primiero, Fondo e Malè nella provincia di Trento e le sedi di Caldaro, Chiusa e Monguelfo nella provincia di Bolzano, il mantenimento degli Uffici non è stato rinnovato visti gli irrisori carichi di lavoro. La procedura di riassegnazione del personale delle sedi soppresse, dopo la verifica della graduatoria dei punteggi e delle dichiarazioni di preferenza per la sede di riassegnazione, si è fondata sull'analisi dei carichi di lavoro e sulle dotazioni organiche già presenti e richieste dai restanti uffici.

Si propone di seguito un breve schema dell'assetto organizzativo:

Tabella 68

Strutture dirigenziali	Uffici centrali sottoposti alle strutture dirigenziali
Presidente Regione - Ufficio di Gabinetto	1. Ufficio Stampa
Segreteria Giunta regionale	2. Ufficio Bilancio
	3. Ufficio Legale
	4. Ufficio del Bollettino ufficiale
	5. Ufficio Affari generali
	6. Ufficio Pubbliche relazioni
	7. Ufficio Servizi generali/ rapporti con il pubblico
I - Ripartizione - Risorse umane, strumentali e finanziarie	8. Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale
	9. Ufficio organizzazione informatica
	10. Ufficio gestione economica e previdenziale del personale
	11. Ufficio appalti, contratti e patrimonio
	12. Ufficio tecnico
	13. Ufficio economato
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza	14. Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali
	15. Ufficio per la Previdenza sociale e ordinamento IPAB
	16. Ufficio rapporti Enti locali territoriali
	17. Ufficio elettorale
III - Ripartizione - Minoranze linguistiche ed integrazione europea	18. Ufficio biblioteca autonomie e minoranze linguistiche
	19. Ufficio minoranze linguistiche
	20. Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari
	21. Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche
IV - Ripartizione - Supporto attività giudiziaria e giudici di pace	22. Ufficio per i giudici di pace e la mediazione

Elaborazione Corte dei conti su dati come da Regolamento D.P.Reg. n.7/L/13.06.06

¹⁴²Nota n. 5205/P del 20.03.2015.

¹⁴³D.P.Reg. n. 7/L del 13.06.06: "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con DP.Reg. 27 ottobre 2005, n. 12/L".

¹⁴⁴ Modificato con D.P.Reg. n. 23 del 21 gennaio 2015: "Modifica del Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 7/L, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3".

¹⁴⁵ Cinque strutture dirigenziali, 22 uffici centrali.

¹⁴⁶ Ministero della giustizia D.M. del 7/3/14 "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156".

Ogni anno, successivamente all'approvazione della legge di bilancio¹⁴⁷, la Giunta regionale definisce le nuove direttive generali di amministrazione e gestione attraverso il documento tecnico di accompagnamento del bilancio.

L'approvazione di tale documento riferito al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014 - 2016, è avvenuta con la deliberazione di Giunta n. 211 del 22 ottobre 2013, che ha assegnato gli stanziamenti ai dirigenti delle strutture organizzative competenti e responsabili della gestione. La Segreteria della Giunta regionale svolge, in questo senso, una funzione di supporto a tutta l'attività della Giunta¹⁴⁸ stessa.

La Giunta regionale nella seduta del 2 luglio 2014 ha individuato gli obiettivi da raggiungere destinati alle cinque strutture dirigenziali che compongono l'Ente, per l'esercizio 2014. La seduta non ha originato una specifica delibera.

A tal proposito si evidenzia la necessità, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 2 -lett. a) della L.R. n.3/2000¹⁴⁹, che l'assegnazione degli obiettivi avvenga con provvedimento della Giunta regionale.

Si ritiene che l'approvazione degli obiettivi da parte della Giunta regionale sia avvenuta con la sottoscrizione delle schede-obiettivo per le singole strutture, messe a disposizione di questi Uffici e predisposte nel mese di settembre 2014.

Gli obiettivi sono i seguenti:

Segreteria della Giunta regionale

1. Attivazione del fondo strategico (in collaborazione con la Ripartizione I)
2. Attivazione del nuovo sistema di programmazione e controllo e valutazione
3. Adeguamento del sistema contabile e sostituzione del sistema informatico che gestisce la contabilità, in vista dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.lgs. 118 del 2011, (in collaborazione con Ripartizione I)
4. Implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (collegato all'Obiettivo n. 2 Attività per l'attuazione della legge 190 e il Codice di comportamento della Ripartizione I)

Ripartizione I

1. Corso di formazione aspiranti dirigenti
2. Attività per l'attuazione della legge 190 e il Codice di comportamento (collegato all'Obiettivo n. 4 Implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Segreteria della Giunta Regionale)
3. Intervento di riorganizzazione degli uffici giudici di pace (attivazione procedura CCNL per esuberanti e chiusura sedi)

Ripartizione II

1. Predisposizione di tutte le attività preliminari all'effettuazione del turno generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali (primavera 2015)
2. Recepimento della disciplina nazionale in materia di trasparenza
3. Sostegno e supporto ai processi di fusione tra comuni

Ripartizione III

1. Migliorare il processo della concessione delle borse di studio per la frequenza del IV anno all'estero
2. Applicazione e promozione del bilinguismo
3. Sviluppo della biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche

Ripartizione IV

1. Predisposizione di norme per un primo adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale riguardante i Giudici di pace

¹⁴⁷ L.R. n.7 del 4 ottobre 2013.

¹⁴⁸ L.R. 4/2011 Articolo n. 10, comma 1.

¹⁴⁹ L.R. n. 3/00 art.1-bis ,comma 2 lett. a): la Giunta regionale.. " definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione".

2. Progettazione di percorsi di giustizia riparativa nell' ambito della messa alla prova di soggetti sottoposti a misure alternative alla pena
3. Interventi e misure conseguenti alla riorganizzazione degli uffici del giudice di pace

In attuazione della legge regionale n. 4 del 17 maggio 2011¹⁵⁰, che modifica la precedente legge regionale n. 3 del 2000 in materia di personale inserendovi nuovi articoli e commi, sono state adottate nel corso del 2014, nuove procedure di valutazione del personale.

In questo senso, l'Organismo Indipendente di Valutazione¹⁵¹ ha presentato un progetto connesso alla programmazione, alla valutazione, al controllo e ai relativi strumenti attuativi, fissando i criteri e le procedure di valutazione dei dirigenti, ed elaborando una proposta per l'avvio delle attività per il controllo di gestione.

L'attuale composizione dell'O.I.V., è stata riconfermata dalla Giunta regionale¹⁵² nel corso del 2014, dato che la precedente deliberazione giuntale¹⁵³ di nomina fatta nel 2013, era avvenuta in prossimità della scadenza naturale della legislatura. Tale scelta non ha così compromesso tutto il lavoro di studio svolto dall' O.I.V.¹⁵⁴, che resta in carica per la durata della legislatura coadiuvando la Giunta nella fissazione dei criteri di valutazione e nella verifica dei risultati della dirigenza, nonché dell'economicità della gestione delle risorse, secondo quanto disposto nella delibera giuntale n.160 del 18/09/12.

Tra le nuove procedure adottate in materia di personale, con riferimento all'articolo 1, comma 1 lettera b) della LR n.4/2011, che introduce l'articolo 1, comma 1 ter della legge regionale n.3/2000¹⁵⁵, è stato presentato e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali (dell'area dirigenziale e non dirigenziale¹⁵⁶) il materiale predisposto dall'O.I.V inerente al progetto di programmazione, valutazione e controllo e dei relativi strumenti attuativi.

Successivamente alla trasmissione, dopo il parere favorevole della II commissione legislativa¹⁵⁷, il tutto è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.93 del 7 maggio 2014. La stessa deliberazione ha fissato l'applicazione del nuovo Sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti a partire dalla valutazione sull'attività svolta nel corso del 2014, pertanto gli esiti vengono rilevati nell'anno 2015.

Altra novità adottata in materia di personale, con riferimento all'articolo 1, comma 1 lettera b) della LR n.4/2011, che introduce l'articolo 1, comma 1 quater della legge regionale n.3/2000¹⁵⁸ e dopo il confronto con le OO.SS. nell'aprile del 2014 e il parere favorevole della Commissione legislativa, con la deliberazione giuntale n.156/14 è stata l'approvazione delle nuove modalità per il riparto del Fondo di produttività per il personale regionale, incluso quello incaricato della direzione d'ufficio.

Il nuovo sistema di riparto del Fondo va applicato a partire dalla valutazione riferita all'attività lavorativa svolta nell'anno 2014, con consegna delle nuove schede di valutazione al personale entro il primo bimestre dell'anno 2015.

¹⁵⁰ Legge regionale n. 4 del 17.05.11: "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano".

¹⁵¹ L'O.I.V. è previsto dall'articolo 7, comma 1 della LR n.4/11 introduce l'articolo 7 bis della LR n.3/00.

¹⁵² Delibera n. 55/2014.

¹⁵³ Delibera n. 34/2013.

¹⁵⁴ Con delibera di Giunta n.71 del 31 marzo 2014 sono stati definiti gli obiettivi ed i compensi da attribuire all'O.I.V.

¹⁵⁵ Articolo 1, comma 1 ter: "Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza".

¹⁵⁶ In data 4 aprile 2014.

¹⁵⁷ Seduta del 23 aprile 2014.

¹⁵⁸ Articolo 1, comma 1 quater: "Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle OO.SS., le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite le percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale".

Ulteriore innovazione normativa riguardante il personale, con riferimento all'articolo 7, della L.R. n.4/2011, che introduce l'articolo 7-quater, della legge regionale n.3/2000¹⁵⁹ (Contratti di lavoro a tempo determinato) e dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con Decreto del Presidente della Regione n.76 del 12.11.2013, è stata l'emanazione della modifica al precedente Regolamento¹⁶⁰ che disciplina l'accesso all'impiego regionale.

Il nuovo Regolamento, che ha parzialmente modificato la formazione delle graduatorie permanenti di impiegato, operaio e usciere, detta i principi relativi alla mobilità inter-enti, alle assunzioni a tempo determinato, alla formazione delle graduatorie, alle assunzioni tramite reclutamento con selezione pubblica e alle commissioni esaminatrici.

I soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti per l'anno 2014 sono stati informati delle modifiche del regolamento.

Tra le misure adottate in materia di personale nel corso del 2014, risulta approvato ed inviato al personale il "Codice di comportamento", dell'area dirigenziale e non, con deliberazione della Giunta n.25/2014.

Il Codice è parte degli strumenti attivati (in precedenza è stato predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2013- 2015) per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo¹⁶¹ previsti dalla legislazione nazionale e può essere consultato nel sito dell'Ente regionale, sezione "Amministrazione trasparente".

9.2. Gestione delle Risorse umane

Il contratto collettivo del personale dell'area "non dirigenziale" della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ora in vigore, si riferisce al quadriennio giuridico 2008-2011 e al biennio economico 2008-2009 mentre, per la parte riferita al personale "dirigenziale", si fa riferimento al contratto per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009. La Giunta regionale aveva approvato con la legge finanziaria 2011¹⁶² una serie di misure per il contenimento della spesa per il personale; queste misure stabilirono che per il triennio 2010-2012 non vi fosse il rinnovo dei contratti collettivi e che, a decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico dirigenziale, superiore a 90.000 euro lordi, fosse ridotto del 5%. Tale riduzione raggiunge il 10%, nel caso i trattamenti economici superino i 150.000 euro lordi.

¹⁵⁹ Articolo 7 quater, comma 1: " La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". Comma 2. " In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Comma 3. " Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori".

¹⁶⁰ Regolamento previsto dall'articolo 5, co 5 della L.R. n.3/2000 - emanato con D.P.G.R. n. 8/L pubblicato sul B.U. n. 21, III Supplemento del 15/05/2001 e relativa delibera della Giunta regionale n. 525/2001.

¹⁶¹ L.190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

¹⁶² L.R. n.4/2010 -Articolo 2, comma 7 - lettera a): "per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari.. è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale.." Lettera b): "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro...".

Si rammenta l'articolo 7 della L.R. n. 8/2011¹⁶³ per effetto del quale, i trattamenti economici derivati da progressioni e passaggi interni di area, maturati nel triennio 2011-2013, non competono per il periodo sino al 31.12.2013.

La legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2013) ha disposto all'articolo 9 la proroga delle misure di contenimento della spesa per il personale, previste dall'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e) della L.R., n.4/2010 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2011), sino al 31.12.2013.

Con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 la Giunta regionale ha deciso di prorogare provvisoriamente per l'anno 2014, le stesse misure connesse alla L.R. n.8/2012, di cui al paragrafo precedente.

Con la delibera n. 8 del 22 gennaio 2014 la Giunta regionale, ha definito le responsabilità e le linee generali d'indirizzo in materia di gestione delle risorse umane per l'anno 2014.

La delibera delinea le attribuzioni della Giunta regionale nel disporre le assunzioni a tempo determinato, da effettuarsi solo in presenza di effettive esigenze di servizio¹⁶⁴ individuando i posti da coprire. E' riservata altresì alla Giunta l'individuazione dei posti da coprire a tempo indeterminato, con le procedure concorsuali o le altre modalità previste dalla legge. Sono inoltre di competenza giuntale le richieste di comando, le modifiche delle funzioni di coordinamento e delle relative indennità, le modifiche delle linee guida per l'attività formativa, la nomina di commissioni per gare d'appalto.

Le linee d'indirizzo riguardanti gli Uffici giudiziari, prevedono una continuità di collaborazione presso tali Uffici del personale regionale.

Nella delibera sono attribuiti al dirigente della I Ripartizione ("Risorse umane, strumentali e finanziarie") tutti gli atti relativi al personale e riguardanti la gestione giuridica, economica, previdenziale; tutti gli atti relativi agli emolumenti, ai rimborsi, ai provvedimenti per nuove collaborazioni, alle proroghe dei distacchi, ai provvedimenti di comando.

La delibera dispone inoltre, per quanto riguarda gli aspetti economici del personale dell'area dirigenziale, la conferma di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 91 del 2009¹⁶⁵, nella quale è allegato uno schema, cosiddetto di "graduazione" delle strutture organizzative dirigenziali, che attribuisce per ogni punto assegnato alla struttura un coefficiente.

L'aspetto economico resta altresì invariato per ciò che riferisce alle strutture organizzative ai fini della corresponsione dell'indennità di direzione, definita con deliberazione n. 182 di data 13 giugno 2006; sono confermate le funzioni di coordinamento nonché gli importi delle relative indennità stabiliti con deliberazione n. 64 di data 7 aprile 2009.

La delibera conferma l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 40 del contratto collettivo 27 febbraio 2006 (modificato dall'art. 5 del C.C.L. 25/10/07 e sostituito dall'art. 2 del C.C.L. 27/04/09).

La dotazione consolidata del fondo al 01/01/2014 disposta dalla delibera è pari ad Euro 60.799,68 pro capite, tale importo solo per l'anno 2014 è incrementato delle eventuali economie temporanee conseguite nell'anno di riferimento di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 2 del C.C.L. vigente.

La quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato 2014 è confermata nella percentuale minima (15%) prevista dal contratto collettivo del personale dell'area

¹⁶³Come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 3/2012.

¹⁶⁴ Nei limiti di cui all'art. 2 comma 7 lett. d) della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (finanziaria 2011) e per rispettare gli impegni derivanti dall'accordo di programma con il Ministero di Giustizia del 31 gennaio 2011, poi confermati con deliberazione n. 186 del 24 settembre 2013.

¹⁶⁵ Delibera n.91/09 "Determinazione della graduazione delle strutture organizzative ai sensi dell'articolo 6 del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale".

dirigenziale. Il dirigente della Ripartizione I provvederà alla ripartizione in base alle valutazioni approvate dalla Giunta, al termine del nuovo Sistema valutativo progettato dall'O.I.V.

Sono inoltre provvisoriamente prorogate per l'anno 2014:

- ✓ le misure di contenimento della spesa del personale previste dall'art. 2, comma 7, lett. a) ed e) della L.R. n.4 del 14/12/10 (Legge Finanziaria regionale 2011), già prorogate dal 2013 con L.R. n. 8 del 13/12/12 n. 8 (Legge Finanziaria regionale 2013);
- ✓ la sospensione dei trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2010-2013.

All'interno della delibera n. 8/2014, di indirizzo per la gestione delle risorse umane sin qui descritta, è stata disposta la possibilità di integrazione o rivisitazione delle linee generali, in relazione ai programmi di nuova legislatura. La successiva delibera, la n. 95 del 7 maggio 2014, disposta dalla Giunta regionale per la XV legislatura, ricalca le disposizioni del precedente atto.

La consistenza del personale, suddiviso per area di appartenenza, posizione economica e tipo di contratto al 31.12.2014 era la seguente:

Tabella 69

Area/Struttura	Unità lavorative	Di cui a tempo determinato	Di cui a tempo indeterminato	Di cui in comando da altri enti
1.Presidenza e Segreterie Assessori	10	4	3	3
2.Segreteria della Giunta regionale	46	0	46	0
3.Ripartizioni I Risorse umane strumentali e finanziarie	56	0	56	0
4.Ripartizione II Affari istituzionali competenze ordinamentali e previdenze	16	0	16	0
5.Ripartizione III, minoranze linguistiche e integrazione europea	39	1	37	1
6.Ripartizione IV Supporto attività giudiziaria e Giudici di pace	10	0	10	0
7.Uffici Giudice di pace	114	3	111	0
Personale distaccato presso altro Ente pubblico	32	13	19	0
TOTALE	323	21	298	4

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Si riproduce nelle tabelle di seguito riportate la suddivisione di area delle posizioni economiche e la variazione delle Unità lavorative nel triennio 2012-2014:

Tabella 70

Area/Struttura	Posizione economica dirigenti	Posizione economica A1,A2,A3	Posizione economica B1,B2,B2S	Posizione economica B3,B4,B4S	Posizione economica C1,C2,C3	Giornalisti	Totale Unità lavorativa di area
1.Presidenza	0	0	1	5	4	0	10
2.Segreteria Giunta	0	13	16	6	11	0	46
3.Ripartizione I	1	0	11	16	28	0	56
4.Ripartizione II	1	0	3	5	7	0	16
5.Ripartizione III	1	3	5	7	23	0	39
6.Ripartizione IV	1	0	2	2	5	0	10
7.Giudici di pace	0	8	35	41	30	0	114
Personale distaccato c/o Uffici giudiziari	0	0	2	24	2	0	28
Personale in comando c/o altro EEPP	0	0	2	0	2	0	4
TOTALE	4	24	77	106	112	0	323

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Tabella 71

Variazione Unità lavorative triennio 2012-2014					
Unità lavorative	2012	2013	2014	Variazione % 2013/2012	Variazione % 2014/2013
Tempo indeterminato	298	296	298	-0,67%	0,67%
Tempo determinato	31	27	21	-12,91%	-22,23%
In comando da altri EEPP	1	1	4	0,00%	400,00%
In comando c/o altri EEPP	5	5	4	0,00%	-20,00%
TOTALE	335	329	327	-1,79%	-0,61%

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Con la legge finanziaria regionale per il 2014¹⁶⁶, la dotazione organica del personale non è stata modificata¹⁶⁷, rimanendo fissata a n. 465 Unità lavorative.

Si evidenzia la necessità di adeguare la pianta organica dell'Ente agli effettivi fabbisogni correlati alle attuali funzioni ad esso attribuite.

Il personale comandato presso gli uffici della Regione, proveniente da altri Enti, al termine del 2014 era formato da n.4 unità lavorative, prevalentemente destinate alle segreterie degli assessorati. Il personale regionale in comando presso altri Enti nello stesso periodo era formato da n.4 unità lavorative.

Per ciò che concerne il personale distaccato, presso gli uffici giudiziari il numero è stato elevato a n. 25 unità lavorative¹⁶⁸, come disposto nella deliberazione regionale n. 186/2013.

La dislocazione dei distacchi è ripartita tra la Corte d'Appello di Trento, il Tribunale di Trento, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Trento e Rovereto e Bolzano, la Corte d'Appello di Bolzano, il Tribunale per i minorenni di Bolzano, la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bolzano.

9.2.1. Lavoro straordinario

La situazione del lavoro straordinario è stata così presentata per l'esercizio 2014:

Tabella 72

Struttura	Totale ore autorizzate	Totale ore effettuate	Totale ore retribuite	Totale ore a recupero	Totale dipendenti coinvolti
Ufficio Gabinetto e segreterie Assessori	1.790	703	681	22	12
Segreteria Giunta	1.560	681	563	118	25
Ripartizione I	3.070	2.689	2.394	295	44
Ripartizione II	500	455	438	17	11
Ripartizione III	1.800	1.063	701	362	31
Ripartizione IV	1.700	730	365	365	60
Totale	10.420	6.321	5.142	1.179	183

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario effettivamente liquidati al personale regionale nel 2014 è stato di Euro 102.498,00.

¹⁶⁶ L.R. n. 7/2013

¹⁶⁷ L.R. 8/2012 legge finanziaria per il 2013 - articolo 10, comma 1. - 465 Unità lavorative, calcolate sulla base della Tabella A contenuta nella L.R. n. 9/1993 che prevedeva 985 unità lavorative, diminuite di 520 unità (professionalità trasferite alle Province autonome di Trento e Bolzano a seguito della delega delle funzioni).

¹⁶⁸ Ciò in attuazione della L.R. n. 1/04 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)", art. 10: "Collaborazioni tra Pubbliche Amministrazioni".

Tabella 73

Esercizio 2014 spesa riferita al lavoro straordinario						N° ore di straordinario retribuite		Spesa totale cassa 2014	Anno 2014 Costo medio orario
Dipendenti	Dipendenti autoriz. allo straor.rio	Dipendenti che hanno prestato straor.rio	Limite max ore autoriz.bili	* Tot ore autoriz.te	Tot. Ore straor. effet.te	Competenza 2014	Cassa 2014		
Regionali in servizio c/o Regione	318	183	15.900	8.630	6.321	5.142	5.029	€ 99.099,00	€ 19,70
Dipendenti regionali comandati	/	3	/	/	/	/	216	€ 3.399,00	€ 15,70
Totali	318	186	15.900	8.630	6.321	5.142	5.245	€ 102.498,00	/

* - Al netto di n. 1.790 ore destinate in deroga all'Ufficio di Gabinetto, alla Segreteria degli Assessori e agli Autisti -Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Segue una breve tabella di confronto delle medesime informazioni riferite al lavoro straordinario tra gli esercizi 2013/2014:

Tabella 74

Ore autorizzate		Ore effettuate (ore retribuite + ore a recupero) da tutti i dipendenti		N° dipendenti c/o Regione e in comando che hanno effettuato straordinario		Spesa totale Dipendenti c/o Regione e comandati		Dipendenti autorizzati allo straordinario	
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
10.950	10.420	7.017	6.321	183	186	€ 119.384,00	€ 102.498,00	324	318
-4,84%		-9,92%		1,63%		-14,15%		-1,85%	

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Prosegue nel 2014 il decremento (-14,15%) riguardante la spesa totale per il lavoro straordinario, rispetto all'esercizio 2013 (nel 2012 pari a 134.221,00 euro).

Si attesta invece sulle medesime risultanze il costo medio orario dello straordinario che, per i dipendenti regionali è di 19,70 euro (nel 2013 pari a 19,20 euro) mentre, per i dipendenti comandati risulta pari ad euro 15,70 (nel 2013 era pari ad euro 15,90).

9.2.2. Trattamenti accessori

Il Fondo per la qualità della prestazione lavorativa e la produttività liquidato nel 2014 e riferito all'esercizio 2013 è stato di euro 643.846,13 (euro 625.514,29 nell'esercizio precedente) escludendosi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione.

Il Fondo è stato distribuito secondo quanto disposto dall'articolo 90 del Contratto Collettivo 2008¹⁶⁹.

Nell'esposizione successiva sono compresi nel totale del fondo liquidato anche i fondi liquidati al personale cessato dal servizio nel 2014.

Tabella 75

Fondo Produttività	2013	2014
Fondo produttività a disposizione	€ 625.514,00	€ 643.846,13
Fondo produttività liquidato	€ 616.446,20	€ 634.268,39
Fondo a disposizione esercizio successivo	€ 9.068,00	€ 9.577,74

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La consistenza del fondo produttività a disposizione per il 2014, registra un incremento del 2,85% rispetto al 2013, ritornando sulle medesime cifre riferite all'esercizio 2012 (euro 646.775,00).

La deliberazione della Giunta regionale n. 156¹⁷⁰ del 21/07/2014 ha approvato il nuovo riparto del Fondo per la produttività, che sarà applicato a partire dalla valutazione riferita al 2014, quindi relativa al premio di produttività distribuito in corso del 2015.

¹⁶⁹ Tenendo conto di: giorni di servizio effettivamente prestati; parametro della posizione economica come da contratto; tipologia del rapporto di lavoro; valutazioni dei superiori gerarchici relative ai dipendenti; suddivisione % in quote in base alla presenza, alla valutazione e all'incarico direttivo o non.

Il nuovo modello di riparto del Fondo di produttività per il personale regionale, dotato dalle schede di valutazione per dipendenti e direttori, si basa sul modello per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale regionale in coerenza con il sistema di programmazione, valutazione e controllo degli obiettivi e dei risultati predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93 del 07/05/2014.

La valutazione della performance lavorativa è fatta dal superiore per via gerarchica, in base ai criteri riportati nella relativa "scheda di valutazione". La valutazione motivata, va sottoscritta per presa visione dal dipendente.

9.2.3. La formazione

I corsi di formazione del personale nel corso dell'esercizio esaminato hanno toccato i seguenti argomenti:

- corso per aspiranti dirigenti;
- corso per addetti al primo soccorso;
- corsi in tema di codice di comportamento;
- corsi in tema di prevenzione e repressione della corruzione (L. n. 190/2012),
- corsi sulla modalità di utilizzo del mercato elettronico.

Ulteriori corsi sono stati realizzati o autorizzati su temi di carattere generale quali:

- sicurezza negli ambienti di lavoro
- organizzazione
- giuridico
- specialistica
- informatica;
- giudici di pace;
- linguistica.

Per lo svolgimento della formazione interna si è svolta 1 procedura di gara, sono state espletate 3 procedure di affidamento diretto e tre corsi sono stati realizzati da docenti interni.

I corsi per gli addetti al Primo soccorso sono stati affidati agli incaricati del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale in servizio negli Uffici della Giunta regionale.

La formazione esterna, programmata su proposta motivata della dirigenza, è stata autorizzata sulla base delle disposizioni previste nella delibera giuntale n. 68/2009.

La partecipazione alle iniziative formative attivate nel 2014 è stata di 858 partecipanti rispetto ai 964 coinvolti; il costo unitario per partecipante è stato di euro 69,70.

Lo stanziamento previsto è stato pari ad euro 60.000,00, l'impegno totale come appare nella tabella successiva è stato pari ad euro 59.812,30 dando luogo ad una disponibilità di 187,70 euro.

¹⁷⁰ Delibera n. 156/2014 "Approvazione delle modalità di riparto del fondo di produttività per il personale regionale, incluso quello incaricato della direzione d'ufficio".

Tabella 76

Area	N°Iscritti	N°Partecipanti	Importo autorizzato	Importo impegnato 2014	Importo liquidato
Sicurezza	126	119	€ 7.270,80	€ 6.248,40	€ 5.458,40
Organizzazione	11	11	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Giuridica-Fiscale	578	498	€ 3.020,00	€ 1.020,00	€ 3.189,56
Corsi specialistici	57	57	€ 14.643,00	€ 14.643,00	€ 12.643,00
Informatica	77	70	€ 5.117,90	€ 5.117,90	€ 0,00
Giudici di pace	65	60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Linguistica	50	43	€ 0,00	€ 16.783,00	€ 16.783,00
Totali	964	858	€ 46.051,70	€ 59.812,30	€ 54.073,96

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

9.2.4. Spesa per il personale

Il personale, nelle posizioni economiche dirigenziali con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché nelle posizioni economiche non appartenenti all'area dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato e non, produce il costo medio complessivo ripartito per qualifica di appartenenza nell'esercizio 2014 riportato nello schema che segue. Si precisa a questo proposito che:

- ✓ la spesa per il personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, è al netto della riduzione operata sulla quota di retribuzione > di euro 90.000,00 in base a quanto disposto dall'articolo n. 2, comma 7 lett. b) della L.R. n. 4/2010;
- ✓ il personale dirigenziale a tempo determinato, che appartiene alla fascia dei funzionari incaricati della preposizione a strutture dirigenziali, ha lo stesso trattamento di cui al precedente punto;
- ✓ la spesa per il personale che occupa le posizioni economiche appartenenti alla fascia C, include l'indennità di direzione, il relativo assegno pensionabile e l'indennità di coordinamento.

Tabella 77

Area dirigenziale	N°Dipendenti	Spesa media pro capite
Dirigenti a tempo indeterminato	2	€ 150.769,00
Dirigenti a tempo determinato	3	€ 129.756,00
Area C		Spesa media pro capite
posizione economica	N°dipendenti	
C3	59	€ 55.295,00
C2	25	€ 44.711,00
C1	13	€ 41.125,00
totale di area	97	
Area B		
B4super	25	€ 40.581,00
B4	33	€ 37.761,00
B3	21	€ 33.255,00
B2super	19	€ 37.927,00
B2	28	€ 34.036,00
B1	19	€ 31.494,00
totale di area	145	
Area A		
A3	9	€ 36.244,00
A2	10	€ 30.203,00
A1	2	€ 28.277,00
totale di area	21	
Area personale a tempo determinato	20	€ 35.693,00

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Nel corso del 2014 l'Ente regionale non ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato ma, esclusivamente di personale a tempo determinato e destinato in particolar modo presso gli Uffici giudiziari.

Il reclutamento di personale all'interno dell'ente regionale è disciplinato dai seguenti Regolamenti:

- ✓ regolamento per la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, del programma d'esame, e della votazione minima richiesta per il superamento dei concorsi, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/L del 04/03/1999¹⁷¹;
- ✓ regolamento che definisce le modalità di accesso all'impiego regionale tramite selezione pubblica, previsto dall'articolo n. 5, comma 5 della L.R. n. 3/2000 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione n.8/L¹⁷², riguardante anche i profili professionali, la mobilità inter-enti e le procedure per le assunzioni a tempo determinato;
- ✓ regolamento previsto dall'articolo n. 5, comma 5 della L.R. n.3/2000 riguardante la ridefinizione dei profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso all'impiego regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n.7/L/2007.

¹⁷¹ Modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 7/L del 05/05/2005 e n.6/L del 01/07/2008.

¹⁷² Modificato con di decreti del presidente della Regione n. 15/L/2003, n.13/L/2006 e n. 76/2013

Con decreti dirigenziali¹⁷³ sono state approvate, a far data dal 1 gennaio 2015, le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato riferite alle posizioni A1 e A2, il termine di presentazione delle domande di assunzione è scaduto il 31.08.2014.

Per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle posizioni economico professionali A1 e A2, sono state formate tre graduatorie permanenti distinte per mansioni, e precisamente "impiegato", "operaio" e "usciera"¹⁷⁴.

Le domande per l'inserimento nelle graduatorie, se il richiedente nel frattempo non ha intrapreso un rapporto di servizio presso l'Amministrazione, devono essere ripresentate ogni due anni.

Le domande di iscrizione/integrazione presentate in totale entro il 31.08.2014 sono state n. 1.335:

- ✓ n. 648 domande per la fascia impiegatizia,
- ✓ n. 447 per la qualifica di commesso
- ✓ n. 240 nella qualifica di operaio.

La graduatoria finale, comprensiva delle reintegrazioni alle domande già presenti, si compone di n. 1.609 candidati:

- ✓ n. 777 candidati per la qualifica di impiegato,
- ✓ n. 536 candidati nella qualifica di commesso
- ✓ n. 296 candidati per la qualifica di operaio.

Dal Conto consuntivo della spesa 2014 dell'Ente regionale, si espone il flusso degli impegni e dei pagamenti di competenza che riferiscono al personale.

Nel computo, oltre al capitolo della gestione delle risorse umane (comprendenti il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari) è compresa la quota del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno.

La situazione nell'esercizio 2014, confrontata ai dati degli esercizi 2011-2012-2013 permette di osservare:

Tabella 78

Anno	Spesa per il personale	
	Impegni c/competenza	Somme pagate c/competenza
2011	€ 29.024.000,00	€ 18.482.723,00
2012	€ 24.650.000,00	€ 18.607.846,00
2013	€ 23.550.000,00	€ 18.146.929,00
2014	€ 22.850.000,00	€ 17.210.576,78

Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2014

Le variazioni percentuali degli impegni assunti in conto competenza tra gli esercizi sopra esposti, seguono il decremento iniziato nell'esercizio 2012 con un calo del 15,07% rispetto all'esercizio precedente. L'esercizio 2013 accostato al 2012 riportava una diminuzione del 4,46% e da ultimo, l'esercizio 2014 ha stimato un calo del 2,97% riguardo all'esercizio 2013.

Il decremento riscontrabile sugli importi delle somme pagate in conto competenza, tranne il lieve aumento dello 0,68% tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2011, mostra un calo del 2,48% tra gli esercizi 2013 e 2012 e una decrescita del 5,16% tra gli esercizi 2014 e 2013.

¹⁷³ Decreto del dirigente della I ripartizione – Risorse Umane – n. 1449, 1450 e 1451/2014.

¹⁷⁴ Articolo n. 14 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12.11.2013.

9.3. Incarichi esterni

Nel sito istituzionale dell'Ente regionale è possibile consultare l'elenco completo di tutti gli elementi riferiti agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati nel 2014 a soggetti esterni all'Amministrazione.

I dati che si riferiscono agli incarichi sono riassunti nella tabella che segue sviluppata sull'evoluzione del triennio 2012-2014.

Tabella 79

Struttura	2012		2013		2014	
	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza
Segreteria G.R.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.300,00	€ 11.199,60
Ripartizione I	€ 19.914,42	€ 19.949,62	€ 23.693,68	€ 21.693,68	€ 45.097,70	€ 29.332,24
Ripartizione II	€ 606,94	€ 0,00	€ 515,94	€ 515,94	€ 3.108,00	€ 3.108,00
Ripartizione IV	€ 102.993,89	€ 6.241,90	€ 60.500,00	€ 0,00	€ 36.600,00	€ 0,00
Totali	€ 123.515,25	€ 26.191,52	€ 84.709,62	€ 22.209,62	€ 96.105,70	€ 43.639,84

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Lo scostamento percentuale delle somme impegnate nell'esercizio 2014 rispetto agli anni precedenti evidenzia una diminuzione del 22,20% rispetto al 2012 e un aumento del 13,45% rispetto al 2013.

Si evidenzia la necessità di assumere idonei ed adeguati provvedimenti correttivi per il contenimento negli affidamenti degli incarichi.

9.4. Attività contrattuale

Le modalità di scelta del contraente nelle procedure realizzate sono disciplinate dalla seguente normativa:

- Direttiva CEE 31 marzo 2001/18 e successive modificazioni;
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Articolo n. 2 L.R. 22 luglio 2002, n. 2;
- Articolo 12 L.R. 16 luglio 2004, n.1.

Le regole in materia di acquisizione di beni e servizi con approvvigionamento elettronico, prevedono la gestione delle procedure di gara per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso la piattaforma nazionale o locale (MEPA o MEPAT) oppure il ricorso alle convenzioni CONSIP.

Nel 2014 l'Amministrazione regionale ha fatto ricorso, per l'acquisizione e il noleggio di materiale informatico, sia alla CONSIP sia al mercato elettronico della P.A.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici che formano il patrimonio della Regione e la gestione di buona parte delle spese di funzionamento degli Uffici regionali centrali e periferici dei Giudici di pace sparsi nel territorio, è affidata all'Ente regionale.

L'Ufficio regionale degli Appalti, contratti e patrimonio, a cui è affidata la gestione amministrativa dei contratti, ha predisposto circa 30 contratti di diversa tipologia.

Nel corso dell'esercizio 2014 la procedura contrattuale più rilevante è stata la selezione di una Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) che, ai sensi dell'articolo n.1 della L.R. n.8/2012, dovrà occuparsi della gestione del Fondo Strategico del Trentino Alto Adige/Südtirol. Il valore posto a base della gara è stato pari a 22 milioni di euro.

Due procedure di adesione a convenzioni sono state portate a termine e hanno riguardato:

- ✓ la Convenzione "Energia Elettrica 1" stipulata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento (APAC) con la "Trenta" S.p.A.;

✓ la Convenzione "Gas Naturale 6" stipulata da CONSIP con "Trenta" S.p.A.

Tra gli affidamenti diretti, oltre a quelli collegati alla manutenzione ordinaria, si menzionano i servizi professionali dei sistemi informativi del Libro Fondiario e Catasto, stipulati con le Società Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A.¹⁷⁵. Gli affidamenti sono conseguenti alla stipulazione di accordi quadro (non soggetti a registrazione) autorizzati con delibera¹⁷⁶ della Giunta regionale n.213 del 12/07/2007.

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, in attuazione dei Protocolli di collaborazione con la Corte d'Appello di Trento¹⁷⁷ e degli Accordi di programma con il Ministero della Giustizia¹⁷⁸, provvede alla fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/ Südtirol.

I contratti in essere nel corso del 2014 sono esposti nella tabella che segue, ripartiti tra contratti attivi, passivi e tipologie di procedura.

Tabella 80

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa
Passivo	N°9 -Procedura negoziata/confronto concorrenziale	€ 400.013,09
Passivo	N°3 - Procedura Aperta/pubblico incanto	€ 17.173.000,00
Passivo	N°4 - Affidamenti diretti a società partecipate (in house) ai sensi della L.R. n.3/06	€ 3.918.907,40
Passivo	N°4 - Procedura negoziata/trattativa privata diretta	€ 14.330,58
Attivo	N°8 - Procedura negoziata/trattativa privata diretta	€ 17.400,00
Passivo	N°1 - Adesioni a convenzioni CONSIP	€ 168.000,00
Passivo	N° 29 - ordinazioni su convenzioni CONSIP	€ 142.369.342,00
Passivo	N°1 - Adesioni a convenzioni stipulate dalla P.A.T.	€ 200.000,00
Passivo	N° 5 - Ordinazioni su MEPA dirette	€ 77.700,50
Passivo	n°1 procedure su MEPA precedute da RDO	€ 12.060,00
	N°65 contratti	€ 164.350.753,57

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'attività contrattuale riferita all'acquisto di materiale informatico è riassunta nel successivo schema:

¹⁷⁵ Tali servizi sono previsti dai protocolli d'intesa siglati tra l'Ente regionale e le due Province autonome, in seguito all'entrata in vigore della L.R. n.3/2003; le due società sono partecipate dall'Ente regionale in forza delle deliberazioni della G.R. n. 324/2007 e n. 293/2008.

¹⁷⁶ Delibera G. regionale n.213/2007 con oggetto: "Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano per la collaborazione nello sviluppo e nella gestione del Sistema informativo integrato del Libro Fondiario e del Catasto ed autorizzazione alla stipulazione di una convenzione quadro tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige la società Informatica Trentina Spa e la società Informatica Alto Adige Spa per la definizione degli incarichi esecutivi per la gestione dei sistemi informativi e per la realizzazione dei progetti di automazione del Libro Fondiario e del Catasto. Approvazione degli schemi di convenzione".

¹⁷⁷ Sottoscritti in data 30/04/2003 e 22/12/2004.

¹⁷⁸ Siglati in data 16/06/2007 e 31/01/2011.

Tabella 81

	Modalità	Importo I.V.A. esclusa
Acquisti per rinnovo sede	CONSIP	€ 24.893,00
	CONSIP	€ 4.469,40
	MEPA	€ 583,00
	MEPA	€ 711,00
	RDO MEPA	€ 2.694,00
	CONSIP	€ 2.156,33
	MEPA	€ 6.768,00
	MEPA	€ 5.000,00
	CONSIP	€ 6.429,18
	MEPA	€ 2.608,26
	Affidam. Diretto	€ 38.000,00
	RDO MEPA	€ 3.124,00
	CONSIP	€ 2.644,88
	Affidam. Diretto	€ 1.815,90
	Affidam. Diretto	€ 800,00
	MEPA	€ 486,00
	Trattativa privata	€ 5.720,00
Trattativa privata	€ 1.100,00	
Totale		€ 110.002,95
Acquisiti per Uffici Giudiziari	RDO MEPA	€ 8.244,00
	RDO MEPA	€ 13.315,20
	RDO MEPA	€ 15.900,00
	RDO MEPA	€ 13.576,00
Totale		€ 51.035,20
Assistenza sedi Giudici di Pace	MEPA	€ 506,00
	RDO MEPA	€ 8.480,00
	MEPA	€ 6.756,48
Totale		€ 15.742,48
Acquisti e rinnovi Giudici di Pace	CONSIP	€ 20.367,00
	CONSIP	€ 3.476,20
	Affidam. Diretto	€ 52,00
Totale		€ 23.895,20

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

10. Pubblicità e trasparenza

Si propongono successivamente le disposizioni più significative che costituiscono l'ampio quadro normativo nazionale, in materia di trasparenza nelle PP.AA.

Il principio della trasparenza, introdotto dalla Legge n. 15/2005¹⁷⁹, si concretizza nel concetto di "accessibilità totale" ai dati e alle informazioni. La trasparenza va assicurata attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni che si riferiscono ai procedimenti amministrativi, ai bilanci e conti consuntivi, ai costi delle opere pubbliche, al costo dei servizi.

¹⁷⁹ La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza tra i principi generali dell'azione amministrativa; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

La trasparenza deve permettere la circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno, con l'intento di concorrere nella responsabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'articolo 11, comma 2, del successivo D.lgs. n. 150/2009¹⁸⁰ chiede alle Amministrazioni di adottare un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare con cadenza annuale. La mancata adozione e realizzazione del Programma¹⁸¹, così come il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione menzionati dello stesso Decreto legislativo, sono sanzionati con il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che sono preposti agli uffici coinvolti.

La Legge n. 190/2012 individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e, con riferimento alla specificità territoriale della Regione autonoma, ha previsto intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli Enti locali.

Il Decreto legislativo n. 33/2013¹⁸² ha riordinato la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.. Esso, attraverso la trasparenza nelle PP.AA, ha inteso attivare una maggiore prevenzione della corruzione, un maggiore "controllo sociale" incoraggiando il miglioramento delle performance all'interno delle stesse PP.AA..

Lo stesso decreto all'articolo n. 10, individua nello strumento del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" disposto dalla L. n. 190/2012 (assistito da apposite Linee guida dell'A.N.A.C.), le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e le verifiche delle iniziative riferite al tema della trasparenza.

Infine, l'articolo n. 49 del D.lgs. n. 33/2013, riconosce alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di individuare forme e modalità di applicazione del predetto decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. A questo proposito si rinvia a quanto evidenziato, sulla specifica materia, nel capitolo dedicato agli obblighi di adeguamento della legislazione regionale alle leggi di riforma statale che costituiscono vincolo per il legislatore locale.

Nel 2014 le novità in merito alla disciplina nazionale sulla trasparenza hanno riguardato la Legge n. 114/2014¹⁸³ di conversione del DL 90/2014¹⁸⁴ e, in questo senso, relativamente agli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata con la delibera n. 114/2014.

La stessa Autorità, con delibera n. 77 del 2013, aveva richiesto agli Organismi Interni di Valutazione un'attestazione sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione in materia di trasparenza¹⁸⁵.

La normativa in argomento nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, riferita ai propri Uffici, agli Enti strumentali e a tutti gli altri Enti per i quali ha competenza ordinamentale, si riepiloga successivamente nelle sue parti più significative.

La L.R. n. 8/2012 (finanziaria 2013) dispone, all'articolo n. 7 (misure di trasparenza), la decorrenza dal 1° marzo 2013 per la Regione e gli Enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in House e aziende speciali, dell'accessibilità sui propri siti internet per un periodo di 5 anni, ai provvedimenti che

¹⁸⁰ D.lgs. n. 150/2009: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

¹⁸¹ D.lgs. n.150/2009 articolo n.11, comma 9.

¹⁸² DL n.33/13:" "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il decreto è stato emanato in applicazione della Legge n. 190/2012.

¹⁸³ L.114/14 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni".

¹⁸⁴ D.L. n. 90/2014:" Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

¹⁸⁵ D.lgs. n.150/2009 articolo n. 14, comma 4.

dispongono sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari alle imprese e vantaggi economici ad Enti pubblici e privati.

Con la L.R. n. 3/ 2013 l'Ente regionale regola l'adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni individuati dalla Legge n. 190/2012¹⁸⁶.

Tra le disposizioni interne la circolare n. 5/13, indirizzata agli Enti locali dell'Ente regionale, la Ripartizione II - Affari Istituzionali - della Regione, ha precisato l'applicabilità della normativa nazionale agli enti regionali, in base alle linee d'indirizzo indicate nell'Intesa raggiunta il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane e Autonomie locali. Tale intesa conferma l'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della L. 190/12 e dei relativi decreti attuativi. Nel documento si ricorda che in attesa della nuova legislazione regionale in materia, resta ferma la disciplina regionale esistente e i siti andranno strutturati seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/13.

Nel corso del 2014 è intervenuta la legge regionale n. 10, diretta all'adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia di pubblicità e trasparenza. Tale legge ha disposto che la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, debbano applicare, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/13 con alcune eccezioni delle quali si tratta espressamente nel capitolo specificatamente dedicato agli obblighi di adeguamento della legislazione regionale alle leggi di riforma statale che costituiscono vincolo per il legislatore locale.

10.1. Obblighi di trasparenza della Regione

La materia della "Trasparenza" nel sito web dell'Ente regionale si sviluppa come in seguito evidenziato.

La verifica degli elementi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente è riferita al periodo gennaio - maggio 2015 ed ha tenuto conto dei seguenti criteri essenziali:

- la presenza nella sezione "Amministrazione trasparente" di altre sezioni in cui il sito è stato articolato;
- la completezza dei dati e la possibilità di rintracciare tutte le informazioni richieste dai dettati normativi, quindi la loro qualità;
- l'aggiornamento dei dati presenti con le date di revisione sia della pagina web sia del relativo contenuto.

All'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito regionale si possono rintracciare le seguenti voci, compatibilmente con il quadro normativo regionale:

Disposizioni generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Performance, Enti controllati, Attività e procedimenti, Provvedimenti, Controlli sulle imprese, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Interventi straordinari e di emergenza.

Alcune Sezioni sono esclusivamente "presentate" e prive di contenuto documentale. In tal senso sono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 8¹⁸⁷ dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, che affida la competenza della Trasparenza sull'argomento alle Province di Trento e di Bolzano.

Le Sezioni che utilizzano questa "presentazione priva di contenuto documentale" sono nell'ordine: Sezione interventi straordinari e di emergenza, Sezione strutture

¹⁸⁶ L. n. 190/2012 art. 1, commi 60 e 61.

¹⁸⁷ L'articolo 8 dello Statuto elenca le 29 materie nelle quali le Province hanno la potestà di emanare norme legislative.

sanitarie private accreditate, Sezione informazioni ambientali, Sezione pianificazione e governo del territorio e Sezione controlli sulle imprese.

La documentazione nella Sezione "Servizi erogati" non contiene i valori sui "Costi contabilizzati" e sui "Tempi medi di erogazione dei servizi" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 10/2014¹⁸⁸.

La Sezione che riguarda le Opere pubbliche è dichiarata in fase di elaborazione.

La Sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" è dichiarata in fase di elaborazione.

La Sezione "Beni Immobili e Gestione del Patrimonio" è aggiornata all'esercizio 2012.

La Sezione "Contributi, sovvenzioni..." comprende l'albo dei soggetti destinatari aggiornata agli esercizi 2012/2013.

La Sezione "Bandi di gara e contratti" rimanda al sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della P.A.T. La Provincia autonoma di Trento cura le pubblicazioni per conto delle Amministrazioni aggiudicatrici, infatti la Regione applica l'articolo 4/bis della L.P. di Trento n. 10/2012 ("Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti" in adeguamento all'articolo 1, comma 32 della L. n. 190/12)¹⁸⁹.

Nella Sezione "Attività e Procedimenti" le sotto sezioni "Monitoraggio dei tempi procedurali" e "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'Ufficio dei dati" sono dichiarate in fase di elaborazione".

Nella Sezione "Enti controllati" la sotto sezione "Società partecipate", riporta le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità per la S.p.A. Pensplan Centrum in esclusivamente in lingua tedesca e la dichiarazione riferita alla S.p.A. Autostrada del Brennero esclusivamente in lingua italiana.

La Sezione "Performance" dell'Ente e le sotto sezioni "Relazione sulla Performance", "Ammontare complessivo dei premi", "Dati relativi ai premi" e "Benessere organizzativo", non contengono alcun dato. L'Ente rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2000 ("Norme urgenti in materia di personale") come modificata dalla L.R. n. 4/11 ("Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano).

Nella pagina web dell'Ente oltre alla Sezione "Amministrazione Trasparente" esiste una Sezione "Amministrazione aperta" dove, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2012 - Legge finanziaria 2013) sono pubblicate le informazioni aggiornate, riguardanti gli obblighi indicati negli articoli 26¹⁹⁰ e 27¹⁹¹ del D.lgs. n. 33/13.

Il portale dell'Amministrazione ha dedicato alcune Sezioni alla consultazione delle normative, dei regolamenti regionali, degli incarichi conferiti agli amministratori e i relativi compensi disposti dalle società partecipate aggiornati semestralmente.

¹⁸⁸La disposizione applica il d.lgs. n. 33/13 per la Regione e gli Enti ad ordinamento regionale ad eccezione di alcuni articoli tra i quali l'articolo 32 del d.lgs. n. 33/13: "...le Pubbliche amministrazioni ... individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano...i costi contabilizzati".

¹⁸⁹ L.P. n. 10/12 - Art. 4 bis: "1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto :a)degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;b)dei comuni e delle comunità ;c)delle aziende pubbliche di servizi alla persona ;d)degli organismi di diritto pubblico a cui applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici ;e)delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici. 2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio. 3.....".

¹⁹⁰ Articolo 26: " Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati".

¹⁹¹Articolo 27: "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari".

10.2. Obblighi di trasparenza sulle società partecipate

L'ambito di applicazione della legislazione in materia si riferisce alle società partecipate e controllate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

Il riferimento normativo principale è l'articolo 22, commi da 1 a 6 del D.lgs. n.33/2013 e su tali adempimenti si fa richiamo alla deliberazione A.N.A.C., n. 50/2013.

Si rammenta inoltre che il D.lgs. 33/2013 non ha espressamente abrogato l'articolo 1, comma 735¹⁹² della Legge n. 296/06 che, oltre a prevedere la pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori nominati da soci pubblici, nel sito informatico degli stessi, prevede sanzioni di carattere economico nel caso di violazione dell'obbligo.

L'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale¹⁹³ alle società pubbliche fa riferimento all'articolo 2, commi 2¹⁹⁴ e 4 del D.lgs. n. 82/2005.

Le disposizioni del Codice Digitale si applicano alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica (si veda l'articolo 1, comma 5, della Legge 311/2001).

Nel sito dell'Ente regionale l'elenco e il grafico rappresentativo delle società partecipate direttamente e indirettamente è regolarmente pubblicato¹⁹⁵.

L'Amministrazione diffonde le informazioni che riferiscono a tutte le società partecipate, indirizzando l'utente direttamente al link delle stesse (sono tutti praticabili tranne per Air Alps Aviation s.r.l.).

Nel confronto con l'esercizio 2014 per quanto concerne il sito internet della società controllata a maggioranza regionale, "Centro Pensioni Complementari S.p.A.", è stata adottata una Sezione riservata alla Trasparenza con alcune delle caratteristiche principali dettate dalle normative vigenti.

Il collegamento ipertestuale al quale si è reindirizzati dal sito web regionale connesso alla società partecipata "Fiera di Bolzano S.p.A.", come riferito nell'esercizio precedente non dà luogo a una possibile valutazione con conseguente utilizzo di elementi elaborabili da parte del cittadino, riferiti all'attuazione della responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche.

Il reindirizzamento di connessione alla società partecipata "Trento Fiere S.p.A.", non rende disponibile alla consultazione, nella sezione dedicata alla trasparenza, una parte delle voci, mentre alcune sono elaborabili, dando riscontro alla partecipazione pubblica.

La connessione alla partecipata "Mediocredito Trentino Alto Adige" ha una sezione sulla Trasparenza esclusivamente dedicata alle offerte creditizie della finanziaria.

¹⁹² L. n. 296/06 – finanziaria 2007 – art. 1, comma 735 " Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento".

¹⁹³ D.lgs. n. 82/2005. L'elenco delle società pubbliche è pubblicato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014.

¹⁹⁴ D.lgs. n. 82/2005 art.2, comma 2." 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica". Comma 4:" 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico".

¹⁹⁵ Come previsto dall'articolo n. 8 del DL n. 98/2011 - convertito con Legge n. 111/2011.

Il collegamento ipertestuale al quale si è reindirizzati, connesso alla società partecipata "Inter Brennero S.p.A.", come riferito nell'esercizio precedente non dà luogo a una possibile valutazione.

Per quanto riguarda il sito internet delle partecipate "Informatica Trentina S.p.A." ed "Informatica Alto Adige S.p.A.", sono state adottate le Sezioni riservate alla Trasparenza con alcune delle caratteristiche principali dettate dalle normative vigenti.

Nella sezione web dedicata al bilancio regionale, gli elementi esposti, voci di capitolo e relativi importi, sono disaggregati, non consentono un raccordo immediato tra loro a scapito della comprensibilità¹⁹⁶. Anche attraverso una stampa dei documenti l'utente non ha la possibilità di collegare voci e valori.

Tutto ciò premesso si osserva che nel corso del 2014 il sito istituzionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol è stato solo parzialmente adeguato, anche con riferimento alle osservazioni al riguardo formulate da questa Corte nella relazione allegata alla pronuncia n. 1/2014/PARI delle SS.RR. per il Trentino Alto Adige/Südtirol. Pertanto si ribadisce la assoluta necessità che la Regione provveda:

1. ad adeguare, nei termini sopra descritti, i propri strumenti di attuazione degli obblighi di trasparenza ed accessibilità alle informazioni, dando piena attuazione a quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, al fine di assicurare la piena osservanza dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali nel territorio regionale, stabiliti dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera m), della Costituzione;
2. ad adeguare, per quanto di propria competenza, la propria legislazione in materia di organizzazione degli uffici; alle norme statali sopra evidenziate, secondo quanto esposto anche nel paragrafo sopra richiamato dedicato specificatamente agli obblighi di adeguamento alla legislazione statale.

Si segnala, infine, quanto comunicato a questi Uffici relativamente al completamento, da effettuarsi entro il 4 maggio 2015, dell'implementazione del sito istituzionale della Regione. Si prende atto, altresì, dell'ulteriore impegno all'adeguamento delle misure delle strumentazioni per assicurare la trasparenza e l'accessibilità dell'Ente, formalmente assunto dalla Regione con la nota 0011264/P di data 18 giugno 2015 (pervenuta alla Sezione il 19 giugno e protocollata al n. 607), che peraltro non configura elementi nuovi e diversi, salvo gli impegni futuri, rispetto a quelli rilevati con riferimento alla situazione attuale.

11. Adeguamento del quadro normativo e proposte di riforme

11.1. Il quadro istituzionale

Con le profonde modifiche dello statuto di autonomia recate dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972 il riparto tra Regione e Province autonome delle materie appartenenti alla potestà legislativa complessivamente attribuita – anche in ossequio al paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello Austriaco – al sistema istituzionale dell'autonomia del Trentino Alto Adige viene profondamente modificata a favore delle due Province. Si dà così attuazione alle misure da 1 a 34 e 73 e 74 del cosiddetto Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copenaghen nel 1969. In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale n. 1 del 1971 ridefiniscono la potestà legislativa sia esclusiva che concorrente della Regione, mantenendo alla stessa varie competenze legislative, esclusive o concorrenti, in materia di ordinamento di enti (para-regionali, sanitari e ospedalieri, enti locali, camere di commercio, enti assistenziali, enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali nonché aziende di credito a carattere regionale).

¹⁹⁶ Vedasi sezione relativa allo Stato di previsione della Spesa e dell'Entrata 2013 e triennale 2013/2015.

A queste si aggiungono le materie dell'ordinamento dei propri uffici, delle circoscrizioni comunali, dei libri fondiari, dei servizi antincendi (con delega obbligatoria delle funzioni amministrative alle Province), dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative nonché i contributi di miglioria per opere pubbliche (tale ultima materia è in sostanza una mera competenza cosiddetta di spesa). Se a ciò si associa quanto già previsto dall'art. 14 (ora 16) dello Statuto in ordine al criterio generale di utilizzo della delega alle Province come modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione, ne deriva un nuovo quadro di insieme, tale da configurare la Regione come livello istituzionale tendenzialmente privo di funzioni gestionali, ma con un ruolo di elaborazione e di definizione di modelli istituzionali comuni alle due Province e delle regole generali per il loro funzionamento. Le due Province autonome, invece, assumono un ruolo di governo-, nel senso più ampio del termine, tant'è che la loro potestà legislativa, sia esclusiva che concorrente, viene ad allargarsi a tutte le materie di competenza precedentemente della Regione e ad essa non mantenute (vedi sopra), con l'aggiunta di quelle previste dalle misure nn. 73 e 74 del Pacchetto in materia di esercizi pubblici (concorrente) e di collocamento e avviamento al lavoro (integrativa).

Un'annotazione merita il mantenimento in capo alla Regione della potestà legislativa integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, con la previsione della facoltà della Regione stessa di costituire, nel proprio territorio, appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione. Le funzioni ora di competenza della Regione sono definite dallo statuto speciale di autonomia che, in particolare agli artt. 4 e 5, ne individua la potestà legislativa primaria e secondaria, mentre all'art. 16 ne individua la potestà amministrativa. L'art. 18 del medesimo statuto prevede che la regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali. La regione, con l.r. 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in materia di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. La stessa legge ha delegato alle due province anche le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. In conseguenza delle predette deleghe è stato trasferito alle province il personale addetto alle medesime.

Ulteriori novità nel quadro ordinamentale della Regione sono intervenute con le leggi costituzionali 31/01/2001, n. 2, recante le Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché 18/10/2001, n. 3, concernente le Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nessuna di tali modifiche statutarie a mezzo di leggi costituzionali ha però riguardato il Titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della Regione e delle Province autonome. Infatti, per quanto riguarda il Titolo predetto VI, tutte le modifiche sono intervenute con il particolare procedimento previsto dall'articolo 104 dello Statuto e cioè sulla base di legge ordinaria con contenuti concordati tra Governo e Regione-Province autonome: ciò è avvenuto dapprima con la legge 30/11/1989, n. 386, recante "*Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria*", quindi più recentemente con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (commi da 106 a 125 dell'articolo 2) a seguito del cosiddetto "Accordo di Milano" del dicembre 2009 ed infine con la legge n.190 del 2014, a seguito di un nuovo accordo del novembre 2014. Tali più recenti modifiche sono dettate dai commi da 518 a 520 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), approvate sulla base di concorde richiesta del Governo della Repubblica e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (non risulta la partecipazione all'intesa da parte della Regione) secondo la richiamata speciale procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale. Con la medesima procedura si è proceduto anche nell'anno 2014 ad una ulteriore modifica di "carattere pattizio" del Titolo VI dello Statuto, con la legge di stabilità per il 2015, e cioè la legge n. 190/2014, art.1, commi da 407 a 413.

Le modifiche riguardano in particolare la finanza locale e i tributi locali, per i quali è riconosciuta alle Province autonome potestà legislativa primaria. La medesima legge di

stabilità prevede anche ulteriori disposizioni in materia di delega di funzioni statali alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agenzie fiscali, di organizzazione degli uffici ausiliari della Giustizia e di altre attività statali svolgentesi sul territorio regionale, anche come modalità di compartecipazione delle Istituzioni dell'Autonomia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica della Repubblica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Pur non riguardando direttamente questo procedimento di controllo, appare comunque utile evidenziare anche due innovazioni significative:

- a) nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo;
- b) la Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato;
- c) i predetti enti adeguano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
- d) la Regione e le Province autonome si obbligano a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

Nel trattare dell'attività di questa Regione è necessario dunque tenere conto delle peculiarità dell'ente, derivanti, oltre che dallo Statuto speciale, che ne fa un unicum nel quadro istituzionale italiano; è necessario altresì tenere conto del percorso in atto per l'attuazione dello Statuto medesimo attraverso un processo di progressivo cambiamento sostanziale dei rapporti istituzionali tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare va tenuta presente, per la sua rilevanza anche si fini degli effetti sui rispettivi bilanci, la delega delle funzioni amministrative alle medesime Province, con riferimento a gran parte delle materie di competenza della Regione stessa, avviatasi nell'ultimo decennio. Più recentemente (ad iniziare dal 2013) la Regione ha ulteriormente innovato le proprie modalità di intervento mediante l'utilizzo, disciplinato con legge, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione (dell'ordine di 700 milioni) per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle Province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento anche del bilancio relativo all'esercizio 2014, che risulta quasi triplicato rispetto all'anno 2012 e ulteriormente incrementato anche rispetto all'esercizio 2013. Di tale intervento si tratta diffusamente nell'ambito della relazione.

11.2. Profili normativi e contenzioso costituzionale

11.2.1. La legislazione statale

Si evidenziano di seguito i principali interventi legislativi dello Stato, intervenuti nell'anno 2014 ed in parte anche negli anni antecedenti, ritenuti significativi ai fini di

questa relazione e quindi della valutazione dell'adeguamento della legislazione regionale alle norme statali recanti vincolo per il legislatore locale:

1. il D.L. 10-10-2012, n. 174, (conv. dalla L. 213/2012), recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali; ...", con particolare riferimento all'art. 1 che prevede il potenziamento dei controlli affidati alla Corte dei conti sulla gestione delle Regioni; all'art. 1-bis, recante la disciplina dei meccanismi premiali e sanzionatori per Regioni, Province e Comuni; all'art. 2, che reca una serie di disposizioni per la riduzione dei costi della politica nelle Regioni, sempre in funzione del coordinamento della finanza pubblica;
2. la legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e conseguentemente il d.lgs. 33/2013, recante la normativa delegata *in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. Legge e decreto legislativo* recanti la disciplina attuativa dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
3. la legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introducendo nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. In particolare, lo Stato, ma ne è prevista l'estensione anche alle Regioni ed enti locali, deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del ciclo economico e delle misure una-tantum, in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Si è peraltro rafforzato l'obbligo della copertura finanziaria delle singole leggi di spesa, riproponendo l'originaria dizione desumibile dai lavori dell'Assemblea Costituente. Così la nuova norma costituzionale impone che ogni legge portatrice di effetti finanziari debba reperire (e non soltanto indicare), i necessari mezzi di copertura;
4. con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, che attua la legge costituzionale n. 1/2012, sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Le disposizioni della legge n. 243 del 2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
5. la Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il provvedimento è composto da un solo articolo ma ben 749 commi. Per quanto concerne la Regione interessano alcune disposizioni in particolare e cioè:
 - a) i commi 496-501 (Modifica al Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome; ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica); le norme in esame contengono disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome, ridefiniscono gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per le regioni a statuto ordinario (commi 496-498) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 499-500), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono inoltre l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472);
 - b) i commi 508, 510-512, 515-521 (*Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*): i commi da 508 a 521 contengono disposizioni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le autonomie speciali. Nello specifico sono disciplinate: la riserva all'erario di entrate spettanti alle autonomie speciali, che la norma 'riscrive' a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012 (commi 508-511); si prevede - in sintesi -

l'assunzione di funzioni dello Stato da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta (comma 515). La Camera altresì ha inserito un periodo allo stesso comma 515, prevedendo che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Secondo quanto stabilito nel comma 515 possono essere oggetto di trasferimento – ed assunzione dei relativi oneri – le funzioni concernenti le agenzie fiscali, ad esclusione di determinati ambiti elencati nella norma, le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile; i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta; il Parco Nazionale dello Stelvio per le Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede inoltre la possibilità di concordare la ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 516) e la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, (comma 517). vengono apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti (commi 518-520); i commi da 550 a 562, dettano una nuova disciplina (commi 550-555) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Essi inoltre (commi 557-558), sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante, e modificano (comma 559) alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house sia sotto il profilo del patto di stabilità sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze;

- c) I commi da 563 a 565 dispongono che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dal Decreto legislativo sul pubblico impiego (art. 31 D.lgs. n. 165/2001) possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
6. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89), recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria». Contiene anche disposizioni per (Titolo II) perseguire risparmi ed efficienza della spesa pubblica attraverso (Capo I) la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi (Art. 8 e 9), le correlate Attività di vigilanza (Art. 10) nonché misure per un' Amministrazione sobria (Capo II), ponendo limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (art.13), alla spesa (Art. 14 ess.) per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ecc.. Infine, l'articolo 20 ((Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni) dispone che: "All' articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell' articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

L' art. 23 (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali) prevede un *programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali individuando in particolare specifiche misure*: a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Il programma sopra illustrato è reso operativo e vincolante per gli enti locali con effetto per l'anno 2015.

7. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), riguardante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
8. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».
9. Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
10. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.". Il D.L. 133/2014 contiene varie misure in materia di infrastrutture e trasporti, edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, ambiente, energia, nonché ulteriori misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.
11. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (solo per completezza dell'informazione).
12. E' infine solo menzionata la legge di stabilità 2015, della quale si tratta in uno specifico paragrafo, che nel modificare nuovamente il titolo VI dello Statuto speciale di Autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol è intervenuta anche nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui alla Legge costituzionale 1/2012, alla legge 243/2012 e al d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014. Infatti "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le ulteriori precisazioni e condizioni delle quali si è già detto sopra, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno.

11.2.2. *Legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.*

A livello regionale sono intervenute nello stesso periodo, le seguenti norme:

Legge regionale	Titolo
24 giugno 2014, n. 1, 2 e 3	Istituzione del nuovo Comune di PREDAIA mediante la fusione dei comuni di COREDO, SMARANO, TAIO, TRES e VERVO'; Istituzione del nuovo Comune di VALDAONE mediante la fusione dei comuni di BERSONE, DAONE E PRASO; Istituzione del nuovo Comune di SAN LORENZO DORSINO mediante la fusione dei comuni di DORSINO E SAN LORENZO IN BANALE
11 luglio 2014, n. 4	Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti.
11 luglio 2014, n. 5	Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1009, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazione, volte al contenimento della spesa.
24 luglio 2014, n. 6	Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)
24 luglio 2014, n. 7	Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 2014
26 settembre 2014, n. 8	Disposizioni in materia di libro fondiario
29 ottobre 2014, n. 9	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2013
29 ottobre 2014, n. 10	Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori
9 dicembre 2014, n. 11	Disposizioni in materia di enti locali.
13 dicembre 2014, n. 12	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)
13 dicembre 2014, n.13	Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017

11.2.3. Osservazioni sul quadro normativo regionale.

11.2.3.1. Valutazione delle norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali 2014

Riguardo alle tecniche di copertura degli oneri recati dalle nuove leggi, la Regione - con la nota del 20 marzo 2015 - evidenzia: "La copertura delle nuove o maggiori spese o minori entrate derivanti dalle nuove leggi regionali ha tenuto conto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione che prevede che le operazioni di copertura finanziaria comprendono due fasi distinte:

- la quantificazione degli oneri di spesa;
- l'individuazione delle risorse necessarie per dar loro copertura finanziaria.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) la Regione è tenuta a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale utilizzando tre modalità di copertura disciplinate dall'articolo 17 della legge 196/09, ovvero:

- l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Per le spese continuative e ricorrenti è consentita invece l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. marzo 2000, n. 76. (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

Fra i mezzi di copertura è previsto anche il ricorso all'avanzo di amministrazione, dopo che è stato accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte del Consiglio regionale. Per tali motivazioni è allegata, al bilancio o alle leggi comportanti maggiori spese per la cui copertura è previsto il ricorso all'avanzo, una tabella delle unità previsionali di base e dei capitoli di

spesa il cui utilizzo è subordinato all'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio precedente, come disposto dall'articolo 4, comma 6-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

Con riferimento alle predette affermazioni della Regione, pur prendendone atto, si ritengono necessarie alcune puntualizzazioni e precisazioni in considerazione sia delle innovazioni costituzionali intervenute nel 2012 con la L. cost. n. 1/2012 e con la sua attuazione a mezzo della L. n. 243/2012,¹⁹⁷ sia dei nuovi compiti affidati alla Corte dei conti con l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012 e che la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto compatibile anche con gli Statuti speciali.

Sempre in tema di parametri di valutazione di carattere generale si deve fare inoltre specifico riferimento a quanto evidenziato nella deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, delle norme fondamentali di riforma economico sociale recate al riguardo anche dalla legge di contabilità dello Stato (art. 17, L. n. 196/2009). La Corte costituzionale, ha avuto occasione di pronunciarsi diverse volte in relazione al parametro della copertura finanziaria delle leggi (sentenze nn. 309, 214, 212, 192, 131, 115 e 70 del 2012); nel 2013 sono intervenute, tra l'altro, le pronunce di illegittimità costituzionale di leggi regionali (sentenze n.n. 28, 26 e 18), mentre nel 2014 la Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche su una legge della Provincia autonoma di Bolzano (Sentenza n.224/2014) evidenziando che l'articolo che dispone la copertura degli oneri (art. 25 della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 2013), nel provvedere alla riorganizzazione di una serie rilevante di funzioni senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri, si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Dunque, dalla giurisprudenza più recente possono estrarsi taluni principi particolarmente rilevanti sul piano dell'ordinamento contabile e che i legislatori statali e regionali dovranno avere cura di tenere in debito conto. Anzitutto, la Corte costituzionale ha preso atto del fatto che lo scrutinio della Corte medesima, con riferimento alle censure sollevate in relazione all'art.81, quarto comma, della Costituzione, deve essere effettuato - per le leggi emanate fino a tutto il 2013 - avendo riguardo al testo previgente della norma, poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come disposto dall'art. 6 della stessa legge (sentenze n. 26 del 2013 e n.n. 214 e 176 del 2012). Al riguardo, in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che, tra l'altro, ha sostituito il vigente art. 81 Cost., nonché dalla legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, merita di essere ricordato il fatto che il nuovo, complessivo assetto ordinamentale in materia di finanza pubblica, finora elaborato anche sulla base della giurisprudenza costituzionale,

¹⁹⁷ In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale....

dovrà formare oggetto di attenta analisi e approfondimento per coglierne i punti di coerenza e di discontinuità.

La Corte ha altresì riaffermato che:

- a) il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013);
- b) a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961);
- c) le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specificative dell'indelebile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 176 del 2012);
- d) detta previsione di cui all'art. 17 della legge di contabilità in materia di copertura delle leggi di spesa, anche per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 19 della stessa legge, trova applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26 del 2013; n. 115 del 2012);
- e) la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'*incipit* della norma: «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...») ispirata - sulla base di quanto afferma la Corte - dalla crescente complessità della finanza pubblica;
- f) ne discende, quale corollario, in conformità al precedente punto a), che le modalità di copertura sono direttamente espressione dell'art. 81 e, quindi, trovano applicazione, per effetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 196, come già riportato, anche nei confronti delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata;
- g) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);
- h) la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966);
- i) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (*ex multis*, sentenze n. 192 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010);
- j) solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l'altro - dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988);
- k) la copertura deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;
- l) non può essere consentita la cd. "copertura *ex post*", in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio (v. sentenza n. 26 del 2013);
- m) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., come si è riportato, disposizione costituzionale di diretta applicazione (sentenza n. 26 del 2013);
- n) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze nn. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959);
- o) l'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile, stabilisce che il principio di unità del bilancio,

insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» (rectius: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (sentenza n. 192 del 2012).

Oltre ai predetti criteri interpretativi della Corte costituzionale e delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si deve dunque fare espresso riferimento alla legge di contabilità dello Stato, L. n. 196/2009, che nel suo Titolo V prevede le norme in materia di copertura finanziaria delle leggi: In particolare, all'art. 17, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
- c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Inoltre l'articolo 19 della medesima legge 196/2009, al comma 2, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 e cioè la stessa prevista per lo Stato. Ciò evidentemente in considerazione del fatto che si fa riferimento comunque a potestà legislativa rispetto alla quale sono da ritenere comuni i vincoli posti dalla Costituzione.

Per quanto riguarda le leggi regionali emanate nel corso del 2014, e tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Regione, si osserva in particolare che:

- a) dopo la modifica costituzionale del 2012 è necessario fare riferimento alle norme della contabilità dello Stato, come sopra descritte. Non è più possibile riferirsi al d.lgs. 76/2000 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), in quanto esso è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 77, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- b) le disposizioni della legge 196/2009 vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e degli orientamenti della Corte dei conti, sopra illustrati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni ora esposte, si ritiene necessario richiamare l'attenzione del legislatore regionale all'osservanza dei predetti principi con specifico riferimento alla carenza riscontrata di relazioni tecniche adeguate. Infatti, (cfr. anche pronuncia n. FVG /95/2014/RQ della Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia) la valutazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri è espressione di una funzione ausiliaria che l'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012 ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, al fine di intercettare e di segnalare all'organo politico eventuali situazioni sistemiche o puntuali che potrebbero ripercuotersi negativamente sugli equilibri del bilancio.

Il contraddittorio intercorso con la Regione ha chiaramente evidenziato come le possibili osservazioni critiche alle norme di copertura finanziaria potrebbero essere prevenute o potrebbero trovare agevole risposta nell'esistenza di un'appropriata scheda/relazione tecnica. La risultanza fondamentale sulle leggi regionali di spesa 2014 è invece la totale assenza di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate. Un siffatto supporto tecnico risulta viepiù indispensabile per i casi in cui la copertura sia assicurata da storni di precedenti stanziamenti aventi significato autorizzatorio della spesa.

Le norme del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, da adeguarsi opportunamente al ruolo e alla competenza legislativa regionale, e i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ai criteri di quantificazione degli oneri offrono un chiaro parametro per la predisposizione di un paradigma tecnico di livello regionale e quindi di un sistema di relazioni tecniche a supporto delle leggi regionali, che sia efficacemente in grado di assicurare il perseguimento delle suddette esigenze informative e conseguentemente la tutela dei valori costituzionali in questione. L'assenza sistematica di un supporto tecnico di quantificazione degli oneri lede quindi l'attendibilità delle risultanze sulle coperture dell'attività legislativa 2014. Tutto ciò anche a prescindere dalle specifiche valutazioni sulle singole norme di copertura che si ritiene di riservare ad altra sede.

Va infatti evidenziato che la funzione di controllo e di ausilio svolta dalla Corte dei conti non si esaurisce e cristallizza in una pronuncia isolata e a carattere statico, ma si inserisce attivamente, anche attraverso ulteriori momenti di confronto, in una sequenza volta a stimolare nell'Ente una migliore risposta in termini di adeguamento alle istanze poste via via dall'ordinamento. Tale generale considerazione acquista specifica e ulteriore valenza in tema di verifica della copertura delle leggi di spesa sotto un duplice interagente profilo: quello della tutela degli equilibri complessivi di bilancio, tutela rafforzata dai nuovi principi accolti in Costituzione, e quello della connessa elaborazione di strumenti atti a verificare le necessarie coperture non solo in termini finanziari, ma anche in relazione prospettica degli ulteriori parametri previsti. In questo senso va sottolineato come si tratti di un percorso complesso che coinvolge non solo il bilancio dello Stato in senso stretto, ma l'intero sistema delle pubbliche amministrazioni, in un'ottica di coordinamento della finanza pubblica alla luce dei principi europei.

11.2.3.2. Altre osservazioni sulle leggi regionali

Si prendono in considerazione le leggi regionali aventi un più significativo impatto, diretto o indiretto, sull'andamento finanziario della Regione e quindi alcune leggi approvate nell'anno 2014:

A. Osservazioni sulle Leggi regionali 11 luglio 2014, n. 4 e 11 luglio 2014, n. 5

Queste due leggi regionali intervengono nuovamente nella materia del trattamento economico e del regime previdenziale dei consiglieri regionali, già oggetto dell'intervento della legge regionale 6/2012, sulla quale si è svolta un'approfondita analisi nella relazione relativa al controllo della gestione finanziaria della Regione per l'anno 2013 (allegata alla pronuncia nel giudizio di parifica del rendiconto 2013 della medesima Regione, pronuncia n. 1/2014/PAR delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Norme richiamate nel paragrafo e regolamenti attuativi

L. 6-12-1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"..
Articolo n. 1. Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria «Servizi degli organi statutari», apposita

rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale. Articolo n.2. La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

- 1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;
- 2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;
- 3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di
- 4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;
- 5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
- 6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

Articolo n. 3. Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali. Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

Cassazione-Civile *Gestione contabile dei Consigli regionali: giurisdizione (sentenza):*

1. La giurisdizione contabile della Corte dei Conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, in base all'*art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335*, la quale, in attuazione dell'*art. 103, secondo comma, Cost.* ha previsto la sottoposizione degli amministratori e dipendenti delle Regioni, senza alcuna riserva o esclusione, alla giurisdizione della Corte dei Conti, né in senso contrario è invocabile l'*art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853*, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia - al diverso controllo di cui all'*art. 125 Cost.*, che è un controllo amministrativo di legittimità. *Sez. U., sent. n. 461 del 19-07-1999, Proc. gen. della Corte dei Conti c. Pres. Cons. della Regione Puglia (rv 528742).*

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 14 novembre 2011, n. 245/11:

Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Finalità

I. In attuazione dell' art. 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni concernenti l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.

Art. 8 Fondi speciali

I. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Legge regionale 6/2012,

Articolo 16 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza:

Comma 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

Comma 2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali.

Regolamento Contabilità C.R.

Art. 8 Fondi speciali:

I. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Tali fondi sono nello specifico:

- il Fondo di garanzia istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri e degli assegni vitalizi di reversibilità;
- il Fondo indennità istituito per l'erogazione del trattamento indennitario.

Regolamento C.R. attuazione leggi regionali 2/1995 e 6/2012

(Uffici di Presidente C.R.) Titolo II

Regolamenti dei fondi, Capo I, Regolamento del fondo di solidarietà e indennità di fine mandato.

Capo II, Regolamento del fondo di garanzia,

Art. 21 Finalità del fondo di garanzia.

1. Il fondo di garanzia è istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIV Legislatura che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio entro il termine della Legislatura stessa.

Art. 22 Accumulo di disponibilità e punto di equilibrio.

1. Il fine del fondo di garanzia è quello di giungere ad un accumulo di disponibilità che per interessi e capitale raggiunga un punto di equilibrio tale da permettere al Consiglio regionale la corresponsione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

Art. 23 Conferimenti al fondo di garanzia.

1. Il fondo di garanzia è costituito e alimentato dai contributi obbligatori previsti, fino alla fine della XIV Legislatura, per l'assegno vitalizio e a tutela del coniuge e dei figli, a carico dei Consiglieri che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale e dalle

La legge regionale 4/2014 riguarda l'interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*) e provvedimenti conseguenti.

L'articolo 1, comma 1, prevede che il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio", che viene quindi esplicitato. Tale valore medio si riferisce ai parametri di calcolo ai fini dell'attualizzazione di parte delle somme spettanti, a titolo di vitalizio, ai consiglieri ed ex consiglieri. I successivi commi (da 2 a 5) introducono invece una normativa integrativa della L.R. 6/2013, volta a disciplinare le modalità di applicazione e gli effetti recati dall'interpretazione autentica del comma 1, riguardante il "valore medio". L'articolo 2 introduce i 'Parametri applicativi' per la determinazione del valore attuale medio predetto, mentre l'articolo 3 prevede le disposizioni per la restituzione obbligatoria al Consiglio regionale, da parte dei consiglieri ed ex consiglieri, delle somme ricevute in eccedenza, in quanto hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla nuova legge (4/2014). Nello stesso solco si oppongono i successivi articoli da 4 a 9, che contiene anche disposizioni abrogative di leggi regionali previgenti.

L'articolo 10 conferisce all'ufficio di Presidenza del Consiglio la competenza per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della nuova legge.

Gli articoli successivi prevedono l'istituzione di un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, alimentato dalle somme restituite dai Consiglieri ed ex Consiglieri, da eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità, nonché da altre fonti marginali.

Riguardo alla sopra evidenziata legge regionale si deve osservare, per quanto di specifico interesse di questo procedimento di controllo ed il successivo giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione, quanto segue:

- a) con riferimento all' articolo 12, relativo all'istituzione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, che trattasi di interventi rientranti nella materia 'Assistenza', per la quale la competenza è attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano; non solo, ma sulla materia degli interventi a favore della famiglia, del lavoro e dell' intervento sociale in generale entrambe le Province hanno sviluppato rilevanti interventi ed hanno istituito importanti strutture approvando Progetti assai articolati ed a carattere pluriennale, ai quali di fatto si sovrappone quello qui previsto; è ben vero che anche alla Regione Trentino Alto Adige può essere riconosciuta una cosiddetta competenza di spesa (*praeter statutum*), ma è altresì vero che la stessa Regione con le leggi finanziarie per il 2013 e per il 2014, ha già disposto un ingente intervento (della dimensione ad oggi di 700 milioni di euro) mediante la concessione di un credito (senza interessi) a favore delle due Province autonome, riguardante un insieme di materie non di competenza regionale, ma delle Province medesime ed attinenti anche il campo 'sociale'. Per tali motivi si deve rilevare il difetto di competenza, razionalità e di ragionevolezza dell'intervento esposto, pur tenendo conto dell'alto valore sociale dello stesso;
- b) la gestione del Fondo, oltre a risultare oggettivamente una sovrapposizione rispetto al più ampio intervento per lo sviluppo territoriale testé menzionato, risulta di difficile applicazione, in quanto, tra l'altro è affidato alla gestione dell'Ufficio di Presidenza del

somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione.

Art. 44 STATUTO di AUTONOMIA:

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;. Omissis....

Consiglio, i cui compiti istituzionali riguardano esclusivamente la amministrazione interna del Consiglio e non l'esecuzione delle leggi, per la quale i poteri sono riservati dallo Statuto in via esclusiva alla Giunta regionale, come ben si evince dall'articolo 44 del medesimo Statuto, che recita: *"La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva"*;

- c) con riferimento all'individuazione dell'Ufficio di presidenza per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla legge, ivi compreso quello del Testo unificato espressamente previsto dalla legge regionale 5/2014, oltre a quanto già evidenziato alla lettera b), si deve anche ribadire quanto osservato nelle relazioni allegate alla deliberazione n..../2014 di questa Sezione e alla pronuncia n. 1/2014 delle Sezioni Riunite della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, riguardanti rispettivamente il controllo sulla gestione finanziaria 2014 della Regione e il giudizio di parifica del Rendiconto generale 2014 della medesima Regione: Infatti la legge regionale 4/2014, così come la successiva L.R. 5/2014, attribuiscono la loro attuazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo, che adotta nelle materie disciplinate dalla legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e al Presidente della Camera. Inoltre l'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della legge stessa. Al riguardo - come già evidenziato sopra - si deve ribadire che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, articolo 44, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali. In tal senso non appare pertinente il rinvio analogico, operato con formula ampia dal comma 1 del medesimo articolo 16 della Legge regionale, ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, nella materia del trattamento economico e previdenziale dei suoi componenti. Ciò in quanto i poteri della Camera stessa derivano da altra fonte (Costituzione) e non sono del tutto corrispondenti, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. Elemento altrettanto significativo è dato dal fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno e che in tale ambito non si ritiene applicabile l'istituto della delega in virtù della particolare connotazione istituzionale del Consiglio stesso. Orbene, pur tenendo doverosa considerazione dell'autonomia spettante al Consiglio in materia di regolamento interno in base al medesimo Statuto speciale, rimane il fatto che la stessa non può essere interpretata ed esercitata in contrasto con le disposizioni esplicite dello Statuto stesso. Si tiene pur conto pertanto che la stessa norma di legge attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo l'adozione, nelle materie disciplinate dalla legge, di tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera, ma è altrettanto vero che è necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio; e ciò considerando anche quanto già detto sopra in merito alla non totale equiparabilità dei poteri della Camera dei Deputati a quelli del Consiglio, (sentenza 292/2001 Corte cost.) e pur tenendo conto delle parziali analogie individuate dalla dottrina. Al riguardo va infine anche ricordato che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol prevede l'autonomia regolamentare del Consiglio con una formula che delimita l'oggetto del regolamento interno alle norme che disciplinano l'attività del Consiglio stesso e che, in ogni caso, anche prescindendo da tale limitazione, semmai al regolamento di attuazione della legge regionale in parola si

sarebbe dovuto provvedere con un'integrazione del Regolamento interno, per il quale la competenza appartiene all'intera assemblea legislativa.

Pertanto, per le motivazioni espresse, si ritiene doveroso ribadire e segnalare nuovamente quanto sopra al Consiglio regionale per le valutazioni di propria competenza.

La legge regionale 5/2014, invece, prevede una serie di modifiche di carattere strutturale alla vigente disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, introducendo nuovi requisiti di età per la corresponsione degli assegni vitalizi maturati fino alla XIV (2008-2013) legislatura e disponendo la riduzione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in essere.; prevede altresì un limite al cumulo di assegni vitalizi, ove il titolare di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, goda di altro trattamento o vitalizio, diretto o di reversibilità, per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni. La medesima legge dispone anche la soppressione dell'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale per i consiglieri eletti a decorrere dalla XV (2013-2018) legislatura, la riduzione dell'indennità di funzione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio nonché dei componenti della Giunta regionale.

L'articolo 8 della predetta L.R. 5/2014 attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo l'adozione di tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera. L'Ufficio di Presidenza è altresì delegato ad emanare tutti gli atti necessari per l'applicazione della legge medesima nonché il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali alla luce della stessa nuova legge.

Anche sulla legge regionale 5/2014 si ribadiscono, nella sostanza, le osservazioni evidenziate sopra alla legge regionale 4 e pertanto ad esse si rinvia.

12. Osservazioni sugli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266/92

Tenuto conto del particolare e specifico sistema dei rapporti tra legislazione statale e regionale nonché delle province autonome disciplinato da una specifica norma di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), in base al quale, in caso di mancato adeguamento della legislazione regionale (o provinciale) a norme statali recanti vincoli per il legislatore locale ai sensi degli articoli 4,5,8 e 9 dello Statuto, le leggi vigenti (regionali o provinciali) nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione medesima (o delle Province) continuano ad essere applicabili fino alla pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale (su ricorso del Governo), si ritiene necessario valutare anche i casi, ad avviso di questa Corte, di mancato o parziale adeguamento delle leggi regionali.

12.1. Adeguamento della Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 in materia di trasparenza, pubblicità e informazione, (Legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013)

Questa Sezione, nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria della Regione con riferimento all'esercizio 2013, aveva evidenziato la necessità di dare diretta attuazione ai nuovi livelli essenziali delle prestazioni, e quindi anche di adeguamento delle leggi regionali in materia di definizione delle forme e modalità organizzative per assicurare la trasparenza. Ciò in attuazione degli obblighi derivanti dalla legge 190/2012, in attuazione della Convenzione ONU 2003 e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, e quindi dal conseguente d.lgs. attuativo 33/2013. Infatti tali fonti normative configurano nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi articolo 117,

secondo c., lett. m), della Costituzione. Si rammenta, infatti, che la legge n. 190/2012 reca la disciplina attuativa:

- dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e
- degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Il comma 15 dell'art. 1 della predetta legge definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo co., lett. m), della Costituzione. Ne prevede, inoltre, l'attuazione mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Da quanto sopra, si evince che la disciplina recata dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, salvo che per gli aspetti funzionali ed organizzativi e quelli attinenti l'ordinamento degli uffici e del personale, deve considerarsi rientrante fra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato (livelli essenziali riguardanti diritti civili e sociali) e, pertanto, per tali aspetti, si configura come direttamente applicabile anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Si osserva, infatti, che anche la norma testé citata (art. 49 del d.lgs. 33/2013) prevede (delimitandola) la facoltà di autonoma disciplina delle finalità e dei principi della legislazione richiamata (in particolare della legge n. 190/2012 che è attuazione del diritto internazionale) alle sole *forme e modalità di applicazione del decreto* e quindi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Tutto ciò risulta peraltro anche in coerenza con quanto stabilito dal articolo 2 del D.lgs. n. 266 del 1992 (Norma di attuazione statutaria), in ordine al rapporto tra leggi statali e leggi regionali nonché di obblighi di adeguamento della legislazione regionale, che al proposito prevede che: *"Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili"*; questa formula comprende implicitamente la diretta applicabilità delle norme statali riguardanti materie di esclusiva competenza statale.

Infatti, in questo caso la materia è in parte configurabile come livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 Cost.) e, in parte, come nuove modalità e forme di attuazione dei livelli medesimi, quindi ordinamento degli uffici (art. 4 dello Statuto speciale) direttamente conseguenti all'introduzione nell'ordinamento di nuovi livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo co., lett. m) in attuazione di accordi e convenzioni internazionali.

La situazione dell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Regione rilevata lo scorso anno evidenziava una possibile limitazione di tali livelli essenziali; limitazione che appare dunque posta dalla Regione a sfavore dei diritti della propria popolazione. Si richiedeva pertanto l'emanazione dei conseguenti provvedimenti sia legislativi, con riferimento anche a tutti gli enti ad ordinamento regionale, che amministrativi, con riguardo alla Regione e suoi enti strumentali.

Nella materia è intervenuta la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale. Tale legge prevede, all'articolo 10, l'adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Pertanto la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad eccezione:

- i. del comma 1- *bis* dell'articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza),
- ii. dell'articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati),
- iii. dell'articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi),
- iv. dell'articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
- v. dell'articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale) e
- vi. degli articoli da 35 a 41, riguardanti materie non di competenza regionale;
- vii. è altresì esclusa l'applicabilità del primo periodo dell'articolo 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione).

Oltre a tali esclusioni si prevede che:

- a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;
- b) non trova applicazione l' *articolo 10* del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere c) e d). Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
1) un adeguato livello di trasparenza [...]; 2) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Inoltre il comma 8 del d.lgs 33 prevede che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; [...] e non solo i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione [...] ed i curricula e i compensi dei soggetti con incarichi regionali nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell' *articolo 14*, comma 1, lettera f) del decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e solo a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge (giugno 2015). Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le medesime disposizioni si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime;
- d) l' *articolo 15* (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza) del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
- e) per i comuni della regione, in luogo degli *articoli 16* (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e *17* (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non

- a tempo indeterminato) del decreto, continua a trovare applicazione quanto disposto dall' *articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2*, che contiene un mero rinvio alla potestà dei Comuni di stabilire autonomamente i contenuti e i livelli nonché i mezzi delle informazioni da pubblicare, in aperta violazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, della legge 190/2012 e del d.lgs 33/2013
- f) in luogo di quanto disposto dall' *articolo 20 del decreto* (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) vengono pubblicati solamente i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- g) l' *articolo 23 del decreto* (obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente) si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b) che riguarda la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture. Viene inoltre escluso quanto previsto dal comma 2, che dispone che per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. In base alla legge regionale, invece, la pubblicazione avviene solamente nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti [...];
- i) in luogo degli articoli 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) e 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei predetti vantaggi economici), si applica l' *articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8* e cioè l'obbligo di pubblicazione di sovvenzioni o vantaggi comunque denominati di importo superiore a mille euro.
- l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l' *articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190* e il *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, tenuto conto della normativa provinciale in materia;
- m) i richiami alle disposizioni del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste;
- n) Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.
- o) rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

Pur tenendo conto dei necessari raccordi tra legislazione regionale nelle varie materie interessate trasversalmente dalla finalità/valore della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente tutelati, non può nemmeno sottacersi l'evidente limitazione, oltre i limiti dei principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità, di alcune limitazioni, fra quelle sopra evidenziate; si fa riferimento in particolare a quelle che non trovano alcuna ragione evidente di adattamento alle peculiarità derivanti dall'Ordinamento autonomistico (Statuto, Norme di attuazione, potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione in una serie di

materie. Ci si riferisce in particolare alle limitazioni poste rispetto ai seguenti articoli del d. lgs. 33/2013:

1. articolo 10. Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
2. articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza),
3. articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato),
4. articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati),
5. articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi),
6. articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
7. articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale),
8. alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale.

Con riferimento a quanto sopra osservato, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza, attraverso l'adeguamento della legislazione regionale, si evidenzia la necessità di assicurare il completamento dell'adeguamento medesimo nel senso e nei termini sopra evidenziati, assicurando il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento ai diritti di informazione, conoscenza ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

12.2. Adeguamento delle Leggi regionali in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale. (L.C. 1/2012, L. 243/2012, d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014)

Dopo l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha modificato, tra l'altro, oltre agli artt. 81 e 97, anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici è attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tale modifica riguarda anche le Regioni a Statuto speciale e Province autonome. Ciò in considerazione del fatto che la legge costituzionale 1/2012 non contiene alcuna clausola specifica riguardante le autonomie speciali e che la medesima legge introduce nell'ordinamento principi mutuati dai Trattati costitutivi dell'Unione Europea e quindi destinati per loro natura ad incidere uniformemente su tutto il territorio nazionale. Pertanto, anche le norme della legge n. 243/2012, attuative della predetta riforma costituzionale, hanno diretta applicazione anche nelle Regioni ad autonomia differenziata, laddove trattano di armonizzazione dei bilanci. Per le norme in esse contenute che afferiscono, invece, al coordinamento della finanza pubblica rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale.

Questa impostazione interpretativa è del resto confermata dalla sentenza 88/2014 della Corte costituzionale, riguardante la sopra citata legge 243/2012 - su ricorso, tra gli altri, della Provincia autonoma di Trento - con la quale è stato chiarito che l'esigenza di uniformità dei bilanci pubblici deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97, e, con forme ancora più

esplicite, il nuovo art. 119 della Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). In tale sede, infatti, la Corte ha chiarito che le caratteristiche dell'origine della legge 243/2012, derivanti: 1) dal patto "Euro Plus", approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l'11 marzo 2011 e 2) dal correlato Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact), ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114, nonché 3) dalla legge costituzionale 1/2011, che ha inserito in Costituzione i principi dei predetti Trattati, influenzano anche la valutazione dei contenuti della legge 243/12. Prosegue la Corte evidenziando che "i vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale".

La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che - e soprattutto - sui principi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell'ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza.

Inoltre, a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza, si aggiunge ora l'intervenuta emanazione del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*". Tale decreto, alla luce delle modifiche apportate alla Costituzione dalla L.C. 1/2012 e dalla sua legge attuativa, sopra richiamate, interviene sulla ridefinizione dell'ambito e dei tempi di applicazione delle nuove norme in materia di armonizzazione dei bilanci. Va peraltro evidenziato che l'articolo 79 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) del d.lgs. 118/2011, come innovato con il d.lgs. 126 in parola, prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni decreto legislativo medesimo nei confronti delle autonomie speciali, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tale previsione va interpretata nel senso che è necessaria l'interposizione di norme di attuazione statutaria ovvero di norme di legge regionale solo con riferimento alle norme statali relative alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Risulterebbe, infatti, incompatibile con le disposizioni dello stesso Statuto speciale (in particolare articoli 4,5,8,9 e 105) e con l'articolo 2 della norma di attuazione statutaria che disciplina i rapporti tra la legislazione statale e quella della Regione e delle Province autonome (d.lgs. 266/1992), che prevede la diretta applicabilità delle norme statali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, ove fosse interpretata come riferita anche alle norme sull'armonizzazione dei bilanci e non solo alle modalità di partecipazione delle autonomie speciali all'attuazione delle finalità e delle norme fondamentali di riforma recate dalla legge 42/2009, quali la perequazione, il coordinamento con gli obiettivi di finanza pubblica e del sistema tributario. Infatti il predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, prevede - all'articolo 2 - la diretta applicabilità delle leggi costituzionali e delle norme statali riguardanti le materie appartenenti alla potestà legislativa dello Stato, quali appunto la legge costituzionale 1/2012 e le altre successive norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Pertanto, anche in parte ribadendo quanto già osservato negli anni precedenti da questa Sezione, si deve ritenere che le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nella legge n. 243/2012, e nel decreto legislativo 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, abbiano diretta applicazione anche nelle regioni ad autonomia differenziata; mentre, per le norme in esse contenute che afferiscono al coordinamento della finanza pubblica, rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale. Quanto ora

esplicitato vale anche per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento e quindi per i Comuni ricompresi nei loro territori ed agli altri enti ad ordinamento regionale.

Va peraltro anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 118/2009, come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, che consente il rinvio al 2016 dell'adozione del piano dei conti integrato nonché dei principi applicati alla contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità medesima a quella finanziaria, nonché di quanto previsto dalla legge 190/2014, che modifica, tra l'altro l'articolo 79 dello Statuto speciale.

Recentemente, inoltre, è intervenuta l'ulteriore modifica del Titolo VI (in materia di Finanza della Regione e delle Province autonome) dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol che, nell'ambito dell'articolo 79, nella nuova formulazione, prevede che "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."

La L.R. 12/12/2014, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) contiene, all'articolo 2, nuove disposizioni in materia di bilancio e contabilità della Regione, prevedendo che la Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Prevede però anche che l'applicazione di tale norma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Prevede, infine, anche che resta ferma la possibilità per la Regione medesima di adottare, anche prima del termine previsto (31 dicembre 2015), una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Al riguardo va osservato che, come argomentato e motivato sopra, le norme statali riguardanti l'armonizzazione dei bilanci trovano diretta applicazione anche per la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, in quanto correlate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato anche con riferimento alle Autonomie differenziate. Le norme - a carattere meramente recettizio, come recita sia l'accordo Governo - Regione, sia la legge conseguente (l.190/2014) occorrenti per l'adeguamento del vigente sistema di bilancio regionale e delle altre norme in materia di contabilità della regione (e degli altri enti ad ordinamento regionale), dovevano essere emanate entro il termine del 31 dicembre 2014. L'apposizione di una clausola sospensiva (posta anche dalla modifica dell'art. 79 dello Statuto ad opera della legge 190/2014) alla applicabilità di una norma di legge statale in materia di competenza esclusiva dello Stato può apparire in contrasto diretto con la Costituzione e con lo stesso Statuto speciale, oltre che con i principi di razionalità e certezza del diritto: infatti il contenuto della clausola sospensiva è indeterminato sia nell'*an* che nel *quis* che nel *quando*. In altri termini, non si evince la natura giuridica del 'provvedimento statale', che quindi può essere un semplice atto ministeriale di carattere amministrativo, come pure una legge costituzionale. In secondo luogo è indefinito ed ambiguo il contenuto del predetto provvedimento, salvo il fatto che tratti di normare partecipazioni ai tributi erariali e di valutazione degli investimenti ai fini del saldo delle partite correnti del bilancio. Inoltre è indefinito ed indeterminabile il soggetto che debba

valutare l'avverarsi della condizione sospensiva dell'obbligo di adeguamento: appare dunque di tutta evidenza il contrasto della norma predetta con le norme costituzionali (quali, in primis gli artt. 5,97,117, Cost.) e con i principi di costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e certezza del diritto, salvo che a tale clausola si dia un'interpretazione conforme ai principi costituzionali predetti. In tal caso occorre valutare una possibile interpretazione conforme alla Costituzione:

- A. il d.lgs. 16/03/1992, n. 268, recante le Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale, prevede già (agli articoli 2 e seguenti) già prevede e disciplina le modalità e i criteri in base ai quali è effettuata la devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto, sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione;
- B. l'articolo 9 della legge n. 243/2012, legge rinforzata attuativa della legge costituzionale n. 1/2012, che si applica anche alle autonomie differenziate, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza 88/2014 e...., in materia di Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, prevede, tra l'altro, già quali siano le condizioni per le quali i bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Prevede anche (comma 3) che eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente e che, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i predetti saldi positivi possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dalla legge stessa (articolo 10);
- C. il 13 gennaio 2015, la Commissione europea ha adottato una comunicazione interpretativa del Patto di stabilità e crescita al fine di fornire orientamenti sul miglior modo di utilizzare la flessibilità esistente nelle regole del Patto al fine di contribuire a sviluppare una posizione di bilancio più propizia alla crescita nella zona euro. La comunicazione chiarisce come tre specifiche dimensioni politiche sono prese in considerazione nell'applicazione delle regole del Patto: 1) gli investimenti; 2) le riforme strutturali; 3) le condizioni congiunturali del ciclo.

La Commissione ha precisato che applicherà questi nuovi orientamenti immediatamente e che avvierà un dialogo con gli Stati e il Consiglio per fornire tutte le spiegazioni necessarie prima dell'adozione dei programmi di stabilità e convergenza e dei programmi nazionali di riforma attesi per la primavera 2015. Inoltre, la Commissione presenterà un rapporto al Consiglio europeo di giugno 2015 per la definizione di nuove misure di rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e di approfondimento dell'Unione monetaria.

La novità introdotta dalla Comunicazione della Commissione rispetto alle precedenti linee guida riguarda l'applicazione della "clausola degli investimenti" indipendentemente dalle condizioni economiche in cui si trova l'area euro o l'Unione europea nel suo complesso, e quindi con esclusivo riferimento alla situazione economica del solo Stato membro. Ciò potrà portare ad un'applicazione più estesa della clausola rispetto al passato e, allo stesso tempo, ad un'applicazione maggiormente legata alle specifiche condizioni economiche del paese. Ricordiamo che l'articolo 5 del regolamento (CE) 1466/1997 che disciplina il braccio preventivo del PSC, ammette deviazioni significative dall'OMT o dal percorso di avvicinamento ad esso sono ammesse soltanto nel caso in cui vi siano eventi eccezionali, tra l'altro, legati ad una severa recessione dell'area euro o dell'Unione europea nel suo complesso.

In conclusione si può, anzi si deve, ritenere che si siano già avverate le condizioni poste dall'articolo 79 dello Statuto per l'adeguamento della legislazione regionale in materia di armonizzazione dei bilanci sia della Regione medesima che degli altri enti ad ordinamento regionale. Del resto ogni diversa interpretazione delle predette condizioni sospensive della norma porterebbe ad ipotizzare che si intenda esigere una specifica disciplina dell'utilizzo dei saldi di competenza per gli investimenti, valevole solo per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano: questa ipotesi però porterebbe a stabilire criteri diversi di attuazione dei vincoli dell'Unione

europea (Fiscal compact) e di quelli individuati dalla Costituzione (art. 81, 97, 119) e dalle norme attuative (legge 243/2012 e d.lgs 126/2014) in materia di equilibrio dei bilanci pubblici: una tale ipotesi risulterebbe incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione stessa, in particolare con i principi di parità e di non discriminazione fra territori della Repubblica, non correlabili ragionevolmente, in quanto tali, ai principi di tutela delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. Ciò in quanto si tratta invece di criteri di equilibrio dei bilanci e di principi di tutela dell'unità economica e giuridica della Repubblica, che non possono ammettere disparità di trattamento rispetto alla responsabilità di assicurare il concorso di tutte le Istituzioni per l'obiettivo del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica italiana all'Unione europea. Basti a tal fine ricordare quanto evidenziato dalla Corte costituzionale anche nella sentenza 88/2014 citata, nella quale la Corte ha evidenziato che "i vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004).

Ciò premesso, si ritiene che la Regione, proprio in relazione alle intervenute modifiche costituzionali, sia tenuta a dare piena e diretta attuazione alle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici e ad adeguare la legislazione regionale alle norme statali di riforma in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della propria Legge regionale 12/2014, ritenendo assolte le condizioni sospensive contenute nel medesimo articolo; e ciò con riferimento sia alla Regione medesima, che agli enti il cui ordinamento rientra nella sua potestà legislativa, fra i quali gli enti locali.

12.3. Attuazione del decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012

Il decreto legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene alcuni articoli che fanno riferimento anche alle Regioni a statuto speciale: in particolare l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevede -al comma 16- che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del predetto articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L'articolo 2, in materia di *riduzione dei costi della politica* nelle Regioni, prevede, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Infine l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Il Consiglio regionale ha dato attuazione a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del DL 174/12, riguardanti i controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale. Infatti va evidenziato come il Consiglio regionale abbia approvato nel corso dell'anno 2013 un nuovo regolamento di attuazione del Regolamento interno, di cui all'articolo 31 dello Statuto, e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in materia di finanziamento delle spese dei Gruppi consiliari. Detto Regolamento, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 reca la nuova disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Non sono intervenute, ad oggi, nuove norme di attuazione dello Statuto, da emanare ai sensi dell'art. 107 dello Statuto medesimo, e neppure, e salvo quanto esposto sopra e nei paragrafi precedenti, norme di legge regionale per l'adeguamento

della vigente legislazione alle norme statali costituenti vincolo a sensi degli articoli 4, 5, 105 dello Statuto e dell'art. 2 del d.lgs. 266/1992, più volte citati.

Ciò, nonostante le intervenute pronunce della Corte costituzionale, in particolare la Sentenza 39/2014 nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna. Con tale pronuncia sono state individuate le norme statali che trovano applicazione anche nel territorio delle Regioni a statuto speciale in quanto attribuibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato anche rispetto agli Statuti speciali e, nonché le norme fondamentali di riforma economico sociale (ovvero principi fondamentali per la potestà legislativa concorrente) costituenti vincolo per il legislatore regionale con il conseguente obbligo di adeguamento. La sentenza riguarda in particolare:

- il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni al duplice fine del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", sancendo altresì che "le previsioni di siffatti controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, e questi, come più volte sottolineato da questa Corte, «sono [...] opponibili» anche agli enti ad autonomia differenziata, in quanto anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 60 del 2013; nello stesso senso, le sentenze n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007);
- il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali e sugli enti del servizio sanitario regionale, l'ordinamento, la finanza ed il funzionamento degli enti locali, la relazione della Corte dei conti al Consiglio regionale sulla tipologia della copertura finanziaria delle leggi regionali, gli effetti delle pronunce della Corte dei conti di accertamento degli squilibri finanziari, di irregolarità nella gestione finanziaria, di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e l'obbligo di adottare provvedimenti conseguenti, con l'eccezione delle parti censurate dalla Corte costituzionale con riferimento alle regioni.

12.4. Altri adeguamenti a norme costituenti vincolo per il Legislatore regionale (quali, d. lgs. 267/2000, legge 244/2007, D.L. n. 138/2011, come convertito in legge, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge)

Ulteriori obblighi di adeguamento della legislazione regionale, relativa sia all'ente medesimo, che agli enti locali ed a tutti gli altri enti ad ordinamento regionale, riguardano le norme di riforma recate dalla ulteriore, rispetto a quella già citata, sopravveniente legislazione statale. Tali adeguamenti saranno definiti anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, anche in ordine alla loro valenza come norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

12.5. Conclusioni in materia di obblighi di adeguamento della legislazione regionale

Tutto ciò premesso, fermo restando quanto già evidenziato nel paragrafo relativo alla materia armonizzazione dei bilanci e contabilità nonché di controlli interni e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia la necessità di provvedere all'adeguamento della legislazione regionale vigente – per quanto non già attuato – in particolare in materia di ordinamento degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale, con riferimento anche agli obblighi derivanti da norme fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legislazione statale citata in questa relazione, anche alla luce delle numerose recenti (del 2013 e 2014) pronunce della Corte costituzionale specificatamente riferite alle Regioni a statuto speciale.

Tali adeguamenti saranno definiti anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, anche in ordine alla loro valenza come norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate (quali, *Sentenza 39/2014* su DL 174/2012, *Sentenza 88/2014* sulla legge 243/201 in materia di equilibri di bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili, *Sentenza 19/2015* su Legge stabilità 2011, S.65/2015 su DL 1/2012, S. 77/2015 su DL 95/2012, S. 82/2015 su DL 201/2011).

12.6. Contenzioso costituzionale in atto tra Stato e Regione alla data del 31 dicembre 2014

Si riporta di seguito il quadro dei ricorsi pendenti e di quelli decisi dalla Corte costituzionale, riguardanti specificatamente la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol:

SOGGETTO ATTORE/ CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 14 settembre 2011 n. 148 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 17 del 15 novembre 2011.	<u>PARZ. DEFINITO</u> <u>Sent. 198/2012</u> <u>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2 del DL 138/2011</u> <u>UDIENZA PUBBLICA</u> <u>fissata per il giorno 20.5.2014</u> per art. 2, c. 3, u.p. e c. 36 se ritenuti applicabili <u>Rinvio a nuovo ruolo della discussione</u>
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 21 del 17 gennaio 2012.	<u>sentenza n. 19/2015</u> <u>NON FONDATA</u> (vedasi note al par. succ.)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 23 del 13 marzo 2012.	<u>DEFINITO CON</u> <u>SENTENZA N. 127/2014</u> <u>limitatamente</u> <u>art. 22, co. 3</u> <u>(Q.L.C. NON FONDATA)</u> <u>UDIENZA DI</u> <u>DISCUSSIONE</u> fissata per il giorno <u>25.3.2015</u> limitatamente art. 28, co. 3, e 48
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 26 del 9 ottobre 2012.	<u>UDIENZA DI</u> <u>DISCUSSIONE</u> fissata il per il giorno <u>28.3.2015</u> con riferimento all'art. 16, co. 3, 4 e 24-bis

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)".	Delibera della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013	<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata per il giorno <u>24 MARZO 2015</u> per art. 1, co. 118, 138, 141, 142, 143, 146
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 29 del 28 febbraio 2013.	<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata per il giorno <u>10 FEBBRAIO 2015</u> per art. 1, co. 461, 462, 463, 464 e 465
			<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata per il giorno <u>12 MAGGIO 2015</u> per art. 1, co. 448, 455, 456, 459
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - ATTORE	Legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (...) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3....	Questione definita con la legge regionale n. 6/2013 che ha sostituito l'articolo 4 della l.r. n. 2/2013, allineandosi alla normativa statale ed al dettato costituzionale.	<u>DEFINITA IN VIA EXTRAGIUDIZIALE</u> <u>Il governo ha deliberato la rinuncia all'impugnativa</u> <u>ORD: N. 103/2014</u> <u>PROCESSO ESTINTO</u>
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CONVENUTO	IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	LA REGIONE NON SI E' COSTITUITA	
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità."	Delibera della Giunta regionale n. 38 del 5 febbraio 2014	<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata al <u>24 marzo 2015</u> <u>limitatamente</u> <u>art. 1, co. 427, 429, 499, 500</u>
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera n. 2 del 27 febbraio 2014 del Consiglio regionale di ratifica	<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata al <u>4 novembre 2015</u> <u>limitatamente</u> <u>art. 1, co. 388, 508,</u>
			<u>UDIENZA DI DISCUSSIONE</u> fissata al <u>14 aprile 2015</u> <u>limitatamente</u> <u>art. 1, co. 55, 487,</u>
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	RICORSO IN VIA INCIDENTALE sollevato con ordinanza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento n. 48 dd. 30 gennaio 2014 (depositata in data 14 febbraio 2014) nel giudizio promosso dai Signori G.F. e F.S. c/Comune di Pergine Valsugana sub RG 156/2013	Delibera della Giunta regionale n. 107 del 27 maggio 2014	<u>DEFINITO CON SENTENZA</u> <u>N. 275/2014</u>

Si evidenzia peraltro che la Giunta regionale con delibera n. 1 del 7 gennaio 2015 ha rinunciato ai ricorsi promossi con le proprie delibere n. 237 del 26 ottobre 2011, n. 282 del 22 dicembre 2011, n. 30 del 14 febbraio 2012, n. 190 del 18 settembre 2012, n. 33 del 12 febbraio 2013 e n. 38 del 5 febbraio 2014.

12.6.1. Le sentenze più rilevanti

Si evidenziano le principali sentenze emesse dalla Corte costituzionale nell'anno 2014, riguardanti le autonomie speciali e ritenute rilevanti ai fini del presente controllo:

Con la Sentenza 39/2014, vertente su giudizi di illegittimità costituzionale promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con riferimento a diversi articoli del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità posta in riferimento all' ampliamento dei controlli,

di natura collaborativa, della Corte dei conti nei confronti delle Regioni anche a statuto speciale. (Cfr. anche quanto evidenziato nel paragrafo relativo all'attuazione del D.L. n. 174/2012)

Con sentenza n. 40/2014, la stessa Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli Enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello "Stato-comunità" (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica [...] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata", come già affermato dalla medesima Corte (in particolare sentenza n. 425 del 2004 e sentenza n. 267 del 2006).

Con la sentenza 88/2014, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 243/2012 – su ricorso promosso, tra gli altri, dalla Provincia autonoma di Trento, la Corte costituzionale chiarisce che l'esigenza di uniformità dei bilanci pubblici deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). (Cfr. quanto già evidenziato nel paragrafo dedicato all'adeguamento della legislazione regionale alla L.C. 1/2012, alla L. 243/2012, al d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014).

La Sentenza 175/2014, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento in materia di debito pubblico degli enti territoriali e dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stato introdotto il comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011. Il denunciato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 testualmente dispone che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono stabilite le modalità di attuazione..". La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione così sollevata, escludendo che la disposizione censurata non includa le autonomie speciali nell'ambito della sua operatività, come prospettato, in via principale, dalle ricorrenti. Infatti, la disposizione in questione ha innegabilmente, infatti, una portata, di per sé, assai ampia, facendo riferimento generico agli "enti territoriali", in funzione di una esigenza di "tutela dell'unità economica della Repubblica" nel suo complesso, quale è quella, appunto, della riduzione dell'indebitamento come, del resto, confermato dal comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 27, comma 2, del successivo decreto-legge n. 216 del 2011 (a sua volta impugnato), nel quale è testuale la previsione dell'applicabilità, alle autonomie speciali, della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento. Al riguardo, con la sentenza n. 3 del 2013, la Corte ha già affermato (decidendo su ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 (qui nuovamente in esame) «deve senz'altro essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011, n. 120 del 2008, n. 169 del 2007) anche per le Regioni ad autonomia speciale», e che «lo scopo della riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la

CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – esercizio 2014 140

confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica». Considerazioni, queste, che di per sé portano ad escludere che possano, nella specie, reputarsi vulnerati i parametri, sia quelli statuari, sia quelli relativi al nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, evocati dalle ricorrenti.

Sentenza n. 237/2014, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in materia di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. In particolare l'art. 1, comma 5, stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli Istituti culturali ed altre tipologie di incarichi non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014. Il successivo comma 8 dispone che «La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate».

Al riguardo la Corte ha accertato che le questioni non sono fondate. Infatti con riferimento all'art. 1 va tenuto presente quanto stabilito dall'art. 12bis del d.l. 101/2013 e cioè che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione» (comma 1); e che «Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (comma 2). Tale clausola di salvaguardia esclude la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto, imponendo piuttosto un obbligo di adeguamento ad esse in capo alla Provincia. Pertanto, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma di Trento, con conseguente non fondatezza delle relative questioni di legittimità costituzionale. Ciò è conforme alla costante giurisprudenza costituzionale sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione «stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262, n. 217, n. 211 e n. 139 del 2012)» e «non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige)» (sentenza n. 72 del 2014). Tra questi principi, in particolare, vi è quello posto dal comma 7, che impone di contenere le spese per studi ed incarichi di consulenza entro il 20% del tetto raggiunto nel 2009.

Dell'art. 6, comma 7, l'impugnato art. 1, comma 5, riflette la medesima natura di norma di principio, sia perché esibisce un contenuto normativo analogo, ponendo anch'esso l'obbligo di limitare le spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti; sia perché si presenta anche funzionalmente connesso all'art. 6, comma 7, in quanto i tagli previsti sono rapportati ai limiti di spesa determinati proprio dall'applicazione di quest'ultima disposizione.

Sentenza n. 19/2015, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012); promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana. L'art. 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da

conseguire - in conformità a quanto stabilito dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - e qualificando al comma 1 le disposizioni come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». I commi da 2 a 9 del citato art. 32 dettano la disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 ed il comma 15 si riferiscono alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate ed alle modalità di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti, di cui ai successivi commi da 17 a 20, e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza, di cui ai commi da 21 a 26, è invece comune a Regioni e Province autonome. I successivi commi 11 - applicabile alle Regioni a statuto speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano» - 12 e 13 del citato art. 32 confermano per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato". L'art. 32, comma 12, (nella sua versione originaria) della legge impugnata detta la disciplina per il patto di stabilità della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché il complesso delle spese, e dettando, per ogni altro profilo, una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione dell'applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia ed il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario.

Le rinunce ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, conseguenti ad impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre parti non rinunciarie, per cui la Corte si è pronunciata.

Nel merito, le censure proposte da entrambe le Regioni nei confronti del comma 10 e dalla sola Regione siciliana nei confronti del comma 11 non sono fondate.

Occorre infatti considerare che il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea (art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2 e 3 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). Si tenga, inoltre, conto che con l'introduzione del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche da parte del Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre è stata anticipata la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri. Si tratta, quindi, di misure legislative statali direttamente riconducibili agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Considerate, inoltre, le modalità temporali anticipate di quantificazione di detta manovra, non è ipotizzabile che lo Stato possa presentare quella inerente al concorso regionale dopo aver completato il complesso iter di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati.

Conseguentemente, la determinazione unilaterale preventiva appare funzionale alla manovra e, in quanto tale, conforme a Costituzione nei termini appresso specificati relativamente al carattere delle trattative finalizzate all'accordo.

Occorre tuttavia riconoscere che, ove il margine di negoziabilità fosse limitato ad una rimodulazione interna tra le varie componenti presenti nella citata tabella relative alle diverse autonomie speciali, con obbligo di integrale compensazione tra variazioni attive e passive, la censura avrebbe fondamento, poiché ogni margine di accordo comportante un

miglioramento individuale dovrebbe essere compensato da un acquiescente reciproco aggravio di altro ente, difficilmente realizzabile.

In realtà, una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali (tra i quali l'Accordo tra il Governo e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014) dimostra che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante.

Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l'accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In definitiva, l'oggetto dell'accordo è costituito dalle diverse componenti delle relazioni finanziarie che, nel loro complesso, comprendono e trascendono la misura del concorso regionale. Per questo motivo, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato.

Peraltro va sottolineato che il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo (sentenza n. 379 del 1992). Ciò significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con l'indefettibile vincolo comunitario di concorso alla manovra di stabilità. Il dovere di discussione ricadente su entrambe le parti comporta che si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze «attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controriplica» (sentenza n. 379 del 1992). Ciò senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione.

Quanto alla censura secondo la quale le ripartizioni previste dalla tabella di cui al comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 non sarebbero rispettose di criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali, è utile osservare che la disciplina delle relazioni finanziarie tra queste e lo Stato, quale risultante dai principi costituzionali e dalla normativa in tema di concorso al patto di stabilità e, più in generale, da quella inerente agli obiettivi di finanza pubblica, presenta due caratteri indefettibili: a) l'individuazione di criteri obiettivi e trasparenti per la definizione del riparto; b) la ricerca di soluzioni condivise tra Stato ed autonomie speciali, finalizzate a bilanciare i principi costituzionali della stabilità economica e dell'autonomia nel doveroso concorso degli enti territoriali. La sede naturale per realizzare tale bilanciamento è stata individuata dal legislatore nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Peraltro, non essendo stata raggiunta in tale sede alcuna intesa specifica per definire preventivamente il riparto del concorso delle autonomie speciali, lo Stato ha dovuto fare ricorso a riferimenti provvisori per assicurare il rispetto dei vincoli europei, nelle more del raggiungimento di ipotesi condivise. In questa prospettiva provvisoria deve essere letta l'evoluzione normativa successiva al d.l. n. 78 del 2010 ed in particolare la formulazione della norma recentemente adottata dal legislatore statale, l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, il quale ha cercato di coniugare il principio dell'intesa con termini specifici per il suo raggiungimento. Alla luce delle esposte argomentazioni, dunque, si deve

concludere che il combinato disposto dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011 e dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 – successivamente evoluto nella contestuale e più articolata normativa contenuta nell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014 – presuppone l'individuazione concertata di criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nelle more del raggiungimento dell'intesa, detta normativa è finalizzata ad assicurare l'attuazione dei vincoli sottesi alla manovra di bilancio annuale e pluriennale.

Vale anche per le problematiche connesse al raggiungimento dell'intesa quanto osservato precedentemente a proposito degli accordi circa il vincolo di metodo, che deve caratterizzare le trattative finalizzate al perfezionamento della stessa.

Sentenza 269/2014, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale contesto la Corte ha acclarato che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, il quale, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, specifica che in tale spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

La disposizione *de qua* (che, sebbene abrogata dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2012, ha comunque ricevuto applicazione limitatamente al 2012) viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale, posto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, il quale fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010 e producendo l'effetto di predeterminare l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, sì da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale.

13. Conclusioni, osservazioni ed esigenze di riforma normativa

13.1. Attendibilità e affidabilità del rendiconto generale

Previsioni iniziali e definitive

Il bilancio di previsione 2014, autorizzato con legge regionale n. 7 del 4 ottobre 2013, prevede entrate per euro 412.805.600,00 e spese per euro 509.305.600,00. Alla differenza, pari ad euro 96.500.000,00, si è provveduto con il ricorso all'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio 2013.

Durante l'esercizio la legge regionale n. 7 del 4 agosto 2014 ha approvato la variazione del bilancio di previsione prevedendo una variazione in aumento di euro 199.926.000,00 coperta con l'avanzo dell'esercizio precedente. La variazione riguarda essenzialmente uno stanziamento di 200 milioni di euro nella funzione obiettivo "Sviluppo del territorio".

Rispetto alla previsione iniziale, il bilancio definitivo è invariato nell'entrata ed è aumentato del 39,25% nella spesa. La differenza è coperta interamente con l'avanzo dell'esercizio precedente.

Equilibri di bilancio

La Regione verifica il rispetto degli equilibri di bilancio di previsione con i criteri dettati dalla legge di contabilità regionale. L'equilibrio è stato raggiunto sia in fase previsionale che di consuntivo.

Residui

I residui attivi ammontano ad euro 496.612.083,11, di cui euro 465.254.244,22 in somme rimaste da riscuotere derivanti da esercizi pregressi ed euro 31.357.838,89 come somme da riscuotere derivanti dall'esercizio di competenza.

I residui passivi risultano pari ad euro 474.567.863,65 di cui euro 244.193.102,27 derivanti da esercizi pregressi ed euro 230.374.761,38 derivanti dalla competenza.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2014 totalizza euro 234.519.303,86 ed è quasi dimezzato rispetto all'esercizio 2013 e ridotto a un quarto rispetto all'esercizio 2012.

La ragione del consistente calo è esclusivamente dovuta all'utilizzo dello stesso per l'attuazione dei progetti di investimento per lo sviluppo del territorio previsti dalle leggi regionali n. 8/2012 e n. 6/2014. Infatti, per tale utilizzo si ricorda che al 31 dicembre 2014 è stata complessivamente impegnata la somma di 700 milioni di euro che coincide con la differenza, che ammonta ad euro 700.776.327,55, tra l'avanzo registrato al 31.12.2012 e l'avanzo al 31.12.2014.

Cassa

La gestione di cassa ha fatto registrare incassi per euro 380.746.650,32 e pagamenti per euro 436.071.549,79, riportando una differenza negativa di euro 55.324.899,47 che è stata coperta dalla disponibilità di cassa al 1° gennaio 2014.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 212.475.084,40.

La consistenza al 31 dicembre 2014 è dimostrata anche dai "Verbali verifica di cassa" a firma del Tesoriere.

Adempimenti del rispetto del patto di stabilità

È stato verificato il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; in particolare l'obiettivo di 32 milioni di euro è stato raggiunto realizzando un saldo finanziario pari a 38,473 milioni di euro, evidenziando una differenza positiva di 6,473 milioni di euro.

Conto generale del Patrimonio

Il "Conto generale del patrimonio" a fine esercizio raggiunge un valore netto pari ad euro 1.287.266.858,63.

Si segnala che la Regione non ha adottato la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo i principi contabili previsti dal reg. 2223/96 (CE) istitutivo del "Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità" (SEC 95). Al riguardo si evidenzia che il predetto Regolamento europeo ha diretta applicazione anche per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del d.lgs. n. 266/1992. Inoltre è già in fase di adozione (da settembre 2014) il nuovo sistema SEC 2010, definito nel Regolamento UE n. 549, pubblicato il 26 giugno 2013. La Regione non ha adeguato il proprio ordinamento all'invito, manifestato da questa Sezione in sede di parifica degli anni precedenti, ad adottare la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo la richiamata metodologia SEC.

Osservazioni sul Conto generale del patrimonio

Pur prendendo atto dell'ulteriore impegno all'adozione della metodologia SEC, formalmente assunto dalla Regione con la nota 0011264/P di data 18 giugno 2015 (pervenuta alla Sezione il 19 giugno e protocollata al n. 607) si conferma che, per l'esercizio 2014, le risultanze sopra evidenziate del Conto generale del patrimonio non risultano idonee a rappresentare correttamente le componenti del patrimonio, in quanto determinate in modo non conforme alle tipologie, classificazioni e metodologie prescritte dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al Regolamento CE 2223/96 del Consiglio europeo (SEC 95) ora sostituito dal Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), direttamente applicabile alla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

In tal senso si pone anche l'intervento del Pubblico Ministero che, nella memoria di data 24 giugno 2014, depositata prot. n. 36-24/06/2015-SSRRTAA-SRTAA-A, evidenzia che il coordinamento della finanza pubblica richiede basi conoscitive univoche, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nonché la previsione di quadri unici di bilancio per tutti i sotto-settori nei quali si articola l'amministrazione di ciascuno Stato membro dell'UE. L'adozione del suddetto sistema classificatorio del patrimonio regionale è finalizzata non solo ad attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili, a livello nazionale ed europeo, ma anche ad assicurare la rappresentazione e valutazione realistica ed attuale dei cespiti patrimoniali.

13.2. Esame dei Capitoli campione

Si è proceduto ad accertamenti sull'affidabilità ed attendibilità dei pagamenti di alcuni capitoli di spesa dell'esercizio 2014.

I capitoli individuati come campione sono: 01105.015 "Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori" e 13200.000 "Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio".

Sul Capitolo 01105.015 "Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori" si rileva che nel 2014: a) è stato adottato un nuovo regolamento; b) gli impegni di spesa sono stati drasticamente ridimensionati a poco più di 15 mila euro complessivi nell'anno.

13.2.1. Osservazioni sul Capitolo 13200.000 "Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio"

Fermo restando quanto specificatamente osservato, anche con riferimento agli specifici programmi e relative rendicontazioni delle Province autonome, nei singoli paragrafi e capitoli di questa relazione, riguardanti gli interventi di cui alla legge regionale 8/2012 e ss.mm. ed il Capitolo di Bilancio 13200.000, si evidenziano in particolare le seguenti:

Osservazioni di carattere generale emergenti dall'istruttoria e riguardanti complessivamente i Progetti di sostegno allo sviluppo del territorio

Fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nella relazione, con riferimento al complessivo intervento della Regione, si evidenziano le seguenti osservazioni:

1. Si è constatato che l'articolo 1 della legge regionale 8/2012 è stato modificato limitatamente alla previsione della facoltà, e quindi non dell'obbligo, della Regione di definire il proprio intervento a favore delle Province autonome come concessione di credito, per le motivazioni sopra evidenziate; si ribadisce pertanto la necessità di modificare nel senso sopra descritto la legge regionale.
2. Si è riscontrata la mancanza di una chiara e precisa definizione della procedura di rendicontazione, e la inadeguatezza complessiva degli elementi forniti nel corso dell'istruttoria; pertanto si evidenzia la necessità di un sistematico monitoraggio delle iniziative finanziate dalla Regione, nonché la necessità di stabilire requisiti (che dovranno persistere nel tempo interessato dalle erogazioni), criteri e modalità che disciplinano i finanziamenti concessi e le relative rendicontazioni, struttura, e tempi delle rendicontazioni provinciali. A tal fine si rende necessaria l'adozione, da parte della Regione di uno specifico provvedimento che stabilisca struttura, modalità e tempi delle rendicontazioni provinciali.
3. Altro elemento che deve essere preso in considerazione da parte della Regione, oltre a quanto viene specificatamente osservato sugli strumenti finanziari, è quello relativo alla verifica del necessario rispetto, anche da parte della Province autonome, in sede sia di

programmazione degli interventi, che di rendicontazione dei medesimi, in particolare, delle disposizioni recate:

- a) dai Trattati UE e dalle norme europee nonché dalle norme nazionali in materia di concorrenza e aiuti di stato, come meglio specificati nel paragrafo *Strumenti finanziari*;
 - b) dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione nonché dalla legge n. 243/2012, in materia di attuazione del principio del pareggio di bilancio nonché dei vincoli e limitazioni al ricorso all'indebitamento. Ciò con particolare riferimento all'articolo 10 della medesima legge per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, che si applica anche alla Regione e alle Province autonome;
 - c) dalla legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) e sue ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 3, commi da 16 a 20, che si applicano anche alla Regione e alle Province autonome per espressa disposizione del comma 21 del medesimo articolo. Si richiamano, in argomento, la nozione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della citata n. 350/2003, che postula la finalizzazione delle relative spese ad incrementi patrimoniali diretti dell'Ente ovvero indiretti, tramite trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto, al fine di garantire un aumento reale della ricchezza prodotta non solo con riguardo all'esercizio corrente ma anche a quelli futuri, nonché il profilo della responsabilità, di natura sanzionatoria, disciplinato dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo il quale "Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione". Va pertanto evidenziato anche che non rientrano tra gli utilizzi consentiti i contributi a privati, come si evince dal comma 21-bis che li prevede come deroga temporalmente limitata, ai limiti posti dal comma 18;
 - d) dal decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento all'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento);
 - e) da tutte le altre norme legislative meglio evidenziate nel paragrafo *Strumenti finanziari*.
4. Si evidenzia, inoltre, la difformità, contenuta negli atti che prevedono l'investimento collettivo dei capitali raccolti in strumenti finanziari emessi da imprese "aventi sede legale e/o operativa nella Regione...", con il requisito stabilito dalla legge regionale di investire in "...strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nella Regione". Come già evidenziato in sede di parifica del Rendiconto generale 2013, si ribadisce la necessità di assicurare la compatibilità degli strumenti attuativi - quale condizione della loro legittimità - con le disposizioni della legge regionale, in particolare prevedendo sempre il requisito della sede operativa delle imprese interessate nel territorio della Regione; infatti il requisito della sola sede legale, non congiunto alla sede operativa nel territorio regionale, appare in contrasto con la legge regionale 8/2012 (art.1) e con le finalità stesse dell'intervento pubblico.
5. Tutto ciò premesso, anche con riferimento alle osservazioni formulate nel paragrafo 6.3.3 (Strumenti finanziari), si evidenzia la necessità che la Regione:
- 5.1 adegui ed integri i provvedimenti riguardanti l'attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n.8/2012 e sue successive modificazioni, anche con riferimento agli strumenti finanziari di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, con riguardo a quanto osservato in questa relazione ed in particolare:
 - a. agli obblighi e limiti previsti dagli articoli 81,97, 119 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, dei commi da 18 a 21-ter della

legge n. 350/2003, dell'articolo 62 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di divieti e limiti all'indebitamento e ai correlati investimenti, secondo quanto esposto nel paragrafo precedente e nel paragrafo 6.3.3.;

- b. al rispetto dei principi costituzionali e dei Trattati dell'Unione europea citati in relazione, tra i quali di eguaglianza, non discriminazione, pari trattamento, imparzialità e buon andamento degli uffici, tutela della concorrenza, trasparenza, pubblicità e accessibilità alle attività della pubblica amministrazione e quindi agli obblighi ad essi correlati, quali quelli disposti dalle norme europee, con particolare riferimento ai Regolamenti e alle direttive citate, alla legge 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013;
- 5.2. ridefinisca la disciplina della rendicontazione da parte delle Province autonome e dei loro enti strumentali incaricati dell'attuazione degli interventi in parola, stabilendo criteri, modalità e procedure, compresi i tempi di presentazione dei rendiconti medesimi;
 - 5.3. provveda alla verifica delle rendicontazioni così ridefinite, accertando anche il rispetto dei vincoli e degli obblighi evidenziati;
 - 5.4. provveda all'adeguamento ed integrazione anche dei provvedimenti riguardanti gli strumenti finanziari, avendo come riferimento le osservazioni esposte, oltre che nello specifico paragrafo 6.3.3.1 ad essi dedicato, anche a quelle qui sopra evidenziate, con particolare riferimento agli obblighi, limiti e divieti in materia di indebitamento e di investimenti finanziati con l'indebitamento.

Osservazioni sugli Strumenti finanziari per l'attuazione dei progetti (comma 3 art.1 LR 8/2012).

Fermo restando tutto quanto evidenziato specificatamente con riferimento alle Osservazioni di carattere generale sui Progetti di sostegno allo sviluppo del territorio, per quanto riguarda l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/2012 si evidenzia quanto segue:

A) Rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di stato e di concorrenza

In attuazione di quanto previsto dalla predetta Legge Regionale, la Giunta regionale ha adottato la Deliberazione del 24 settembre 2013, n. 184 con cui ha definito i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti finanziari previsti dalla medesima Legge regionale (cfr. art. 1, co. 3), stabilendo in particolare che le risorse assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere destinate alla sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso, multicomparto, riservato a Investitori Qualificati. A seguito della conclusione della procedura di gara, la SGR Finanziaria Internazionale Investments S.p.A. di Conegliano (TV) è stata proclamata aggiudicataria definitiva della Gara ed è stato stipulato il contratto.

Le regole per la costituzione del Fondo, il suo funzionamento, le modalità di finanziamento delle imprese sono previste in apposito Regolamento di gestione: esso è proposto dalla SGR individuata. La Regione, con deliberazione della Giunta n. 261 del 17 dicembre 2014, ha preso atto della conformità 'sostanziale' al documento di gara della proposta di Regolamento formulata dalla SGR aggiudicataria, dopo aver acquisito i previsti pareri degli altri enti.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, dei Principali Termini e Condizioni e del correlato Regolamento di Gestione approvato con la deliberazione della G.R. n. 261 del 2014, non risultano espliciti riferimenti a criteri generali e modalità relativi all'individuazione ed attuazione delle azioni o alla definizione di vincoli alla costituzione del Fondo, idonei ad assicurare sia alla Regione stessa, che alle province ed ai rispettivi enti strumentali, la piena conformità degli interventi previsti all'ordinamento europeo.

In particolare, salvo richiami generici al rispetto della legislazione vigente o alle direttive europee in materia di piccole e medie imprese o in materia di attività finanziarie e alla loro attuazione, non risultano espressi richiami all'obbligo di osservare specifiche norme, quali in particolare il REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013 [ora vigente] della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*», ed il REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 87 e 88 del medesimo Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Tutto ciò premesso, e considerato che gli interventi a carattere finanziario del Fondo strategico si tradurranno sostanzialmente in strumenti finanziari destinati alle piccole e medie imprese configurandosi come aiuti di stato, è conseguentemente da ritenersi necessario dare evidenza all'obbligo del pieno rispetto delle citate norme europee, ma anche il loro espresso richiamo (e pertanto la apposizione dei correlati vincoli ed obblighi) negli atti regionali e nel regolamento di gestione, come vincolo-obbligo per la SGR; ciò vale naturalmente anche come garanzia per la Regione e le Province autonome, o loro enti strumentali, della regolarità e legittimità dell'intervento e a tutela dei loro interessi istituzionali.

Ciò è desumibile anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in una recente sentenza (Sez. III; Sentenza n. 1294 del 14/03/2014) ha evidenziato che gli organismi nazionali sono tenuti ad assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze europee e quindi al rigoroso rispetto delle normative di riferimento.

Anche con riferimento alle osservazioni della Regione nella nota del 19 giugno 2015, si evidenzia innanzitutto che le norme europee, tra le quali i citati (REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE e (CE)n. 651/2014 DELLA COMMISSIONE), debbano essere rispettate dalla Regione (e per essa dalle Province autonome e le loro società/enti strumentali) e dalla SGR, in quanto vengono utilizzate risorse pubbliche conferite come quote del Fondo, non rilevando, a tali fini, che il Fondo stesso non persegua fini speculativi, ma piuttosto che la Regione utilizzi risorse pubbliche mediante la SGR come strumento per veicolare/attuare l'intervento da essa istituito con la legge 8/2012. In tal senso, a chiarimento dell'assunto, può essere utilmente citato l'articolo 107 dei Trattati che, sugli aiuti di stato compatibili od incompatibili, testualmente recita *"gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*. Con ciò non è stata ipotizzata la liceità o meno degli aiuti di stato configurati, ma – al momento – solo l'obbligo di rispettare e far rispettare (da parte della Regione, delle Province autonome, dei loro enti strumentali e della SGR) le norme europee in materia. Né questo incide minimamente sulla indipendenza della SGR; indipendenza che peraltro tale non può essere rispetto alle norme imperative; del resto lo stesso regolamento di gestione fa rinvio seppur dinamico e generico al rispetto delle norme vigenti in materia. Parimenti la Regione e le Province autonome e i loro enti strumentali e la SGR medesima devono osservare a far osservare anche le specifiche norme che le riguardano, comprese quelle citate e la cui non osservanza farebbe nascere in capo alle medesime amministrazioni pubbliche ed alle imprese la responsabilità della violazione conseguente. Anche con riferimento alle verifiche eseguite dall'Advisor legale, in ordine al rispetto della disciplina sugli aiuti di stato si deve anche osservare che:

- 1) il regolamento di gestione, così come la legge regionale e le deliberazioni della giunta regionale non contengono gli elementi oggettivi sufficienti per verificare se si tratti di aiuti consentiti o meno dai regolamenti EU, in quanto solo la definizione e l'esame di tutto ciò che definisce le singole tipologie e delle relative caratteristiche e misure numeriche nel loro insieme costituisce il "regime di aiuto";
- 2) le valutazioni sui regimi di aiuto e la loro compatibilità o meno con i Trattati e le norme europee spettano solo ed esclusivamente alla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato UE (versione consolidata), non all'amministrazione o ai privati incaricati. Un aiuto di stato sussiste sempre quando si impiegano risorse pubbliche ed è compito permanente dell'Ente (Regione, Province, loro enti strumentali) individuare ed evidenziare negli atti e contratti di propria competenza gli

obblighi di osservanza delle norme predette, e quindi accertarne l'effettivo rispetto durante l'intero arco temporale della gestione del Fondo;

- 3) non rileva il fatto che le risorse pubbliche non rappresentino la totalità delle risorse sottoscritte o sottoscrivibili ed impiegate nel Fondo, in quanto la presenza dei capitali privati non può certamente elidere i vincoli, obblighi e limiti imposti dall'ordinamento all'utilizzo delle risorse pubbliche;
- 4). le SS.RR. sottolineano la necessità che l'Amministrazione provveda a notificare l'intero regime d'aiuto (legge regionale, delibere regionali, delibere provinciali, atti di indirizzo e interpretativi) ovvero alla loro comunicazione-pubblicazione, nei casi e nei modi previsti ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato UE(versione consolidata) nonché dai richiamati Regolamenti europei, fornendo alla Corte dei conti copia della relativa notifica e della risposta delle Autorità comunitarie, ove il regime di aiuti previsto in attuazione della legge regionale 8/2012 (art.1) sia soggetto all'obbligo di notifica, ovvero adeguata informazione delle adottate altre misure di comunicazione/pubblicazione previste dalle medesime norme per i casi non soggetti a notifica preventiva. La Corte dei conti riferirà sul punto in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2015.

B) Rispetto dell'ordinamento in materia di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione

Considerato che una parte rilevante del Fondo, in via di costituzione presso la SGR aggiudicataria, è data da ingenti somme messe a disposizione dalla Regione stessa (attraverso le Province autonome o loro enti strumentali) con oneri a carico del bilancio regionale, e comunque delle Province stesse (o loro enti strumentali), è anche da ritenere necessario, anche alla luce della significativa giurisprudenza citata nella relazione, che le predette istituzioni debbano assicurare che il loro utilizzo, anche attraverso il Fondo strategico gestito dalla SGR aggiudicataria, avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione ed imparzialità, garantendo anche il rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione; principi tutti riconducibili alla Costituzione, nonché ai principi dell'ordinamento ed alle norme fondamentali di riforma economico sociale.

Riguardo all'impiego di risorse finanziarie pubbliche si rammenta che, (cfr. Corte dei conti, decisione 1-PARI-2013 e decisione 1-PARI-2014 SSRR per il Trentino Alto Adige Südtirol), ogni tipo di spesa delle pubbliche amministrazioni, alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, deve avere una propria autonoma previsione normativa ed è sempre soggetta al controllo, anche giurisdizionale. Inoltre, l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, rispettando i principi di buon andamento e di imparzialità, uguaglianza, economicità, efficacia e trasparenza dell'amministrazione.

Vanno evidenziati inoltre gli aspetti collegati alla trasparenza e pubblicità obbligatoria delle sovvenzioni concesse, previsti dalla legislazione statale e regionale in materia; legge n. 190/2012, come poi specificata dal decreto legislativo 33/2013.

Il fatto che la Regione abbia stabilito con la legge regionale 8/2012 di utilizzare lo strumento della SGR non può costituire fondamento alcuno per soprassedere o limitare tutte quelle garanzie, vincoli ed obblighi correlati ai principi costituzionali richiamati (imparzialità, non discriminazione, economicità, trasparenza e pubblicità) e quindi delle norme e dei principi normativi citati, con riferimento anche al d.lgs. N. 33/2013, che costituiscono vincolo indefettibile per l'attività della Regione, delle Province autonome ed anche delle loro società strumentali, tra le quali Pensplan, Cassa del Trentino, Alto Adige Finance.

E' pertanto necessario che tali garanzie, vincoli ed obblighi vengano assicurati ed imposti al gestore dall'appaltante il servizio e quindi dalla Regione, (ma anche dalle Province autonome e loro società strumentali), oltre ai richiami espliciti e specifici al rispetto delle norme europee e nazionali correlate in materia di aiuti di stato ammissibili,

di procedimento per l'ammissibilità e l'erogazione di benefici pubblici, di pubblicità e trasparenza, ed anche, in particolare, l'obbligo di:

- a) predeterminazione e pubblicizzazione, anche mediante appositi bandi, dei criteri di riparto dei fondi tra i diversi settori economici e quindi dei fondi resi di volta in volta disponibili per ciascuna finalità;
- b) predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali in base ai quali siano definiti le tipologie di aiuti, l'ammissibilità, la valutazione degli investimenti nonché delle relative garanzie, la concessione nonché le adeguate e correlate forme di controllo, preventivo e successivo;
- c) definizione o precisazione degli obblighi di pubblicazione dei beneficiari e dei benefici concessi;
- d) definizione o precisazione delle norme del Regolamento di gestione relative, in particolare alla gestione del rischio degli investimenti secondo quanto seguito meglio precisato.

Tutti i predetti criteri, obblighi e vincoli per assicurare la correttezza e la legittimazione all'utilizzo delle risorse pubbliche affidate al Fondo dovranno essere stabiliti dalla Regione integrando i provvedimenti già assunti, anche con il coinvolgimento delle Province autonome e dei loro enti e società strumentali, e dovranno altresì tradursi anche, in particolare, in integrazioni al Regolamento di gestione ed atti correlati, considerato che lo stesso costituisce il quadro di riferimento fondamentale dell'operatività del Fondo e delle sue modalità di gestione e di controllo.

Si richiama, infine, anche in questa sede quanto già osservato in ordine alla rilevata difformità, contenuta negli atti che prevedono l'investimento collettivo dei capitali raccolti in strumenti finanziari emessi da imprese "aventi sede legale e/o operativa nella Regione...", con il requisito stabilito dalla legge regionale di investire in soggetti "operanti nel territorio della Regione" ovvero "imprese operanti sul territorio della Regione" (art. 1, co. 3, LR 8/2012).

C) Profili relativi alla gestione del rischio degli investimenti

In generale, la normativa in materia di gestione collettiva, oltre a definire regole prudenziali volte ad assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori dei fondi (SGR) sia ispirato a canoni di sana e prudente gestione, conferisce una rilevanza autonoma alla disciplina del prodotto, cioè del fondo comune. Infatti, l'obiettivo di assicurare un puntuale governo dei rischi assunti dalla SGR per conto dei sottoscrittori è perseguito, non solo agendo sulle procedure organizzative della società, ma anche con l'introduzione di: i) norme vincolanti sui criteri di redazione dei regolamenti di gestione dei fondi (che costituiscono il contratto tra la SGR e i sottoscrittori); ii) limiti di natura prudenziale (concentrazione dei rischi, leva massima assumibile, esposizione al rischio di controparte, ecc.) all'attività di investimento svolta per conto dei fondi; iii) norme sulla valutazione dei beni del fondo; iv) regole di trasparenza e modalità di redazione dei rendiconti e dei prospetti contabili periodici.

Posto quanto precede, va precisato che la disciplina contiene una distinzione tra la regolamentazione e i controlli previsti per i fondi destinati al pubblico (retail), assai puntuali e dettagliati e quelli, molto più flessibili, disegnati per i fondi riservati a investitori qualificati, in virtù della natura "informata" dei sottoscrittori di questi ultimi e della loro ben maggiore capacità di contrattare i termini del mandato col gestore e di controllarne nel continuo l'operato.

Peraltro, il TUF stabilisce che "La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario".

Ciò premesso, pur tenendo in considerazione le precisazioni fornite dalla Regione dopo l'udienza del 15 giugno u.s. con nota n. 0011264 d.d. 18 giugno 2015, che peraltro non introducono profili di valutazione nuovi rispetto a quanto sopra evidenziato, si

ritiene necessario che la Regione e le Province autonome, con i rispettivi enti strumentali da esse incaricati, valutino l'adeguatezza delle attuali limitazioni ed eccezioni alle Norme prudenziali, e pertanto la loro compatibilità con l'utilizzo di denaro pubblico, previste dagli atti e dalle disposizioni del Regolamento, che consentono di derogare alle Norme Prudenziali; infatti non è da ritenere sufficiente il rilevare, nel caso in cui l'investitore sia ente pubblico o suo ente strumentale e per le motivazioni testé espresse ed in relazione all'utilizzo di risorse e finalità pubbliche, il fatto che si tratti di fondo riservato ad investitori qualificati, in virtù della natura "informata" dei sottoscrittori e della loro capacità di contrattare.

Pertanto non si può che ribadire la necessità che la Regione e le Province autonome, con i rispettivi enti strumentali da esse incaricati, valutino l'adeguatezza delle attuali limitazioni ed eccezioni alle "Norme prudenziali", al fine di tutelare il valore patrimoniale degli investimenti.

13.3. Osservazioni sulle Società

13.3.1. Società strumentali

Sintetizzando le singole osservazioni concernenti le società strumentali partecipate, si evidenzia quanto segue, fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nella relazione:

- a) La partecipata "Centro Pensioni Complementari S.p.A. mostra un alto costo di funzionamento che lo stesso Ente regionale sottolinea nel Piano operativo di razionalizzazione 2015, prevedendo un progetto di riduzione.
- b) La partecipata "Informatica Alto Adige S.p.A." ha chiuso l'esercizio 2013 con un considerevole utile, non ha distribuito dividendi aumentando il capitale sociale del 60%.
- c) La partecipata "Informatica Trentina S.p.A." rileva un utile in flessione pari alla flessione dei dividendi redistribuiti.

Le società, nonostante la situazione di crisi economica generale, riescono a contenere la flessione nei settori che le riguardano.

13.3.2. Società non strumentali

Per quanto concerne le partecipate non strumentali alle funzioni dell'Ente regionale, fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nella relazione, si evidenzia che:

- a) "Autostrada del Brennero S.p.A." mostra nel 2013 una flessione dell'utile rispetto al 2012 pari ad un decremento percentuale del 5,31%.
- b) "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A." esprime nell'esercizio 2013 una riduzione pari a circa il 56% sia per quanto riguarda l'utile, sia per la conseguente redistribuzione dei dividendi.
- c) "Fiera di Bolzano S.p.A." rileva nel 2013 un'inflessione del 48,17% sull'utile e una diminuzione della situazione debitoria del 30,29%.
- d) "Trento Fiere S.p.A." ha chiuso l'esercizio una situazione creditizia che diminuisce del 52,58% rispetto al 2012, contro un aumento della posizione debitoria. L'utile è in aumento di 16.106,00 euro, pari al 12,12% in più rispetto al 2012.
- e) "Inter Brennero S.p.A." rimane nella situazione critica già evidenziata nell'esercizio 2012 con un'esposizione debitoria del 64,41% e un'ulteriore diminuzione del valore della produzione.
- f) "Air Alps Aviation s.r.l." considerato che l'ultimo bilancio disponibile della Società presenta una perdita accumulata (portata a nuovo) pari a circa sei volte il capitale sociale, si richiama nuovamente la Regione alla necessità di assumere ogni possibile iniziativa per provvedere a tutelare la quota societaria nell'ambito del nuovo assetto acquisito con il trasferimento della sede legale, ma soprattutto evitare danni ulteriori al patrimonio regionale.

Tutto ciò premesso, si ribadisce con riferimento:

- all'attuazione nell'anno 2014 delle osservazioni formulate da questa Corte in sede di parificazione del Rendiconto 2013,
- a quanto specificatamente osservato e motivato in questo paragrafo nonché con riferimento
- al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art 1, comma 611, della legge 190/2014,

la necessità che la Regione provveda ad una nuova verifica della compatibilità del mantenimento delle partecipazioni societarie sopra evidenziate con le funzioni ad essa spettanti in virtù dello Statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. In particolare va definito un percorso per la dismissione delle partecipazioni riguardanti società non aventi carattere strumentale attuale, quali risultano "Mediocredito Trentino Alto Adige" S.p.A., A22 "Autostrada del Brennero S.p.A.", "Inter Brennero S.p.A.", Enti Fiera di Trento e di Bolzano. Tali società, essendo rivolte, pur secondo una pluralità di oggetti sociali, ad interventi riguardanti le politiche di intervento in economia, anche in forma di interventi infrastrutturali, non possono attualmente essere individuate correttamente come enti strumentali rispetto alle funzioni di competenza della Regione secondo il vigente Statuto di autonomia. Nella definizione del percorso di dismissione, preceduto da una approfondita ed attendibile valutazione economico patrimoniale della società, vanno anche individuate ed attuate le misure idonee per tutelarne il valore patrimoniale, al fine di evitare la ingiustificata diminuzione del valore delle medesime partecipazioni in sede di cessione.

13.4. Obblighi di trasparenza della Regione, degli enti ad ordinamento regionale e dei suoi organismi partecipati, comprese le società

Fermo restando quanto al riguardo specificatamente evidenziato nella relazione, alla quale si fa integrale rinvio, si osserva che nel corso del 2014 il sito istituzionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol è stato solo parzialmente adeguato, anche con riferimento alle osservazioni al riguardo formulate lo scorso anno da questa Corte. Pertanto, pur prendendo atto dell'ulteriore impegno formalmente assunto dalla Regione con la nota 0011264/P di data 18 giugno 2015 (pervenuta alla Sezione il 19 giugno e protocollata al n. 607) si ribadisce la assoluta necessità che la Regione provveda:

- a. ad adeguare, nei termini sopra descritti, i propri strumenti di attuazione degli obblighi di trasparenza ed accessibilità alle informazioni, al fine di assicurare la piena osservanza dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali nel territorio regionale, stabiliti dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera m), della Costituzione;
- b. ad adeguare, per quanto di propria competenza, la propria legislazione in materia di organizzazione degli uffici, alle norme statali sopra evidenziate, secondo quanto esposto anche nel paragrafo sopra richiamato dedicato specificatamente agli obblighi di adeguamento alla legislazione statale.

13.5. Osservazioni sulle leggi regionali

Fermo restando tutto quanto osservato specificatamente nella relazione riguardo alle leggi regionali emanate nel 2014, si evidenzia ulteriormente quanto segue:

13.5.1. Valutazioni di carattere generale sulle norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali 2014

Si evidenzia che per quanto riguarda le leggi regionali emanate nel corso del 2014, e tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Regione, si osserva in particolare che:

- a. dopo la modifica costituzionale del 2012 è necessario fare riferimento alle norme della contabilità dello Stato, come sopra descritte. Non è più possibile riferirsi al d.lgs. n. 76/2000 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), in quanto esso è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 77, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

- b. le disposizioni della legge n. 196/2009 vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e degli orientamenti della Corte dei conti, sopra illustrati nello specifico paragrafo.

Pertanto si ritiene necessario richiamare all'osservanza dei predetti principi con specifico riferimento alla carenza riscontrata di relazioni tecniche adeguate.

Sulle leggi regionali di spesa 2014 si osserva, infatti, l'assenza o l'inadeguatezza di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate.

13.5.2. Altre osservazioni sulle leggi regionali

Si prendono in considerazione le leggi regionali aventi un più significativo impatto, diretto o indiretto, sull'andamento finanziario della Regione e quindi alcune leggi approvate nell'anno 2014.

Osservazioni sulle Leggi regionali n. 4 e 5 del 11 luglio 2014

Fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nella relazione, si evidenzia che queste due leggi regionali intervengono nuovamente nella materia del trattamento economico e del regime previdenziale dei consiglieri regionali, già oggetto dell'intervento della legge regionale n. 6/2012, sulla quale si è svolta un'approfondita analisi nella relazione relativa al controllo della gestione finanziaria della Regione per l'anno 2013 (allegata alla pronuncia nel giudizio di parifica del rendiconto 2013 della medesima Regione, pronuncia n. 1/2014/PAR delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti). Con riferimento alle due nuove leggi regionali 4 e 5 del 2014, oltre a ribadire quanto già rilevato in sede di parificazione del rendiconto 2014, si osserva:

- a) con riferimento all'articolo 12, relativo all'istituzione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, si deve rilevare quantomeno il dubbio sul difetto di competenza e di ragionevolezza dell'intervento esposto, pur tenendo conto dell'alto valore sociale dello stesso;
- b) la gestione del Fondo è affidata alla gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i cui compiti istituzionali riguardano esclusivamente l'amministrazione interna del Consiglio e non l'esecuzione delle leggi, per la quale i poteri sono riservati dallo Statuto in via esclusiva alla Giunta regionale, come ben si evince dall'articolo 44 del medesimo Statuto;
- c) con riferimento all'individuazione dell'Ufficio di Presidenza per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla legge, si deve ribadire che non appare pertinente il rinvio analogico ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. Ciò anche in considerazione del fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno. E' pertanto necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio.

13.6. Osservazioni sugli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266

Ferme restando le specifiche osservazioni in materia di obblighi di adeguamento o modifica delle leggi regionali vigenti contenute nei singoli paragrafi di questa relazione, si ritiene necessario valutare anche in forma sistematica i casi, ad avviso di questa Corte, di mancato o parziale adeguamento delle leggi regionali. Tutto ciò in considerazione del particolare e specifico sistema dei rapporti tra legislazione statale e regionale nonché delle province autonome disciplinate da una specifica norma di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), in base alla quale, in caso di mancato adeguamento della

legislazione regionale (o provinciale) a norme statali recanti vincoli per il legislatore locale ai sensi degli articoli 4,5,8 e 9 dello Statuto, le leggi vigenti (regionali o provinciali) nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione medesima (o delle Province) continuano ad essere applicabili fino alla pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale (su ricorso del Governo).

13.6.1. Adeguamento della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 in materia di trasparenza, pubblicità e informazione (legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013).

Fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nella relazione, si evidenzia che, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza attraverso l'adeguamento della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione con nota n. 0011264 del 18 giugno 2015, si evidenzia la necessità di assicurare il completamento dell'adeguamento medesimo nel senso e nei termini sopra evidenziati, assicurando il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento ai diritti di informazione, conoscenza ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

13.6.2. Adeguamento delle leggi regionali e attuazione delle leggi statali in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale

Si deve ritenere che le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nella legge n. 243/2012, e nel decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, abbiano diretta applicazione anche nelle regioni ad autonomia differenziata; mentre, per le norme in esse contenute che afferiscono al coordinamento della finanza pubblica, rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale.

Ciò premesso, si ritiene che la Regione, proprio in relazione alle intervenute modifiche costituzionali, sia tenuta a dare piena e diretta attuazione alle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici e ad adeguare la legislazione regionale alle norme statali di riforma in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della propria Legge regionale 12/2014, ritenendo assolte le condizioni sospensive contenute nel medesimo articolo; e ciò con riferimento sia alla Regione medesima, che agli enti il cui ordinamento rientra nella sua potestà legislativa, fra i quali gli enti locali.

13.6.3. Altri adeguamenti a norme costituenti vincolo per il Legislatore regionale (d.lgs. n. 267/2000, legge n. 244/2007, D.L. n. 138/2011, come convertito in legge, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge)

Ulteriori obblighi di adeguamento della legislazione regionale, relativa sia all'ente medesimo che agli enti locali ed a tutti gli altri enti ad ordinamento regionale, riguardano le norme di riforma recate dall'ulteriore, rispetto a quella già citata, sopravveniente legislazione statale. Tali adeguamenti saranno definiti anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, anche in ordine alla loro valenza come norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

Ciò premesso, fermo restando quanto già osservato nei paragrafi precedenti, anche con riferimento alla materia armonizzazione dei bilanci e contabilità nonché di controlli interni e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si evidenzia la necessità di provvedere all'adeguamento della legislazione regionale vigente – secondo quanto previsto dal d.lgs. 266/1992 e per quanto non già attuato – in particolare in materia di ordinamento degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale, con riferimento anche agli obblighi derivanti da norme fondamentali di riforma economico sociale desumibili dal decreto legge n. 78/2010 (tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza

n. 99/2014 della Corte costituzionale), dal decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge 213/2012), dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, dalla legge 243/2012, dal decreto legge 66/2014 (conv dalla L. n. 89/2014), anche alla luce delle altre numerose recenti (del 2013 e 2014) pronunce della Corte costituzionale specificatamente riferite alle Regioni a statuto speciale (tra le quali, *Sentenza 39/2014 su DL 174/2012, Sentenza 88/2014 sulla legge 243/2012 sugli equilibri di bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili, Sentenza 19/2015 su Legge stabilità 2011, Sentenza 65/2015 su DL 1/2012, Sentenza 77 su DL 95/2012, Sentenza 82/2015 su DL 201/2011*).